BOLLETTINO UFFICIALE

n. 44
DEL 2 NOVEMBRE 2017

Anno LIV n. 44

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_44_1_DPR_1_349_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 17 ottobre 2017, n. 349

Decreto di nomina dei componenti del seggio di gara e della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon". CUP: I61B07000360005 - CIG: 71676682C0.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2016 con cui è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2017;
RILEVATO che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 della medesima Ordinanza e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
VISTO il Decreto del 20 aprile 2009, n. 17, con il quale il Commissario delegato ha attribuito le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
RICORDATO l'art. 216, comma 1-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha disposto che "per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente", stabilendo, altresì che "per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1", ovvero le disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che il progetto in esame rientra in tale fattispecie dal momento che il progetto di am-

pliamento con la terza corsia dell'autostrada A4 Venezia - Trieste è inserito nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 e la sua procedura VIA è stata già positivamente esperita;
CONSIDERTO che la procedura di gara deve essere svolta osservando il sopravvenuto D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO il Decreto n. 342, del 2 agosto 2017, con cui il Commissario Delegato ha provveduto all'approvazione del Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto n. 342, del 2 agosto 2017, con cui il Commissario Delegato ha disposto l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, da effettuarsi attraverso Procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto n. 342, del 2 agosto 2017, con cui il Commissario Delegato ha approvato il Bando di gara, corredato dal Disciplinare di gara, dai relativi allegati, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di Contratto per l'affidamento di cui sopra da svolgersi con i sopracitati criteri, per un importo complessivo a base d'asta pari ad Euro 106.281.360,87 di cui (i) Euro 101.831.290,74, per lavori a corpo, assoggettabili a ribasso d'asta, e (ii) Euro 4.450.070,13, per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, non assoggettabili a ribasso d'asta;
VISTE le pubblicazioni in data 16 agosto 2017 sulla G.U.U.E. n. 155 ed in data 21 agosto 2017 sulla G.U.R.I. n. 96, nonché sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.fvg.it e www.commissarioterzacorsia.it in data 16 agosto 2017 e sui quotidiani "ITALIA OGGI", "LA NUOVA VENEZIA", "LA REPUBBLICA" e "MESSAGGERO VENETO" in data 21 agosto 2017, del bando di gara di cui sopra per l'indizione della procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon";
VISTA la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 12.00;
CONSIDERATO che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche deve essere demandata ad una commissione giudicatrice, in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;
RICORDATO che ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino all'adozione della disciplina in materia d'iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del medesimo decreto, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, come ammesso anche dalle Linee Guida A.N.AC. n. 5/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;
VISTO che in considerazione dell'imminente scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte riguardanti la gara per l'affidamento dei lavori in epigrafe emarginati, il Responsabile Unico del Procedimento, con Nota interna n. 296 del 13 ottobre 2017, ha proposto la nomina (i) di un seggio di gara istituito ad hoc, al quale affidare il compito di svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti (tra cui rientrano la verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di partecipazione), in virtù di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016 (paragrafo 5.2.), approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e (ii) di una commissione giudicatrice, composta da tre elementi, alla quale assegnare il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
VISTO l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che consente al Commissario delegato di avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete;
VISTA la nota del Responsabile Unico del procedimento, ing. Enrico Razzini, prot. Int n. 296 del 13 ottobre 2017, con cui viene proposto il seguente seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa:
- Presidente: p.i. Luigi Molinaro;
- Componente: dott. Flavio Colleselli;
- Componente: geom. Roberto Zacchigna;

- Segretario: dott.ssa Nicoletta Beltramini;

VISTA la nota del Responsabile Unico del procedimento, ing. Enrico Razzini, prot. Int n. 296 del 13 ottobre 2017, con cui viene proposta la seguente Commissione giudicatrice di gara per la valutazione delle offerte, per le attività volte alla definizione della proposta di aggiudicazione e per fornire il necessario supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella verifica della congruità delle offerte, composta da dipendenti della S.p.A. Autovie Venete:
- Presidente: ing. Renzo Pavan;
- Commissario: ing. Flavio Drigani;
- Commissario: ing. Michele Zadro;
- Segretario: ing. Nicola Pasianotto.

VISTI i curriculum vitae dei componenti della Commissione di gara sopra citati che risultano in possesso dei requisiti, dell'esperienza e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico;

TENUTO CONTO che il Responsabile unico del Procedimento ha verificato positivamente le condizioni ostative di cui all'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO che non ci sono maggiori oneri in quanto, i componenti del seggio e della commissione giudicatrice sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete di cui si avvale il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. e che il solo segretario del seggio di gara dipende dalla S.p.A. Autovie Venete attraverso un contratto di somministrazione di personale interinale.

DECRETA

1) di nominare, per le motivazioni citate in premessa da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento per relationem, il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa relativa alla gara indetta per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon", come di seguito composta:
- Presidente: p.i. Luigi Molinaro;
- Componente: dott. Flavio Colleselli;
- Componente: geom. Roberto Zacchigna;
- Segretario: dott.ssa Nicoletta Beltramini;

2) di nominare, per le motivazioni citate in premessa da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento per relationem, ai sensi dell'art. 77, comma 1, e dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, per le attività volte alla definizione della proposta di aggiudicazione e per fornire supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella verifica della congruità delle offerte in merito alla gara indetta per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon", come di seguito composta:
- Presidente: ing. Renzo Pavan;
- Commissario: ing. Flavio Drigani;
- Commissario: ing. Michele Zadro;
- Segretario: ing. Nicola Pasianotto

3) Di individuare nel giorno 30.11.2017 il termine entro cui la Commissione giudicatrice deve eseguire l'incarico, salvo eventuali proroghe.

4) Di prevedere che la commissione giudicatrice sia assistita dai Segretari verbalizzanti, privi di ogni capacità deliberativa, indicati nella proposta del Responsabile del Procedimento.

5) Di conferire delega al Responsabile del Procedimento per curare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

17_44_1_DPR_1_350_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 17 ottobre 2017, n. 350

Approvazione progetto esecutivo dei lavori relativi al rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert). CUP: I41B07000150005.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO

- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto d.d. 21 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
- che con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2017;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che l'intervento in oggetto rientra tra le opere di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'O.P.C.M. 3702/2008 e s.m.i., aventi ad oggetto "interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Trieste o sul raccordo Villesse-Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza";
- che con Decreto del Commissario Delegato n. 313 del 15 dicembre 2016, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;
- che l'Organismo di verifica Inarcheck ha sottoscritto il documento "Rapporto Conclusivo" del 3 agosto 2017, completo dei relativi allegati, acquisito al protocollo commissariale alla posizione E/5045 del 3 agosto 2017, con cui ha attestato l'esito positivo della verifica ed espresso parere conclusivo favorevole in merito alla validabilità del Progetto Esecutivo;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha validato il progetto esecutivo revisionato a seguito dell'attività di verifica, con atto assunto al prot. Commissario Atti/371 dd. 4 agosto 2017;
- che, con la nota prot. Commissario NI/200 del 07/08/2017 (e con successive note di aggiornamento prot. Commissario NI/212 del 11/08/2017 e prot. Commissario NI/274 del 28/09/2017), il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al Commissario delegato il progetto esecutivo citato, revisionato e validato a seguito dell'attività di verifica condotta, proponendone l'approvazione;
- che con la medesima nota, il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato quanto richiesto dalla lett. j) par. 5.1.3 della Linea Guida sul RUP dell'ANAC, già previsto dall'art. 10, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 207/2010, ovvero l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- che l'art. 2, comma 4 della citata O.P.C.M. 3702/2008 s.m.i. prevedeva, tra l'altro, che il Commissario delegato, per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, si avvalesse di un Comitato Tecnico-Scientifico composto da sei componenti scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati rispettivamente dall'Anas, dal Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti, dalla Regione Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione Civile (2 membri);
- che il menzionato Comitato Tecnico Scientifico ha cessato le proprie funzioni a partire dal 1° gennaio 2015, così come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. del 3 marzo 2014 che, tuttavia, non ha modificato l'O.P.C.M. n.3702/2008, mantenendo quindi inalterato il percorso approvativo dei progetti delle opere;
- che il Commissario delegato ha quindi nominato, con Decreto n. 304 del 15 aprile 2016, la Struttura (di seguito "la Struttura"), di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008, affidando alla stessa compiti e funzioni istruttorie;
- che la Struttura ha predisposto una specifica relazione istruttoria, acquisita al prot. Atti/523 del 04/10/2017, affermando che è approvabile dal Commissario delegato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo del Quadro Economico di Euro 15.625.513,43 , di cui riconosciuti per lavori (parte A) Euro 8.875.115,75 , somme a disposizione (parte B) Euro 4.945.176,36, Spese Generali (parte C) Euro 1.805.221,32, fermo restando le responsabilità dei progettisti, del verificatore e del Responsabile Unico del Procedimento, con l'avvertenza di osservare una serie di prescrizioni;
- che alla spesa per la realizzazione di detto intervento, nei limiti di quanto esposto in epigrafe, farà fronte la S.p.A. Autovie Venete, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. e di quanto previsto dalla citata Convenzione Unica, in virtù di quanto esposto in epigrafe;
- che la società Concessionaria con le note acquisite al prot. Commissario E/0006111 del 14/09/2017 e prot. Commissario E/0006659 del 03/10/2017, ha espresso il proprio positivo parere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i.;
- che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., provvede all'approvazione del Progetto Esecutivo con proprio atto che sostituisce ogni diverso provvedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

- è approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, il Progetto Esecutivo, trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. Commissario NI/200 del 07/08/2017, depositato agli atti, dell'intervento denominato "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)", confermando le prescrizioni contenute nell'istruttoria della Struttura citata, riportate nell'allegato sub A) al presente Decreto, da intendersi integralmente richiamate con il medesimo;
- è approvato il Quadro economico del Progetto Esecutivo, acquisito agli atti con la nota interna, così come puntualmente riportato in premessa, per le motivazioni riportate in epigrafe e nei provvedimenti in narrativa, da intendersi integralmente richiamati, e di seguito compiutamente riportato:

P. 100	**Rifacimento barriere esistenti - Adeguamento funzionale barriera del Lisert**	
A	**LAVORI A BASE D'APPALTO (Euro)**	
A.1	LAVORI A CORPO	
A.1.1	Movimenti di materie e demolizioni	806.950,68
A.1.2	Opere d'arte minori	836.820,21
A.1.3	Pavimentazioni	1.085.317,14
A.1.4	Barriere di sicurezza	266.147,71
A.1.5	Segnaletica	467.843,07
A.1.6	Sistemazione idraulica	534.349,62
A.1.7	Impianti elettrici - illuminazione stradale	236.158,83
A.1.8	Opere edili	2.558.426,29
A.1.9	Impianti elettrici - barriera di stazione	496.027,04
A.1.10	Impianti meccanici - barriera di stazione	416.635,57
A.1.11	Fognature - barriera di stazione	22.199,54
A.1.12	Lavori diversi	88.490,91
A.1.13	Opere a verde	10.328,88
A.1.14	Compensazioni/recupero materiali	-159.392,85
A.1.15	Impianti speciali di esazione	453.787,54
A.1.16	Cabine e banchi di esazione	489.551,25
A.1	TOTALE LAVORI A CORPO	8.609.641,43

P. 100	Rifacimento barriere esistenti - Adeguamento funzionale barriera del Lisert	
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	265.474,32
A	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO A.1+A.2	8.875.115,75
B	**SOMME A DISPOSIZIONE (Euro)**	
B.1	SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	
B.1.1	Lavori ed oneri per spostamento impianti tecnologici esistenti	36.450,97
B.1.2	Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi	20.000,00
B.1.3	Oneri realizzazione Piano di Monitoraggio	120.000,00
B.1.4	Archeologia	10.441,92
B.1.5	Caratterizzazione rocce e materiali di scavo ed eventuali oneri di discarica aggiuntivi	20.000,00
B.1.6	Sondaggi e prove geognostiche	0,00
B.1.7	Impianti speciali esazione (fornitura impianti di pista e di stazione e relativi software)	1.793.750,00
B.1.8	Prove materiali a carico dell'Amministrazione (0,6% di A.1)	51.657,85
B.1.9	Lavori di potenziamento barriera già eseguiti	1.603.669,95
B.1.10	Eventuale collettamento e trattamento aggiuntivo delle acque di prima pioggia in esito al monitoraggio delle acque (prescrizione n.4, Sez. A, art. 1 del Decreto VIA)	350.000,00
B.1.11	Arredi mobili fabbricato di stazione	45.000,00
B.1	TOTALE B.1	4.050.970,69
B.2	ESPROPRI	
B.2.1	Espropriazioni	53.000,00
B.2.2	Occupazioni temporanee	5.100,00
B.2	TOTALE ESPROPRI	58.100,00
B.3	IMPREVISTI (5% di A)	443.755,79
B.4	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (art. 205 D.Lgs 50/16) (3% di A)	266.253,47
B.5	ACCANTONAMENTO PER REVISIONE PREZZI EX ART. 106, C.1 D.LGS 50/16 (1% di A.1)	86.096,41
B.6	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	40.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.945.176,36
C	**SPESE (Euro)**	
C.1	SPESE TECNICHE E GENERALI (10% di A + B)	1.382.029,21
C.1bis	SPESE GENERALI E TECNICHE AL 30.06.2012 PER REV. PROGETTUALI	331.036,05
C.2	SPESE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.D. 05.09.2008 (art. 2, c.1; 0,4% di A + B)	55.281,17
C.2bis	SPESE COMMISSARIO O.P.C.M. n. 3702/08 AL 30.06.2012 PER REV. PROG.	36.874,89
C	TOTALE SPESE	1.805.221,32
A+B+C	TOTALE COMPLESSIVO	15.625.513,43

- è conferita delega al R.U.P. di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008;
- il presente Decreto sostituisce, ad ogni effetto, ogni diverso provvedimento ed autorizza la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, in esito alla conclusione della relativa procedura di gara;
- l'onere economico del presente provvedimento è a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimenti della S.p.A. Autovie Venete n. prot. Commissario E/0006111 del 14/09/2017 e prot. Commissario E/0006659 del 03/10/2017, depositati agli atti.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

Allegato A

Il progetto esecutivo dell'autostrada A4 - Adeguamento funzionale della barriera del Lisert -può essere approvato dal Commissario delegato ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della OPCM n. 3702 del 5 settembre 2008 s.m.i.
adottando le seguenti prescrizioni:
- che, in accordo a quanto previsto dalla prescrizione n.3 della D.G.R. 2631/2015, il Responsabile Unico del Procedimento proponga un elemento di valutazione tecnica dell'offerta legato alle prestazioni di dissipazione acustica della pavimentazione stradale;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ottemperi a quanto dichiarato nella nota interna NI/200 dd. 07.08.2017 attivandosi, prima della messa in esercizio delle attività soggette alla normativa prevenzione incendi, per istruire presso i Vigili del Fuoco le relative pratiche;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ottemperi a quanto dichiarato nella nota interna NI/200 dd. 07.08.2017 provvedendo agli atti necessari a conseguire la libera disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento in tempo utile per l'avvio dei lavori;
- che in fase di esecuzione delle opere si ottemperi alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA n. 158/2016 e nel D.G.R. 2631/2015 relative alla fase realizzativa;
- che, in ragione del fatto che il progetto in esame prevede l'installazione degli impianti speciali di esazione, la cui fornitura rimane in capo alla Stazione appaltante, l'avvio della procedura di acquisizione di questi ultimi sia avviata con tempi coerenti con quelli della gara per i lavori;
- che in fase di esecuzione delle opere si ottemperi alle le prescrizioni dell'Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia formulate nella nota assunta al prot. Commissario E/2571 dd. 26.08.2016, riportate anche nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo;
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 12, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i progettisti specialistici ed il progettista coordinatore sottoscrivano il progetto esecutivo che sarà vidimato a seguito dell'approvazione da parte del Commissario delegato apponendo su ciascun elaborato la propria firma autografa nel caso la copia sia in formato cartaceo o la firma digitale nel caso l'elaborato sia in formato elettronico, o ricorrendo ad altra modalità conforme alla legge.
Trieste, 3 ottobre 2017

La Struttura
Arch. Vincenzo Fabris
Ing. Denis Padoani
Ing. Paolo Perco
Ing. Massimo Ramani
Ing. Alberto Robba
Ing. Roberto Zianna

17_44_1_DPR_1_351_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 17 ottobre 2017, n. 351

Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50, con approvazione atti di gara e delega al Responsabile unico del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dei concorrenti - Affidamento forniture e lavori relativi al rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert). CUP: I41B07000150005.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO

- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto d.d. 21 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
- che con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2017;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che l'intervento in oggetto rientra tra le opere di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'O.P.C.M. 3702/2008 e s.m.i., aventi ad oggetto "interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Trieste o sul raccordo Villesse-Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza";
- che con Decreto del Commissario Delegato n. 313 del 15 dicembre 2016, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;
- che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., con Decreto del Commissario Delegato n. 350 del 17 ottobre 2017, ha provveduto all'approvazione del Progetto Esecutivo con proprio atto che sostituisce ogni diverso provvedimento;

CONSIDERATO

- che l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, per l'effetto, occorre disporre l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento degli appalti relativi:

1. ai lavori di costruzione dell'intervento in oggetto, da effettuarsi attraverso Procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, ritenendo tale metodo adeguato alle esigenze esposte dall'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
2. alla fornitura di apparecchiature e materiali per esazione da pedaggio, da effettuarsi attraverso Procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, ritenendo tale metodo adeguato alle esigenze esposte dall'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
3. alla fornitura delle componenti hardware e software relative alle apparecchiature e materiali per esazione da pedaggio, da effettuarsi attraverso Procedura negoziata, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. uuu) e dall'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D. Lgs. n. 50/2016, ritenendo tale metodo adeguato alle esigenze esposte dall'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;

- che sono stati predisposti dal R.U.P., con il supporto della struttura tecnica della S.p.A. Autovie Venete, i relativi atti, propedeutici agli affidamenti di cui sopra;
- che con nota prot. Commissario NI/267 del 21/09/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la proposta del sistema di affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto, con relative motivazioni, da intendersi integralmente richiamate, per relationem;
- che con nota prot. Commissario NI/297 del 13/10/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la proposta del sistema di affidamento della fornitura di apparecchiature e materiali per esazione da pedaggio, con relative motivazioni, da intendersi integralmente richiamate, per relationem;
- che con nota prot. Commissario NI/298 del 13/10/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha

trasmesso la proposta del sistema di affidamento della fornitura delle componenti hardware e software relative alle apparecchiature e materiali per esazione da pedaggio, con relative motivazioni, da intendersi integralmente richiamate, per relationem.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

DECRETA

- di avviare il procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori di costruzione dell'intervento menzionato, da effettuarsi attraverso Procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, ritenendo tale metodo adeguato alle esigenze esposte dall'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
- di approvare il bando di gara, corredato dal Disciplinare, dai relativi allegati, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di Contratto, per l'affidamento di cui sopra, dove la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; i documenti elencati, sebbene non materialmente allegati al presente Decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di disporre l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiali per esazione da pedaggio, da effettuarsi attraverso procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, ritenendo tale metodo adeguato alle esigenze esposte dall'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
- di approvare il bando di gara, corredato dal Disciplinare, dai relativi allegati, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di Contratto, per l'affidamento di cui sopra, dove la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; i documenti elencati, sebbene non materialmente allegati al presente Decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di disporre l'avvio del procedimento per l'affidamento della fornitura delle componenti hardware e software relative alle apparecchiature e materiali per esazione da pedaggio, da effettuarsi attraverso procedura negoziata, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. uuu) e dall'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D. Lgs. n. 50/2016, ritenendo tale metodo adeguato alle esigenze esposte dall'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
- di approvare gli atti relativi al prefato affidamento, ove è riportata la motivazione tecnica e giuridica per concludere il medesimo; i documenti elencati, sebbene non materialmente allegati al presente Decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che, nell'ambito di tutti gli atti delle gare prefate, sia prevista la facoltà di annullare le stesse, in qualunque momento, senza che alcun indennizzo o risarcimento possa essere preteso dai concorrenti, qualora lo stato emergenziale di cui all'O.P.C.M. n. 3702/2008 non dovesse essere prorogato ai sensi della normativa vigente, considerato che l'obbligo per il Commissario Delegato di concludere le citate procedure discende dal perdurare della dichiarazione dello stato di emergenza, attualmente in scadenza al 31.12.2017;
- di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Enrico Razzini, di adottare tutti i provvedimenti del caso per l'avvio e lo svolgimento delle procedure di affidamento, ivi inclusi quelli di ammissione dei concorrenti all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché i provvedimenti di esclusione, previsti dal comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'onere economico del presente provvedimento è a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimenti della S.p.A. Autovie Venete n. prot. Commissario E/0006111 del 14/09/2017 e prot. Commissario E/0006659 del 03/10/2017, depositati agli atti.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

17_44_1_DPR_238_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2017, n. 0238/Pres.

DPR n. 361/2000. Fondazione Pietro Pittini - Osoppo (UD).

Cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 010/Pres. del 12 gennaio 1989 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione Pietro Pittini avente sede a Osoppo (UD), e ne è stato approvato lo statuto successivamente modificato con proprio decreto n. 0276/Pres. del 26 luglio 1996;
PREMESSO altresì che la predetta Fondazione, già iscritta al numero 472 del Registro delle persone giuridiche tenuto presso il Tribunale di Udine, risulta ora iscritta al numero 225 del Registro regionale delle persone giuridiche;
VISTA la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trieste prot. n. 0043630 del 2 ottobre 2017 con la quale è stata comunicata l'avvenuta presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato per svolgere attività anche al di fuori del territorio regionale;
VISTA la nota sopracitata con la quale è stata altresì comunicata l'intenzione di quell'Ufficio di accogliere la suddetta istanza e di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trieste;
CONSIDERATO che pertanto risulta necessario, come anche richiesto dalla citata Prefettura, provvedere alla cancellazione della Fondazione dal Registro regionale delle persone giuridiche, assicurando al contempo la continuità di iscrizione dell'ente in un pubblico registro delle persone giuridiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicate e per consentire alla Prefettura di procedere alla iscrizione nel registro prefettizio, la Fondazione Pietro Pittini avente sede a Osoppo (UD) già iscritta al numero 472 del Registro della persone giuridiche tenuto presso il Tribunale di Udine, è cancellata dal numero 225 del Registro regionale delle persone giuridiche mediante l'iscrizione del presente provvedimento nel Registro medesimo.
2. La cancellazione avrà luogo contestualmente alla iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Trieste.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_44_1_DPR_239_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2017, n. 0239/Pres.

LR 12/2002, art. 18 e art. 19. Nomina segretario sostituto della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, recante "Disciplina organica dell'artigianato" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 2084 dell'11 novembre 2016 con la quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Udine, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 12/2002;
VISTO il proprio decreto di data 22 novembre 2016, n. 0221/Pres., attuativo della citata deliberazione giuntale n. 2084/2016;
ATTESO che, in sede di ricostituzione del menzionato organo collegiale, è stato individuato quale segretario sostituto la signora Francesca Pigatti, dipendente della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Udine;
VISTA la nota prot. n. PROTUR-GEN-20033-A del 25 settembre 2017 trasmessa dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Udine, con la quale si comunica che la signora. Francesca Pigatti è stata trasferita presso altra pubblica amministrazione per mobilità volontaria ai sensi dell' articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, segnalando in sua sostituzione, quale propria dipendente, la signora Grazia Popesso;
PRESO ATTO che, dalla dichiarazione resa dall'interessata, non sussistono motivi di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della signora Grazia Popesso quale segretario sostituto della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, in sostituzione della signora Francesca Pigatti;
PRESO ATTO del disposto di cui all'articolo 22, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 6 ottobre 2017;

DECRETA

1. La signora Grazia Popesso è nominata segretario sostituto della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, in sostituzione della signora Francesca Pigatti che è stata trasferita presso altra pubblica amministrazione per mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_44_1_DPR_240_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2017, n. 0240/Pres.

Regolamento per la disciplina dell'aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 7), il quale ha modificato l'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), inserendo al comma 2 la lettera g bis), che affida alla Regione il compito, tra l'altro, di rilasciare i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie;
VISTA la legge regionale 6/2008 e, in particolare, l'articolo 22, comma 9, il quale dispone che la Regione provvede a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni;
VISTI gli articoli 22 e della legge regionale 6/2008 che recano norme disciplinanti l'istituzione, il rinnovo e l'attività di tali istituti di gestione faunistico-venatoria;
VISTO il proprio decreto 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., con cui è stato reso esecutivo il piano faunistico regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 e, in particolare, i capitoli del piano 13.1 "Criteri per la costituzione e rinnovo di aziende faunistico-venatorie" e 13.2 "Criteri per la costituzione e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie";
VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n.50, recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione di norme regolamentari conseguenti alle nuove competenze assunte in materia di gestione faunistico-venatoria;
VISTO il testo del "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008" e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n.17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1762;

DECRETA

1. É emanato il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 6/2008

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Aziende faunistico-venatorie

Capo III – Aziende agri-turistico-venatorie

Capo IV - Disposizioni comuni alle aziende venatorie

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, per il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento, all'interno delle aziende, dell'attività e le delimitazioni o recinzioni, in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 2 Autorizzazione

1. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fine di lucro e di aziende agri-turistico- venatorie, previo parere del Comitato faunistico regionale e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, nel rispetto dei criteri indicati dal piano faunistico regionale (PFR).
2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge regionale 6/2008, l'autorizzazione è rilasciata per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a dieci annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 marzo dell'anno successivo.
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita, per l'azienda faunistico-venatoria, con riferimento ai programmi di gestione faunistico-venatoria, nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 6/2008 e per l'azienda agri-turistico-venatoria, con riferimento alla relazione tecnica di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g).
4. L'autorizzazione indica il titolare, il nome del legale rappresentante, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata, nonché, per l'azienda faunistico-venatoria, è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 6/2008.
5. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 3 Tabellazione

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 6/2008, i confini dell'azienda faunistico-venatoria e dell'azienda agri-turistico-venatoria sono delimitati mediante apposizione di tabelle, di colore giallo, aventi dimensioni di centimetri 30 x 40, recanti in nero la denominazione dell'azienda venatoria.
2. Le tabelle sono collocate lungo il perimetro dell'azienda ad un'altezza da 2 a 4 metri sul livello del terreno e ad una distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra. Si prescinde da tale obbligo per i luoghi inaccessibili, lungo i confini di Stato, nonché nei siti di alta quota dove la loro presenza produce un sensibile impatto ambientale. In tale caso la tabellazione è sostituita con una segnaletica direzionale e il legale rappresentante dell'azienda notifica ai Direttori delle riserve confinanti l'autorizzazione con allegata planimetria della superficie in scala 1:5000 o inferiore, indicante il posizionamento della segnaletica direzionale esistente.

3. Quando si tratta di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua.

Art. 4 Spazi naturali permanenti

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 6/2008, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima, singolarmente o in misura complessiva, dell'8 per cento della superficie dell'azienda.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
   a) boschi: l'insieme delle formazioni vegetali, di origine spontanea o antropica, caratterizzato dalla presenza di vegetazione arborea associata a quella arbustiva; dette formazioni vegetali ed i terreni su cui sorgono hanno superficie superiore a 1000 metri quadrati e hanno larghezza media minima di 10 metri;
   b) boschetti: l'insieme delle formazioni di cui alla lettera a), non contiguo con altre superfici imboschite, riguardante una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati e avente una larghezza media superiore a 2,5 metri;
   c) siepi alberate: una piantagione lineare di essenze arbustive o arboree di lunghezza non inferiore a 50 metri, avente uno sviluppo in altezza superiore a 6 metri e in larghezza a 3 metri;
   d) siepi cespugliate: una piantagione lineare di essenze arbustive o arboree di lunghezza non inferiore a 5 metri, avente uno sviluppo in altezza inferiore a 6 metri e in larghezza a 2,5 metri;
   e) prato stabile o prato pascolo: l'insieme di specie foraggere appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose e delle graminacee; in zona montana si considerano anche le brughiere, gli arbusteti subalpini, le vegetazioni a megaforbie, praterie altimontane mesofile e vegetazioni adattate a materiale siliceo mobile;
   f) zone umide: le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita con eventuale presenza di alberi o arbusti;
   g) colture a perdere: le colture la cui produzione non può essere raccolta;
   h) medicai: quelli con permanenza sullo stesso terreno per un periodo non inferiore a quattro anni.
3. Le superfici agricole improduttive sono considerate spazi naturali permanenti qualora siano riconducibili alle fattispecie indicate al comma 2, lettere da a) a f).
4. Non sono conteggiati nelle percentuali obbligatorie di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 6/2008, gli spazi naturali permanenti o i terreni destinati a prato o prato pascolo compresi nei fondi inclusi coattivamente nell'azienda faunistico-venatoria.
5. All'interno dei pioppeti inerbiti e sfalciati non è consentito:
   a) l'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti, nonché l'uso di concimi chimici e organici;
   b) il controllo della vegetazione erbacea spontanea;
   c) la ripulitura delle essenze arbustive spontanee;
   d) le lavorazioni del terreno.
6. Il medicaio e le colture a perdere possono essere ripetute per tutta la durata dell'autorizzazione anche su terreni diversi.

7. Le operazioni di sfalcio effettuate sui pioppeti inerbiti e sulle superfici di cui al comma 2, lettera h, avvengono partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo con direzione verso l'esterno e sono utilizzati sistemi di spavento applicati anteriormente o lateralmente alla trattrice/falciatrice, che avanza ad una velocità massima di15 Km/ora.

Art. 5 Tipi di azienda venatoria

1. L'azienda faunistico-venatoria e l'azienda agri-turistico-venatoria possono essere:
   a) di tipo individuale, quando la titolarità dell'azienda è in capo a un unico proprietario o conduttore, persona fisica o persona giuridica, dei terreni;
   b) di tipo associativo, quando la titolarità dell'azienda è in capo a più proprietari o conduttori, persone fisiche o persone giuridiche, che conferiscono i terreni.
2. Le aziende venatorie possono trasformarsi da individuale a associativa o da associativa a individuale nell'ipotesi di variazioni nella titolarità dell'azienda ai sensi del comma 1.

CAPO II

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

Art. 6 Requisiti per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria di tipo individuale

1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale sono:
   a) la proprietà o conduzione dei terreni;
   b) l'iscrizione del legale rappresentante dell'istituenda azienda nell'elenco dei dirigenti venatori;
   c) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia); LR
   d) la continuità e contiguità dei terreni;
   e) la presenza di terreni non nella disponibilità del proprietario o conduttore nella misura massima del 10 per cento del comprensorio dell'istituenda azienda; in zona montana la percentuale è pari al 20 per cento;
   f) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio dell'istituenda azienda in pianura o il possesso di una superficie a prato o prato pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.
2. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, fatta eccezione per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera e), della legge 157/1992.

Art. 7 Requisiti per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria di tipo associativo

1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono:
   a) la proprietà o conduzione dei terreni in capo ai singoli soggetti conferenti;
   b) l'iscrizione del legale rappresentante dell'istituenda azienda nell'elenco dei dirigenti venatori;
   c) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 33/2002;
   d) la continuità e contiguità dei terreni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
   e) la presenza di terreni di proprietari o conduttori non aderenti nella misura massima del 10 per cento del comprensorio dell'istituenda azienda; in zona montana la percentuale è pari al 20 per cento;
   f) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio dell'istituenda azienda in pianura o il possesso di una superficie a prato o prato pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.

Art. 8 Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di tipo individuale

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:
   a) atto da cui risulti l'individuazione del legale rappresentante e l'indicazione dei poteri ad esso attribuiti;
   b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altro atto attestante il titolo di proprietà o di conduzione dei terreni;
   c) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;
   d) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini dell'istituenda azienda;
   e) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda azienda, i numeri catastali dei terreni e gli spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;
   f) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze naturali, scienze forestali, scienze biologiche, scienze della produzione animale, scienze ambientali, medicina veterinaria o diploma di laurea equipollente a quelli indicati, ai sensi della normativa vigente.
3. I documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) sono sottoscritti dal legale rappresentante.

Art. 9 Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di tipo associativo

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:
   a) atto da cui risulti l'individuazione del legale rappresentante e l'indicazione dei poteri ad esso attribuiti;
   b) atto da cui risulti il consenso dei proprietari o conduttori a conferire i terreni;

c) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;
d) elenco dei terreni compresi nel perimetro dell'istituenda azienda da includere coattivamente, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 6/2008, riportante i numeri catastali, la superficie e il nominativo dei proprietari o conduttori;
e) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini dell'istituenda azienda;
f) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda azienda, i numeri catastali dei terreni, gli spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo e i fondi inclusi coattivamente;
g) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f).

3. I documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e), f) e g) sono sottoscritti dal legale rappresentante.

Art. 10 Rinnovo dell'autorizzazione

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.
2. Alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:
   a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non è variata la proprietà o la conduzione dei terreni facenti parte dell'azienda ovvero risultino le eventuali variazioni;
   b) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico dell'azienda sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f);
3. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato previo parere del Comitato faunistico regionale e dell'ISPRA.
4. Il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 11 Esercizio della caccia

1. Hanno titolo ad esercitare la caccia in un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale il legale rappresentante e il proprietario o conduttore dell'azienda stessa, purché muniti del tesserino venatorio regionale.
2. Hanno titolo ad esercitare la caccia in un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo il legale rappresentante dell'azienda stessa e ciascun proprietario o conduttore associato, purché muniti del tesserino venatorio regionale.
3. Il diritto di caccia nell'azienda faunistico-venatoria può essere esteso ai titolari di permesso annuale o giornaliero rilasciato dal legale rappresentante.
4. Il numero dei cacciatori di cui ai commi 1, 2 e 3, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria, non è superiore per unità di superficie alla densità media dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia del distretto venatorio in cui ricade l'azienda e comunque non superiore all'entità numerica stabilita dall'autorizzazione.
5. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti per l'esercizio dell'attività venatoria prescritti dalle disposizioni vigenti, che siano abilitate alla caccia di selezione o caccia tradizionale agli ungulati con cani da seguita, ove previste, e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari.

6. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria in un'azienda in qualità di legale rappresentante, proprietario o conduttore singolo o associato e titolare di permesso annuale o giornaliero indicano sul proprio tesserino venatorio regionale le giornate di caccia, le specie e i capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuti.
7. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e sono riportati sul tesserino venatorio dell'invitante.
8. L'invitato compila nel proprio tesserino regionale di caccia il calendario delle giornate e annota i capi di fauna abbattuta annullando il relativo riquadro, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni in materia, al momento della trascrizione dei medesimi sul tesserino di caccia dell'invitante.
9. Qualora il legale rappresentante sia socio di una riserva di caccia della regione Friuli Venezia Giulia o privo della licenza di caccia, si prevede unicamente l'annotazione dei capi di fauna abbattuti sul registro degli abbattimenti dell'azienda faunistico-venatoria.
10. Fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, il numero di giornate settimanali di caccia esercitate in qualità di legale rappresentante, proprietario o conduttore singolo o associato e titolare di permesso annuale o giornaliero è determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 Obblighi

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 6/2008, le aziende faunistico-venatorie trasmettono entro il 30 aprile di ogni anno alla struttura regionale competente in materia faunistico – venatoria:
   a) copia dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale o giornaliero e dei cacciatori invitati che hanno esercitato l'attività venatoria in azienda nella stagione venatoria di riferimento nonché dei verbali di lancio di cui al comma 3;
   b) una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria;
   c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di avere impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento per interventi di miglioramento ambientale, ovvero che nell'annata venatoria precedente non vi è stato alcun utile.
2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 6/2008, le aziende faunistico-venatorie provvedono a:
   a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico venatoria;
   b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al distretto venatorio.
3. Per favorire i cicli naturali di riproduzione, le immissioni di fauna sono ammesse nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e avvengono previo avviso di almeno quindici giorni alla struttura regionale competente in materia. Di ogni immissione viene redatto verbale di lancio da conservarsi a cura dell'azienda.

CAPO III

AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Art. 13 Requisiti per l'istituzione di azienda agri-turistico-venatoria

1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria sono:
   a) la proprietà o conduzione dei terreni;
   b) l'iscrizione di almeno uno dei proprietari o dei conduttori nell'elenco degli operatori agrituristici, di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) e nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
   c) l'iscrizione del legale rappresentante dell'istituenda azienda nell'elenco dei dirigenti venatori;
   d) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 33/2002;
   e) la continuità e la contiguità dei terreni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
   f) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio dell'istituenda azienda in pianura o il possesso di una superficie a prato o a prato pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 6/2008.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono istituite su terreni non interessati da aree della Rete Natura 2000, da oasi di protezione, da zone di ripopolamento e cattura, da foreste demaniali, da biotopi e da eventuali altre aree sulle quali è vietata la caccia.

Art. 14 Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:
   a) atto da cui risulti l'individuazione del legale rappresentante e l'indicazione dei poteri ad esso attribuiti;
   b) se azienda di tipo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altro atto attestante il titolo di proprietà o di conduzione dei terreni;
   c) se azienda di tipo associativo, atto da cui risulti il consenso dei proprietari o conduttori a conferire i terreni;
   d) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;
   e) carta topografica in scala 1 : 25000 con la delimitazione dei confini dell'istituenda azienda;
   f) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda azienda, i numeri catastali dei terreni e gli spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;
   g) relazione tecnica contenente i seguenti elementi:
   1) caratterizzazione ambientale del territorio indicante l'estensione totale, l'altimetria massima e minima, le diverse tipologie di coltivazione con relativo ettaraggio, nonché l'estensione delle restanti tipologie di uso del suolo;
   2) sintetica caratterizzazione faunistica del comprensorio;

3) un piano preventivo annuale delle immissioni;
4) planimetria dell'area 1:10.000 in cui sono evidenziate le tipologie ambientali.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono sottoscritti dal legale rappresentante.
4. Le immissioni possono riguardare esclusivamente le specie fagiano comune *(phasianus colchicus)*, starna *(perdix perdix)* e quaglia comune *(coturnix coturnix)* .

Art. 15 Rinnovo dell'autorizzazione

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.
2. Alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non è variata la proprietà o la conduzione dei terreni facenti parte dell'azienda ovvero risultino le eventuali variazioni;
b) relazione tecnica contenente gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g).

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 6/2008, e previo parere del Comitato faunistico regionale e dell'ISPRA.
4. Il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 16 Obblighi

1. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità.
2. La fauna immessa risulta garantita sotto il profilo sanitario.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIENDE VENATORIE

Art. 17 Variazioni soggettive

1. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario o conduttore dell'azienda faunistico-venatoria o dell'azienda agri-turistico-venatoria, i nuovi proprietari o conduttori o gli eredi comunicano il trasferimento di proprietà o conduzione alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
2. In caso di trasformazione della tipologia di azienda ai sensi dell'articolo 5, il legale rappresentante dell'azienda ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
3. La variazione del legale rappresentante dell'azienda è comunicata entro due mesi dal conferimento dell'incarico alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, allegando l'atto di conferimento.

Art. 18 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 2, 10 e 15 è revocata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria:
   a) per il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione;
   b) per non avere versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6/2008;
   c) per mancata iscrizione del legale rappresentante dell'azienda nell'elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 6/2008.
2. Per l'azienda faunistico-venatoria, l'autorizzazione è revocata, altresì, per il mancato impegno degli utili di gestione faunistico-venatoria al fine di essere investiti in progetti di miglioramento ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c), della legge regionale 6/2008.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano la normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria e le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 20 Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali previgenti.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_44_1_DPR_241_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres.

Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il testo del "Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti." e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1974 del 13 ottobre 2017;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti." nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento ai sensi della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", di seguito denominata "Legge", detta disposizioni specifiche finalizzate alla definizione dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non, delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali.

art. 2 oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 36 della Legge, disciplina le seguenti materie:
   a) Strutture di ricovero e custodia: caratteristiche, modalità di gestione, tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei comuni e convenzione tipo (art. 7 comma 7 della Legge);
   b) Altre strutture di ricovero e custodia: requisiti (art. 8 comma 1 della Legge);
   c) Strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, salvo il caso di attività di toelettatura: requisiti (art. 13 comma 3 lett. b) della Legge);
   d) Termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti (art. 37 comma 2 della Legge).

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
   a) **animali di affezione**: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità; per le specie si rimanda all'allegato I del Regolamento (UE) n. 576/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere commerciale di animali da compagnia;
   b) **detentore**: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
   c) **allevamento di cani e gatti per attività commerciali**: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno;
   d) **commercio di animali di affezione**: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
   e) **colonia felina**: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato

territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;

f) **oasi felina**: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono definite dall'art. 4 del Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell' accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), approvato con Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 127/Pres, di seguito denominato "Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015".

g) **struttura di ricovero e custodia**: struttura pubblica o privata convenzionata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale;

h) **altre strutture di ricovero e custodia**: strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali non convenzionate con i comuni, che detengono animali d'affezione con finalità prioritaria all'adozione;

i) **reparto contumaciale**: comprende il canile/gattile sanitario, pubblico o privato convenzionato, nel quale sono collocati i box e/o le gabbie di degenza in cui vengono posti gli animali ricoverati, ai sensi dell'art. 24 della Legge, per motivi sanitari, in isolamento, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica;

j) **BDR:** Banca dati regionale degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 25 della Legge

CAPO II - STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA: CARATTERISTICHE FUNZIONALI, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E GESTIONALI, CONVENZIONE TIPO, AUTORIZZAZIONE.

art. 4 caratteristiche funzionali

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati. Per tali finalità vengono utilizzati:

a) I reparti contumaciali per cani (le spese di gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria sono a carico delle Aziende sanitarie, le spese di custodia e mantenimento dei cani a carico dei Comuni);

b) le strutture di ricovero e custodia permanente per cani;
c) i reparti contumaciali per gatti (le spese di gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria sono a carico delle Aziende sanitarie, le spese di custodia e mantenimento dei gatti a carico dei Comuni);
d) le oasi feline;
e) le strutture di ricovero e custodia per altri animali d'affezione.

2. Tutti i cani, i gatti ed i furetti ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 devono essere identificati mediante microchip e registrati in BDR;

3. Tutti i cani, i gatti ed i furetti, fatto salvo che nessun soggetto abbia avanzato i diritti di proprietà, compatibilmente con l'età e le condizioni di salute dell'animale, devono essere sterilizzati qualora la permanenza in struttura sia superiore ai 60 giorni.

4. L'eventuale decesso degli animali nelle strutture di cui al comma 1, deve essere certificato dal veterinario dell'Azienda Sanitaria o dal responsabile sanitario della struttura e deve essere registrato nella BDR secondo le modalità indicate dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge.

5. I reparti di cui al comma 1 lett.a) delle strutture pubbliche o private convenzionate devono assicurare l'isolamento temporaneo per dieci giorni, ai sensi della normativa per la profilassi antirabbica, dei cani catturati o ritrovati e quelli di cui all'art. 5 comma 2 e art. 4 comma 5 della Legge. Tale periodo può essere inferiore in caso di riconsegna al proprietario o suo delegato o in funzione delle valutazioni del responsabile sanitario della struttura. Trascorso il periodo di isolamento, i cani sono trasferiti nel reparto di ricovero permanente, fatti salvi i casi di malattie infettive sospette o confermate, per le quali la permanenza nel reparto contumaciale viene valutata dal responsabile sanitario della struttura;

6. Le strutture di cui al comma 1 lett.b) devono assicurare i seguenti servizi:
a) ricovero e custodia dei cani catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4 della Legge, se non reclamati entro sessanta giorni;
b) ricovero e custodia permanente dei cani nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 4, comma 5, della Legge, fino al loro affidamento a eventuali richiedenti;
c) assistenza veterinaria supportata da cartelle cliniche individuali a disposizione degli organi di controllo;
d) ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprietà (opzionale).

7. I reparti di cui al comma 1 lett.c) delle strutture pubbliche o private convenzionate devono assicurare il ricovero e la custodia di:
a) gatti facenti parte delle colonie/oasi feline e quelli comunque liberi ritrovati sul territorio, necessitanti di cure veterinarie comprese le sterilizzazioni chirurgiche. La necessità di ricovero deve essere certificata dal veterinario dell'Azienda Sanitaria o dal responsabile sanitario della struttura. Copia della relativa certificazione viene trasmessa al Comune interessato;
b) gatti oggetto di rinuncia da parte del detentore con accertate abitudini domestiche, ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge;
c) gatti ricoverati d'autorità, per i quali venga disposto/accettato l'allontanamento dal territorio o dalla gestione del detentore ai sensi dell'art. 4 comma 5 Legge;
d) cuccioli di gatti catturati o ritrovati in stato di abbandono in attesa dell'adozione;

8. I reparti di cui al comma 1 lett.c) delle strutture pubbliche o private convenzionate devono assicurare l'isolamento temporaneo dei gatti di cui al comma 7 per dieci giorni. Tale periodo può essere inferiore in caso di riconsegna al detentore o in funzione delle

valutazioni del responsabile sanitario della struttura. Trascorso il periodo di isolamento, fatti salvi i casi di malattie infettive sospette o confermate, per le quali la permanenza nel reparto contumaciale viene valutata dal responsabile sanitario della struttura:

a) I gatti facenti parte delle colonie/oasi feline e quelli comunque liberi ritrovati sul territorio solo se ristabiliti, vengono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno della colonia/oasi felina di appartenenza o dal luogo dal quale sono stati prelevati, come da verbale di soccorso o in un'oasi felina;
b) I gatti facenti parte delle colonie feline e quelli comunque liberi ritrovati sul territorio, non ancora ristabiliti o comunque non autosufficienti, e quelli di cui al comma 7 lett. b) e c) vengono trasferiti in un'oasi felina di cui al comma 1 lett.d), sotto la supervisione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio.

9. Le oasi feline di cui al comma 1 lett. d), devono essere identificate dai Comuni in forma singola o associata e assicurare :

a) ricovero e custodia dei gatti di cui al comma 8 lett. b) per l' affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4 della Legge, se non reclamati entro sessanta giorni;
b) assistenza veterinaria;

10. I reparti di cui al comma 1 lett.e) devono assicurare il ricovero e custodia, dopo essere stati sottoposti al periodo di osservazione veterinaria, che in condizioni epidemiologiche favorevoli può essere inferiore ai dieci giorni, di:

a) animali d'affezione di cui all'allegato B al Regolamento approvato con DPReg. 127/2015 ai sensi dell'art. 5 comma 2 e art. 4 comma 5 della Legge;
b) animali d'affezione di cui all'allegato B al Regolamento approvato con DPReg. 127/2015 catturati ai sensi dell'art. 7 comma 8 e art. 16 comma 1 della Legge.

art. 5 requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia per cani

1. Le strutture di nuova costruzione, possono ospitare un numero complessivo massimo di 200 cani e devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti.

2. Le strutture devono essere servite da strade di facile accesso, e devono essere posizionati appositi cartelli sulla viabilità pubblica per facilitare il raggiungimento delle stesse.

3. Le strutture devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica ed essere in possesso di idoneo impianto di smaltimento dei reflui allacciato alla rete fognaria. La depurazione in loco può essere effettuata, oltre che con depuratore, anche tramite sistemi di depurazione biologica (impianto a fanghi attivi, fitodepurazione, percolatore, ecc.). Nel caso non sia possibile ricorrere a tali sistemi si possono immettere tutti i reflui (feci e acque di lavaggio) in una vasca di raccolta a tenuta stagna, senza trattamenti, e smaltirli tramite ditte specializzate del settore. Le feci di cani di canile tal quali o come fanghi delle vasche di sedimentazione, non possono assolutamente essere distrutte come rifiuti urbani, ma la procedura necessita di specifica prescrizione dell'Autorità competente.

4. Le strutture devono essere recintate ad una altezza di almeno 2 metri e, per la tranquillità dei cani ricoverati il lato strada deve essere interdetto alla vista da una barriera visiva della stessa altezza del recinto.

5. Le strutture sono dotate di:

a) reparto contumaciale; tale reparto non è richiesto nelle strutture in cui viene effettuato solo il servizio di ricovero e custodia permanente;
b) reparto di ricovero e custodia permanente, separato dal reparto di cui alla lettera a); tale reparto non è richiesto nelle strutture sanitarie contumaciali, dalle quali i cani, trascorso il periodo di isolamento, sono trasferiti in una struttura di ricovero e custodia permanente;
c) locale ad uso ufficio con accesso ad internet;
d) locale per il personale che opera nella struttura, di dimensioni adeguate al numero di addetti, e servizi igienici;
e) studio, ambulatorio o clinica veterinaria autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente o convenzione con struttura veterinaria esterna con reperibilità h 24;
f) locale o spazio chiuso (armadio) destinato esclusivamente allo stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la pulizia, disinfezione e disinfestazione;
g) locale per il deposito e la conservazione degli alimenti e per la preparazione del cibo, dotato di attrezzature per il lavaggio delle suppellettili; qualora i cani ospitati nella struttura siano alimentati con una dieta casalinga, il locale deve essere dotato di frigorifero o congelatore per la conservazione delle derrate fresche o congelate;
h) congelatore per il deposito temporaneo delle spoglie animali, in attesa del loro smaltimento con le modalità previste dalla vigente legislazione. Ogni carcassa di animale deve essere stoccata individualmente in un sacco nero chiuso con apposizione di cartellino identificativo che riporti specie, data di decesso, microchip;

6. I box del reparto contumaciale di cui al comma 5, lettera a) sono destinati ad accogliere un solo cane e sono dotati dei seguenti requisiti:

a) superficie minima di 4 metri quadrati, dei quali almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; almeno 3 box di superficie minima di 10 metri quadrati, dei quali almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile, per ospitare cani di grande taglia;
b) separazioni fra i box contigui che impediscano qualsiasi contatto fra i cani;
c) recinti perimetrali dei box di altezza minima di 2,5 metri: qualora le suddivisioni perimetrali siano dotate di dispositivo anti-scavalcamento, l'altezza minima è ridotta a 2 metri; la rete metallica deve essere saldamente fissata al suolo o interrata;
d) due ingressi per l'accesso, rispettivamente al cortile esterno e alla parte chiusa del box;
e) dispositivo di chiusura azionabile dall'esterno (ghigliottina) nella zona di passaggio tra parte chiusa e cortile esterno che separi le due parti, in modo da consentire al personale di accedere al box in condizioni di sicurezza, in presenza di cani mordaci o comunque di difficile gestione;
f) materiali di costruzione dei box (pareti, pavimenti e recinti) e delle attrezzature con cui i cani possono venire a contatto non lesivi per gli animali, ovvero privi di spigoli o sporgenze taglienti;
g) superfici dei box (pareti e pavimenti), costruite in materiale non deteriorabile, facilmente lavabili e disinfettabili;
h) pareti interne dei box, per un'altezza minima di 1,5 metri, lisce, con angoli arrotondati, ben connesse tra di loro e con il pavimento, al fine di agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione;
i) pavimento dei box costruito e mantenuto in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non sdrucciolevole, pertanto

sono da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati. Le griglie per il deflusso delle acque di lavaggio eventualmente presenti all'interno dei box, che non devono superare un terzo della superficie complessiva, devono permettere il calpestio anche degli animali di piccola taglia senza recare loro danno o difficoltà;

j) pavimento dei box leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio verso canalette di raccolta, in modo che non permangano ristagni d'acqua;

k) pianali rialzati o cucce per il riposo degli animali, in materiale termoisolante, mantenuti in buone condizioni;

l) abbeveratoi fissi o dotati di dispositivo antiribaltamento;

m) ambienti chiusi dei box provvisti di finestre sufficienti per l'illuminazione naturale e il ricambio d'aria; la quantità di polvere, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;

n) almeno il 10 per cento dei box della struttura deve essere destinato al ricovero degli animali ammalati, debilitati, anziani, delle femmine partorienti e dei cuccioli; questi ultimi non devono essere stabulati individualmente fino al momento dell'affido al nuovo detentore o al termine del periodo di socializzazione; tali box devono essere dotati di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura minima di 15°C durante tutto l'arco dell'anno;

o) le strutture ubicate in comuni di aree climatiche "collina" e "montagna", come da dati ufficiali della Regione Friuli Venezia Giulia, devono essere dotate di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°C; le strutture ubicate in comuni di area climatica "pianura", come da dati ufficiali della Regione Friuli Venezia Giulia, in caso di eventi eccezionali di freddo, devono essere dotate di strutture mobili di riscaldamento per garantire la temperatura di 10 gradi; anche le nuove strutture, ubicate in area climatica "pianura", devono essere dotate di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°.

p) in tutte le strutture le temperature minime e massime raggiunte all'interno dei box, in occasione dei picchi stagionali, non devono provocare sofferenza agli animali e comunque salvaguardando l'esigenze della razza e dell'età sotto la responsabilità del responsabile sanitario.

7. I box del reparto di ricovero e custodia permanente di cui al comma 5, lettera b) sono dotati dei seguenti requisiti strutturali:

a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 20 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; qualora i box prevedano il ricovero di più di un cane, la superficie del box deve essere:

1) di almeno 40 mq per due cani di grossa taglia, dei quali almeno 4 metri quadrati chiusi e coperti;

2) di almeno 40 mq per più cani di taglia piccola/media e ciascun cane deve avere 1,5 metri quadrati chiusi e coperti; l'inserimento deve avvenire sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura;

b) requisiti di cui al comma 6 lettere da c) a g) e da i) a p); nel caso del requisito di cui alla lettera n), il box può avere una superficie inferiore rispetto a quanto previsto nel comma 7 lett. a);

c) sulla porta di ogni box deve essere apposta una scheda contenente il nome del cane/cani ricoverati, la data di nascita, l'indicazione del numero di

microchip e il Comune di ritrovamento;

d) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area climatica “pianura” e in funzione della razza, del peso, dell’indole e dell’età dei cani ospitati, l’ambiente chiuso di cui alla lettera a) del presente comma può essere sostituito da una tettoia coperta delle stesse dimensioni aperta su un lato sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con leggera pendenza; la direzione della tettoia deve tener conto dei venti dominanti e della direzione del sole; sotto la stessa sono collocate cucce individuali in materiale termoisolante, lavabili e disinfettabili. In questo caso non sono previsti i requisiti di cui al comma 6 lettere d) ed e);

e) in funzione dell’indole dei cani ospitati il requisito di cui al comma 6 lettera e) è richiesto almeno nel 10% dei box della struttura;

f) la parte esterna del box deve essere dotata di idonea ombreggiatura naturale o artificiale per garantire il benessere animale nella stagione calda e deve prevedere uno spazio, pari almeno al 50 per cento in ghiaia a grana sottile o erba, permeabile e drenante per evitare ristagni.

8. Le strutture in cui viene effettuato il servizio di ricovero e custodia permanente devono disporre di aree con manto naturale drenante, pianeggianti con pendenza inferiore al 5% e recintate, destinate allo sgambamento dei cani e alla socializzazione con le persone per le adozioni.

9. Le aree di sgambamento di cui al comma 8 devono avere degli elementi di arricchimento ambientale e di barriere visive ed aree rifugio che permettano ai cani di essere separati, se lo desiderano, dagli altri cani.

10. Eventuali maggiori dimensioni dei box o delle aree destinate allo sgambamento, o altre condizioni strutturali e/o gestionali che favoriscono il benessere degli animali, costituiscono titolo preferenziale nella stipula di convenzioni con i Comuni.

11. Nelle strutture in cui viene effettuato il servizio di ricovero e custodia permanente sono consentite le attività di allevamento e l’attività di pensione, purché tali attività vengano effettuate in un’area individuata sulla planimetria della struttura, in box contigui, dedicati e identificati per la destinazione d’uso, aventi le stesse caratteristiche del reparto di ricovero e custodia permanente.

art. 6 requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia per gatti

1. I reparti di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 4 sono dotati dei seguenti requisiti:

a) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d’aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi;

b) gabbie collocate nei locali di cui alla lettera a) di dimensioni minime di metri 0,8x1x0,6; è tollerato uno scarto del 10% mantenendo tuttavia la stessa cubatura; le gabbie devono essere provviste di cassetta igienica ed abbeveratoio, nonché di divisorio verticale mobile per la separazione in due vani o altri dispositivi che consentano la pulizia;

c) requisiti di cui all’articolo 5 comma 5 lettere da c) a h).

2. Le oasi feline di cui al comma 1 lett. d) dell’art. 4 sono dotate delle caratteristiche e dei requisiti strutturali previsti dall’art. 4 del Regolamento approvato con DPres. 127/2015.

art. 7 requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia

permanente per altri animali d'affezione

1. Per quanto riguarda le specifiche tecniche concernenti la detenzione degli animali d'affezione diversi dai cani e gatti si rimanda all'allegato B al Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.
2. Nelle strutture di ricovero per animali d'affezione ai sensi dell'art. 7 comma 7 della Legge deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario come meglio disciplinato dall'art. 9 comma 1 lett.b).

art. 8 requisiti gestionali del reparto contumaciale

1. I veterinari delle Aziende Sanitarie hanno l'obbligo di:
    a) regolare e disciplinare il servizio di cattura e ritiro degli animali mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato;
    b) vigilare affinché le operazioni di cattura e di trasporto avvengano secondo le prescrizioni della vigente legislazione in materia;
    c) tenere la registrazione in BDR degli animali catturati, ritirati, restituiti, soppressi, deceduti;
    d) predisporre apposito certificato di accompagnamento delle spoglie degli animali deceduti, nel quale devono essere riportati i dati della scheda segnaletica nonché l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie verranno distrutte;
    e) controllare che il valore nutritivo, la somministrazione dell'acqua di abbeverata e delle razioni corrispondano alle peculiari esigenze degli animali ricoverati;
    f) curare che le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione siano regolarmente eseguite;
    g) segnalare al Responsabile del Servizio veterinario eventuali non conformità o disservizi e i necessari provvedimenti diretti a migliorarlo;
    h) assicurare il controllo e la profilassi della rabbia e delle altre malattie infettive degli animali ricoverati, compresi i trattamenti vaccinali e antiparassitari interni ed esterni;
    i) effettuare interventi di primo soccorso o determinati da situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza, nonché da situazioni di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica anche tramite convenzione con strutture esterne, con spese a carico dell'Azienda sanitaria territorialmente competente o dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile.
    j) trasferire gli animali dal reparto contumaciale al reparto permanente.
2. L'organizzazione dei relativi servizi viene regolamentata con apposito provvedimento emanato dal direttore dei Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria che deve prevedere:
    a) l'orario di apertura al pubblico, esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura, per almeno due ore al giorno e per almeno due ore nel pomeriggio alla settimana oppure per appuntamento;
    b) la pronta disponibilità di un medico veterinario che possa essere contattato h 24 dal personale del 118;

art. 9 requisiti gestionali delle strutture di ricovero e custodia permanente

1. Il responsabile della struttura deve garantire :

a) l'orario di apertura al pubblico, esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura, per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana compreso il lunedì e il sabato; nel periodo estivo l'apertura al pubblico, deve protrarsi anche dopo le 17.00;
b) la nomina di un veterinario libero professionista come responsabile sanitario che deve assicurare i compiti di cui alle lettere c), e), f), h) dell'articolo 8;
c) l'accudimento degli animali da parte di un numero sufficiente di addetti (almeno 1 addetto ogni 50 animali per pulizia, alimentazione, manutenzione ordinaria ecc.) aventi adeguate capacità conoscenze e competenze professionali;
d) l'adozione di apposito provvedimento riguardante l'organizzazione dei relativi servizi, compreso l'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo mansionario a disposizione per ogni richiesta da parte delle autorità di controllo;
e) la presenza dei volontari di diverse associazioni ai sensi dell'art. 2 comma 371 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli animali, che abbiano fatto apposita richiesta;
f) l'accesso alla struttura al personale dei Servizi veterinari delle Azienda Sanitaria competente per territorio, ai rappresentanti delle associazioni e degli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della Legge, al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato;
g) la somministrazione del cibo almeno una volta al giorno; agli animali gravidi e in lattazione, cuccioli, anziani e soggetti defedati, la somministrazione specifica viene effettuata frazionata in più momenti;
h) favorire la socializzazione con le persone;
i) la pulizia dei box, delle gabbie, dei contenitori per l'alimentazione e delle superfici a disposizione degli animali almeno una volta al giorno;
j) la manutenzione delle strutture fisse e mobili;
k) l'attuazione delle procedure di controllo, pulizia, disinfezione e disinfestazione mediante protocolli validati dal responsabile sanitario a disposizione per ogni richiesta da parte delle autorità di controllo;
l) la registrazione degli animali ospitati, ritirati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti nella BDR secondo le modalità stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge;
m) la registrazione entro 30 giorni dal ricovero delle informazioni utili e necessarie per l'affido, nell'applicativo della BDR denominato "Adotta un Amico", in modo da consentirne la fruizione da parte dei soggetti privati direttamente interessati;
n) l'affidamento, solo a titolo gratuito, secondo le modalità previste dalla BDR, degli animali ricoverati solo a soggetti privati che abbiano dichiarato per iscritto di garantire l'osservanza dell'art. 4 della Legge;
o) la consegna del libretto attestante i trattamenti effettuati da parte del veterinario libero professionista incaricato come responsabile sanitario al detentore del cane affidato.

2. Il testo tipo della convenzione, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della Legge, che unifica il servizio di mantenimento sull'intero territorio regionale contenente anche le tariffe

minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per la custodia e la cura degli animali è allegato parte integrante e sostanziale al presente regolamento.

art. 10 autorizzazione e controllo

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 5, 6 e 7, devono ottenere l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 7 comma 7 della Legge, rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria.

2. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 deve essere inoltrata al suddetto servizio, da parte del legale rappresentante della struttura, istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) Il gestore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara di:
   1) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
   2) essere in possesso dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);
   3) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova);
   4) possedere i requisiti di professionalità e conoscenza specifica, per garantire il benessere degli animali;

b) planimetria della struttura in scala 1:100, riportante l'indicazione della rete idrica e degli scarichi e la destinazione d'uso dei locali;

c) relazione tecnica descrittiva degli impianti e delle attrezzature di cui la struttura è dotata, riportante l' indicazione del numero massimo di animali, distinti per specie, che la struttura può ospitare;

d) autorizzazione agli scarichi delle acque reflue derivanti dall'attività;

e) certificato di agibilità;

f) copia dell'atto di nomina del veterinario libero professionista incaricato come responsabile sanitario con relativa assunzione di responsabilità da parte dello stesso;

g) dichiarazione che l'attività rispetta i requisiti definiti dalla Legge e dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

3. Le strutture già in possesso di autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 5,6,7,8 e 9, ad eccezione del requisito relativo alla distanza dai centri abitati, richiedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti al fine del rilascio della nuova autorizzazione che dovrà avvenire entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

4. Le strutture già autorizzate ma non in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 5,6,7,8 e 9 ad eccezione del requisito relativo alla distanza dai centri abitati, devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, corredata da un progetto di adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro il

termine massimo di ventiquattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda al fine del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo.

5. Le Aziende per i servizi sanitari effettuano un controllo mensile, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, redigendo apposito verbale da trasmettere al Servizio veterinario della Regione.

CAPO III - ALTRE STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA: CARATTERISTICHE FUNZIONALI, REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI, AUTORIZZAZIONE.

art. 11 caratteristiche funzionali

1. Le strutture di ricovero e custodia non convenzionate con i Comuni, ai sensi dell'art. 8 della Legge, che detengono animali d'affezione, con finalità prioritaria all'adozione, sono gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali.

art. 12 requisiti strutturali

1. Le strutture di ricovero e custodia, ai sensi dell'art. 8 della Legge devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti strutturali:

a) per i cani:
   1) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 15 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; qualora i box prevedano il ricovero di più di un cane, la superficie del box deve essere:
      a) di almeno 30 mq per due cani di grossa taglia, dei quali almeno 4 metri quadrati chiusi e coperti;
      b) di almeno 30 mq per più cani di taglia piccola/media e ciascun cane deve avere 1,5 metri quadrati chiusi e coperti;
   2) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area climatica "pianura" e in funzione della razza, del peso, dell'indole e dell'età dei cani ospitati, l'ambiente chiuso può essere sostituito da una tettoia coperta delle stesse dimensioni aperta su un lato sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con leggera pendenza; la direzione della tettoia deve tener conto dei venti dominanti e della direzione del sole; sotto la stessa sono collocate cucce individuali in materiale termoisolante, lavabili e disinfettabili.
   3) requisiti di cui all'articolo 5 comma 6 lett. f), k), l), p); le nuove strutture devono essere realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati;
   4) una zona recintata per lo sgambamento degli animali.

b) per i gatti:
   1) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi;
   2) altezza minima dei locali di cui al punto 1) pari a metri 2,5 e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun gatto di almeno 1,5

mq;
3) i locali di cui al punto 1) sono dotati di mensole, scalette o gradoni o di altri arricchimenti ambientali che permettano di moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalità;
4) parti scoperte con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, comunicanti con i locali di cui al punto 1) parzialmente pavimentate, dotate di recinzione alte due metri, chiuse verso l'alto, o di altezza minima di due metri e cinquanta e di adeguati sistemi antiscavalcamento;
5) siti di alimentazione, abbeveratoi e lettiere in numero adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti;

c) per gli altri animali d'affezione: modalità di custodia previste dall'allegato B del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

art. 13 requisiti gestionali

1. La gestione delle strutture di ricovero e custodia di cui all'art. 11 garantisce:
a) l'assistenza medica sugli animali, anche mediante apposite convenzioni con strutture veterinarie private;
b) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione e all'abbeverata, alla pulizia dei box, all'attività motoria nell'area dedicata;
c) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale;
d) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
e) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;
f) la gestione di eventuale personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione;

2. La tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 15 della Legge, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge.

3. Alle associazioni e agli enti iscritti nell' elenco di cui all'art. 6 della Legge è garantito, ai fini ispettivi e di controllo, l'accesso alle strutture, ai sensi dell'art. 10 della Legge.

art. 14 autorizzazione

1. Le strutture di ricovero e custodia cui all'art. 11, devono ottenere l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

2. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 deve essere inoltrata apposita istanza al suddetto servizio, da parte del legale rappresentante della struttura, dichiarando di possedere i requisiti prescritti dagli artt. 12 e 13.

3. Le strutture già in possesso di autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 12 e 13, richiedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti al fine del rilascio della nuova autorizzazione che dovrà avvenire entro tre mesi dalla domanda.

4. Le strutture già autorizzate ma non in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 12 e 13, devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria

competente per territorio, corredata da un progetto di adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro il termine massimo di quarantotto mesi a decorrere dalla presentazione della domanda al fine del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo.

CAPO IV - STRUTTURE PER ATTIVITÀ DI COMMERCIO, ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA A FINI COMMERCIALI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TIPO MISURE MINIME DI SOSTEGNO, AUTORIZZAZIONE

art. 15 caratteristiche funzionali

1. Le strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali riguardano:
   a) le pensioni per cani;
   b) le pensioni per gatti;
   c) l'allevamento per cani;
   d) l' allevamento per gatti;
   e) i negozi di vendita di animali d'affezione;
   f) l'addestramento di cani;
   g) le attività di toelettatura.

art. 16 requisiti strutturali delle pensioni per cani

1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti.

2. Le pensioni per cani già esistenti che prevedono una detenzione temporanea dei cani, devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti strutturali:
   a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 15 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile;
   b) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area climatica "pianura" e in funzione della razza, del peso, dell'indole e dell'età dei cani ospitati, l'ambiente chiuso di cui alla lettera a) del presente comma può essere sostituito da una tettoia coperta delle stesse dimensioni aperta su un lato sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con leggera pendenza; la direzione della tettoia deve tener conto dei venti dominanti e della direzione del sole; sotto la stessa sono collocate cucce individuali in materiale termoisolante, lavabili e disinfettabili.
   c) requisiti di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lett. d), f), g), comma 6 lett. c), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), comma 7 lett.f).

3. Se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previste nel punto 1 dell'allegato A del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

4. Le strutture devono garantire la gestione delle emergenze e l'assistenza veterinaria agli animali presenti.

art.17 requisiti strutturali delle pensione per gatti

1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti.

2. Le pensioni per gatti già esistenti devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti:

a) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi;
b) altezza minima dei locali di cui alla lettera a) pari a metri 2,5 e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun gatto di almeno 1,5 mq;
c) le superfici delle aree di cui alla lettera a) sono costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili;
d) i locali di cui alla lettera a) sono dotati di mensole, scalette o gradoni o di altri arricchimenti ambientali che permettano di moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalità;
e) eventuali parti scoperte con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, comunicanti con i locali di cui alla lettera a) parzialmente pavimentate, dotate di recinzione alte due metri, chiuse verso l'alto, o di altezza minima di due metri e cinquanta e di adeguati sistemi antiscavalcamento;
f) siti di alimentazione, abbeveratoi e lettiere in numero adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti;
g) requisiti strutturali di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lett. d), f), g).

3. I gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati.

4. L'eventuale zona esterna deve essere predisposta per offrire protezione dai raggi solari (obbligatoria nel periodo estivo).

5. Le strutture devono garantire la gestione delle emergenze e l'assistenza veterinaria agli animali presenti.

art.18 requisiti strutturali dell' allevamento per cani

1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti.

2. Le strutture già esistenti devono essere dotate almeno dei requisiti strutturali di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lett. c), d), e), f), g), h) comma 6 lett. c), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p) , comma 7 lett. a), d), f), comma 8, comma 9.

3. Le strutture devono essere dotate di almeno un locale identificato per uso infermeria e dotato di climatizzazione ambientale che assicuri una temperatura fra i 15 e i 25 gradi.

4. I cuccioli non devono essere stabulati individualmente e possono essere tenuti in box con superficie inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 5 comma 7 lett. a), fino al momento dell'affido al nuovo detentore o fino al termine del periodo di socializzazione.

5. Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previste nel punto 1 dell'allegato A del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

art.19 requisiti strutturali dell' allevamento per gatti

1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti.

2. Le strutture già esistenti devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti strutturali:

a) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi;
b) altezza minima dei locali di cui alla lettera a) pari a metri 2,5 e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun gatto di almeno 1,5 mq;
c) le superfici delle aree di cui alla lettera a) sono costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili;
d) i locali di cui alla lettera a) sono dotati di mensole, scalette o gradoni o di altri arricchimenti ambientali che permettano di moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalità;
e) eventuali parti scoperte con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, comunicanti con i locali di cui alla lettera a) parzialmente pavimentate, dotate di recinzione alte due metri, chiuse verso l'alto, o di altezza minima di due metri e cinquanta e di adeguati sistemi antiscavalcamento;
f) siti di alimentazione, abbeveratoi e lettiere in numero adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti;
g) requisiti di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lett. c), d), e), f), g), h).

3. Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i gatti vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previste nel punto 2 dell'allegato A del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

art.20 requisiti strutturali dei negozi di vendita di animali d'affezione

1. I locali in cui si commercializzano animali d'affezione, devono essere realizzati secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale.

2. I negozi già esistenti devono essere dotati:

a) locale o spazio chiuso (armadio) destinato esclusivamente allo stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la pulizia, disinfezione e disinfestazione;
b) locale per il deposito e la conservazione degli alimenti e per la preparazione del cibo, dotato di attrezzature per il lavaggio delle suppellettili essere forniti di acqua potabile e possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili.
c) recinti/box, riferiti alla taglia degli animali, da permettere adeguato movimento ed esposti solo durante l'orario di apertura al pubblico e per il tempo massimo compatibile con le esigenze fisiologiche ed etologiche; il recinto/box deve essere dotato di uno schermo/tenda in modo che la visione degli animali sia preclusa durante l'orario di chiusura, al fine di garantire un adeguato periodo di riposo.

3. Per quanto attiene alle modalità di custodia degli animali si rimanda per cani e gatti all' allegato A paragrafo 3 punto 5) e paragrafo 4 punto 5 lett. a) e per gli altri animali d'affezione diversi dai cani e gatti all'allegato B del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

art. 21 requisiti strutturali dell' attività di addestramento di cani

1. Si individuano due tipologie nell'ambito della attività di addestramento e/o rieducazione dei cani:
   a) a domicilio del detentore (senza struttura fissa);
   b) presso campi di addestramento attrezzati e autorizzati.

2. Le strutture di cui al comma 1 lett. b) devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti:
   a) superficie idonea proporzionata alle esigenze dell'attività da svolgere;
   b) area recintata sino a terra con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri;
   c) superficie a prato da tenere sfalciato corto, con controllo degli infestanti;
   d) punto di abbeverata;
   e) obbligo di raccolta quotidiana delle deiezioni alla fine di ogni attività;
   f) attrezzatura idonea al tipo di addestramento indicato nella relazione tecnica;
   g) apposizione di idonea cartellonistica sulla viabilità di accesso pubblica per segnalare le modalità di accesso al campo.

3. Le strutture di nuova costruzione, oltre ai requisiti di cui al comma 2 devono essere collocate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati e secondo le vigenti nome urbanistiche.

art. 22 requisiti gestionali per pensione per cani e gatti, allevamento per cani e gatti, negozi di vendita di animali d'affezione

1. Il responsabile, i suoi addetti o incaricati devono:
   a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);
   b) non essere stati sanzionati o condannati, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova);
   c) possedere le cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;
   d) tenere un registro di carico e scarico degli animali ai sensi dell'art. 13 della Legge e secondo le modalità stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge;
   e) rispettare le modalità di custodia riferite alla commercializzazione ai sensi dell'allegato A e B del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015;
   f) garantire l'assistenza sanitaria veterinaria.

art.23 requisiti gestionali dell'attività di addestramento di cani

1. Per esercitare l’attività di cui all’art. 21 comma 1 lett. a), gli operatori che si occupano di addestramento e educazione, a qualunque titolo, professionale o privato, presentano al Comune di residenza e all’Azienda per i servizi sanitari:
   a) autodichiarazione corredata da curriculum formativo e professionale ai termini di legge;
   b) attestato di partecipazione a corsi riguardanti l’addestramento e/o educazione e il benessere animale; i percorsi formativi rientrano in una o più delle seguenti categorie:
      1) corsi di formazione svolti dalle associazioni riconosciute di educatori cinofili, dall'ENCI o da altre associazioni riconosciute con finalità statutarie che comprendano l'educazione cinofila e l’addestramento;
      2) laurea o master di un'Università italiana nell'ambito del comportamento canino e dell'educazione cinofila, medico veterinario esperto in comportamento animale, medico veterinario comportamentalista o titoli equipollenti italiani o esteri valutati dall’Azienda per l’assistenza sanitaria competente per territorio.
   c) autodichiarazione redatta sotto forma di atto notorio di non essere stati sanzionati o condannati, anche in accordo fra le parti ai sensi dell’art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova).
   d) codice fiscale;
   e) iscrizione alla Camera di Commercio e/o partita Iva;
   f) relazione tecnica sul tipo di attività che si svolge o che si intende svolgere;

2. Per esercitare l’attività di cui all’art. 21 comma 1 lett. b), il Responsabile della struttura deve:
   a) essere un addestratore o educatore che soddisfa i requisiti di cui al comma 1;
   b) predisporre un manuale di buone pratiche per la gestione dell’attività che descriva le attività e le attrezzature, con orario di utilizzo e indicazione degli operatori che utilizzano il campo;
   c) garantire l’assistenza sanitaria veterinaria per prestazioni veterinarie urgenti per prestazioni veterinarie urgenti.

3. Il responsabile dell’attività di cui al comma 1 e 2, ai sensi dell’art. 14 della Legge, ha l’obbligo di tenere un registro nel quale registrare l’attività. I dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di addestramento che deve essere vidimato dall’Azienda sanitaria.

Art. 24 nulla osta

1. Le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, di cui all’articolo all’art. 15 sono sottoposte al nulla osta ai sensi dell’articolo 13 della Legge.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell’attività, dal Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria territoriale competente per territorio, e contiene le indicazioni relative alla/le specie degli animali d’affezione che si intende commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio Veterinario relative all’età minima per la cessione, tenuto conto della specie.

3. Il titolare dell’attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, al fine del rilascio del nulla osta, salvo il caso di attività di toelettatura, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara di:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) essere in possesso dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);
c) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova);
d) possedere le cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;
e) possedere i requisiti prescritti dagli artt. 16,17,18,19,20,21,22 e 23 a seconda del tipo di attività;
f) assicurare le modalità di custodia riferite alla commercializzazione degli animali d'affezione ai sensi dell'allegato A e B del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015;
g) assicurare la tenuta, per le attività di vendita di animali di un registro di carico e scarico secondo le modalità stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge; per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e dovrà riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico sarà registrato per singole partite.

4. Il titolare di attività di toelettatura, al fine del rilascio del nulla osta, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara di:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) essere in possesso dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);
c) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova);
d) possedere i requisiti di professionalità e conoscenza specifica, per garantire il benessere degli animali, ottenuta tramite la partecipazione a corsi di settore;
e) possedere sistemi per la sanificazione chimica degli strumenti (forbici, spazzole) e un adeguato sistema per la disinfezione degli strumenti.

5. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie provvederanno alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, sul rispetto della normativa vigente e del D.P.R. 320/54, del presente regolamento e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

6. Le strutture di cui al comma 4 già in possesso di nulla osta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono presentare, la domanda di rinnovo della stessa al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria, che potrà rinnovare il nulla osta qualora soddisfatti i requisiti di cui al comma 4, entro 6 mesi dalla domanda.

7. Le strutture di cui al comma 3 già in possesso di nulla osta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 16,17,18,19,20,21,22 e 23 a seconda del tipo di attività;
richiedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti al fine del rilascio del nuovo nulla osta che dovrà avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

8. Le strutture di cui al comma 3 già in possesso di nulla osta ma non in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 16,17,18,19,20,21,22 e 23 a seconda del tipo di attività, devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo del nulla osta al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, corredata da un progetto di adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro il termine massimo di ventiquattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo.

CAPO V - ABROGAZIONI

art. 25

1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della Legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).

CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE

art. 26

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allegato A

CONVENZIONE TIPO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO, GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE VAGANTI O RINUNCIATI O RICOVERATI D'AUTORITÀ PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE, IN ESECUZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2012 N. 20 " NORME PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE".

Al fine di adempiere a quanto previsto dalla L.R. 11/10/2012 n. 20, "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" di seguito denominata "Legge" ed in particolare:

- all'art. 7, comma 1: "I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia ed il mantenimento dei cani, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'art. 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati";

- all'art. 7, comma 7 : " Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario";

visto il Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell' accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), approvato con Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 127/Pres di seguito denominato "Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015";

in esecuzione alla L. 281/91, alla L.R. 43/81, al D.P.R. 320/54, alla L. 189/04;

vista la Banca dati regionale degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 25 della Legge di seguito denominata BDR;

considerato che il Comune di * non dispone di una struttura di ricovero per animali d'affezione;

considerato che * tramite la struttura dallo stesso gestita ha dichiarato la propria disponibilità ad una convenzione con il Comune di *;

ciò premesso,

tra

il Comune di * (C.F. *) in questo atto rappresentato dal/dalla Sig./Sig.ra *, nato/a a *, il *, nella sua qualità di funzionario responsabile di *

e

Il/la Sig. *, nato/a a *, il *e residente in * in via *, n. *, C.F. *, nella sua qualità di Presidente * con sede in *, via *, n. * (C.F. * – P.I. *) la quale agisce in nome e per conto di

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

a) Il Comune di *, in esecuzione all'art.7 della Legge, affida a *, che accetta, il servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria dei cani e dei gatti, di seguito indicati "animali", al fine di garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.
b) Il Servizio verrà fornito presso la struttura di ricovero e custodia denominato *ubicata in * alla via *e gestita da *

Art. 2 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La struttura convenzionata provvederà alle seguenti attività.

a) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli **animali raccolti** per motivi sanitari, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica, nel territorio del Comune di *, dopo l'opportuno periodo di osservazione sanitaria presso il reparto contumaciale competente territorialmente, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o, qualora il detentore risulti sconosciuto, sino al loro affidamento a terzi eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 della Legge, se non reclamati entro 60 giorni.
b) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli **animali rinunciati**, di cui all'art. 5, comma 2 della Legge, da detentori con residenza nel comune di *. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.
c) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli **animali ricoverati d'autorità**, detenuti sul territorio del Comune di *, che può non coincidere con quello di residenza del detentore, di cui all'art. 4, comma 5 della Legge. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.
d) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali di cui alla lettera a) raccolti sul territorio del Comune di * **regolarmente iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione**, per i quali, terminato il tempo ritenuto idoneo dalla competente Azienda Sanitaria per l'osservazione sanitaria e la cui restituzione al legittimo detentore, per diversi motivi non fosse avvenuta (detentore residente nel territorio del Comune di *, irreperibile o non interessato al ritiro del proprio animale come da art. 5, comma 2 della Legge - vedi lettera b) -) oppure non sia stato ritenuto dal Comune di * o dal Veterinario Azienda Sanitaria competente di procedere alla stessa ai fini di garantire la tutela e il benessere degli animali nonché la tutela della pubblica sicurezza e incolumità o dell'igiene pubblica, nonché per motivi socio-sanitari (come da art. 4 comma 5 della Legge -vedi lettera c) -).

e) Nei casi di cui alla lettera d), si conviene che sarà cura del Comune di * notificare quanto prima al detentore un atto di diffida al ritiro dell'animale fornendo altresì un termine ultimo di scadenza per la restituzione dell'animale stesso, pena la perdita di proprietà del medesimo per ragioni legate al benessere animale, essere senziente ai sensi dell'art. 1 della Legge. Le spese relative al servizio effettuato secondo la presente convenzione sono a carico del Comune di *, fatta salva la facoltà dello stesso di rivalersi contro il precedente detentore per il rimborso delle spese.

f) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria di **eventuali cuccioli nati da animali in ingresso**, come da lett. a), b), c) e d), già in stato di gravidanza al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata.

g) Nel caso gli animali di cui alle lettere a), b), c) e d), siano cuccioli orfani di età inferiore ai 45 giorni o animali anche adulti ma che richiedano un'assistenza personalizzata, sia essa di tipo puramente assistenziale che di vera e propria contingenza veterinaria, si conviene sin d'ora, di comune accordo tra le parti e secondo le incontrovertibili valutazioni del medico veterinario dell' Azienda Sanitaria, di procedere al trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima della conclusione del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti.

h) Fornitura e garanzia per gli animali di adeguato ricovero, cura e pulizia al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata.

i) Attenta vigilanza e assistenza, come da art. 7, comma 8 lett. c) della Legge, sulla salute degli animali, nonché una corretta gestione a tutela della caratteristiche fisiologiche, etologiche e comportamentali, in relazione a razza, età, sesso e stato sanitario, attività che prevedono gli opportuni ordinari interventi sanitari all'arrivo e periodici (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione, interventi chirurgici di sterilizzazione per il controllo delle nascite e prevenzione del randagismo come indicato dalla Legge art. 7, comma 8 e art. 17, comma 2 e dalla L. n. 281/91) previsti per legge ed inoltre anche altri eventuali, opportuni interventi sanitari inderogabili di comparsa necessità certificabile dal Direttore Sanitario della struttura convenzionata (altri interventi chirurgici, indagini cliniche).

j) Promuovere l'affidamento degli animali favorendone la ricollocazione dell'animale presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana compreso il lunedì e il sabato; nel periodo estivo l'apertura al pubblico deve protrarsi anche dopo le 17.00. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune e all'Azienda Sanitaria competente per territorio.
Inoltre le parti riconoscono:
1. la possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo dei 60 giorni dalla data di recupero (*affido temporaneo*), solo se l'affidatario si impegna a restituire l'animale al detentore che ne facesse richiesta entro il termine di 60 giorni;
2. la possibilità, di affidarli per un periodo non superiore a 30 giorni durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione nonché l'affidatario potrà rinunciare all'adozione dell'animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (*affido in prova*); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia dell'animale risulterà essere di completa pertinenza dell'affidatario. Nel periodo di prova e nell'ipotesi che l'adozione non vada a buon fine, l'animale rimarrà intestato al Comune.
3. nel caso particolare di animali catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui detentore risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata

presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall'art. 26, comma 3 della Legge, o altra dichiarazione giustificativa, a seguito dell'attivazione fella procedura di cui all'art. 2 lett. e), le parti convengono che si potrà procedere comunque all'intervento chirurgico di sterilizzazione ed affidamento degli stessi presso terzi a partire dal 61° giorno dalla data della cattura, data dalla quale comunque il Comune di * provvederà d'ufficio in qualsiasi caso a svincolare l'animale dalla precedente proprietà e a registrare in Banca Dati Regionale (BDR) tale avvenuta cessione al Comune di *.

k) Registrazione degli animali ricoverati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti; altre comunicazioni amministrative relative all'affido degli animali (come da art. 15 della Legge).

l) Smaltimento delle spoglie in caso di decesso o soppressione, conformemente alle norme vigenti.

m) Consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell'Azienda Sanitaria e delle Associazioni iscritte nell'elenco istituito presso il Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione, anche in orari differenti a quanto previsto dall'art. 2, lett. j).

n) Il servizio di trasporto dal canile contumaciale alla struttura convenzionata, e in casi particolari e su espresso accordo con il Comune, il trasporto degli animali dal territorio comunale al reparto contumaciale; nonché altri servizi di trasporto necessari per garantire la tutela del benessere animale (trasporti presso strutture veterinarie esterne, ecc.).
In ogni caso il servizio deve essere effettuato con mezzo autorizzato dall'Azienda Sanitaria competente per l'espletamento dello stesso.

Art. 3 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

a) Il personale adibito all'espletamento del servizio dovrà essere in numero sufficiente a garantire l'effettuazione di quanto previsto dall'art. 2.

b) Nei confronti del personale impiegato nel servizio, la struttura convenzionata si obbliga a:
1. osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
2. effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
3. continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
4. ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

c) Sono a carico della struttura convenzionata le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l'esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l'osservanza delle disposizioni fiscali.

Art. 4 – COMPENSO

a) Il compenso per le operazioni di cui all'art. 2 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 è pari a:

1. € 3,50 (Euro tre e cinquanta centesimi) per cani di taglia piccola (< 10 kg)
2. € 3,65 (Euro tre e sessantacinque centesimi) per cani di taglia media (10-30 kg)
3. € 3,80 (Euro tre e ottanta centesimi) per cani di taglia grande (> 30 kg)
4. € 2,00 (Euro due) per gatto

calcolati giornalmente più IVA, per ogni animale effettivamente ricoverato. Nel caso in cui si tratti di cuccioli orfani di età inferiore a giorni 60 verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50%, più IVA, del mantenimento ordinario fino al compimento del 60° giorno del cucciolo. Eventuali costi per diete specifiche prescritte al singolo animale dal Direttore Sanitario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte. Ulteriore maggiorazione giornaliera del 50%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte sarà applicata per i soggetti con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura o già dal medico veterinario dell' Azienda Sanitaria al momento del trasferimento per gli animali dichiarati "impegnativi" e opportunamente accompagnati da relativa certificazione.

Per i soli animali di cui all'art. 2 lett. d), e sino al momento della presa in carico ufficiale da parte del Comune di *, trattandosi a tutti gli effetti di un servizio di custodia per animali di proprietà (pensione di animali), servizio non di competenza della struttura " *", verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 100%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fanno parte.

b) Il compenso per le operazioni di cui all'art. 2 lett.i) è fissato sulla base di una tariffa minima oraria pari a € 80,00 (Euro ottanta e zero centesimi) oltre IVA ed ENPAV, omnicomprensivo degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi gli interventi chirurgici, comunque riferiti sulla base di un "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)". E' inteso che le spese di cui sopra non includono i costi per le medicazioni, le anestesie, la somministrazione di farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario. Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati presso ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, oltre a IVA ed ENPAV.

Tutte le prestazioni sanitarie effettuate sull'animale saranno completamente a carico del Comune.

c) Con riferimento al compenso per le operazioni di cui all'art. 2 lett. l), il costo di incenerimento è di € 50,00 (Euro cinquanta e zero centesimi) più IVA per cani e di € 25,00 (Euro venticinque) per gatti, indipendentemente dalla taglia dell'animale, mentre per quello relativo alla soppressione si rimanda alle indicazioni del conteggio del "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)".

d) Per il compenso delle operazioni di cui all'art. 2 lett. n), viene convenuta, per ogni animale trasportato, l'applicazione delle tariffe predisposte annualmente dall'ACI sull'automezzo autorizzato per il numero di chilometri percorsi, oltre al rimborso di eventuali per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto. Nel caso in cui più animali di proprietà del Comune di * vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun animale.

Interventi di carattere straordinario saranno compensati, previa autorizzazione da parte del Comune, oltre che nella misura di cui al comma precedente, anche con l'eventuale erogazione di un ulteriore importo per diritto di chiamata, stabilito sulla base dei prezzi praticati per similari servizi dall'Azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 5 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

a) Il pagamento delle somme di cui all'art. 4 avverrà dietro presentazione di fatture trimestrali posticipate, accompagnate da scheda nominativa di tutti i cani trattati nel periodo, contenenti le movimentazioni e gli interventi effettuati.

b) Si determina il pagamento di tali somme con bonifico a 30 giorni sul c/c indicato in fattura.

c) Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento decorrono gli interessi moratori nella misura del saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile e successive modificazioni.

Art. 6 – REVISIONE DEI PREZZI

a) Gli importi evidenziati nella presente convenzione sono soggetti alla variazione dell'indice ISTAT biennale.

Art. 7 – CESSIONE ANIMALI

a) È vietata la cessione e l'utilizzo degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli, o per attività pubblicitarie di qualsiasi tipo (eccezione fatta per quelle gestite direttamente da associazioni animaliste o dalla stessa amministrazione comunale al fine di incentivare gli affidi degli animali ricoverati), o a minori di anni 18 a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reati di maltrattamento o crudeltà verso gli animali o abbandono, ovvero a chiunque abbia rinunciato alla proprietà di un animale ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge, o a chiunque il proprio animale sia stato ricusato d'autorità ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge.

Art. 8 – ASSICURAZIONE

a) La struttura convenzionata si obbliga a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire tutti i rischi derivanti ed inerenti all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.

b) L'Amministrazione Comunale si ritiene, pertanto, esonerata da ogni qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall'espletamento del servizio.

Art. 9 – VINCOLO DELLE PARTI : MISURE PER INCENTIVARE LE ADOZIONI

a) Allo scadere della convenzione, il Comune, valutata la percentuale dei propri animali dati in adozione e la gestione della struttura, può decidere di spostare i propri animali in altra struttura di ricovero e custodia permanente della Regione purchè la nuova struttura possa dimostrare un indice di adottabilità, calcolato nella media degli ultimi due anni, superiore alla precedente. I gatti detenuti in un'oasi felina e i cani con età superiore ai dieci anni e comunque gli animali con problematiche particolari, non possono essere spostati, salvo valutazione di un medico veterinario comportamentalista a spese del Comune.

b) Il Gestore assicura la presenza dei volontari anche di più associazioni iscritte nell'art. 6 della Legge, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli animali, che abbiano fatto apposita richiesta al Comune e al gestore.

Art. 10 – MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

a) Nei casi in cui uno dei contraenti non osservasse pienamente gli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio, e la parte in difetto non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la controparte avrà la facoltà di provvedere d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 11 – ARBITRATO

a) Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione della presente convenzione saranno definite dal giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della CCIAA di *

Art. 12 – NORMATIVA

a) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.

Art. 13 – DURATA

a) La presente convenzione avrà durata di * * dal * al *, e potrà essere rinnovata su espressa richiesta del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza, ed in ogni caso il rinnovo deve avvenire non oltre alla scadenza.
b) Non è ammesso il rinnovo tacito.
c) Qualora allo scadere della presente convenzione non dovessero risultare completate le formalità per il rinnovo o per una nuova diversa aggiudicazione del servizio, l'odierna struttura convenzionata dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di rinnovo o subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni di cui alla presente convenzione. Gli odierni contraenti concordano che questo periodo non potrà comunque superare i 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, oltre i quali non potranno più essere accolti nella struttura nuovi animali recuperati vaganti, rinunciati o ritirati d'autorità provenienti dal territorio comunale.
d) È possibile alle parti chiedere motivata disdetta della presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, in presenza di inadempimento degli obblighi previsti dalla stessa convenzione in capo ai contraenti. La comunicazione di disdetta dovrà pervenire con un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 14 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

*, lì *

Il legale Rappresentante di

____

Per il Comune di *

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_44_1_DPR_250_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2017, n. 0250/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e in particolare l'art. 4, commi 11 e 12, che prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) contributi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.
RICHIAMATI:
- il comma 13 del sopra citato articolo, ai sensi del quale la Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al suddetti commi 11 e 12, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;
- i commi 15 e 16 che stabiliscono che per le finalità di cui al comma 11 è prevista per il 2017 la spesa di 965.000,00 euro a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, nonché la spesa di 404.161,10 euro a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell' articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), all'iscrizione delle quali si è provveduto con la Legge regionale 4 agosto 2017, n.31 (Legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017);
- il comma 17 che stabilisce che per le finalità di cui al comma 12 è prevista la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell' articolo 7, comma 2, della legge 19/1991, all'iscrizione delle quali si è provveduto con la Legge regionale 4 agosto 2017, n.31 (Legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il testo del "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa." e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 20 ottobre 2017;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali (Unioni), di contributi in conto capitale e a fondo perduto per la realizzazione o il potenziamento di centraline a biomasse legnose, nonché per la realizzazione o l'estensione delle relative reti di teleriscaldamento, ai sensi dell'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), al fine di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, secondo le priorità e le misure individuate dal Piano energetico regionale (PER), previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).
2. Ai sensi del comma 1, sono finanziabili i seguenti interventi:
   a) la realizzazione di nuovi allacciamenti su reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse;
   b) l'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse, compresi i nuovi allacciamenti;
   c) il potenziamento di centraline a biomasse esistenti, nonché la realizzazione o ampliamento delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti;
   d) l'installazione di centraline a biomasse, nonché la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti;
   e) la progettazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d).

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
   a) centralina a biomassa: caldaia, alimentata in maniera manuale o automatica, con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all'utenza ed all'ambiente, compresi tutti i componenti necessari al corretto funzionamento;
   b) biomasse: combustibili indicati dalla parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
   c) teleriscaldamento: la distribuzione di energia termica in forma di fluido termovettore da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento/raffrescamento di spazi e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
   d) rete di teleriscaldamento: qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
   e) tecnico abilitato: soggetto iscritto agli specifici ordini e collegi professionali e abilitato, ai sensi della legislazione vigente, alla progettazione di edifici e impianti;
   f) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per il monitoraggio e la raccolta di dati, anche mediante dispositivi territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme in caso di emergenza;
   g) allacciamento: tratto di tubazione che dalla rete primaria raggiunge lo scambiatore di calore da collocare a servizio dell'edificio, compresa la componentistica necessaria al suo corretto funzionamento.

art. 3 requisiti dei beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo:
   a) i Comuni;
   b) le Unioni per sé stesse e in nome e per conto dei singoli Comuni di cui al punto a).

2. Per ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'articolo 1, comma 2, i richiedenti possono presentare una sola domanda di contributo relativa ad un solo intervento identificato da un codice unico di progetto (CUP).

art. 4 cumulabilità con altri contributi pubblici

1. Il cumulo dei contributi è ammissibile a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti non superi la spesa totale dell'intervento oggetto della domanda di contributo.

art. 5 ammontare dei contributi

1. Il contributo è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate sul bilancio regionale.

2. Il contributo è concesso nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile, entro i seguenti limiti massimi, escluse le spese di progettazione:
   a) euro 100.000, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);
   b) euro 250.000, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b);
   c) euro 450.000, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d).

3. Le spese di progettazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), sono ammesse a contributo al 100 per cento.

4. Non sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore a 15.000 euro.

art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute, relative alle seguenti voci:
   a) opere, forniture e materiali, necessari all'esecuzione dell'intervento, nonché oneri per la sicurezza;
   b) installazione e posa in opera di forniture e materiali;
   c) opere edili, solo se strettamente connesse alla tipologia di intervento e inserite nel quadro economico dell'opera;
   d) progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva, riferite all'intervento oggetto della domanda di contributo;
   e) spese tecniche generali e di collaudo ai sensi dell'articolo 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
   f) accantonamenti di legge, imprevisti, fondo incentivante e spese di gara;
   g) l'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario, nella misura in cui non sia recuperabile.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:
   a) essere indicate nella domanda di contributo;
   b) essere riferite ad un intervento i cui lavori siano iniziati successivamente alla presentazione della domanda;
   c) essere connesse all'intervento finanziato;
   d) essere intestate all'ente proponente;

e) essere conformi alla normativa nazionale e regionale;
f) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili, aventi forza probante equivalente e di data successiva a quella di presentazione della domanda;
g) non essere già state rendicontate in altre pratiche contributive.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese relative:
a) all'acquisto di terreni o di edifici, funzionali agli interventi da attuare, nonché quelle connesse all'acquisto medesimo;
b) all'acquisto di beni usati;
c) alla manutenzione ordinaria;
d) ai contributi in natura;
e) le spese riconducibili ad interventi diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2;
f) le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali, nazionali o comunitarie, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4.

Capo II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

art. 7 presentazione della domanda

1. Le domande di contributo sono inoltrate, a pena di inammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato A:
a) dalle ore 12.00 del 15 gennaio alle ore 12.00 del 31 marzo di ogni anno. Qualora uno dei termini scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Per motivate esigenze, le date potranno essere modificate con decreto del Direttore del servizio competente, almeno quindici giorni prima della data di inizio del termine per la presentazione;
b) per via telematica, esclusivamente tramite il sistema FEGC (Front end generalizzato contributivo) disponibile sul sito istituzionale della Regione, utilizzando le Linee guida per la compilazione della domanda on line, disponibili sul sito istituzionale stesso;
c) dal legale rappresentante dell'ente o da altro soggetto autorizzato, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui alla lettera b). La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Le domande di contributo sono corredate dalla seguente documentazione:
a) copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenuta nella domanda;
b) copia del provvedimento con cui l'ente richiedente si impegna:
1) a cofinanziare la spesa non coperta dal contributo;
2) a realizzare l'opera oggetto del contributo;
c) studio di fattibilità dell'intervento contenente le seguenti informazioni minime:
1) relazione tecnico illustrativa con l'identificazione dello stato di fatto e l'identificazione dello stato di progetto;
2) quadro economico della spesa;
3) cronoprogramma.

d) nel caso in cui il progetto riguardi la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c):
   1) dichiarazione di un tecnico abilitato circa la compatibilità dell'intervento oggetto della domanda di contributo, con le opere esistenti;
   2) copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere esistenti.

art. 8 istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda.

2. Al momento della presentazione della domanda, devono sussistere i seguenti requisiti generali di ammissibilità:
   a) la correttezza e la completezza formale della domanda ai sensi del presente regolamento;
   b) l'intervento non deve essere stato avviato, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000;
   c) il bene oggetto dell'intervento e il sedime sul quale il medesimo insiste, devono essere nella disponibilità del richiedente;
   d) il rispetto delle disposizioni relative alla cumulabilità dei contributi.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 7/2000.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 3 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente.

art. 9 graduatoria delle domande

1. I contributi sono assegnati nella misura prevista all'articolo 5 con il procedimento a graduatoria e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, con le priorità indicate al comma 2.

2. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo, si applica il seguente ordine di priorità decrescente:
   a) le domande relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);
   b) le domande relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b);
   c) le domande relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c);
   d) le domande relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).

3. Ai fini della graduatoria delle domande relative a ciascuna tipologia di intervento di cui al comma 2, la priorità è attribuita sulla base della data e dell'ora di inoltro telematico della domanda, tramite il sistema di gestione on line delle domande FEGC.

4. Al termine delle verifiche istruttorie, sono approvati:
   a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;
   b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
   c) l'elenco delle domande finanziate in base alle risorse disponibili.

5. La graduatoria scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata approvata.

6. Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili nell'anno di approvazione della stessa, sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione delle eventuali risorse stanziate nell'anno successivo.

7. La domanda utilmente collocata in graduatoria ma non totalmente finanziabile a causa

dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è accolta nei limiti possibili, a condizione che l'Ente richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile dell'istruttoria, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio comunale, della spesa eccedente tale contributo.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, le relative disposizioni si applicano alla domanda collocata in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.

9. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo, il Comune beneficiario trasmette al Servizio competente, la dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata.

10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda di contributo, dandone comunicazione all'ente richiedente.

art. 10 concessione ed erogazione

1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

2. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista dall'articolo 7, comma 2, nonché della dichiarazione di accettazione del contributo di cui all'articolo 9, commi 7 e 9.

3. L'erogazione del contributo è disposta ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002;

4. L'erogazione del saldo avverrà previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori.

art. 11 varianti al progetto

1. I beneficiari dei contributi possono apportare varianti al progetto dell'intervento finanziato, a condizione di mantenerne la finalità per la quale è stato assegnato il contributo, fermo restando che le eventuali maggiori spese conseguenti a tali varianti non potranno essere coperte da incrementi del contributo concesso.

art. 12 termini e proroghe

1. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento devono essere conclusi entro i tre anni successivi alla data del decreto di concessione del contributo salvo proroghe di cui al comma 3.

2. Il termine di conclusione degli interventi è attestato dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

3. L'istanza motivata di proroga del termine di ultimazione dei lavori o del termine di rendicontazione della spesa è presentata al Servizio competente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine. La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi per il termine di ultimazione dei lavori e di sei mesi per il termine di rendicontazione della spesa.

art. 13 rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione della spesa gli enti beneficiari presentano al Servizio competente, entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo, che comunque non potrà superare i dodici mesi dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori relativi all'intervento finanziato, la seguente documentazione:

a) la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000, attestante che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni

eventualmente poste nel decreto di concessione e con indicazione della spesa totale sostenuta dall'Ente;

b) il certificato di regolare esecuzione o di collaudo ed il relativo provvedimento con cui l'Ente lo ha approvato;

2. Il contributo concesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa rendicontata ritenuta ammissibile, a condizione che siano stati raggiunti gli obiettivi e le finalità del progetto finanziato e sia stata, comunque, conseguita la funzionalità dell'intervento realizzato.

art. 14 decadenza

1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:
   a) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dai decreti di concessione del contributo e di proroga dei termini;
   b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità del progetto finanziato.

2. La decadenza dal contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate, ai sensi della legge regionale 7/2000.

CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 15 controlli

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge regionale 7/2000.

art. 16 norma transitoria

1. Per l'anno 2017, le domande di contributo sono presentate dal trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento. Qualora uno dei termini scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

art. 17 modifica della modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore del Servizio competente.

art. 18 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alle leggi regionali 7/2000 e 14/2002 e alle altre leggi vigenti in materia.

art. 19 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti richiamati nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 7)

OGGETTO: domanda per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'installazione o il potenziamento di centraline a biomassa, per la realizzazione o l'estensione delle relative reti di teleriscaldamento alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a ______________________________ il ________________

codice fiscale personale ____

residente a ____

via ____ n. ______

in qualità di ____

del COMUNE di ____

con sede legale in ____

via ____ n. ______

numero partita I.V.A. ____

codice fiscale ____

oppure

dell'Unione ____

con sede legale in ____

via ____ n. ______

numero partita I.V.A. ____

codice fiscale ____

CHIEDE

(barrare la casella che interessa)

per il proprio Ente;

in nome e per conto del Comune di ____

ai sensi dell'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e del decreto del Presidente della Regione n. 0____/Pres. del ___________2017 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate

da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa), di seguito "Regolamento",

➢ di essere ammesso al finanziamento per il seguente intervento, illustrato nella documentazione allegata e facente parte integrante della presente domanda:

(barrare la casella che interessa)

€ la realizzazione di nuovi allacciamenti su reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del Regolamento;

€ l'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse, compresi i nuovi allacciamenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del Regolamento;

€ il potenziamento di centraline a biomasse esistenti, nonché la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del Regolamento;

€ l'installazione di centraline a biomasse, nonché la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del Regolamento;

€ la progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del Regolamento.

➢ per i seguenti importi delle voci di spesa indicate nell'articolo 6, comma 1 del Regolamento:

I. articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e), f) e g), pari a euro ______________________________
   a. (euro ____/___)

II. articolo 6, comma 1, lettera d), pari a euro______________________________________
   a. (euro____/___)

➢ per un importo complessivo (somma di I. + II.) dell'intervento pari a euro ____________________
(euro____/___)

dichiara che l'IVA (barrare la casella che interessa):

rappresenta un effettivo costo per l'Ente beneficiario;

NON rappresenta un effettivo costo per l'Ente beneficiario;

consapevole di quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sulla responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione e dall'articolo 75 del citato DPR 445/2000, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

1. che il bene oggetto dell'intervento indicato nella presente domanda e il sedime sul quale il medesimo insiste, sono nella disponibilità dell'ente richiedente;
2. che l'intervento oggetto della stessa, non è stato avviato;

3. il rispetto delle disposizioni relative alla cumulabilità dei contributi di cui all'articolo 4 del Regolamento;

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa;

AUTORIZZA

il Servizio competente, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante o altro soggetto autorizzato

ALLEGA ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento

a) copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o altro soggetto autorizzato, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenuta nella presente domanda;

b) copia del provvedimento con il quale l'ente richiedente, si impegna:
   1) a cofinanziare la spesa relativa all'opera, non coperta dal contributo;
   2) a realizzare l'opera oggetto del contributo;

c) studio di fattibilità dell'intervento oggetto della presente domanda, contenente le seguenti informazioni minime:
   1) relazione tecnico illustrativa con l'identificazione dello stato di fatto e l'identificazione dello stato di progetto;
   2) quadro economico della spesa;
   3) cronoprogramma;

d) nel caso in cui il progetto riguardi la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Regolamento:
   1) dichiarazione di un tecnico abilitato circa la compatibilità dell'intervento oggetto della domanda di contributo, con le opere esistenti;
   2) copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere esistenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_44_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_8918_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione. formazione e ricerca 20 ottobre 2017, n. 8918

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 19 ottobre 2017.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 1270 del 7 luglio 2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, e le successive delibere di modifica, con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e POR FSE 2014/2020;
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle PO servizi ai lavoratori hub dell'Area Agenzia regionale del lavoro e dalle Università di Trieste e di Udine;
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono altresì il finanziamento di progetti formativi di tirocinio relativi alla fascia 3 organizzati dalle Scuole nell'ambito di FIxO;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 1270 del 7 luglio 2017, con la quale, tra l'altro, è stato disposto un incremento di euro 1.462.000,00 della disponibilità finanziaria per la realizzazione di progetti formativi di tirocinio aventi quale soggetto promotore le PO servizi ai lavoratori hub dell'Area Agenzia regionale per il lavoro e le Università di Trieste e Udine, a seguito del quale la situazione contabile è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
11.913.618,00	RISORSE INDIVISE			
Fascia 3 Scuole FIXO	**Trieste**	**Gorizia**	**Udine**	**Pordenone**
44.000,00	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le fasce 2, 3 e 4, esposta nella tabella sopradescritta è ricondotta ad un unico ambito territoriale regionale;
RICHIAMATO il decreto n. 8284/LAVFORU del 6 ottobre 2017 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 4 ottobre 2017, a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
399.206,05	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
13.182,80	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 8643/LAVFORU del 16 ottobre 2017, con il quale tra l'altro, si autorizza il riutilizzo di euro 257.075,36, di cui 256.523,36 a valere sulle fasce 2, 3 e 4, e 552,00 a valere sulla fascia 3 FIxO, derivanti da rinunce e minori spese rendicontate accertate in sede di verifica della documentazione a chiusura di una serie di progetti formativi di tirocinio sinora realizzati ed a seguito del quale la disponibilità residua è la seguente;

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
655.729,41	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
13.734,80	RISORSE INDIVISE			

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati entro il 19 ottobre 2017 determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 103 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 191.524,89;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
464.204,52	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
13.734,80	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati entro il 19 ottobre 2017, è approvato il seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 103 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 191.524,89.

3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 20 ottobre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

GARANZIA GIOVANI

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20170093273001	Tirocinio in OPERATIVITA' COMMERCIALE – SERVIZI RETAIL E CASSA - F.G.	Tirocini	1.992,00 €	02/10/2017	N° 93273
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170093991001	TIROCINIO IN EDUCATRICE ASILO NIDO	Tirocini	1.440,00 €	03/10/2017	N° 93991
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170094277001	TIROCINIO IN ESPERTO PROCEDURE CONTABILI E TELEMATICHE FISCALI	Tirocini	1.800,00 €	04/10/2017	N° 94277
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170094310001	TIROCINIO IN PROGETTISTA SOFTWARE	Tirocini	1.800,00 €	04/10/2017	N° 94310
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170094393001	TIROCINIO IN DISEGNATORE TECNICO APPLICATO AL SETTORE ARREDAMENTO	Tirocini	1.800,00 €	04/10/2017	N° 94393
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170094477001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA CONTABILITA'	Tirocini	900,00 €	05/10/2017	N° 94477
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170094530001	TIROCINIO IN ASSISTENTE PARUCCHIERA	Tirocini	576,00 €	05/10/2017	N° 94530
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170094578001	TIROCINIO IN AIUTO PIZZAIOLO	Tirocini	1.800,00 €	05/10/2017	N° 94578
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170094632001	TIROCINIO IN ADDETTA ALL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA	Tirocini	1.656,00 €	05/10/2017	N° 94632
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170094707001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA	Tirocini	1.800,00 €	05/10/2017	N° 94707
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170094859001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE VENDITE	Tirocini	1.440,00 €	06/10/2017	N° 94859
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170094963001	TIROCINIO IN BARBIERE	Tirocini	1.800,00 €	06/10/2017	N° 94963
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170094972001	TIROCINIO IN PARRUCCHIERA - ACCONCIATRICE	Tirocini	1.800,00 €	06/10/2017	N° 94972
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20170095016001	Tirocinio in Ufficio Sicurezza - E. D.	Tirocini	3.582,85 €	06/10/2017	N° 95016
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170095030001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE	Tirocini	1.800,00 €	06/10/2017	N° 95030
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170095102001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE	Tirocini	1.800,00 €	06/10/2017	N° 95102
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170095110001	TIROCINIO IN ADDETTO AIUTO GOMMISTA	Tirocini	1.800,00 €	06/10/2017	N° 95110
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170095284001	TIROCINIO IN METODI DI ANALISI PER I CONTROLLI AGROALIMENTARI	Tirocini	1.800,00 €	09/10/2017	N° 95284
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170095366001	TIROCINIO IN MAGAZZINIERE	Tirocini	1.800,00 €	09/10/2017	N° 95366

GARANZIA GIOVANI

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170095442001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO	Tirocini	1.800,00 €	09/10/2017	N° 95442
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170095471001	TIROCINIO IN BANCONIERA	Tirocini	900,00 €	09/10/2017	N° 95471
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170095544001	TIROCINIO IN AIUTO ELETTRICISTA	Tirocini	1.800,00 €	09/10/2017	N° 95544
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170095568001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA CONTABILITA'	Tirocini	1.260,00 €	09/10/2017	N° 95568
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170095623001	TIROCINIO IN AIUTO COMMESSA SA	Tirocini	1.656,00 €	09/10/2017	N° 95623
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170095624001	TIROCINIO IN AUTOMAZIONE DEI PROCESSI DOCUMENTALI E DI MISURAZIONI AZIENDALI	Tirocini	900,00 €	09/10/2017	N° 95624
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170095676001	TIROCINIO IN VENDITA AUTOMEZZI	Tirocini	1.800,00 €	10/10/2017	N° 95676
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170095677001	TIROCINIO IN AIUTO PIZZAIOLO C.S.	Tirocini	1.800,00 €	10/10/2017	N° 95677
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste (TS)	FP20170095721001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE (E.A.)	Tirocini	1.800,00 €	10/10/2017	N° 95721
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170095765001	TIROCINIO IN ADDETTO PROGRAMMAZIONE INFORMATICA	Tirocini	1.800,00 €	10/10/2017	N° 95765
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170095769001	TIROCINIO IN ADDETTO PROGRAMMAZIONE INFORMATICA	Tirocini	1.800,00 €	10/10/2017	N° 95769
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste (TS)	FP20170095831001	TIROCINIO IN OPERATORE TECNICO PER SALDATURA ONDA AUTOMATICA (B.A.)	Tirocini	1.800,00 €	10/10/2017	N° 95831
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170095980001	Tirocinio in ADDETTO AL SETTORE CREDITO AGRARIO - E.S.C.	Tirocini	1.992,00 €	10/10/2017	N° 95980
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170096054001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE	Tirocini	1.800,00 €	10/10/2017	N° 96054
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096144001	TIROCINIO IN BANCONIERE	Tirocini	1.656,00 €	10/10/2017	N° 96144
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096147001	TIROCINIO IN TECNICO-MANUTENTORE	Tirocini	1.800,00 €	10/10/2017	N° 96147
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096172001	TIROCINIO IN PARRUCCHIERA	Tirocini	1.764,00 €	10/10/2017	N° 96172
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096176001	TIROCINIO IN COMMIS DI CUCINA	Tirocini	1.800,00 €	10/10/2017	N° 96176
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096328001	TIROCINIO IN AIUTO TERMOIDRAULICO	Tirocini	1.800,00 €	11/10/2017	N° 96328
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170096387001	TIROCINIO IN ASSISTENTE DI STUDIO VETERINARIO ZM	Tirocini	1.800,00 €	11/10/2017	N° 96387
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170096413001	TIROCINIO IN PANIFICATORE	Tirocini	1.800,00 €	11/10/2017	N° 96413
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096553001	TIROCINIO IN CAMERIERA	Tirocini	1.800,00 €	11/10/2017	N° 96553
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096561001	TIROCINIO IN PIZZAIOLO	Tirocini	1.800,00 €	11/10/2017	N° 96561
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096625001	TIROCINIO IN AIUTO CUOCO	Tirocini	1.800,00 €	11/10/2017	N° 96625
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170096658001	Tirocinio in IMPIEGATO BANCARIO - M.M.	Tirocini	2.092,00 €	11/10/2017	N° 96658

GARANZIA GIOVANI

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096663001	TIROCINIO IN COMMIS DI BAR	Tirocini	1.800,00 €	11/10/2017	N° 96663
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096753001	TIROCINI IN BANCONIERA DI BAR	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2017	N° 96753
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste (TS)	FP20170096933001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE (F.C.)	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2017	N° 96933
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096961001	TIROCINIO IN TECNICO ELETTRICO (IMPIANTI AUDIO-VIDEO)	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2017	N° 96961
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170096974001	TIROCINIO IN TECNICO ELETTRICO (IMPIANTI AUDIO-VIDEO)	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2017	N° 96974
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste (TS)	FP20170096978001	TIROCINIO IN ADDETTO AL SERVIZIO BAR (M.I.)	Tirocini	1.260,00 €	12/10/2017	N° 96978
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste (TS)	FP20170097011001	TIROCINIO IN ADDETTO OPERATIVO (M.Y.M.)	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2017	N° 97011
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170097053001	TIROCINIO IN AIUTO PARRUCCHIERA S.M.	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2017	N° 97053
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170097063001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA CONTABILITA'	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2017	N° 97063
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170097081001	TIROCINIO IN TECNICO DELLE SPEDIZIONI - G.L.	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2017	N° 97081
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170097129001	TIROCINIO IN AIUTO CUOCO	Tirocini	900,00 €	12/10/2017	N° 97129
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170097152001	Tirocinio in IMPIEGATO - N.T.	Tirocini	2.100,00 €	12/10/2017	N° 97152
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170097167001	TIROCINIO IN ADDETTA SEGRETERIA PRESSO UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2017	N° 97167
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170097326001	TIROCINIO IN ELETTRICISTA	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2017	N° 97326
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170097387001	TIROCINIO IN ADDETTA ALL'ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE H.M.	Tirocini	1.200,00 €	13/10/2017	N° 97387
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170097416001	TIROCINIO IN CARROZZIERE	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2017	N° 97416
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170097419001	TIROCINIO IN ADD. ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AREE SPECIALISTICHE DI BUSINESS/ADD. ALLA PROMOZIONE CENTRO ESPERIENZE DEL GUSTO	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2017	N° 97419
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170097433001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2017	N° 97433
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170097517001	TIROCINIO IN IMPIEGATO PRESSO UFFICIO TECNICO	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2017	N° 97517
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170097520001	TIROCINIO IN ADDETTO AIUTO CUOCO	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2017	N° 97520
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170097522001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PANIFICAZIONE	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2017	N° 97522
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/Politiche attive lavoro Tirocini Trieste (UD)	FP20170097526001	TIROCINIO IN JUNIOR MARKETING MANAGER	Tirocini extracurriculari in mobilità geografica	4.564,00 €	13/10/2017	N° 97526
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170097624001	Tirocinio in DELIVERY SERVICE ACCOUNT - F.F.	Tirocini	2.128,00 €	13/10/2017	N° 97624

GARANZIA GIOVANI

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170097626001	TIROCINIO IN OPERATORE MECCANICO PRESSO AUTOFFICINA	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2017	N° 97626
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste (TS)	FP20170097630001	ECONOMY BUSINESS ADMINISTRATION	Tirocini extracurriculari in mobilità geografica	3.668,00 €	13/10/2017	N° 97630
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170097640001	Tirocinio in GESTIONE FISCALE DELLE RISORSE UMANE - A.P.	Tirocini	2.200,00 €	13/10/2017	N° 97640
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170097666001	Tirocinio in PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - G.V.	Tirocini	2.200,00 €	13/10/2017	N° 97666
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170097667001	TIROCINIO IN BARISTA	Tirocini	1.692,00 €	13/10/2017	N° 97667
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170097670001	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2017	N° 97670
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170097671001	TIROCINIO IN ADDETTO BACK OFFICE	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2017	N° 97671
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170097766001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AZIENDALE	Tirocini	1.800,00 €	16/10/2017	N° 97766
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20170097799001	Tirocinio in amministrazione - C.T.	Tirocini	2.100,00 €	16/10/2017	N° 97799
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170097881001	TIROCINIO IN PARRUCHIERA	Tirocini	1.620,00 €	16/10/2017	N° 97881
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170097918001	TIROCINIO IN INSTALLAZIONE DI ANTENNE	Tirocini	1.800,00 €	16/10/2017	N° 97918
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170098007001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SELEZIONE E AL RECLUTAMENTO	Tirocini	1.800,00 €	16/10/2017	N° 98007
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098024001	TIROCINIO IN PIZZAIOLO	Tirocini	1.800,00 €	16/10/2017	N° 98024
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098049001	TIROCINIO IN TECNICO GRAFICO PUBBLICITARIO DIGITALE	Tirocini	1.800,00 €	16/10/2017	N° 98049
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098078001	TIROCINIO IN OPERATRICE ADDETTA ALL'ASSEMBLAGGIO MOBILI	Tirocini	1.800,00 €	16/10/2017	N° 98078
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170098155001	Tirocinio in TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO - F.L.	Tirocini	2.100,00 €	16/10/2017	N° 98155
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098156001	TIROCINIO IN ADDETTA UFFICIO MUTUI	Tirocini	1.800,00 €	16/10/2017	N° 98156
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20170098395001	Tirocinio in Attività assicurativa - P. L.	Tirocini	2.100,00 €	17/10/2017	N° 98395
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20170098409001	Tirocinio in Attività di geologo - L. T.	Tirocini	3.533,04 €	17/10/2017	N° 98409
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098433001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA GESTIONE DEL GUARDAROBA	Tirocini	1.728,00 €	17/10/2017	N° 98433
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098438001	TIROCINIO IN ADDETTO OPERATIVO (CENTRO IPPICO)	Tirocini	1.440,00 €	17/10/2017	N° 98438
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170098444001	TIROCINIO IN ADDETTA BANCONIERA CON MANSIONI DI LABORATORI DI PASTICCERIA K.Z.	Tirocini	1.800,00 €	17/10/2017	N° 98444
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098466001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA PREPARAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI	Tirocini	1.800,00 €	17/10/2017	N° 98466
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170098486001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA VENDITA N.C.	Tirocini	1.800,00 €	17/10/2017	N° 98486
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170098489001	Tirocinio in PROGETTAZIONE STRUTTURALE - S.P.	Tirocini	2.100,00 €	17/10/2017	N° 98489

GARANZIA GIOVANI

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098509001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE FUNZIONI TECNICHE E COMMERCIALI	Tirocini	1.800,00 €	17/10/2017	N° 98509
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098518001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA CONTABILITA'	Tirocini	1.800,00 €	17/10/2017	N° 98518
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098545001	Tirocinio in Addetto alla vendita prodotti non alimentari di C A	Tirocini	1.800,00 €	17/10/2017	N° 98545
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170098589001	Tirocinio in AREA CREDITI - E.D.A.	Tirocini	1.246,00 €	17/10/2017	N° 98589
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098600001	TIROCINIO IN IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE - M.G.	Tirocini	1.800,00 €	17/10/2017	N° 98600
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170098616001	Tirocinio in ANALISTA TECNICO - M.T.	Tirocini	2.200,00 €	17/10/2017	N° 98616
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170098706001	TIROCINIO IN BANCONIERE	Tirocini	1.800,00 €	18/10/2017	N° 98706
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170098806001	TIROCINIO IN PROGETTISTA GRAFICO	Tirocini	1.800,00 €	18/10/2017	N° 98806
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20170099050001	Tirocinio in Microbiologia Marina	Tirocini extracurriculari in mobilità geografica	5.239,00 €	18/10/2017	N° 99050
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170099067001	TIROCINIO IN OPERATORE TERMOIDRAULICO	Tirocini	1.800,00 €	18/10/2017	N° 99067
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170099142001	Tirocinio in AREA CONSULENZA FUNZIONALE SAP - M.Z.	Tirocini	1.600,00 €	18/10/2017	N° 99142

Totale progetti : 103 **191.524,89 €**

17_44_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_9027_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione formazione e ricerca 23 ottobre 2017, n. 9027

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Tirocini extracurriculari previsti dal Programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati - PPO - Annualità 2016. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 23 ottobre 2017.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto n. 3239/LAVFORU del 5 maggio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 18 maggio 2016, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione di operazioni di carattere formativo a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2016" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i decreti n. 4634/LAVFORU del 20 giugno 2016, n. 6279/LAVFORU del 31 agosto 2016 e n.7900/LAVFORU del 25 ottobre 2016, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al richiamato decreto n. 3239/LAVFORU/2016;
PRECISATO che il citato Avviso prevede che le imprese richiedenti il finanziamento dei percorsi formativi aziendali debbano dare la disponibilità ad ospitare tirocini extracurriculari nell'ambito del progetto giovani FVG di PIPOL;
VISTO il decreto n. 6375/LAVFORU del 7 settembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 21 settembre 2016, con il quale sono state approvate le "Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari previsti dal programma specifico n. 52/16";
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3 e 4 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile);
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili ammontano ad euro 200.000,00;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con modalità a sportello quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
RICHIAMATO il decreto n. 7983/LAVFORU del 27 settembre 2017 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 26 settembre 2017, a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 188.020,00;
EVIDENZIATO che alla data odierna (23 ottobre 2017) risultano presentati e valutati i progetti formativi di tirocinio presentati dai soggetti promotori entro il 23 ottobre 2017;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito di PIPOL per complessivi euro 3.400,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 184.620,00;
PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul

Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati e valutati entro il 23 ottobre 2017, è approvato il seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito di PIPOL per complessivi euro 3.400,00.

3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 ottobre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

Tirocini Extracurriculari programma N° 52/16

Promotore	**Cod. Progetto**	**Titolo**	**Misura**	**Contributo approvato**	**Data protocollo**	**Nro. protocollo**
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE/Tirocini (FV)	FP20170091675001	TIROCINIO IN MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE CON SOLIDWORKS - SP	Tirocini	2.100,00 €	26/09/2017	N° 91675
SYNTHESI FORMAZIONE (FV)	FP20170094620001	TIROCINIO IN ADDETTO AL MARKETING ATTRAVERSO PORTALI WEB E SOCIAL – C.F.	Tirocini	1.300,00 €	05/10/2017	N° 94620
Totale progetti : 2						**3.400,00 €**

17_44_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_9028_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione formazione e ricerca 23 ottobre 2017, n. 9028

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a "Percorsi formativi Fpgo 3" presentate dal 1° settembre al 2 ottobre 2017.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014, e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 1270 del 7 luglio 2017;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015, ed il successivo decreto di modifica, con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal

POR FSE 2014/2020;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTO il decreto n. 1667/LAVFORU del 21 marzo 2016, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 30 marzo 2016, con il quale è stato approvato il documento "Direttive per l'attuazione, nell'ambito di PIPOL, delle attività di carattere formativo previste dai programmi specifici n. 8/15 e n.12/15 del PPO 2015 da parte delle ATI selezionate ai sensi dell'Avviso emanato con decreto n.100/LAVFOR.FP/2014", che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2733/LAVFORU/2015;
PRECISATO che il testo vigente delle "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL", è quello approvato con il decreto n. 3903/LAVFORU del 31 maggio 2017;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, alla Struttura attuatrice tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
PRECISATO che, al fine di favorire la più ampia flessibilità nella realizzazione delle operazioni, è ammesso lo svolgimento di operazioni formative alla quali partecipano allievi eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15 e sul programma specifico n. 12/15;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15, sono pari ad euro 9.830.607,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.830.607,00	2.261.040,00	1.081.367,00	4.128.855,00	2.359.345,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016 a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 12.651.907,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S.8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
12.651.907,00	2.909.938,61	1.391.709,77	5.313.800,94	3.036.457,68

PRECISATO che la disponibilità finanziaria per l'ammissione a finanziamento delle operazioni viene calcolata - in via preventiva - nella misura del 50% a valere, rispettivamente, sul programma specifico n. 8/15 e sul programma specifico n. 12/15;
VISTO il decreto n. 8581/LAVFORU del 13 ottobre 2017 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 17 al 31 agosto 2017 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.242.935,51	876.530,29	334.509,85	448.316,48	583.578,89

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.485.563,66	730.317,13	377.943,02	1.087.399,63	289.903,88

VISTE le operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 1° settembre al 2 ottobre 2017 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG;
EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie del 9 ottobre 2017;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che 9 operazioni presentate sono state va-

lutate positivamente e sono approvabili, e 3 operazioni sono state valutate negativamente e non sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 9 operazioni per complessivi euro 363.073,00, di cui 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 103.930,00, 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 60.500,00, 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 106.240,00, e 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 91.403,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 - euro 40.600,50
Capitolo S/3632 - competenza 2017 - euro 94.734,50
Capitolo S/3633 - competenza 2017 - euro 135.335,00
Capitolo S/3634 - competenza 2017 - euro 13.710,45
Capitolo S/3635 - competenza 2017 - euro 31.991,05
Capitolo S/3636 - competenza 2017 - euro 45.701,50
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.061.899,01	824.565,29	304.259.,85	395.196,48	537.877,39

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.304.527,16	678.352,13	347.693,02	1.034.279,63	244.202,38

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 1° settembre al 2 ottobre 2017 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 9 operazioni per complessivi euro

363.073,00, di cui 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 103.930,00, 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 60.500,00, 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 106.240,00, e 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 91.403,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 - euro 40.600,50
Capitolo S/3632 - competenza 2017 - euro 94.734,50
Capitolo S/3633 - competenza 2017 - euro 135.335,00
Capitolo S/3634 - competenza 2017 - euro 13.710,45
Capitolo S/3635 - competenza 2017 - euro 31.991,05
Capitolo S/3636 - competenza 2017 - euro 45.701,50
4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 ottobre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420R3FPGO3M

FSE 2014/2020 - PIPOL POR - PERCORSI FORMATIVI FPGO 3

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	LINGUA TEDESCA PER LE PROFESSIONI DEL SETTORE TURISMO	FP1788506001	2017	26.200,00	26.200,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI VENDITA NELLA GDO	FP1788507001	2017	44.620,00	44.620,00	AMMESSO
3	TECNICHE DI ACCOGLIENZA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI	FP1788508001	2017	33.110,00	33.110,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			103.930,00	103.930,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			103.930,00	103.930,00	
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI AGRICOLTURA PROFESSIONALE - 2	FP1789125001	2017	60.500,00	60.500,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			60.500,00	60.500,00	
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			60.500,00	60.500,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI GESTIONE DEL CLIENTE NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE	FP1791897001	2017	53.200,00	53.200,00	AMMESSO
2	TECNICHE INFORMATICHE PER IL FOTORITOCCO E L'ILLUSTRAZIONE DIGITALE	FP1792438001	2017	26.360,00	26.360,00	AMMESSO
3	CREAZIONI DI APP	FP1793370001	2017	26.680,00	26.680,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			106.240,00	106.240,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			106.240,00	106.240,00	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE PER LA GESTIONE DEL BANCO FRESCHI	FP1788558001	2017	45.625,00	45.625,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI SEGRETERIA PER LO STUDIO MEDICO	FP1792986001	2017	45.778,00	45.778,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			91.403,00	91.403,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			91.403,00	91.403,00	
	Totale con finanziamento 1420R3FPGO3M			362.073,00	362.073,00	
	Totale 1420R3FPGO3M			362.073,00	362.073,00	
	Totale con finanziamento			362.073,00	362.073,00	
	Totale			362.073,00	362.073,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420R3FPGO3M	FP1787992001	GESTIRE SICUREZZA E AMBIENTE NEI LUOGHI DI LAVORO: LE TECNICHE	NON AMMESSO PER: mancata previsione del modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1420R3FPGO3M	FP1788557001	TECNICHE DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI IN OTTICA LEAN	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1420R3FPGO3M	FP1792434001	TECNICHE PER LA GESTIONE DEL BANCO FRESCHI	NON AMMESSO PER: mancata previsione del modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.03.99.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3636	QUOTA STATO CAP 3635	QUOTA REGIONE CAP 3634
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792986001	TECNICHE DI SEGRETERIA PER LO STUDIO MEDICO		45.778,00	22.889,00	16.022,30	6.866,70
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788558001	TECNICHE PER LA GESTIONE DEL BANCO FRESCHI		45.625,00	22.812,50	15.968,75	6.843,75
Totali per classificazione: U.1.04.03.99.000		**Numero progetti :**	**2**	**91.403,00**	**45.701,50**	**31.991,05**	**13.710,45**

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3633	QUOTA STATO CAP 3632	QUOTA REGIONE CAP 3631
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1793370001	CREAZIONI DI APP		26.680,00	13.340,00	9.338,00	4.002,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792438001	TECNICHE INFORMATICHE PER IL FOTORITOCCO E L'ILLUSTRAZIONE DIGITALE		26.360,00	13.180,00	9.226,00	3.954,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1791897001	TECNICHE DI GESTIONE DEL CLIENTE NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE		53.200,00	26.600,00	18.620,00	7.980,00
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1789125001	TECNICHE DI AGRICOLTURA PROFESSIONALE - 2		60.500,00	30.250,00	21.175,00	9.075,00
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788508001	TECNICHE DI ACCOGLIENZA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI		33.110,00	16.555,00	11.588,50	4.966,50
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788507001	TECNICHE DI VENDITA NELLA GDO		44.620,00	22.310,00	15.617,00	6.693,00
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788506001	LINGUA TEDESCA PER LE PROFESSIONI DEL SETTORE TURISMO		26.200,00	13.100,00	9.170,00	3.930,00
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**7**	**270.670,00**	**135.335,00**	**94.734,50**	**40.600,50**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**9**	**362.073,00**	**181.036,50**	**126.725,55**	**54.310,95**

17_44_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_9029_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione formazione e ricerca 23 ottobre 2017, n. 9029

FSE 2014-2020. Programma operativo regionale asse 1 occupazione. Programma specifico n. 44/17 - "Percorsi di formazione superiore (ITS e Ifts) nelle aree S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo, con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo"; asse 1 occupazione. Programma specifico n. 80/17 - "Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS"; asse 3 - Istruzione e formazione. Programma specifico n. 4/17 - "Istituti tecnici superiori". Avviso per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS) approvato con decreto 4780/LAVFORU/2017. ITS Nuove tecnologie per il made in Italy. Approvazione delle operazioni ripresentate - Biennio 2017-2019.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modificazioni, in particolare la DGR n.1446 del 17 luglio 2015, relativa all'istituzione dell'Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca e la DGR n. 1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO" per l'anno 2017, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017, in particolare i Programmi Specifici n. 4, 44 e 80/17, riferiti ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

VISTA la deliberazione n. 2014 del 28/10/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento "Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia 2 anni 2017-2019";

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 4780/LAVFORU/2017 del 22/06/2017, come modificato dal proprio Decreto n. 6000/LAVFORU/2017 del 24/07/2017, di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) per l'attivazione di percorsi formativi relativi al biennio 2017/2019 e al triennio 2017/2020 e di azioni di sistema agli stessi collegate e, infine, per l'assegnazione di voucher per sostenere la partecipazione delle donne ai medesimi percorsi formativi di istruzione tecnica superiore;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 7078/LAVFORU/2017 del 28/08/2017, col quale venivano approvate complessivamente n. 23 Operazioni presentate dall'Operatore ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy" in data 01/08/2017;

RISCONTRATO che, con nota prot.n.112/2017/Lgx del 27 settembre 2017, assunta a protocollo

dell'Amministrazione con num. 93066/LAVFORU/GEN-A del 29/09/2017, l'Operatore comunicato la rinuncia all'avvio delle operazioni approvate con Decreto 7078/LAVFORU/2017 citato ed elencate in tabella seguente, contestualmente alla richiesta di poter presentare una nuova progettazione di Percorso ITS biennale nel settore Meccatronico, congiuntamente alle azioni di sistema ad esso collegate:

Cod. Operazione	Titolo
OR1775755002	ITS TECNICO SUPERIORE PER IL PROCESSO, PRODOTTO, COMUNICAZIONE E MARKETING NEL SETTORE ARREDO
OR1775755006	OSSERVATORIO SUI FABBISOGNI FORMATIVI DEL SETTORE ARREDO FVG
OR1775755012	SEMINARIO PROSPETTIVE E OPPORTUNITA' DEL SETTORE DELL'ARREDO FVG - A
OR1775755013	SEMINARIO PROSPETTIVE E OPPORTUNITA' DEL SETTORE DELL'ARREDO FVG - B
OR1775755018	RAFFORZAMENTO COMPETENZE: COMUNICARE IN INGLESE - SETTORE ARREDO
OR1775755019	IL SETTORE ARREDO IN ITALIA: LE COMPETENZE SCIENTIFICHE LEGATE AL COMPARTO
OR1775755023	SUMMER SCHOOL - INGLESE PER L'ARREDO

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 8343/LAVFORU/2017 del 07/10/2017, di riapertura dei termini per la presentazione delle nuove Operazioni da parte dell'Operatore ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy", che fissavano il 16/10/2017, ore 12.00, quale nuovo termine entro cui l'Operatore aveva facoltà di presentare le progettazioni ITS in sostituzione a quelle rinunciate;
VISTI i 7 progetti di Operazioni relative al biennio 2017/2019, riportati nell'Allegato 1 parte integrante del presente Decreto, presentati dall'Operatore ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy" in data 13/10/2017;
VISTO il Decreto n. 6380/LAVFORU/2017 dd. 02/08/2017, come confermato dal Decreto del Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca n. 6981/LAVFORU/2017 dd. 24/08/2017, che nomina una Commissione interna alla Direzione, incaricata di valutare, secondo i criteri di ammissibilità, i progetti presentati dall'Operatore ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy" relativi ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e delle relative azioni di sistema per il biennio 2017/2019;
VISTO il verbale dei lavori della Commissione citata, svoltisi nella giornata del 23 ottobre 2017, da cui si evince che tutti i 7 progetti presentati dall'Operatore ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy" risultano approvabili ed ammissibili al finanziamento, come riportato nell'Allegato 2;
PRECISATO che l'Avviso approvato con Decreto n. 4780/LAVFORU/2017 citato dispone che le Azioni a carattere strettamente formativo (A) e le Azioni di sistema formative (B2) siano finanziate, tra l'altro, con fondi FSE, e che le Azioni di sistema non formative (tipologia B1) siano valutate dagli uffici regionali competenti e siano finanziate con fondi propri delle Fondazioni e con fondi ministeriali;
RITENUTO pertanto di approvare n. 7 operazioni relative al biennio 2017/2019, presentate dall'Operatore ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy" come riportato nell'Allegato 2, parte integrante del presente Decreto;
DATO ATTO che tali 7 nuove operazioni si aggiungono a quelle già approvate con proprio Decreto n. 7078/LAVFORU/2017 del 28/08/2017, e che pertanto risultano approvate, per l'Operatore ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy", complessivamente n. 23 operazioni per il biennio 2017-2019, anno formativo 2017/2018;
DATO ATTO che nell'Allegato 3, parte integrante del presente Decreto, sono riportate le quote di finanziamento a valere sul FSE per tutte le 23 operazioni presentate dall'Operatore ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy" e approvate rispettivamente con decreto 7078/LAVFORU/2017 del 28/08/2017 e con il presente decreto;
EVIDENZIATO che le quote di finanziamento a valere sul FSE, riportate nell'Allegato 3, parte integrante del presente Decreto, ammontano complessivamente a Euro 538.894,66 e che ogni altro finanziamento riferito alle Operazioni di cui si è finanziato da fondi ministeriali e da fondi propri dell'Operatore;
RISCONTRATO che l'Avviso indica il termine del 30 ottobre come data entro la quale le Fondazioni ITS devono dare avvio alle attività formative in senso stretto;
PRECISATO, infine, che il presente Decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate n. 7 operazioni presentate dall'Operatore ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy" in data 13/10/2017, riferite al biennio ITS 2017-2019 e riportate nell'elenco allegato 2, parte integrante del presente Decreto.
2. Le Operazioni di cui al punto 1 si aggiungono a quelle già approvate con proprio Decreto n. 7078/LAVFORU/2017 del 28/08/2017; pertanto risultano approvate, per l'Operatore ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy", complessivamente n. 23 operazioni per il biennio 2017-2019, anno formativo 2017/2018, come riportate in Allegato 3 parte integrante del presente Decreto, per un ammontare complessivo, a valere sul FSE, pari ad Euro 538.894,66.

3. Per la realizzazione delle operazioni, l'Operatore ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy" è tenuto a seguire le direttive di cui all'Avviso approvato con proprio Decreto n. 4780/LAVFORU/2017.
4. Con atti successivi si provvederà alla prenotazione e all'impegno delle risorse a valere sul FSE per la realizzazione delle operazioni di cui all'Allegato 3, parte integrante del presente Decreto.
5. Il presente Decreto, con i suoi allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 ottobre 2017

SEGATTI

Allegato n. 1 ELENCO OPERAZIONI PRESENTATE IN DATA 13/10/2017

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY

Codice progetto	Canale finanziamento	Titolo progetto	Costo
OR1797942001	FSE 2014/2020 - Azioni a carattere strettamente formativo A 2017-2019	ITS TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI BIS	229.457,60
OR1797942002	FSE 2014/2020 - Azioni di sistema non formative tip. B1 Fabbisogni/progettazione	MACCHINE INTELLIGENTI E FABBISOGNI FORMATIVI DEL SETTORE MECCANICA FVG	6.000,00
OR1797942003	FSE 2014/2020 - Azioni di sistema non formative tip. B1 Orientamento	TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - C	2.000,00
OR1797942004	FSE 2014/2020 - Azioni di sistema non formative tip. B1 Orientamento	TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - D	2.000,00
OR1797942005	FSE 2014/2020 - Azioni a carattere strettamente formativo tip. B2	RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI INGLESE PER LA MECCATRONICA BIS	5.336,00
OR1797942006	FSE 2014/2020 - Azioni a carattere strettamente formativo tip. B2	RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI MECCANICA ED ELETTROTECNICA BIS	8.004,00
OR1797942007	FSE 2014/2020 - Azioni a carattere strettamente formativo tip. B2	SUMMER SCHOOL - AUTOMAZIONE	4.268,80
		TOTALE	**257.066,40**

Allegato n. 2 **ESITI DELLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' E DI COERENZA**

Proponente ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY

Cod. operazione	Titolo operazione	Data presentazione	Data valutazione	Ammissibilità alla valutazione	Utilizzo corretto formulario	Coerenza e qualità progettuale	Coerenza finanziaria	Valutazione	Costo dell'operazione
OR1797942001	ITS TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI BIS	13-ott-17	23-ott-17	ammesso	SI'	SI'	SI'	**approvato**	229.457,60
OR1797942002	MACCHINE INTELLIGENTI E FABBISOGNI FORMATIVI DEL SETTORE MECCANICA FVG	13-ott-17	23-ott-17	ammesso	SI'	SI'	SI'	**approvato**	6.000,00
OR1797942003	TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - C	13-ott-17	23-ott-17	ammesso	SI'	SI'	SI'	**approvato**	2.000,00
OR1797942004	TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - D	13-ott-17	23-ott-17	ammesso	SI'	SI'	SI'	**approvato**	2.000,00
OR1797942005	RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI INGLESE PER LA MECCATRONICA BIS	13-ott-17	23-ott-17	ammesso	SI'	SI'	SI'	**approvato**	5.336,00
OR1797942006	RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI MECCANICA ED ELETTROTECNICA BIS	13-ott-17	23-ott-17	ammesso	SI'	SI'	SI'	**approvato**	8.004,00
OR1797942007	SUMMER SCHOOL - AUTOMAZIONE	13-ott-17	23-ott-17	ammesso	SI'	SI'	SI'	**approvato**	4.268,80

Allegato n. 3 **ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE – BIENNIO 2017/2019 – ANNO FORMATIVO 2017/2018 E QUOTA DI FINANZIAMENTO FSE**

Proponente ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY

Cod. operazione	Titolo operazione	Importo richiesto	A valere su FSE
OR1775755001	ITS TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI	€ 229.457,60	€ 212.320,61
OR1775755003	ITS TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI - MANUTENTORE AEROMOBILI	€ 220.495,60	€ 98.440,99
OR1775755004	OSSERVATORIO SUI FABBISOGNI FORMATIVI SETTORE MECCANICA FVG	€ 6.000,00	€ 0,00
OR1775755005	OSSERVATORIO SUI FABBISOGNI FORMATIVI DEL SETTORE MECCANICA AERONAUTICA FVG	€ 7.300,00	€ 0,00
OR1775755007	SISTEMA DI CERTIFICAZIONE COMPETENZE - MECCANICA	€ 3.000,00	€ 0,00
OR1775755008	TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - A	€ 2.000,00	€ 0,00
OR1775755009	TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - B	€ 2.000,00	€ 0,00
OR1775755010	IL FUTURO DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA - A	€ 2.500,00	€ 0,00
OR1775755011	IL FUTURO DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA - B	€ 2.500,00	€ 0,00
OR1775755014	RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI INGLESE PER LA MECCATRONICA	€ 5.336,00	€ 4.909,12
OR1775755015	RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI MECCANICA ED ELETTROTECNICA	€ 8.004,00	€ 0,00
OR1775755016	RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI INGLESE MANUTENTORE AEROMOBILI	€ 6.670,00	€ 6.136,40
OR1775755017	RAFFORZAMENTO COMPETENZE AERONAUTICA - ELETTRONICA/AVIONICA	€ 6.670,00	€ 6.136,40
OR1775755020	FORMAZIONE FORMATORI: DESIGN THINKING	€ 2.668,00	€ 0,00
OR1775755021	SUMMER SCHOOL - ROBOTICA	€ 4.268,80	€ 0,00
OR1775755022	SUMMER SCHOOL - INGLESE PER L 'AERONAUTICA	€ 4.268,80	€ 0,00
OR1797942001	ITS TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI - BIS	€ 229.457,60	€ 210.951,14
OR1797942002	MACCHINE INTELLIGENTI E FABBISOGNI FORMATIVI DEL SETTORE MECCANICA FVG	€ 6.000,00	€ 0,00
OR1797942003	SEMINARIO TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - C	€ 2.000,00	€ 0,00
OR1797942004	SEMINARIO TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - D	€ 2.000,00	€ 0,00
OR1797942005	RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI MECCANICA ED ELETTROTECNICA BIS	€ 8.004,00	€ 0,00
OR1797942006	RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI INGLESE PER LA MECCATRONICA BIS	€ 5.336,00	€ 0,00
OR1797942007	SUMMER SCHOOL - AUTOMAZIONE	€ 4.268,80	€ 0,00
	TOTALI	**€ 770.205,20**	**€ 538.894,66**

17_44_1_DDS_ATT CULT_4112_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio attività culturali 18 ottobre 2017, n. 4112

Bando linea di intervento 2.1.b.2. Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche - Approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di sovvenzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del bando.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione n. 1787 di data 22 settembre 2017, con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il "Bando. Linea di intervento 2.1.b.2. Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche";
VISTO l'articolo 14, comma 5, del suddetto bando, che prevede che i modelli della domanda e dei documenti di cui ai commi 3 e 4, lettere b) ed e) del medesimo articolo, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio Attività culturali e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando;
RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di approvare la modulistica per la presentazione delle domande di sovvenzione;
STANTE la vacanza del Direttore del Servizio attività culturali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera j), del D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modifiche;

DECRETA

1. di approvare, alla luce delle disposizioni richiamate in premessa la modulistica per la presentazione delle domande di sovvenzione;
2. che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione.
Trieste, 18 ottobre 2017

DEL BIANCO

ALL.TO 2.a

POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017

Dichiarazione inerente i requisiti di ammissibilità e il rispetto degli obblighi

IMPRESE – ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Ai sensi della vigente normativa il/la sottoscritto/a

Cognome Nome

Luogo di nascita data di nascita Codice fiscale/Identificativo fiscale estero

Residenza Domicilio

Telefono Cellulare E-mail

a corredo della domanda di sovvenzione prevista dal bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1787/2017, avente ad oggetto la "*Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche*", a valere sulla Linea di intervento 2.1.b.2 del POR FESR FVG 2014-2020, e finalizzato al rimborso dei costi correlati alla realizzazione del progetto denominato (riportare il titolo breve del progetto quale indicato nella domanda);

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà

(articoli 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

presa visione del bando

in qualità di legale rappresentante/firmatario del candidato beneficiario

dichiara

1) *(in alternativa)*

che il candidato beneficiario

☐ ha la propria sede legale, ovvero un'unità operativa attiva sul territorio regionale nella quale realizzare il progetto;

☐ NON ha la propria sede legale, ovvero un'unità operativa attiva sul territorio regionale nella quale realizzare il progetto;

2) *(in alternativa)*

che il candidato beneficiario

☐ è iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA della Provincia di al n. dal / / ;

☐ è iscritto al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la CCIAA della Provincia di al n. dal / / ;

3) che il candidato beneficiario esercita le attività economico commerciali identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 di seguito elencati, quali risultanti dalla visura camerale o REA:

attività codice ISTAT ATECO 2007 prevalente;

attività codice ISTAT ATECO 2007 secondario;

4) che il candidato beneficiario non opera nei settori esclusi identificati dai codici ISTAT ATECO 2007 elencati all'articolo 6 del bando;

5) che il candidato beneficiario non è "impresa in difficoltà", così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera w), del bando;

6) che il candidato beneficiario è PMI come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), del bando;

7) che il candidato beneficiario non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

8) che il candidato beneficiario non è stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

9) che il candidato beneficiario rispetta le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;

10) che il candidato beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;

11) che il candidato beneficiario rispetta le disposizioni in materia di divieto di cumulo di cui all'articolo 13 del bando;

12) che il candidato beneficiario rispetta i limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "de minimis"[1];

13) che il candidato beneficiario si trova in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

Questo documento è parte integrante
della domanda sottoscritta digitalmente

[1] Reg. (UE) 1407/2013.

ALL.TO 2.a
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017

Dichiarazione inerente i requisiti di ammissibilità e il rispetto degli obblighi

IMPRESE – ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Ai sensi della vigente normativa il/la sottoscritto/a

Cognome Nome

Luogo di nascita data di nascita Codice fiscale/Identificativo fiscale estero

Residenza Domicilio

Telefono Cellulare E-mail

a corredo della domanda di sovvenzione prevista dal bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1787/2017 avente ad oggetto la *"Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche"*, a valere sulla Linea di intervento 2.1.b.2 del POR FESR FVG 2014-2020, e finalizzato al rimborso dei costi correlati alla realizzazione del progetto denominato (riportare il titolo breve del progetto quale indicato nella domanda);

presa visione del bando

in qualità di legale rappresentante/firmatario del candidato beneficiario

si impegna a

1) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema FEG;
2) dare adeguata attuazione all'Operazione nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal bando e definiti nella pertinente Convenzione di sovvenzione;
3) costituire e mantenere sul territorio regionale la sede legale o l'unità operativa attiva, continuativamente, per tutta la durata dell'Operazione sovvenzionata;
4) rispettare il vincolo di stabilità di cui all'articolo 27;
5) nel caso in cui venga attribuito il punteggio premiale relativo all'incremento occupazionale di cui al Criterio di valutazione 2, Indicatore 2.4, della sezione 3 dell'Allegato C) al bando, mantenere l'incremento occupazionale per i 12 (dodici) mesi successivi alla conclusione dell'Operazione, nonché effettuare le pertinenti assunzioni nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione;
6) predisporre e presentare la domanda di rimborso della sovvenzione nel rispetto dei termini e della modalità definite all'articolo 25 del bando;
7) collaborare con i Realizzatori all'implementazione del fascicolo dell'Operazione, contribuendo, per quanto di competenza, alla predisposizione delle relazioni tecnico descrittive dell'Operazione;
8) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
9) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
10) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
11) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13 del bando;

12) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio con le medesime modalità richieste dal sistema FEG per la presentazione della domanda di sovvenzione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 28 del bando;

13) comunicare immediatamente alla SRA la variazione dei dati identificativi che lo riguardano (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ragione sociale, legali rappresentanti, residenza, domicilio legale, forma giuridica e tipo di organizzazione);

14) comunicare alla SRA, prima dell'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto, la chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto, al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità a rimborso dei costi correlati alla realizzazione dell'Operazione sostenuti successivamente alla data di chiusura o trasferimento della predetta sede;

15) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 (tre) mesi dall'avvio dell'Operazione, e fino all'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto finale, secondo le modalità previste all'articolo 26 commi 2, 3 e 4 del bando.

Questo documento è parte integrante
della domanda sottoscritta digitalmente

ALL.TO 2.b
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017

Dichiarazione inerente i requisiti di ammissibilità e il rispetto degli obblighi
LIBERI PROFESSIONISTI

Ai sensi della vigente normativa il/la sottoscritto/a

Cognome Nome

Luogo di nascita data di nascita Codice fiscale/Identificativo fiscale estero

Residenza Domicilio

Telefono Cellulare E-mail

a corredo della domanda di sovvenzione prevista dal bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1787/2017, avente ad oggetto la *"Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche"*, a valere sulla Linea di intervento 2.1.b.2 del POR FESR FVG 2014-2020, e finalizzato al rimborso dei costi correlati alla realizzazione del progetto denominato (riportare il titolo breve del progetto quale indicato nella domanda);

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà

(articoli 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

presa visione del bando

in qualità di legale rappresentante/firmatario del candidato beneficiario

dichiara

1) *(in alternativa)*
   ☐ di svolgere la propria attività nel territorio regionale;
   ☐ di NON svolgere la propria attività nel territorio regionale[1];

2) che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione di inizio attività è avvenuta in data ______/_______/________;

3) di avere il seguente domicilio fiscale ;

4) che l'apertura della partita IVA è avvenuta in data / / [2];

5) che il candidato beneficiario esercita le attività economico commerciali identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 di seguito elencati:
   attività codice ISTAT ATECO 2007 ;

6) di non operare nei settori esclusi identificati dai codici ISTAT ATECO 2007 elencati all'articolo 6 del bando;

7) di non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

8) di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;

9) di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;

10) di rispettare le disposizioni in materia di divieto di cumulo di cui all'articolo 13 del bando;

11) di rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "de minimis"[3];

12) di trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

Questo documento è parte integrante
della domanda sottoscritta digitalmente

---

[1] Possono presentare domanda di contributo anche i liberi professionisti che all'atto di presentazione della domanda non svolgano la propria attività sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Entro la data di avvio effettiva del progetto, il libero professionista dovrà svolgere la propria attività sul territorio regionale.
[2] Data di comunicazione all'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione di inizio attività.
[3] Reg. (UE) 1407/2013.

ALL.TO 2.b
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017

Dichiarazione inerente i requisiti di ammissibilità e il rispetto degli obblighi
LIBERI PROFESSIONISTI

Ai sensi della vigente normativa il/la sottoscritto/a

Cognome Nome

Luogo di nascita data di nascita Codice fiscale/Identificativo fiscale estero

Residenza Domicilio

Telefono Cellulare E-mail

a corredo della domanda di sovvenzione prevista dal bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1787/2017 avente ad oggetto la "*Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche*", a valere sulla Linea di intervento 2.1.b.2 del POR FESR FVG 2014-2020, e finalizzato al rimborso dei costi correlati alla realizzazione del progetto denominato (riportare il titolo breve del progetto quale indicato nella domanda);

preso visione del bando

in qualità di legale rappresentante/firmatario del candidato beneficiario

si impegna a

1) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema FEG;
2) dare adeguata attuazione all'Operazione nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal bando e definiti nella pertinente Convenzione di sovvenzione;
3) costituire e mantenere sul territorio regionale la sede legale o l'unità operativa attiva, continuativamente, per tutta la durata dell'Operazione sovvenzionata;
4) rispettare il vincolo di stabilità di cui all'articolo 27;
5) nel caso in cui sia stato attribuito il punteggio premiale relativo all'incremento occupazionale di cui al Criterio di valutazione 2, Indicatore 2.4, della sezione 3 dell'Allegato C) al bando, mantenere l'incremento occupazionale per i 12 (dodici) mesi successivi alla conclusione dell'Operazione, nonché effettuare le pertinenti assunzioni nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione;
6) predisporre e presentare la domanda di rimborso della sovvenzione nel rispetto dei termini e della modalità definite all'articolo 25 del bando;
7) collaborare con i Realizzatori all'implementazione del fascicolo dell'Operazione, contribuendo, per quanto di competenza, alla predisposizione delle relazioni tecnico descrittive dell'Operazione;
8) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
9) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
10) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
11) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13 del bando;

12) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio con le medesime modalità richieste dal sistema FEG per la presentazione della domanda di sovvenzione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 28 del bando;

13) comunicare immediatamente alla SRA la variazione dei dati identificativi che lo riguardano (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ragione sociale, legali rappresentanti, residenza, domicilio legale, forma giuridica e tipo di organizzazione);

14) comunicare alla SRA, prima dell'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto, la chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto, al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità a rimborso dei costi correlati alla realizzazione dell'Operazione sostenuti successivamente alla data di chiusura o trasferimento della predetta sede;

15) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 (tre) mesi dall'avvio dell'Operazione, e fino all'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto finale, secondo le modalità previste all'articolo 26 commi 2, 3 e 4 del bando.

Questo documento è parte integrante
della domanda sottoscritta digitalmente

ALL.TO 3
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017
Relazione tecnica del progetto

CANDIDATO BENEFICIARIO – CONTESTO AZIENDALE DI RIFERIMENTO

Relazione sintetica delle attività svolte del candidato beneficiario in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto di sviluppo imprenditoriale proposto nella domanda di sovvenzione

1) Cenni storici
Breve storia della propria attività imprenditoriale, forma giuridica e attuale composizione societaria

⇒ *(max 2.000 caratteri, spazi inclusi)*

2) Prodotti e tecnologie
Tipologie di prodotti/servizi realizzati dal candidato beneficiario, caratteristiche particolari, ciclo produttivo, tecnologie impiegate, età media degli impianti. Eventuale riferimento alle tecnologie abilitanti.

⇒ *(max 4.000 caratteri, spazi inclusi)*

3) Stabilimenti e maestranze
Ubicazione del candidato beneficiario, tipo lavorazione, superficie occupata e coperta, capacità produttiva, forza lavoro occupata nella sede e negli eventuali stabilimenti suddivisa tra impiegati e tecnici/operai.

⇒ *(max 2.000 caratteri, spazi inclusi)*

4) Inquadramento del progetto nella strategia aziendale
Contestualizzazione del progetto nella strategia aziendale.

⇒ *(max 2.000 caratteri, spazi inclusi)*

COMPOSIZIONE DEL TEAM DI PROGETTO[1]

Cognome e nome ____

Ruolo ____

Telefono/Cellulare ____

E mail ____

Cognome e nome ____

Ruolo ____

Telefono/Cellulare ____

E mail ____

Cognome e nome ____

Ruolo ____

Telefono/Cellulare ____

E mail ____

Cognome e nome ____

Ruolo ____

Telefono/Cellulare ____

E mail ____

[1] I componenti del team di progetto sono i soggetti ammessi dal candidato beneficiario a partecipare all'attuazione dell'Operazione (articolo 2, comma 1, lettera n), del bando).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Sezione 1 - Descrizione dettagliata del progetto di sviluppo imprenditoriale

In applicazione del criterio di valutazione **5. Accuratezza e chiarezza progettuale**, della Sezione 4 dell'allegato C) al bando, illustrare, in modo dettagliato, completo ed accurato, il progetto di sviluppo imprenditoriale, con particolare riferimento alla descrizione delle attività progettuali previste, ai tempi, agli obiettivi e ai risultati attesi, e all'organizzazione.

1.1. Decrizione dettagliata del progetto di sviluppo imprenditoriale

Descrivere, in modo dettagliato, completo ed accurato, il progetto di sviluppo imprenditoriale, illustrando in particolare le motivazioni alla base dello stesso ed evidenziando l'opportunità di business che si intende cogliere.

(max 4.000 caratteri, spazi inclusi)

1.2. Cronoprogramma del progetto.

Ai fini della predisposizione dei contenuti del programma personalizzato di accelerazione e consolidamento d'impresa finalizzato allo sviluppo imprenditoriale del progetto, il candidato beneficiario provvede a compilare la Tabella sottostante, recante il Cronoprogramma del progetto, secondo le modalità di seguito elencate:

1. articolare il progetto in moduli operativi, laddove per modulo operativo s'intende una macro attività, dotata di autonomia funzionale e progettuale;
2. indicare la durata complessiva di ciascun modulo operativo, nel rispetto del limite di durata previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b), del bando (durata progettuale compresa tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 15 mesi);
3. descrivere le singole attività progettuali programmate nelle quali si articola ciascun modulo operativo, ponendole in relazione alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del bando, nonché agli eventuali ulteriori servizi accessori di cui all'articolo 8, comma 2, del bando, scegliendo fra quelli elencati nella Sezione 3;
4. indicare per ciascun modulo operativo i risultati attesi ponendoli in relazione agli obiettivi produttivi, commerciali, organizzativi e sociali perseguiti dal progetto, nonché ai mercati ed ai bisogni del mercato che si intendono e/o prevedono di soddisfare.

Tabella. Cronoprogramma del progetto.

Modulo operativo	**Durata** (mesi)	**Attività progettuali** (max 1.000 caratteri, spazi inclusi, per ciascuna attività progettuale)	**Tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a)** (Indicare i codici identificativi dei servizi elencati nella Sezione 2)	**Tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 2**	**Risultati attesi**
	Mese inizio:				
	Mese fine:				
Modulo operativo	**Durata (mesi)**	**Attività progettuali** (max 1.000 caratteri, spazi inclusi, per ciascuna attività progettuale)	**Tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a)** (Indicare i codici identificativi dei servizi elencati nella Sezione 2)	**Tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 2**	**Risultati attesi**
	Mese inizio:				
	Mese fine:				
Modulo operativo	**Durata (mesi)**	**Attività progettuali** (max 1.000 caratteri, spazi inclusi, per ciascuna attività progettuale)	**Tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a)** (Indicare i codici identificativi dei servizi elencati nella Sezione 2)	**Tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 2**	**Risultati attesi**
	Mese inizio:				
	Mese fine:				

ALL.TO 3
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017
Relazione tecnica del progetto

Sezione 2 - Elenco dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale del progetto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), individuati in quanto ritenuti utili allo sviluppo imprenditoriale del progetto

2.1. Assistenza manageriale volta a definire e validare/implementare il piano di impresa:

2.1.1. Coaching (assistenza manageriale rivolta a supportare la definizione dei diversi aspetti del business plan)

2.1.1.1.	Analisi del contesto e dei fabbisogni per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale.
2.1.1.2.	Supporto alla definizione del target customer e dei bisogni dei clienti, segmentazione del mercato, definizione del posizionamento competitivo, quantificazione del mercato.
2.1.1.3.	Supporto alla definizione della Value Proposition, e alla definizione del Minimum Viable Product.
2.1.1.4.	Supporto alla definizione del business model dell'azienda e della strategia di impresa.
2.1.1.5.	Supporto alla definizione della struttura organizzativa, analisi delle competenze mancanti.
2.1.1.6.	Supporto alla definizione della strategia commerciale, mappatura del processo di vendita, definizione dei canali di comunicazione e di vendita.
2.1.1.7.	Supporto alla definizione delle iniziative di comunicazione e Marketing, dei contenuti / mezzi di promozione dell'immagine dell'azienda verso media e istituzioni.
2.1.1.8.	Supporto alla definizione dei processi operativi relativi alle diverse funzioni aziendali ("produzione", "logistica", "progettazione", "R&D", ...).
2.1.1.9.	Supporto nella valutazione preliminare di brevettabilità, definizione delle strategie di tutela della proprietà intellettuale.
2.1.1.10.	Supporto all'analisi della scelta del modello societario più adatto, definizione preliminare dello Statuto sociale, in particolar modo dedicata all'oggetto sociale e alla definizione dei rapporti tra i soci.
2.1.1.11.	Supporto alla definizione degli investimenti da realizzare, ai relativi fabbisogni finanziari e coperture.
2.1.1.12.	Supporto alla definizione della pianificazione economico/finanziaria/patrimoniale dell'azienda (definizione delle assunzioni e prospetti E/F/P).

2.1.2. Accompagnamento (assistenza manageriale rivolta a supportare la validazione/implementazione del business plan, anche attraverso attività sul campo)

2.1.2.1.	Supporto nella validazione del mercato e dei clienti (concept test, area test, ...).
2.1.2.2.	Accompagnamento nel rapporto con professionisti esterni per l'attività di sviluppo prodotto (fattibilità tecnica, prototipazione, industrializzazione) e di validazione/implementazione della Value Proposition.
2.1.2.3.	Supporto alla validazione del business model dell'azienda e della strategia di impresa.
2.1.2.4.	Supporto nella ricerca/selezione del personale.
2.1.2.5.	Supporto alla vendita: ricerca potenziali clienti, accompagnamento presso potenziali clienti nelle varie fasi di interazione.
2.1.2.6.	Supporto all'implementazione delle iniziative di comunicazione e Marketing, alla promozione dell'immagine dell'azienda verso media e istituzioni attraverso la realizzazione/diffusione di articoli, pubblicazioni, video, ... nella stampa/web ed eventi dedicati.
2.1.2.7.	Accompagnamento a riunioni/incontri operativi (con personale interno, partner, soci...).
2.1.2.8.	Supporto all'implementazione delle strategie di tutela della proprietà intellettuale, accompagnamento nel rapporto con professionisti esterni per deposito brevetti, copyrights, marchi ....
2.1.2.9.	Supporto alla realizzazione e alla validazione del piano economico/finanziario dell'azienda.

2.2. Assistenza tecnica volta a definire ed implementare il progetto di innovazione:

2.2.1. Audit tecnologico e ricerca informazioni *(assistenza tecnica rivolta alla ricerca e analisi di informazioni)*

2.2.1.1.	Analisi dell'esigenza di innovazione, del contesto e dei fabbisogni.
2.2.1.2.	Ricerca di informazioni brevettuali, stato legale di un brevetto, analisi di anteriorità brevettuale.
2.2.1.3.	Reportistica su stato dell'arte e prospettive future di mercati e tecnologie

2.2.2. Progettazione *(assistenza tecnica rivolta a supportare la definizione dei diversi aspetti del progetto di innovazione)*

2.2.2.1.	Supporto nella definizione del piano di progetto (piano di attività, tempi, costi, …).
2.2.2.2.	Studio di fattibilità tecnica / economica /normativa.
2.2.2.3.	Individuazione, attivazione e accompagnamento di competenze nel mondo della ricerca, della consulenza privata, partner industriali/tecnologici

2.2.3. Implementazione *(assistenza tecnica rivolta a supportare l'implementazione del progetto di innovazione)*

2.2.3.1.	Gestione del piano di progetto, coordinamento del gruppo di lavoro, accompagnamento nel rapporto con i partner tecnici, il monitoraggio delle attività.
2.2.3.2.	Assistenza per attività "pilota" di sviluppo sperimentale.

2.3. Supporto alla ricerca di fonti di finanziamento dell'innovazione:

2.3.1. Ricerca/networking *(assistenza nella ricerca di…)*

2.3.1.1.	Finanziamenti pubblici (ricerca bandi regionali/europei, ricerca partner nazionali e internazionali).
2.3.1.2.	Investitori/finanziatori (capitale di rischio).
2.3.1.3.	Istituti Bancari (capitale di debito).

2.3.2. Coaching *(assistenza manageriale rivolta a supportare la preparazione di incontri e documentazione)*

2.3.2.1.	Supporto alla preparazione degli incontri e alla predisposizione della documentazione (domanda per partecipare a bandi relativi ad ulteriori fonti di finanziamento, presentazione aziendale, business plan, pianificazione E/F/P, …).
2.3.2.2.	Supporto alla preparazione alla presentazione agli investitori, pitching.
2.3.2.3.	Softlanding e interazione con network europeo.

2.3.3. Accompagnamento nelle varie fasi di interazione ed eventuale supporto nella rendicontazione di ulteriori fonti di finanziamento

2.4. Incubazione fisica:

2.4.1. Locali attrezzati *(spazio ufficio, spazio co-working e sala riunioni, relative utenze)*

Sezione 3 - Elenco degli eventuali ulteriori servizi accessori allo sviluppo imprenditoriale del progetto di cui all'articolo 8, comma 2

Indicare le tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 2, individuati in quanto strettamente correlati allo sviluppo imprenditoriale del progetto. Per ciascuna tipologia di servizio individuare il servizio richiesto, le caratteristiche e la descrizione del medesimo, nonché il corrispondente costo stimato, in coerenza con la sezione della domanda di sovvenzione relativa al Piano dei costi, e nel rispetto dei limiti prescritti all'articolo 9 del bando.
Ai limitati fini di documentare la quantificazione finanziaria dei costi correlati a anzidette tipologie di servizi, è eventualmente possibile allegare alla domanda di sovvenzione i pertinenti preventivi di spesa.

3.1. Acquisizione di servizi di leasing e noleggio di strumenti e attrezzature;

Servizio richiesto	**Caratteristiche, descrizione del servizio** (max 1.000 caratteri, spazi inclusi)	**Costi stimati**
		€
		€

3.2. Acquisizione di servizi di consulenza;

Servizio richiesto	**Caratteristiche, descrizione del servizio** (max 1.000 caratteri, spazi inclusi)	**Costi stimati**
		€
		€

3.3. Acquisizione prestazioni e lavorazioni;

Servizio richiesto	**Caratteristiche, descrizione del servizio** (max 1.000 caratteri, spazi inclusi)	**Costo stimato**
		€
		€

3.4. Acquisizione di beni immateriali.

Servizio richiesto	**Caratteristiche, descrizione del servizio**	**Costo stimato**

	(max 1.000 caratteri, spazi inclusi)	
		€
		€

ALL.TO 3
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017
Relazione tecnica del progetto

Sezione 4 - Criteri di valutazione tecnica (Sezione 4, Allegato C al bando)

Criterio di valutazione 1 - Qualità del progetto

Indicatore 1.1. Innovatività del progetto

Descrivere l'innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte del mercato di riferimento; originalità del metodo proposto (max 4.000 caratteri, spazi inclusi).

Indicatore 1.2. Validità tecnica e fattibilità tecnico-economica del progetto

Evidenziare la validità tecnica e la fattibilità tecnico-economica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e di contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di riferimento (max 4.000 caratteri, spazi inclusi).

Criterio di valutazione 2 - Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività delle imprese culturali e creative

Indicatore 2.1. Potenzialità economica del progetto

Illustrare la potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati (max 4.000 caratteri, spazi inclusi).

Indicatore 2.2. Business model

Descrivere il Business model, cioè l'insieme delle soluzioni organizzative e strategiche attraverso le quali l'impresa acquisisce un vantaggio competitivo (max 2.000 caratteri, spazi inclusi).

Indicatore 2.3. Effetti intersettoriali

Descrivere gli effetti intersettoriali intesi come ricadute su altri settori (max 2.000 caratteri, spazi inclusi).

Indicatore 2.4. Impatto occupazionale[2]

Descrivere l'incremento/crescita occupazionale dell'impresa al termine del progetto (max 1.000 caratteri, spazi inclusi).

Indicatore 2.5. Contributo alla sostenibilità ambientale

Descrivere il contributo del progetto alla sostenibilità ambientale in termini di ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano:

[2] Nel dare riscontro al presente indicatore, si raccomanda di prestare particolare attenzione all'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera d), ed alle conseguenze previste per il mancato rispetto di anzidetto obbligo dall'articolo 30, comma 6, del bando.
Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento deve essere attinente e determinato dalla realizzazione/completamento di ciascuna Operazione e viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di presentazione della domanda di rimborso finale della sovvenzione ed alla data di presentazione della domanda di sovvenzione. L'incremento deve essere deve essere mantenuto per i 12 (dodici) mesi successivi alla conclusione dell'Operazione.

2.5.1. l'utlizzo di materiali ecocompatibili, il riuso dei residui di lavorazione, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti; (max 1.000 caratteri, spazi inclusi).

2.5.2. il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficienza energetica e l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili (max 1.000 caratteri, spazi inclusi).

Indicatore 2.6. Impatto dell'iniziativa imprenditoriale

Descrivere l'impatto dell'iniziativa imprenditoriale sia sul contesto socio-culturale e socio-economico del territorio-obiettivo, anche in termini di benefici durevoli indotti dalla stessa, sia sulla filiera di riferimento (max 6.000 caratteri, spazi inclusi).

Indicatore 2.7. Audience development

Illustrare gli aspetti di audience development nel contesto di riferimento (partecipazione, ampliamento, diversificazione e miglioramento della domanda culturale) (max 4.000 caratteri, spazi inclusi).

Indicatore 2.8. Accessibilità e fruibilità del patrimonio culturale

Illustrare l'accessibilità e fruibilità del patrimonio culturale con particolare riferimento a soluzioni attente ai temi della disabilità (max 2.000 caratteri spazi inclusi).

Indicatore 2.9. Ricadute positive dell'iniziativa imprenditoriale

Descrivere le ricadute positive dell'iniziativa imprenditoriale in termini di capacità produttiva e/o riduzione dei costi (max 2.000 caratteri, spazi inclusi).

Criterio di valutazione 3 - Qualità delle competenze coinvolte

Indicatore 3.1. Qualità delle competenze coinvolte nel progetto

Illustrare le competenze coinvolte nel progetto in termini di composizione del team progettuale proponente, di background formativo, di esperienza imprenditoriale maturata, e della pregressa esperienza lavorativa rispetto alla specifica attività che si intende sviluppare (max 2.000 caratteri per ciascun componente il team di progetto, e fino ad un massimo di 8.000 caratteri complessivi per il team medesimo).

Criterio di valutazione 4 - Traiettorie di sviluppo nell'Area di specializzazione Cultura, Creatività e Turismo del Documento S3

Indicatore 4.1. Progetti che interessano le Traiettorie di sviluppo indicate dalla S3

Illustrare la coerenza del progetto di sviluppo imprenditoriale con le Traiettorie di sviluppo indicate dalla S3 nell'Area di specializzazione Cultura, Creatività e Turismo[3] *(max 2.000 caratteri, spazi inclusi).*

[3] Le Traiettorie di sviluppo individuate dalla S3 in relazione all'Area di specializzazione Cultura, Creatività e Turismo (CCT), sono di seguito elencate:

1. Tecnologie per la conservazione e valorizzazione dei beni e dei prodotti;
2. Geomatica ed elaborazione delle immagini;
3. Piattaforme social e sharing.

Criterio di valutazione 5 - Accuratezza e chiarezza progettuale

Indicatore 5.1. Dettaglio, completezza della proposta progettuale

Dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all'organizzazione.

L'indicatore 5.1, in quanto riferito alla proposta progettuale nel suo complesso, per la sua valenza trasversale trova applicazione in ciascuna delle sezioni nelle quali si articola la relazione tecnica del progetto.

Criterio di valutazione 6 - Sostenibilità e congruenza economico finanziaria

Indicatore 6.1. Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto

Argomentare le ragioni a supporto della sostenibilità e della congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere (max 2.000 caratteri, spazi inclusi).

Criterio di valutazione 7 - Internazionalità

Indicatore 7.1. Internazionalità del progetto

Illustrare la valenza internazionale del progetto in termini di spendibilità anche sul mercato globale (max 2.000 caratteri, spazi inclusi).

Criterio di valutazione 8 - Imprenditoria femminile

Indicatore 8.1. Presenza femminile nel team di progetto

Indicare se il candidato beneficiario è impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società (DPReg. 312/2011) (max 1.000 caratteri, spazi inclusi).

Criterio di valutazione 9 - Imprenditoria giovanile

Indicatore 9.1. Presenza giovanile nel team di progetto

Indicare se il candidato beneficiario è impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società. Per giovane s'intende la persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni (DPReg. 55/2015) (max 1.000 caratteri, spazi inclusi).

Criterio di valutazione 10 - Progetti che prevedono la partecipazione di persone con disabilità

Indicatore 10.1. Imprenditoria sociale

Descrivere in quali termini è prevista l'eventuale partecipazione di persone con disabilità alla realizzazione del Progetto (max 2.000 caratteri, spazi inclusi).

Criterio di valutazione 11 - Progetto già valutato positivamente nell'ambito di Programmi europei a gestione diretta

Indicatore 11.1. Coerenza del progetto con programmi europei a gestione diretta

Indicare nell'ambito di quali Programmi europei a gestione diretta il Progetto è già stato valutato positivamente, senza essere stato tuttavia finanziato per carenza di risorse. Allegare la documentazione comprovante detta valutazione positiva (max 1.000 caratteri, spazi inclusi).

Criterio di valutazione 12 - Minori dimensioni aziendali

Indicatore 12.1. Progetto presentato da micro, piccole e medie imprese come definite nell'All.to I al Regolamento (UE) n. 651/2014

Indicare le dimendioni aziendali (progetto presentato da micro, piccole e medie imprese) (max 1.000 caratteri, spazi inclusi).

Criterio di valutazione 13 - Responsabilità sociale d'impresa

Indicatore 13.1. Adozione di strumenti di promozione della *RSI*

Indicare gli strumenti di promozione della Responsabilità sociale d'impresa adottati dal candidato beneficiario (max 1.000 caratteri spazi inclusi).

ALL.TO 4
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017

Dichiarazione dell'ordine di preferenza degli Incubatori certificati regionali

Cognome Nome

Luogo di nascita data di nascita Codice fiscale/Identificativo fiscale estero

Residenza Domicilio

Telefono Cellulare E-mail

a corredo della domanda di sovvenzione prevista dal bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1787/2017, avente ad oggetto la "*Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche*", a valere sulla Linea di intervento 2.1.b.2 del POR FESR FVG 2014-2020, e finalizzato al rimborso dei costi correlati alla realizzazione del progetto denominato (riportare il titolo breve del progetto quale indicato nella domanda);

presa visione del bando

in qualità di legale rappresentante/firmatario de:

Impresa/Associazione/Fondazione/Libero professionista

Ragione sociale/Denominazione

Codice fiscale/Identificativo fiscale estero

Partita IVA

Sede legale (indirizzo, CAP)

PEC

ai fini della concessione della sovvenzione

dichiara l'ordine di preferenza

degli Incubatori certificati regionali preposti all'esecuzione dell'Operazione come di seguito indicato:

1)

2)

3)

4)

scegliendo fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del bando.

ALL.TO 5a
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017
Autocertificazione «de minimis»

***Modello 1: Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in** «de minimis», **ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*

Il **sottoscritto**:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Legale rappresentante/ firmatario del candidato beneficiario	Cognome e Nome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Codice fiscale/identificativo fiscale estero					
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov
	Domicilio	CAP	Via		n.	Prov
	Telefono	Cellulare		E-mail		

in qualità di **legale rappresentante/firmatario del candidato beneficiario**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa/associazione/fondazione/libero professionista					
Impresa/ associazione/ fondazione/ libero professionista	Ragione sociale/Denominazione dell'impresa/associazione/fondazione/libero professionista		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov
Dati impresa associazione/fondazione/ libero professionista	Codice fiscale/identificativo fiscale estero	Partita IVA			
	PEC	E-mail			

in relazione a quanto previsto dal:

Bando	Titolo	Estremi del provvedimento di approvazione definitiva	Pubblicato in BUR
	Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche	DGR 1787 dd 22.09.2017	N. 40/2017

Per la concessione di aiuti «*de minimis*»,

nel rispetto di quanto previsto dai pertinenti Regolamenti della Commissione,

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

D I C H I A R A

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese;

☐ che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui al **Modello 2**;

(*Ragione sociale e dati anagrafici - ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Ragione sociale/Denominazione dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov
Dati impresa	Codice fiscale/identificativo fiscale estero	Partita IVA			
	PEC	E-mail			

☐ che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui al **Modello 2**;

(*Ragione sociale e dati anagrafici - ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Ragione sociale/Denominazione dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov
Dati impresa	Codice fiscale/identificativo fiscale estero	Partita IVA			
	PEC	E-mail			

[1] Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione -Sez. A.

ALL.TO 5a
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017
Autocertificazione «de minimis»

Sezione B - Rispetto del massimale

1) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il __________ e termina il ________;

2) che all'impresa rappresentata:

☐ **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto "*de minimis*", tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[2];

☐ **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti "*de minimis*", tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[3];

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il "*de minimis*"	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE "*de minimis*"[4]	Importo dell'aiuto "*de minimis*"		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo[5]	
1								
2								
3								
					TOTALE			

[2] In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione Sez. B.
[3] In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il "*de minimis*" usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione - Sez. B.
[4] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "*de minimis*": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
[5] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione - Sez.B.

ALL.TO 5a
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017
Autocertificazione «de minimis»

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi** in grado di assicurare che gli aiuti ricevuti a titolo di "*de minimis*" non finanzieranno attività escluse dal campo di applicazione;

☐ che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi** in grado di assicurare che gli aiuti ricevuti a titolo di "*de minimis*" non finanzieranno le diverse attività oltre i massimali pertinenti.

e
AUTORIZZA

☐ l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità;

e si
IMPEGNA

☐ a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti "*de minimis*".

Il presente documento viene sottoscritto digitalmente
DLgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)

ISTRUZIONI per la compilazione da parte delle imprese della dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "*de minimis*"

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» **è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2 (2) Regolamento n. 1407/2013/UE, Regolamento n. 1408/2013/UE, Regolamento n. 717/2014/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (MODELLO 2). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale

Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento
Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda
Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** [art.3(8) dei Regolamenti 1407/2013/UE, 1408/2013/UE, 717/2014/UE] tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il «*de minimis*» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

> **Ad esempio:** *(NB: gli importi fanno riferimento al Regolamento 1407/2013/UE)*
>
> All'impresa A sono stati concessi 80.000 EUR in «*de minimis*» nell'anno 2010.
>
> All'impresa B sono stati concessi 20.000 EUR in «*de minimis*» nell'anno 2010.
>
> Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B).
>
> Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo aiuto concesso in «*de minimis*» di 70.000 EUR. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 EUR.
>
> Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «*de minimis*» nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti «*de minimis*» pari a 170.000 EUR.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** [art.3(9) dei Regolamenti 1407/2013/UE; 1408/2013/UE; 717/2014/UE] di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che

acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Da Regolamento 1407/2013/UE [art. 1(1)], **sono esclusi** gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
(a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
(b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
(c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
(d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
(e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Da Regolamento 1408/2013/UE [art. 1(1)], **sono esclusi** gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
(a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
(b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
(c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Da Regolamento 717/2014/UE [art. 1(1)], **sono esclusi** gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;
e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;
j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «*de minimis*».

Se un'impresa, che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi, esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

ALL.TO 5b
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017
Autocertificazione «de minimis»

Modello 2: Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*», **ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Da compilare solo in caso di "Impresa unica"

Il **sottoscritto**:

SEZIONE 1 – Anagrafica						
Il Titolare/legale rappresentante dell'impresa	Cognome e Nome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Codice fiscale/identificativo fiscale estero					
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov
	Domicilio	CAP	Via		n.	Prov
	Telefono	Cellulare		E-mail		

in qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Ragione sociale/Denominazione dell'impresa/associazione/fondazione/libero professionista	Forma giuridica			
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov
Dati impresa	Codice fiscale/identificativo fiscale estero	Partita IVA			
	PEC	E-mail			

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente __________ (*Ragione sociale/Denominazione, Forma giuridica*) __________ in relazione a quanto previsto dal:

Bando	**Titolo**	**Estremi del provvedimento di approvazione definitiva**	**Pubblicato in BUR**
	Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche	**DGR 1787 dd 22.09.2017**	**N. 40/2017**

ALL.TO 5b
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017
Autocertificazione «de minimis»

Per la concessione di aiuti «*de minimis*»,

nel rispetto di quanto previsto dai pertinenti Regolamenti della Commissione,

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

D I C H I A R A[1]

che all'impresa rappresentata

☐ **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*»

☐ **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il "*de minimis*"	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE "*de minimis*"[2]	Importo dell'aiuto "*de minimis*"		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo[3]	
1								
2								
3								

[1] Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.
[2] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "*de minimis*": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
[3] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione - Sez.B.

TOTALE

ALL.TO 5b
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017
Autocertificazione «de minimis»

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

e

A U T O R I Z Z A

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Il presente documento viene sottoscritto digitalmente
DLgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)

ISTRUZIONI per la compilazione da parte delle imprese della dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "*de minimis*"

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2 (2) Regolamento n. 1407/2013/UE,
Regolamento n. 1408/2013/UE,
Regolamento n. 717/2014/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (MODELLO 2). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento
Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda
Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** [art.3(8) dei Regolamenti 1407/2013/UE, 1408/2013/UE, 717/2014/UE] tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il «*de minimis*» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio: *(NB: gli importi fanno riferimento al Regolamento 1407/2013/UE)*

All'impresa A sono stati concessi 80.000 EUR in «*de minimis*» nell'anno 2010.

All'impresa B sono stati concessi 20.000 EUR in «*de minimis*» nell'anno 2010.

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B).

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo aiuto concesso in «*de minimis*» di 70.000 EUR. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 EUR.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «*de minimis*» nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti «*de minimis*» pari a 170.000 EUR.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** [art.3(9) dei Regolamenti 1407/2013/UE; 1408/2013/UE; 717/2014/UE] di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Da Regolamento 1407/2013/UE [art. 1(1)], **sono esclusi** gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

(a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
(b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
(c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
(d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
(e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Da Regolamento 1408/2013/UE [art. 1(1)], **sono esclusi** gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
(a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati
(b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
(c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Da Regolamento 717/2014/UE [art. 1(1)], **sono esclusi** gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;
e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;
j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *«de minimis»*.

Se un'impresa, che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi, esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

ALL.TO 11
POR FESR FVG 2014-2020 Bando 2.1.b.2 approvato con DGR 1787/2017

Procura del firmatario

Ai sensi della vigente normativa il/la sottoscritto/a

Cognome Nome

Luogo di nascita data di nascita Codice fiscale/Identificativo fiscale estero

Residenza Domicilio

Telefono Cellulare E-mail

a corredo della domanda di sovvenzione prevista dal bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1787/2017, avente ad oggetto la "*Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche*", a valere sulla Linea di intervento 2.1.b.2 del POR FESR FVG 2014-2020, e finalizzato al rimborso dei costi correlati alla realizzazione del progetto denominato (riportare il titolo breve del progetto quale indicato nella domanda);

presa visione del bando
in qualità di legale rappresentante/firmatario de:

Impresa/Associazione/Fondazione/Libero professionista

Ragione sociale/Denominazione

Codice fiscale/Identificativo fiscale estero

Partita IVA

Sede legale (indirizzo, CAP)

PEC

delega

Cognome Nome

Luogo di nascita data di nascita Codice fiscale/Identificativo fiscale estero

Residenza Domicilio

Telefono Cellulare E-mail

in qualità di

alla redazione ed alla presentazione per via telematica tramite il sistema FEG della domanda di concessione della sovvenzione.

Questo documento è parte integrante della domanda ed
è sottoscritta[1] dal legale rappresentante

[1] L'atto di delega potrà essere sottoposto a firma digitale del legale rappresentante oppure a sottoscrizione olografa del medesimo. In caso di sottoscrizione olografa, andrà allegata alla domanda anche copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del delegante, che andrà salvata insieme alla procura in un unico documento in formato pdf e caricato sulla piattaforma FEG..

17_44_1_DDS_ATT CULT_4228_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio attività culturali 18 ottobre 2017, n. 4228

Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con DPReg. 13 febbraio 2015, n. 33/Pres. e s.m.i., e articolo 6, comma 3, degli avvisi pubblici approvati con deliberazione di Giunta n. 1962 di data 13 ottobre 2017 - Approvazione modulistica per la presentazione delle domande di concessione dell'incentivo.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33/Pres. (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) così come modificato dal regolamento emanato con D.P.Reg. 2 ottobre 2017, n. 224/Pres.;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 1962 di data 13 ottobre 2017 con cui sono stati approvati i sotto elencati Avvisi pubblici:
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli teatrali di prosa;
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa);
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo;
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale;
7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica;
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica;
9) Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica;
10) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive;
11) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica;
VISTO l'articolo 6, comma 3, degli Avvisi pubblici in tema di presentazione delle domande di concessione dell'incentivo;
RITENUTO di approvare i moduli per la presentazione della domanda ispirati a quanto previsto dal Titolo II, Capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra citate, di approvare i moduli allegati al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante;
STANTE la vacanza del Direttore del Servizio attività culturali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera j), del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali", approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

DECRETA

1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, degli avvisi pubblici relativi all'annualità 2018 gli allegati moduli per la presentazione delle domande di cui agli Avvisi pubblici sotto elencati, approvati con deliberazione di Giunta n. 1962 di data 13 ottobre 2017:
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo (Allegato 1);
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli teatrali di prosa (Allegato 2);

3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) (Allegato 3);
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione (Allegato 4);
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo (Allegato 5);
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 6);
7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica (Allegato 7);
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 8);
9) Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 9);
10) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive (Allegato 10);
11) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica (Allegato 11).
2. Il presente decreto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione.
Trieste, 18 ottobre 2017

DEL BIANCO

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi valutativi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell'Avviso

Descrizione del soggetto proponente *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Obiettivi specifici del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Risultati attesi *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Relazione descrittiva dell'iniziativa *(massimo 5000 caratteri con spazi)*	
Indicazione del personale volontario o retribuito, part time o full time, impiegato nel progetto e relative mansioni svolte *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Periodo e luoghi di svolgimento del progetto proposto	
Descrizione del grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	
Descrizione dell'ampiezza della programmazione artistica con l'indicazione specifica del numero di giornate e del numero di prime	
Indicazione del nome del Direttore artistico/responsabile culturale del progetto (di cui si allega CV)	
Descrizione dei partner e del loro ruolo nell'ambito del progetto (massimo 2000 caratteri con spazi)	
Descrizione del piano di comunicazione e promozione del progetto *(massimo 1000 caratteri con spazi)*	
Descrizione della eventuale valenza internazionale del progetto (coinvolgimento di artisti internazionali, realizzazione di parte del progetto all'estero ecc.)	
Descrizione della eventuale valorizzazione delle lingue minoritarie (sloveno, friulano e tedesco). Si precisa che il progetto interamente o prevalentemente in lingua minoritaria non è ammesso.	
Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema trattato e gli autori rappresentati e/o proposti sia con un loro coinvolgimento effettivo)	

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggettivi riportati nell'Avviso

	Barrare casella	**Durata della gestione continuativa**	**Specificare i nomi dei teatri/auditorium gestiti**
Titolarità della gestione continuativa di un teatro o di un auditorium a favore del soggetto proponente. Barrare la casella corrispondete agli anni di durata della gestione e indicare il nome dei teatri o auditorium.	☐	Nessuna titolarità della gestione continuativa	
	☐	Fino a 5 anni	
	☐	Da 6 a 10 anni	
	☐	Più di 10 anni	
	Barrare casella	**Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2014**	**Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per soggetti privati : anno di concessione; per soggetti pubblici : data e numero atto)**
Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente negli ultimi tre anni con l'indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (delibere, decreti, ecc.).	☐	Nessun finanziamento	
	☐	Finanziamenti da privati (aziende, fondazioni bancarie ecc.)	
	☐	Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali	
	☐	Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)	
	Barrare casella	**Numero di spettacoli di autori regionali o prodotti da soggetti con sede in FVG nell'ultima stagione teatrale conclusa**	**Specificare i titoli degli spettacoli di autori regionali o prodotti da soggetti con sede in FVG nell'ultima stagione teatrale conclusa**
Valorizzazione delle produzioni regionali. Barrare la casella corrispondente al numero di spettacoli di autori regionali o prodotti da soggetti con sede in FVG nell'ultima stagione teatrale conclusa e indicare i relativi titoli.	☐	Nessuno spettacolo	
	☐	Uno spettacolo	
	☐	Più di uno spettacolo	

Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. **DICHIARA:**

✓ di essere legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale ovvero altra persona munita di delega e poteri di firma.

☐ che il soggetto proponente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale
☐ che il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
- ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D. Lgs 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

✓che il soggetto proponente, qualora non esente dall'imposta di bollo, **ha assolto all'annullo della marca da bollo** dell'importo di euro , emessa in data , numero identificativo , utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda;

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente sono adottati con scrittura privata registrata o atto pubblico (non applicabile agli enti pubblici);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale (non applicabile agli enti pubblici e alle società cooperative);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività conforme all'Avviso (non applicabile agli enti pubblici);

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

DICHIARA inoltre che:
☐ di voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso ☐ di NON voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso
✓che il soggetto proponente si impegna ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo richiesto e della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute , la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;
✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Avviso per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14 comma 1, 23 comma 5, 24 comma 5, 26 comma 7, 27 comma 5 della LR 11 agosto 2014, n. 16 (Nome regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015;
✓che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015 e relativo Avviso pubblico;
✓di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda;
✓di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni;
✓di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;
✓di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;
✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
✓di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio attività culturali.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Modalità di pagamento

Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ Conto corrente bancario ☐ Conto corrente postale

Intestato a:

Il c/c bancario o postale <u>deve</u> essere intestato al soggetto proponente

Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:

PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
coordinate IBAN	coordinate BBAN				

oppure ☐ emissione di assegno circolare non trasferibile
intestato al creditore

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Scheda partner	Dati del soggetto partner n.				
Denominazione del soggetto partner					
codice fiscale					
natura giuridica					
indirizzo sede legale	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono					
fax					
e-mail			pec		
referente per l'iniziativa/ persona di contatto	*(Nome e Cognome)*	*(telefono)*	*(cellulare)*	*(e-mail)*	
	Dati del legale rappresentante del soggetto partner				
Nome e Cognome					
nato/a a			in data		
residente in	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono e/o cellulare			e-mail		
	Attività e ruoli del partner dell'iniziativa				
Indicare con precisione le attività e i ruoli affidati al partner					

Si allega la carta d'identità del legale rappresentante del soggetto partner.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto partner

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi valutativi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti la produzione di spettacoli teatrali di prosa

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell'Avviso

Descrizione del soggetto proponente *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Obiettivi specifici del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Risultati attesi *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Relazione descrittiva dell'iniziativa *(massimo 5000 caratteri con spazi)*	
Indicazione del personale retribuito, part time o full time, impiegato nel progetto e relative mansioni svolte *(massimo 2000 caratteri con spazi).*	
Periodo di svolgimento del progetto proposto	
Descrizione della qualità artistica, innovatività e originalità del progetto.	
Indicazione del nome del direttore artistico/responsabile culturale del progetto (*di cui si allega CV*)	
Descrizione dei principali partner e del loro ruolo nell'ambito del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Descrizione della capacità del progetto di produrre spettacoli di ricerca, o di figura, o rivolti alla infanzia, o alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	
Descrizione della capacità del progetto di promuovere la partecipazione delle fasci deboli della popolazione ovvero l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso i temi trattati e gli autori rappresentati sia con un loro coinvolgimento effettivo)	
Indicazione degli accordi o preaccordi o intese di massima in ordine alla distribuzione dell'opera prodotta. *(allegare copia)*	
Descrizione della eventuale valorizzazione delle lingue minoritarie (sloveno, friulano e tedesco). Si precisa che il progetto interamente o prevalentemente in lingua minoritaria non è ammesso.	

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti la produzione di spettacoli teatrali di prosa

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggettivi riportati nell'Avviso

	Barrare casella	**Numero spettacoli**	**Specificare i titoli degli spettacoli**
Numero di spettacoli teatrali di prosa prodotti a partire dal 01.01.2015	☐	Nessuno spettacolo	
	☐	Da 1 a 3	
	☐	Più di 3 spettacoli	
Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente negli ultimi tre anni con l'indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (delibere, decreti, ecc.).	**Barrare casella**	**Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2015**	**Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per soggetti privati : anno di concessione; per soggetti pubblici : data e numero atto)**
	☐	Nessun finanziamento	
	☐	Finanziamenti da privati (aziende, fondazioni bancarie ecc.)	
	☐	Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali	
	☐	Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)	

Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. **DICHIARA:**

✓ di essere legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale ovvero altra persona munita di delega e poteri di firma.

☐ che il soggetto proponente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale
☐ che il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
- ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D. Lgs 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

✓che il soggetto proponente, qualora non esente dall'imposta di bollo, **ha assolto all'annullo della marca da bollo** dell'importo di euro
, emessa in data , numero identificativo , utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda;

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente sono adottati con scrittura privata registrata o atto pubblico (non applicabile agli enti pubblici);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale (non applicabile agli enti pubblici e alle società cooperative);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività conforme all'Avviso (non applicabile agli enti pubblici);

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

DICHIARA inoltre che:

☐ di voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

☐ di NON voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

✓che il soggetto proponente si impegna ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo richiesto e della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute , la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;

✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Avviso per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14 comma 1, 23 comma 5, 24 comma 5, 26 comma 7, 27 comma 5 della LR 11 agosto 2014, n. 16 (Nome regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015;

✓che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015 e relativo Avviso pubblico;

✓di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda;

✓di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni;

✓di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

✓di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del attività culturali.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Modalità di pagamento

Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ Conto corrente bancario ☐ Conto corrente postale

Intestato a:

Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente

Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:

PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
coordinate IBAN	coordinate BBAN				

oppure ☐ emissione di assegno circolare non trasferibile
intestato al creditore

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Scheda partner	Dati del soggetto partner n.				
Denominazione del soggetto partner					
codice fiscale					
natura giuridica					
indirizzo sede legale	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono					
fax					
e-mail			pec		
referente per l'iniziativa/ persona di contatto	*(Nome e Cognome)*	*(telefono)*	*(cellulare)*	*(e-mail)*	
	Dati del legale rappresentante del soggetto partner				
Nome e Cognome					
nato/a a			in data		
residente in	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono e/o cellulare			e-mail		
	Attività e ruoli del partner dell'iniziativa				
Indicare con precisione le attività e i ruoli affidati al partner					

Si allega la carta d'identità del legale rappresentante del soggetto partner.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto partner

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi valutativi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa)

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell'Avviso

Descrizione del soggetto proponente *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Obiettivi specifici del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Risultati attesi *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Relazione descrittiva dell'iniziativa *(massimo 5000 caratteri con spazi)*	
Indicazione del personale volontario o retribuito, part time o full time, impiegato nel progetto e relative mansioni svolte *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Periodo e luoghi di svolgimento del progetto proposto	
Descrizione del grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	
Indicazione del nome del direttore artistico/responsabile culturale del progetto (*di cui si allega CV*)	
Descrizione della capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa)	
Descrizione del piano di comunicazione e promozione del progetto *(massimo 1000 caratteri con spazi)*	
Descrizione dei principali partner e del loro ruolo nell'ambito del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Descrizione della eventuale valorizzazione delle lingue minoritarie (sloveno, friulano e tedesco). Si precisa che il progetto interamente o prevalentemente in lingua minoritaria non è ammesso.	
Descrizione della eventuale valenza internazionale del progetto (coinvolgimento di artisti internazionali, realizzazione di parte del progetto all'estero ecc.)	
Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (attraverso il tema trattato e gli autori rappresentati e/o proposti o con un loro coinvolgimento effettivo)	

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa)

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggettivi riportati nell'Avviso

	Barrare casella	**Numero di edizioni pregresse**	**Indicare i periodi di svolgimento delle edizioni pregresse**
Storicità dell'iniziativa: indicare il numero di edizioni pregresse della medesima iniziativa	☐	Nessuna edizione pregresse	
	☐	Da 1 a 3 edizioni pregresse	
	☐	Più di 3 edizioni pregresse	
	Barrare casella	**Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2015**	**Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per soggetti privati : anno di concessione; per soggetti pubblici : data e numero atto)**
Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente negli ultimi tre anni con l'indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (delibere, decreti, ecc.).	☐	Nessun finanziamento	
	☐	Finanziamenti da privati (aziende, fondazioni bancarie ecc.)	
	☐	Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali	
	☐	Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)	
	Barrare casella	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento**	**Specificare i Comuni della regione FVG in cui si svolge l'evento**
Estensione territoriale dell'iniziativa intesa come numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento	☐	Da 0 a 1	
	☐	Da 2 a 5	
	☐	Più di 5	

Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. **DICHIARA:**

✓ di essere legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale ovvero altra persona munita di delega e poteri di firma.

☐ che il soggetto proponente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale
☐ che il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
- ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D. Lgs. 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

✓che il soggetto proponente, qualora non esente dall'imposta di bollo, **ha assolto all'annullo della marca da bollo** dell'importo di euro
, emessa in data , numero identificativo , utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda;

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente sono adottati con scrittura privata registrata o atto pubblico (non applicabile agli enti pubblici);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale (non applicabile agli enti pubblici e alle società cooperative);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività conforme all'Avviso (non applicabile agli enti pubblici);

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

DICHIARA inoltre:

☐ di voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

☐ di NON voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

✓che il soggetto proponente si impegna ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo richiesto e/o della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute , la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;

✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Avviso per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14 comma 1, 23 comma 5, 24 comma 5, 26 comma 7, 27 comma 5 della LR 11 agosto 2014, n. 16 (Nome regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015;

✓che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015 e relativo Avviso pubblico;

✓di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda;

✓di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni;

✓di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

✓di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio attività culturali.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Modalità di pagamento

Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ Conto corrente bancario ☐ Conto corrente postale

Intestato a:

Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente

Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:

PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
coordinate IBAN	coordinate BBAN				

oppure ☐ emissione di assegno circolare non trasferibile
intestato al creditore

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

<table>
<tr><th>Scheda partner</th><th colspan="4">Dati del soggetto partner n.</th></tr>
<tr><td>Denominazione del soggetto partner</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>codice fiscale</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>natura giuridica</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>indirizzo sede legale</td><td>(Via)</td><td>(n.)</td><td>(CAP)</td><td>(Comune di) (Provincia di)</td></tr>
<tr><td>telefono</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>fax</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>e-mail</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">pec</td></tr>
<tr><td>referente per l'iniziativa/
persona di contatto</td><td>(Nome e Cognome)</td><td>(telefono)</td><td>(cellulare)</td><td>(e-mail)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Dati del legale rappresentante del soggetto partner</td></tr>
<tr><td>Nome e Cognome</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>nato/a a</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">in data</td></tr>
<tr><td>residente in</td><td>(Via)</td><td>(n.)</td><td>(CAP)</td><td>(Comune di) (Provincia di)</td></tr>
<tr><td>telefono e/o cellulare</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">e-mail</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Attività e ruoli del partner dell'iniziativa</td></tr>
<tr><td>Indicare con precisione le attività e i ruoli affidati al partner</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Si allega la carta d'identità del legale rappresentante del soggetto partner.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto partner

	Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi valutativi Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione
Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell'Avviso	
Descrizione del soggetto proponente *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Obiettivi specifici del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Risultati attesi *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Relazione descrittiva dell'iniziativa *(massimo 5000 caratteri con spazi)*	
Indicazione del personale volontario o retribuito, part time o full time, impiegato nel progetto e relative mansioni svolte *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Periodo e luoghi di svolgimento del progetto proposto	
Descrizione del grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	
Indicazione del nome del Direttore artistico/responsabile culturale del progetto (*di cui si allega CV*)	
Descrizione dell'ampiezza e della rilevanza della stagione concertistica	
Descrizione del piano di comunicazione e promozione del progetto *(massimo 1000 caratteri con spazi)*	
Descrizione dei principali partner e del loro ruolo nell'ambito del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggettivi riportati nell'Avviso

	Barrare casella	**Numero di concerti a partire dal 01.01.2015**	**Specificare brevemente i periodi di svolgimento dei concerti realizzati e elencarne i titoli**
Indicazione del numero di concerti realizzati dal soggetto proponente a partire dal 01.01.2015	☐	Nessun concerto	
	☐	Fino a 10 concerti	
	☐	Da 11 a 30 concerti	
	☐	Più di 30 concerti	
	Barrare casella	**Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2014**	**Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per soggetti privati : anno di concessione; per soggetti pubblici : data e numero atto)**
Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente negli ultimi tre anni con l'indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (delibere, decreti, ecc.).	☐	Nessun finanziamento	
	☐	Finanziamenti da privati (aziende, fondazioni bancarie ecc.)	
	☐	Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali	
	☐	Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)	

Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. **DICHIARA:**

✓ di essere legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale ovvero altra persona munita di delega e poteri di firma.

☐ che il soggetto proponente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale
☐ che il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
- ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D. Lgs. 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

✓che il soggetto proponente, qualora non esente dall'imposta di bollo, **ha assolto all'annullo della marca da bollo** dell'importo di euro , emessa in data , numero identificativo , utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda;

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente sono adottati con scrittura privata registrata o atto pubblico (non applicabile agli enti pubblici);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale (non applicabile agli enti pubblici e alle società cooperative);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività conforme all'Avviso (non applicabile agli enti pubblici);

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

DICHIARA inoltre:
☐ di voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso ☐ di NON voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso
✓che il soggetto proponente si impegna ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo richiesto e/o della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute , la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;
✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Avviso per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14 comma 1, 23 comma 5, 24 comma 5, 26 comma 7, 27 comma 5 della LR 11 agosto 2014, n. 16 (Nome regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015;
✓che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015 e relativo Avviso pubblico;
✓di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda;
✓di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni;
✓di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;
✓di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;
✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
✓di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio attività culturali.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Modalità di pagamento

Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ Conto corrente bancario ☐ Conto corrente postale

Intestato a:

Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente

Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:

PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
coordinate IBAN			coordinate BBAN		

oppure ☐ emissione di assegno circolare non trasferibile
intestato al creditore

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Scheda partner	Dati del soggetto partner n.				
Denominazione del soggetto partner					
codice fiscale					
natura giuridica					
indirizzo sede legale	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono					
fax					
e-mail			pec		
referente per l'iniziativa/ persona di contatto	*(Nome e Cognome)*	*(telefono)*	*(cellulare)*	*(e-mail)*	
	Dati del legale rappresentante del soggetto partner				
Nome e Cognome					
nato/a a			in data		
residente in	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono e/o cellulare			e-mail		
	Attività e ruoli del partner dell'iniziativa				
Indicare con precisione le attività e i ruoli affidati al partner					

Si allega la carta d'identità del legale rappresentante del soggetto partner.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto partner

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi valutativi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell'Avviso

Descrizione del soggetto proponente (*massimo 2000 caratteri con spazi*)	
Relazione descrittiva dell'iniziativa (*massimo 5000 caratteri con spazi*)	
Obiettivi specifici del progetto (*massimo 2000 caratteri con spazi*)	
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti (*massimo 2000 caratteri con spazi*)	
Risultati attesi (*massimo 2000 caratteri con spazi*)	
Indicazione del personale volontario o retribuito, part time o full time, impiegato nel progetto e relative mansioni svolte (*massimo 2000 caratteri con spazi*)	
Periodo e luoghi di svolgimento del progetto proposto	
Valutazione qualitativa dell'impatto culturale, a livello nazionale e/o internazionale	
Indicazione dei nomi dei componenti del comitato di direzione artistica effettivamente operante nel progetto (*si allegano al massimo 3 curricula*)	
Descrizione della capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio e creare un indotto sul territorio regionale	
Descrizione del piano di comunicazione e promozione del progetto (*massimo 1000 caratteri con spazi*)	
Capacità di creare sinergia con il territorio e creare una rete di partenariato	
Descrizione dei principali partner e del loro ruolo nell'ambito del progetto (*massimo 2000 caratteri con spazi*)	
Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (attraverso il tema trattato e gli autori presentati o con un loro coinvolgimento effettivo)	

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggettivi riportati nell'Avviso

	Barrare casella	**Numero di edizioni pregresse**	**Indicare i periodi di svolgimento delle edizioni pregresse**
Storicità dell'iniziativa: indicare il numero di edizioni pregresse della medesima iniziativa	☐	Nessuna edizione pregresse	
	☐	Da 1 a 3 edizioni pregresse	
	☐	Più di 3 edizioni pregresse	
	Barrare casella	**Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2014**	**Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per soggetti privati : anno di concessione; per soggetti pubblici : data e numero atto)**
Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente negli ultimi tre anni con l'indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (delibere, decreti, ecc.).	☐	Nessun finanziamento	
	☐	Finanziamenti da privati (aziende, fondazioni bancarie ecc.)	
	☐	Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali	
	☐	Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)	
	Barrare casella	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'iniziativa**	**Specificare i Comuni della regione FVG partner dell'iniziativa**
Coinvolgimento territoriale dell'iniziativa intesa come numero di Comuni della Regione FVG partner dell'iniziativa	☐	Da 0 a 1	
	☐	Da 2 a 5	
	☐	Più di 5	

Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. **DICHIARA:**

✓ di essere legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale ovvero altra persona munita di delega e poteri di firma.

☐ che il soggetto proponente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale
☐ che il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
- ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D. Lgs 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

✓che il soggetto proponente, qualora non esente dall'imposta di bollo, ha assolto all'annullo della marca da bollo dell'importo di euro ,
emessa in data , numero identificativo , utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda;

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente sono adottati con scrittura privata registrata o atto pubblico (non applicabile agli enti pubblici);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale (non applicabile agli enti pubblici e alle società cooperative);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività conforme all'Avviso (non applicabile agli enti pubblici);

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

DICHIARA inoltre che:

☐ di voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

☐ di NON voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

✓che il soggetto proponente si impegna ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo richiesto e della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;

✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Avviso per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14 comma 1, 23 comma 5, 24 comma 5, 26 comma 7, 27 comma 5 della LR 11 agosto 2014, n. 16 (Nome regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015;

✓che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015 e relativo Avviso pubblico;

✓di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda;

✓di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni;

✓di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

✓di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio attività culturali.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Modalità di pagamento

Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ Conto corrente bancario	☐ Conto corrente postale

Intestato a:

Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente

Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:

PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
coordinate IBAN	coordinate BBAN				

oppure ☐ emissione di assegno circolare non trasferibile
intestato al creditore

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Scheda partner	Dati del soggetto partner n.				
Denominazione del soggetto partner					
codice fiscale					
natura giuridica					
indirizzo sede legale	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono					
fax					
e-mail			pec		
referente per l'iniziativa/ persona di contatto	*(Nome e Cognome)*	*(telefono)*	*(cellulare)*	*(e-mail)*	
	Dati del legale rappresentante del soggetto partner				
Nome e Cognome					
nato/a a			in data		
residente in	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono e/o cellulare			e-mail		
	Attività e ruoli del partner dell'iniziativa				
Indicare con precisione le attività e i ruoli affidati al partner					

Si allega la carta d'identità del legale rappresentante del soggetto partner.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto partner

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi valutativi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell'Avviso

Descrizione del soggetto proponente *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Obiettivi specifici del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Risultati attesi *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Relazione descrittiva dell'iniziativa, con particolare riferimento all'aspetto internazionale della stessa *(massimo 5000 caratteri con spazi)*	
Indicazione del personale volontario o retribuito, part time o full time, impiegato nel progetto e relative mansioni svolte *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Periodo e luoghi di svolgimento del progetto proposto	
Indicazione dei nomi dei componenti del comitato di direzione artistica effettivamente operante nel progetto (si allegano al massimo 3 curricula)	
Descrizione della capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio e creare un indotto sul territorio regionale	
Descrizione del piano di comunicazione e promozione del progetto *(massimo 1000 caratteri con spazi)*	
Descrizione dei principali partner e del loro ruolo nell'ambito del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema trattato e gli autori presentati sia con un loro coinvolgimento effettivo)	

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggetti riportati nell'Avviso

	Barrare casella	**Numero di edizioni pregresse**	**Indicare i periodi di svolgimento delle edizioni pregresse**
Storicità dell'iniziativa: indicare il numero di edizioni pregresse della medesima iniziativa	☐	Fino a 5 edizioni pregresse	
	☐	Da 6 a 15 edizioni pregresse	
	☐	Più di 15 edizioni pregresse	
	Barrare casella	**Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2014**	**Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per soggetti privati : anno di concessione; per soggetti pubblici : data e numero atto)**
Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente negli ultimi tre anni con l'indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (delibere, decreti, ecc.).	☐	Nessun finanziamento	
	☐	Finanziamenti da privati (aziende, fondazioni bancarie ecc.)	
	☐	Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali	
	☐	Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)	
	Barrare casella	**Numero di Paesi di provenienza delle opere internazionali da proiettare durante il festival**	**Specificare la provenienza delle opere interazionali da proiettare durante il festival**
Carattere internazionale del festival inteso come numeri di Paesi di provenienza delle opere cinematografiche da proiettare nel corso del festival	☐	Fino a 7	
	☐	Da 8 a 15	
	☐	Più di 15	

Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. **DICHIARA:**

✓ di essere legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale ovvero altra persona munita di delega e poteri di firma.

☐ che il soggetto proponente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale
☐ che il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
- ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D. Lgs 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

✓ che il soggetto proponente, qualora non esente dall'imposta di bollo, **ha assolto all'annullo della marca da bollo** dell'importo di euro , emessa in data , numero identificativo , utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda;

✓ che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente sono adottati con scrittura privata registrata o atto pubblico (non applicabile agli enti pubblici);

✓ che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale (non applicabile agli enti pubblici e alle società cooperative);

✓ che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività conforme all'Avviso (non applicabile agli enti pubblici);

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

DICHIARA inoltre che:

☐ di voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

☐ di NON voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

✓che il soggetto proponente si impegna ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo richiesto e della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute , la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;

✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Avviso per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14 comma 1, 23 comma 5, 24 comma 5, 26 comma 7, 27 comma 5 della LR 11 agosto 2014, n. 16 (Nome regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015;

✓che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015 e relativo Avviso pubblico;

✓di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda;

✓di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni;

✓di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

✓di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio attività culturali.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Modalità di pagamento

Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ Conto corrente bancario ☐ Conto corrente postale

Intestato a:

Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente

Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:

PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE

coordinate IBAN	coordinate BBAN

oppure ☐ emissione di assegno circolare non trasferibile
intestato al creditore

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Scheda partner	Dati del soggetto partner n.					
Denominazione del soggetto partner						
codice fiscale						
natura giuridica						
indirizzo sede legale	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*		*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono						
fax						
e-mail			pec			
referente per l'iniziativa/ persona di contatto	*(Nome e Cognome)*	*(telefono)*	*(cellulare)*		*(e-mail)*	
	Dati del legale rappresentante del soggetto partner					
Nome e Cognome						
nato/a a			in data			
residente in	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*		*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono e/o cellulare			e-mail			
	Attività e ruoli del partner dell'iniziativa					
Indicare con precisione le attività e i ruoli affidati al partner						

Si allega la carta d'identità del legale rappresentante del soggetto partner.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto partner

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi valutativi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell'Avviso

Descrizione del soggetto proponente *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Obiettivi specifici del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Risultati attesi *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Relazione descrittiva dell'iniziativa (qualità e valore culturale complessivo delle attività) *(massimo 5000 caratteri con spazi)*	
Indicazione del personale volontario o retribuito, part time o full time, impiegato nel progetto e relative mansioni svolte *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Periodo e luoghi di svolgimento del progetto proposto	
Descrizione del grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	
Indicazione del nome del direttore artistico o responsabile culturale del progetto (di cui si allega CV)	
Presenza di un piano di didattica a favore di scuole, università o altri enti di formazione	
Descrizione del piano di comunicazione e promozione del progetto *(massimo 1000 caratteri con spazi)*	
Descrizione dei principali partner e del loro ruolo nell'ambito del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Descrizione della eventuale valenza internazionale del progetto (coinvolgimento di studiosi e scienziati internazionali, realizzazione di parte del progetto all'estero ecc.)	
Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema proposto e gli studiosi presentati sia con un loro coinvolgimento effettivo)	

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggetti riportati nell'Avviso

	Barrare casella	Numero di edizioni pregresse dell'iniziativa proposta	Indicazione dei periodi di svolgimento delle eventuali edizioni pregresse dell'iniziativa presentata
Indicazione delle caratteristiche di storicità dell'iniziativa intese come numero di edizioni pregresse	☐	Nessuna edizione pregressa	
	☐	Da 1 a 5 edizioni pregresse	
	☐	Più di 5 edizioni pregresse	
	Barrare casella	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento**	**Specificare i Comuni della regione FVG in cui si svolge l'evento**
Estensione territoriale dell'iniziativa intesa come numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento	☐	Da 0 a 1	
	☐	Da 2 a 5	
	☐	Più di 5	
	Barrare casella	**Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2015**	**Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per soggetti privati : anno di concessione; per soggetti pubblici : data e numero atto)**
Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente negli ultimi tre anni con l'indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (delibere, decreti, ecc.).	☐	Nessun finanziamento	
	☐	Finanziamenti da privati (aziende, fondazioni bancarie ecc.)	
	☐	Finanziamenti pubblici di enti regionali e locali	
	☐	Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)	

Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. **DICHIARA:**

✓ di essere legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale ovvero altra persona munita di delega e poteri di firma.

☐ che il soggetto proponente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale
☐ che il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
- ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D. Lgs 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

✓che il soggetto proponente, qualora non esente dall'imposta di bollo, **ha assolto all'annullo della marca da bollo** dell'importo di euro
, emessa in data , numero identificativo , utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda;

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente sono adottati con scrittura privata registrata o atto pubblico (non applicabile agli enti pubblici);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale (non applicabile agli enti pubblici e alle società cooperative);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività conforme all'Avviso (non applicabile agli enti pubblici);

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

DICHIARA inoltre che:

☐ di voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

☐ di NON voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

✓che il soggetto proponente si impegna ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo richiesto e della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute , la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;

✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Avviso per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14 comma 1, 23 comma 5, 24 comma 5, 26 comma 7, 27 comma 5 della LR 11 agosto 2014, n. 16 (Nome regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015;

✓che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015 e relativo Avviso pubblico;

✓di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda;

✓di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni;

✓di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

✓di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio attività culturali.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Modalità di pagamento

Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ Conto corrente bancario	☐ Conto corrente postale

Intestato a:

Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente

Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:

PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE

coordinate IBAN	coordinate BBAN

oppure ☐ emissione di assegno circolare non trasferibile

intestato al creditore

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Scheda partner	Dati del soggetto partner n.				
Denominazione del soggetto partner					
codice fiscale					
natura giuridica					
indirizzo sede legale	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono					
fax					
e-mail			pec		
referente per l'iniziativa/ persona di contatto	*(Nome e Cognome)*	*(telefono)*	*(cellulare)*	*(e-mail)*	
	Dati del legale rappresentante del soggetto partner				
Nome e Cognome					
nato/a a			in data		
residente in	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono e/o cellulare			e-mail		
	Attività e ruoli del partner dell'iniziativa				
Indicare con precisione le attività e i ruoli affidati al partner					

Si allega la carta d'identità del legale rappresentante del soggetto partner.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto partner

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi valutativi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell'Avviso

Descrizione del soggetto proponente *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Obiettivi specifici del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Risultati attesi *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Relazione descrittiva dell'iniziativa (qualità e valore culturale complessivo delle attività) *(massimo 5000 caratteri con spazi)*	
Indicazione del personale volontario o retribuito, part time o full time, impiegato nel progetto e relative mansioni svolte *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Periodo e luoghi di svolgimento del progetto proposto	
Descrizione del grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	
Indicazione del nome del direttore artistico o responsabile culturale del progetto (di cui si allega CV)	
Presenza di un piano di didattica a favore di scuole, università o altri enti di formazione	
Descrizione del piano di comunicazione e promozione del progetto *(massimo 1000 caratteri con spazi)*	
Descrizione dei principali partner e del loro ruolo nell'ambito del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Descrizione della eventuale valenza internazionale del progetto (coinvolgimento di studiosi e scienziati internazionali, realizzazione di parte del progetto all'estero ecc.)	
Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema proposto e gli studiosi presentati sia con un loro coinvolgimento effettivo)	

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggetti riportati nell'Avviso

	Barrare casella	**Numero di edizioni pregresse dell'iniziativa proposta**	**Indicazione dei periodi di svolgimento delle eventuali edizioni pregresse dell'iniziativa presentata**
Indicazione delle caratteristiche di storicità dell'iniziativa intese come numero di edizioni pregresse	☐	Nessuna edizione pregressa	
	☐	Da 1 a 5 edizioni pregresse	
	☐	Più di 5 edizioni pregresse	
	Barrare casella	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento**	**Specificare i Comuni della regione FVG in cui si svolge l'evento**
Estensione territoriale dell'iniziativa intesa come numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento	☐	Da 0 a 1	
	☐	Da 2 a 5	
	☐	Più di 5	
	Barrare casella	**Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2015**	**Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per soggetti privati : anno di concessione; per soggetti pubblici : data e numero atto)**
Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente negli ultimi tre anni con l'indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (delibere, decreti, ecc.).	☐	Nessun finanziamento	
	☐	Finanziamenti da privati (aziende, fondazioni bancarie ecc.)	
	☐	Finanziamenti pubblici di enti regionali e locali	
	☐	Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)	

Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. **DICHIARA:**

✓ di essere legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale ovvero altra persona munita di delega e poteri di firma.

☐ che il soggetto proponente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale
☐ che il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
- ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D. Lgs 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

✓che il soggetto proponente, qualora non esente dall'imposta di bollo, **ha assolto all'annullo della marca da bollo** dell'importo di euro , emessa in data , numero identificativo , utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda;

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente sono adottati con scrittura privata registrata o atto pubblico (non applicabile agli enti pubblici);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale (non applicabile agli enti pubblici e alle società cooperative);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività conforme all'Avviso (non applicabile agli enti pubblici);

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

DICHIARA inoltre che:

☐ di voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

☐ di NON voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

✓che il soggetto proponente si impegna ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo richiesto e della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute , la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;

✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Avviso per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14 comma 1, 23 comma 5, 24 comma 5, 26 comma 7, 27 comma 5 della LR 11 agosto 2014, n. 16 (Nome regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015;

✓che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015 e relativo Avviso pubblico;

✓di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda;

✓di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni;

✓di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

✓di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio attività culturali.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Modalità di pagamento

Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ Conto corrente bancario ☐ Conto corrente postale

Intestato a:

Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente

Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:

PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
coordinate IBAN	coordinate BBAN				

oppure ☐ emissione di assegno circolare non trasferibile

intestato al creditore

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Scheda partner	Dati del soggetto partner n.					
Denominazione del soggetto partner						
codice fiscale						
natura giuridica						
indirizzo sede legale	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*	
telefono						
fax						
e-mail		pec				
referente per l'iniziativa/ persona di contatto	*(Nome e Cognome)*	*(telefono)*	*(cellulare)*	*(e-mail)*		
	Dati del legale rappresentante del soggetto partner					
Nome e Cognome						
nato/a a		in data				
residente in	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*	
telefono e/o cellulare		e-mail				
	Attività e ruoli del partner dell'iniziativa					
Indicare con precisione le attività e i ruoli affidati al partner						

Si allega la carta d'identità del legale rappresentante del soggetto partner.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto partner

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi valutativi
Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell'Avviso

Descrizione del soggetto proponente *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Obiettivi specifici del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Risultati attesi *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Relazione descrittiva dell'iniziativa (qualità e valore culturale complessivo delle attività) *(massimo 5000 caratteri con spazi)*	
Indicazione del personale volontario o retribuito, part time o full time, impiegato nel progetto e relative mansioni svolte *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Periodo e luoghi di svolgimento del progetto proposto	
Indicazione del nome del direttore artistico o responsabile culturale del progetto (di cui si allega CV)	
Presenza di un piano di didattica a favore di scuole, università o altri enti di formazione	
Descrizione del piano di comunicazione e promozione del progetto *(massimo 1000 caratteri con spazi)*	
Descrizione dei principali partner e del loro ruolo nell'ambito del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Descrizione della eventuale valenza internazionale del progetto (coinvolgimento di autori, studiosi o artisti internazionali, realizzazione di parte del progetto all'estero ecc.)	

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggetti riportati nell'Avviso

	Barrare casella	Numero di anni dalla data di costituzione	Indicare la data di costituzione
Indicazione delle caratteristiche di storicità del Centro proponente intese come numero di anni dalla data di costituzione	☐	Da 1 a 10 anni	
	☐	Da 11 a 30 anni	
	☐	Più di 30 anni	
	Barrare casella	**Sede operativa aperta per almeno 10 ore a settimana**	**Specificare i periodi di apertura al pubblico**
Apertura del Centro al pubblico	☐	Si, la sede del Centro è aperta al pubblico per almeno 10 ore a settimana	
	☐	No, la sede del Centro non è aperta al pubblico per almeno 10 ore a settimana	
	Barrare casella	**Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2015**	**Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per soggetti privati : anno di concessione; per soggetti pubblici : data e numero atto)**
Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente negli ultimi tre anni con l'indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (delibere, decreti, ecc.).	☐	Nessun finanziamento	
	☐	Finanziamenti da privati (aziende, fondazioni bancarie ecc.)	
	☐	Finanziamenti pubblici regionali e di enti locali	
	☐	Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)	

Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. **DICHIARA:**

✓ di essere legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale ovvero altra persona munita di delega e poteri di firma.

☐ che il soggetto proponente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale
☐ che il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
- ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D. Lgs 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

✓che il soggetto proponente, qualora non esente dall'imposta di bollo, **ha assolto all'annullo della marca da bollo** dell'importo di euro , emessa in data , numero identificativo , utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda;

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente sono adottati con scrittura privata registrata o atto pubblico (non applicabile agli enti pubblici);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale (non applicabile agli enti pubblici e alle società cooperative);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività conforme all'Avviso (non applicabile agli enti pubblici);

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

DICHIARA inoltre che:

☐ di voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

☐ di NON voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

✓che il soggetto proponente si impegna ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo richiesto e della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute , la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;

✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Avviso per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14 comma 1, 23 comma 5, 24 comma 5, 26 comma 7, 27 comma 5 della LR 11 agosto 2014, n. 16 (Nome regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015;

✓che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015 e relativo Avviso pubblico;

✓di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda;

✓di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni;

✓di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

✓di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio attività culturali.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Modalità di pagamento

Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ Conto corrente bancario ☐ Conto corrente postale

Intestato a:

Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente

Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:

PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
coordinate IBAN	coordinate BBAN				

oppure ☐ emissione di assegno circolare non trasferibile

intestato al creditore

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Scheda partner	Dati del soggetto partner n.				
Denominazione del soggetto partner					
codice fiscale					
natura giuridica					
indirizzo sede legale	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono					
fax					
e-mail			pec		
referente per l'iniziativa/ persona di contatto	*(Nome e Cognome)*	*(telefono)*	*(cellulare)*	*(e-mail)*	
	Dati del legale rappresentante del soggetto partner				
Nome e Cognome					
nato/a a			in data		
residente in	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono e/o cellulare			e-mail		
	Attività e ruoli del partner dell'iniziativa				
Indicare con precisione le attività e i ruoli affidati al partner					

Si allega la carta d'identità del legale rappresentante del soggetto partner.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto partner

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi valutativi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell'Avviso

Descrizione del soggetto proponente *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Obiettivi specifici del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Risultati attesi *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Relazione descrittiva dell'iniziativa (qualità e valore culturale complessivo delle attività) *(massimo 5000 caratteri con spazi)*	
Indicazione del personale volontario o retribuito, part time o full time, impiegato nel progetto e relative mansioni svolte *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Periodo e luoghi di svolgimento del progetto proposto	
Descrizione del grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	
Descrizione del piano di comunicazione e promozione del progetto *(massimo 1000 caratteri con spazi)*	
Descrizione dei principali partner e del loro ruolo nell'ambito del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Descrizione della capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio e di creare un indotto	
Descrizione, se presente, di un piano di didattica nelle attività a favore delle scuole, università o altri enti di formazione	
Indicazione del nome del direttore artistico o responsabile culturale del progetto (di cui si allega CV)	
Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema proposto e gli studiosi presentati sia con un loro coinvolgimento effettivo)	

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggetti riportati nell'Avviso

	Barrare casella	**Numero di edizioni pregresse**	**Illustrazione sintetica**
Caratteristiche di storicità dell'iniziativa	☐	Da 1 a 3 anni	
	☐	Da 4 a 6 anni	
	☐	Più di 6 anni	
Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente negli ultimi tre anni con l'indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (delibere, decreti, ecc.).	**Barrare casella**	**Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2015**	**Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per soggetti privati : anno di concessione; per soggetti pubblici : data e numero atto)**
	☐	Nessun finanziamento	
	☐	Finanziamenti da privati (aziende, fondazioni bancarie ecc.)	
	☐	Finanziamenti pubblici di enti regionali e locali	
	☐	Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)	

Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. **DICHIARA:**

✓ di essere legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale ovvero altra persona munita di delega e poteri di firma.

☐ che il soggetto proponente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale
☐ che il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
- ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D. Lgs 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

✓che il soggetto proponente, qualora non esente dall'imposta di bollo, **ha assolto all'annullo della marca da bollo** dell'importo di euro , emessa in data , numero identificativo , utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda;

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente sono adottati con scrittura privata registrata o atto pubblico (non applicabile agli enti pubblici);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale (non applicabile agli enti pubblici e alle società cooperative);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività conforme all'Avviso (non applicabile agli enti pubblici);

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

DICHIARA inoltre che:

☐ di voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

☐ di NON voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

✓che il soggetto proponente si impegna ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo richiesto e della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute , la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;

✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Avviso per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14 comma 1, 23 comma 5, 24 comma 5, 26 comma 7, 27 comma 5 della LR 11 agosto 2014, n. 16 (Nome regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015;

✓che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015 e relativo Avviso pubblico;

✓di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda;

✓di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni;

✓di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

✓di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio attività culturali.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Modalità di pagamento

Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ Conto corrente bancario	☐ Conto corrente postale

Intestato a:
Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente

Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:

PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE

coordinate IBAN	coordinate BBAN

oppure ☐ emissione di assegno circolare non trasferibile
intestato al creditore

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Scheda partner	Dati del soggetto partner n.				
Denominazione del soggetto partner					
codice fiscale					
natura giuridica					
indirizzo sede legale	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono					
fax					
e-mail		pec			
referente per l'iniziativa/ persona di contatto	*(Nome e Cognome)*	*(telefono)*	*(cellulare)*	*(e-mail)*	
	Dati del legale rappresentante del soggetto partner				
Nome e Cognome					
nato/a a		in data			
residente in	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono e/o cellulare		e-mail			
	Attività e ruoli del partner dell'iniziativa				
Indicare con precisione le attività e i ruoli affidati al partner					

Si allega la carta d'identità del legale rappresentante del soggetto partner.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto partner

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi valutativi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell'Avviso

Descrizione del soggetto proponente *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Obiettivi specifici del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Risultati attesi *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Relazione descrittiva dell'iniziativa *(massimo 5000 caratteri con spazi)*	
Indicazione del personale volontario o retribuito, part time o full time, impiegato nel progetto e relative mansioni svolte *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	
Periodo e luoghi di svolgimento del progetto proposto	
Descrizione del grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	
Descrizione dei principali partner e del loro ruolo nell'ambito del progetto *(massimo 2000 caratteri con spazi)*	

Informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica

Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggetti riportati nell'Avviso

	Barrare casella	**Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2015**	**Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per soggetti privati : anno di concessione; per soggetti pubblici : data e numero atto)**
Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente negli ultimi tre anni con l'indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (delibere, decreti, ecc.).	☐	Nessun finanziamento	
	☐	Finanziamenti da privati (aziende, fondazioni bancarie ecc.)	
	☐	Finanziamenti pubblici regionali e di enti locali	
	☐	Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)	
Estensione territoriale dell'iniziativa	**Barrare casella**	**Numero di comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento**	**Specificare i comuni**
	☐	Da 0 a 1	
	☐	Da 2 a 5	
	☐	Più di 5	
Valenza internazionale	**Barrare casella**	**Realizzazione dell'iniziativa o di parte della stessa all'estero**	
	☐	Realizzazione in Austria, Slovenia, Croazia	
	☐	Realizzazione in altri Paesi	
Recupero e divulgazione di materiale storico documentale	**Barrare casella**	**Presente/non presente**	**Illustrazione sintetica**
	☐	Sì	
	☐	No	
Coinvolgimento delle scuole nelle attività	**Barrare casella**	**Presente/non presente**	**Illustrazione sintetica**
	☐	Sì	
	☐	No	
Realizzazione di pubblicazioni e/o prodotti multimediali	**Barrare casella**	**Valutazione della proposta progettuale con riferimento agli output di progetto**	**Illustrazione sintetica**
	☐	Nessuna realizzazione di pubblicazioni e/o prodotti multimediali	
	☐	Realizzazione di pubblicazioni e/o prodotti multimediali	

Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. **DICHIARA:**

✓ di essere legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale ovvero altra persona munita di delega e poteri di firma.

☐ che il soggetto proponente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale
☐ che il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
- ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D. Lgs 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

✓che il soggetto proponente, qualora non esente dall'imposta di bollo, **ha assolto all'annullo della marca da bollo** dell'importo di euro , emessa in data , numero identificativo , utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda;

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente sono adottati con scrittura privata registrata o atto pubblico (non applicabile agli enti pubblici);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale (non applicabile agli enti pubblici e alle società cooperative);

✓che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività conforme all'Avviso (non applicabile agli enti pubblici);

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

DICHIARA inoltre che:

☐ di voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

☐ di NON voler ricevere l'anticipo del 100% del contributo, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso

✓che il soggetto proponente si impegna ad avere, al momento della liquidazione dell'incentivo richiesto e della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute , la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;

✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Avviso per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14 comma 1, 23 comma 5, 24 comma 5, 26 comma 7, 27 comma 5 della LR 11 agosto 2014, n. 16 (Nome regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015;

✓che le informazioni rese relativamente agli elementi di valutazione corrispondono al vero e che l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 33/2015 e relativo Avviso pubblico;

✓di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda;

✓di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni;

✓di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

✓di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio attività culturali.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Modalità di pagamento

Al fine di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ Conto corrente bancario			☐ Conto corrente postale		
Intestato a: Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente					
Istituto di credito:		Filiale di:		Indirizzo:	
PAESE	CIN EUR	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
coordinate IBAN		coordinate BBAN			
oppure ☐ emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al creditore					

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente

Scheda partner	Dati del soggetto partner n.					
Denominazione del soggetto partner						
codice fiscale						
natura giuridica						
indirizzo sede legale	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*	
telefono						
fax						
e-mail		pec				
referente per l'iniziativa/ persona di contatto	*(Nome e Cognome)*	*(telefono)*	*(cellulare)*	*(e-mail)*		
	Dati del legale rappresentante del soggetto partner					
Nome e Cognome						
nato/a a		in data				
residente in	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*	
telefono e/o cellulare		e-mail				
	Attività e ruoli del partner dell'iniziativa					
Indicare con precisione le attività e i ruoli affidati al partner						

Si allega la carta d'identità del legale rappresentante del soggetto partner.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto partner

17_44_1_DDS_ATT CULT_4257_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio attività culturali 20 ottobre 2017, n. 4257

POR FESR 2014-2020 - Attività 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione della cultura, creatività e turismo". Avviso approvato con DGR n. 1787 del 22.09.2017. Correzione di errore materiale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO l'avviso approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1787 del 22 settembre 2017, concernente "Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche", a valere sulla Linea di intervento 2.1.b.2 del POR FESR FVG 2014-2020;
VISTO che, per mero errore materiale, alla lettera b) del secondo comma dell'art. 15 del bando suddetto è stato erroneamente richiamato l'art. 1 comma 3 lettera c) e d), anziché l'art. 14 comma 3 lettera c) e d);
VISTO che, per mero errore materiale, alla lettera b) del secondo comma dell'art. 15 del bando suddetto è stata erroneamente riportata la dicitura "soggetto titolare dell'impresa richiedente", anziché "soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per l'impresa richiedente";
RITENUTO necessario provvedere quindi alla correzione dei suddetti errori materiali provvedendo alla sostituzione della lettera b) del secondo comma dell'art. 15 dell'avviso sopracitato così come segue:
b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c) e d) devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per l'impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente comma.
CONSIDERATO che il punto 4 del dispositivo della deliberazione della giunta regionale n. 1787 dd 22 settembre 2017 autorizza il Direttore del Servizio Attività Culturali a provvedere con propri decreti, ,all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti le modalità di attuazione del bando;
STANTE la vacanza del Direttore del Servizio attività culturali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera j), del D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modifiche;

DECRETA

1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 15 dell'avviso approvato con deliberazione della giunta regionale 1787 dd 22 settembre 2017 è sostituita così come segue:
b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c) e d) devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per l'impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione
Trieste, 20 ottobre 2017

DEL BIANCO

17_44_1_DDS_COMP SIST AGROAL_5481_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 20 ottobre 2017, n. 5481

OCM vino: misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti, campagna vitivinicola 2017/2018. Proroga termini conclusione ammissibilità e finanziabilità ai richiedenti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
PRESO ATTO che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'articolo 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendano fatti al regolamento (CE) 1234/2007;
ATTESO che l'articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;
VISTA la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione Europea il 1° marzo 2013;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 0117/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione." (di seguito "Regolamento");
ATTESO che in data 4 maggio 2017, prot. n. ORPUM.38458, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha impartito le istruzioni operative n. 20 relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2017/2018;
VISTO il decreto n. 2735/AGFOR del 23.05.2017 con il quale viene emanato il bando per la presentazione delle domande per beneficiare dell'aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2017/2018;
ATTESO che entro i termini stabiliti dal bando sono pervenute n. 160 domande da parte di altrettanti richiedenti;
PRESO ATTO che gli uffici hanno quasi terminato l'istruttoria delle domande pervenute ma che il livello di imperfezione e di inesattezza dei dati contenuti nelle domande stesse sta richiedendo dei supplementi di istruttoria tali da non consentire il rispetto delle tempistiche stabilite da AGEA per il completamento dell'ammissibilità e della finanziabilità delle domande stesse, per la definizione della graduatoria e per la comunicazione dell'ammissibilità e della finanziabilità ai richiedenti;
ATTESO che le citate istruzioni operative AGEA n. 20 danno facoltà alle Regioni di fissare tempistiche diverse da quelle stabilite da AGEA;
RITENUTO opportuno di avvalersi di tale facoltà;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. relativo all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale ed Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. I termini per il completamento dei controlli di ammissibilità e di finanziabilità delle domande pervenute a valere sulla misura Riconversione e ristrutturazione dei vigneti della campagna vitivinicola 2017/2018, per la definizione della graduatoria e per la comunicazione dell'ammissibilità e della finanziabilità ai ri-

chiedenti sono fissati al 15 dicembre 2017.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 20 ottobre 2017

URIZIO

17_44_1_DDS_COORD POL MONT_934_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 20 ottobre 2017, n. 934

LR 4 agosto 2017, n. 31, art. 2, commi 36-45: incentivi ai Comuni, agli Enti pubblici e associazioni proprietari di rifugi alpini a copertura della spese di progettazione per interventi di manutenzione straordinaria. Approvazione graduatoria e prenotazione risorse anno 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 2, commi da 36 a 45 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-209 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni agli enti pubblici e associazioni proprietari di rifugi alpini, come definiti dall'art. 33 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21, contributi finalizzati alla copertura della spese di progettazione per interventi di manutenzione straordinaria dei rifugi stessi, nella misura dell'80 per cento e fino ad un massimo di € 20.000,00;
ATTESO che ai sensi dell'art. 2, comma 45 della legge citata, le risorse stanziate ammontano ad € 300.000,00;
CONSIDERATO che la legge regionale 31/2017 è entrata in vigore il 10 agosto 2017, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel II supplemento ordinario n. 26 del 9 agosto 2017 al BUR n. 32 del 9 agosto 2017;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 comma 41 della citata legge regionale, il Servizio coordinamento politiche per la montagna istruisce le domande ricevute, ed adotta i provvedimenti conseguenti, secondo l'ordine di arrivo delle istanze come attestato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con in allegato la relativa domanda;
ATTESO che il termine di scadenza di presentazione delle domande, ai sensi dell'art.2 comma 40 della citata legge regionale, è fissato in trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge stessa e per tanto al giorno 8 settembre 2017;
ATTESO che entro il termine suddetto, sono pervenute 4 istanze di finanziamento;
CONSIDERATO che alla concessione del contributo provvede il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate e di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 21 dicembre 2013 (aiuti "de minimis");
VISTI i verbali istruttori redatti per ogni singola domanda di finanziamento, che qui integralmente si richiamano, da cui emerge l'esito della valutazione effettuata sui singoli interventi in applicazione dei criteri definiti dall'art. 2 commi 36-44 della legge regionale citata;
RILEVATO che non risulta ammissibile la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Drenchia (prot. a.r. n. SG-GEN-2016-11342-A del 30/08/2017) per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del rifugio escursionistico in località Solarie per mancanza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 2 comma 36 della LR 4 agosto 2017 n. 31;
VISTA la nota prot. n. 00012115/PM-10.8 del 15/09/2017 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, per mancanza del requisito di ammissibilità di cui sopra;
RILEVATO che non risulta ammissibile la domanda di finanziamento presentata dal Club Alpino Italiano Sezione Monte Nero - Cividale del Friuli (prot. a.r. n. SG-GEN-2016-11806-A del 09/09/2017) per la realizzazione dei lavori di predisposizione cappotto esterno su porzione di fabbricato e rivestimento in pietra su annesso locale servizi igienici per mancanza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 2 comma 36 della LR 4 agosto 2017 n. 31 e per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2 comma 40 della LR 4 agosto 2017 n. 31;
VISTA la nota prot. n. 00012117/PM-10.8 del 15/09/2017 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, per mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui sopra;
ATTESO che, entro i termini fissati dalle citate note entrambe i richiedenti non hanno fatto pervenire

osservazione i merito ai rilievi formulati;
RITENUTO per tanto di procedere all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento di cui all'allegato 1 costituita secondo l'ordine di arrivo delle istanze come attestato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con in allegato la relativa domanda e dell'elenco delle domande non ammesse di cui all'allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
RILEVATO che la spesa complessiva ammonta ad € 17.600,00 e che pertanto è possibile procedere al finanziamento di tutti gli interventi di cui all'allegato 1, determinando l'esaurimento della graduatoria stessa;
ATTESO che il capitolo di spesa n. 1135 del bilancio finanziario gestionale è classificato al quarto livello del piano dei conti con la codifica U2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali e che per tanto al fine di consentire il finanziamento degli interventi proposti dalle associazioni, con Decreto del Ragioniere Generale n 2848/FIN del 3 ottobre 2017, è stato istituito il nuovo capitolo di spesa del bilancio finanziario gestionale n. 1220, classificato al quarto livello del piano dei conti con la codifica U2.03.04.01.000 - Contributi agli investimenti a istituzioni sociali e private;
RITENUTO per tanto necessario disporre la prenotazione delle risorse stanziate a carico del capitolo n. 1135 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2647/2016 e s.m.i., per l'importo di € 8.000,00, competenza 2017, con riferimento all'istanza presentata dal Comune di Forni Avoltri;
RITENUTO per tanto necessario disporre la prenotazione delle risorse stanziate a carico del capitolo n. 1220 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2647/2016 e s.m.i., per l'importo di € 9.600,00, competenza 2017, con riferimento all'istanza presentata dal Club Alpino Italiano sezione di Pordenone;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e s.m.i., con cui si approva il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/8/2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale n. 1 di data 13 febbraio 2015 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017).
VISTA la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 "Assestamento del bilancio 2017 e del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 26/2015"

DECRETA

1. Di approvare la graduatoria delle domande di contributo presentate dai Comuni e dalle associazioni che risultino titolari dei diritti di proprietà di rifugi alpini, come definiti dall'art. 33 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21, a copertura della spese di progettazione per interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 2 commi da 36 a 45 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, ed ammesse a contributo, allegato sub 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare l'elenco delle domande di contributo presentate dai Comuni e dalle associazioni che risultino titolari dei diritti di proprietà di rifugi alpini, come definiti dall'art. 33 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21, a copertura della spese di progettazione per interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 2 commi da 36 a 45 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, e non ammesse a contributo, allegato sub 2 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3. Di prenotare, ai fini del finanziamento delle domande di contributo di cui alla graduatoria, l'importo di € 8.000,00, sulla competenza 2017 del capitolo 1135 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2647/2016 e s.m.i. con riferimento all'istanza presentata dal Comune di Forni Avoltri e l'importo di € 9.600,00, sulla competenza 2017 del capitolo 1220 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2647/2016 e s.m.i., con riferimento all'istanza presentata dal Club Alpino Italiano Sezione di Pordenone, come da "Allegato contabile" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di finanziamento dei contributi a favore dei Comuni e dalle associazioni che risultino titolari dei diritti di proprietà di rifugi alpini, come definiti dall'art. 33 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21, a copertura della spese di progettazione per interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 2 commi da 36 a 45 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 20 ottobre 2017

TONEGUZZI

Graduatoria domande ammesse a finanziamento - Allegato 1

N. ordine graduatoria	Richiedente	Data invio	Ora invio	N. prot. Amm. Regionale	Intervento	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Spesa ammessa	Contributo concedibile cap 1135	Contributo concedibile cap 1220
1	Club Alpino Italiano Sezione di Pordenone	30/08/2017	11:33:32	11327	Interventi di manutenzione straordinaria inerenti l'adeguamento della rete di scarico dei reflui, dei servizi igenici, dei serramenti e delle aree esterne presso il Rifugio Pordenone, Alta Val Cimoliana, 33080 Cimolais (PN)	€ 12.000,00	€ 9.600,00	€ 12.000,00		€ 9.600,00
2	Comune di Forni Avoltri	01/09/2017	11:40:38	11432	Manutenzione strordinaria del rifugio alpino Lambertenghi - Romanin	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00	
					TOTALE	€ 22.000,00	€ 17.600,00	€ 22.000,00	€ 8.000,00	€ 9.600,00

Elenco delle domande non ammesse a fianziamento - Allegato 2

Richiedente	Data invio	Ora invio	N. prot. Amm. Regionale	Intervento	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Motivo esclusione
Comune di Drenchia	31/08/2017	15:39:56	11342	Manutenzine straordinaria del rifugio escursionistico Casono Solarie	//	€ 8.000,00	Mancanza requisito di ammissibilità di cui all'art. 2 comma 36 della LR 4 agosto 2017 n. 31
Club Alpino Italiano Sezione Monte Nero - Cividale del Friuli	09/09/2017	11:12:10	11806	Lavori di predisposizione cappotto esterno su porzione di fabbricato e rivestimento in pietra su annesso locale servizi igienici	€ 8.500,00	//	Mancanza requisito di ammissibilità di cui all'art. 2 comma 36 della LR 4 agosto 2017 n. 31 - Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2 comma 40 della LR 4 agosto 2017 n. 31

17_44_1_DDS_FUN PUB_2566_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio funzione pubblica 19 ottobre 2017, n. 2566

Selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli, per l'assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D, posizione economica 1, profilo professionale turistico culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena; candidati ammessi ed esclusi dalla procedura.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'avviso prot. n.15626 del 31 luglio 2017 di selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli, per l'assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D, posizione economica 1, profilo professionale turistico culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena, pubblicato sul BUR n.33 del 16 agosto 2017;
VISTO il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale", e s.m.i.;
PRESO ATTO che i candidati che hanno presentato domanda in termini per la selezione in esame risultano essere 42, come da allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto;
DATO ATTO che il competente Servizio funzione pubblica della Direzione generale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria delle 42 domande pervenute con riferimento sia alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'avviso e dichiarati dai candidati sia alla sussistenza delle altre cause di esclusione indicate dall'avviso stesso;
RITENUTO, pertanto, in esito alla succitata istruttoria, di ammettere alla partecipazione alla selezione in oggetto i 24 candidati di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO, altresì, di escludere dalla partecipazione alla selezione di cui trattasi i 18 candidati di cui all'allegato C, che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
VISTA la L.R. 9 dicembre 2016, n.18;
ATTESA la vacanza dell'incarico di Direttore del Servizio funzione pubblica della Direzione generale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPReg. n. 0277/PRES del 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 20, ai sensi del quale al Vicedirettore centrale preposto ad un'Area spetta l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei Direttori dei Servizi ricompresi nell'Area, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;
VISTI i vigenti Contratti collettivi regionali di lavoro per il personale regionale di area non dirigenziale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato:
1. di prendere atto che i candidati che hanno presentato domanda in termini per la selezione in esame risultano essere 42, come da allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto;
2. di ammettere alla partecipazione alla selezione in oggetto i 24 candidati di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento;
3. di escludere dalla partecipazione alla selezione in esame i 18 candidati di cui all'allegato C, che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate.
Udine, 19 ottobre 2017

il Vice Direttore centrale:
D'ANGELO

Allegato A

Selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli, per l'assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D – posizione economica 1, profilo professionale turistico culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena

Candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
1	BARANI	Valentina	TRIESTE	21/07/1979
2	BERTOK	Darja	KOPER (SLOVENIA)	18/11/1973
3	BOŠKIN	Sara	GORIZIA	07/10/1977
4	CALLIGARIS	Giulia	TRIESTE	06/04/1990
5	ČANDEK	Dana	TRIESTE	20/01/1988
6	CELCER	Meta	SLOVENJ GRADEC (SLOVENIA)	27/03/1963
7	ČERNE	Jana	POSTOJNA (SLOVENIA)	20/02/1972
8	CIBIC	Nadja	TRIESTE	19/07/1990
9	CICCONE	Ilaria	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	10/01/1990
10	CLERICI	Martina	PORDENONE	27/07/1973
11	DOLJAK	Poljanka	TRIESTE	26/08/1990
12	FILIPIČ	Ticijana	KOPER (SLOVENIA)	10/03/1961
13	FISCHER	Elisabetta	TRIESTE	11/03/1966
14	FRANZA	Jasmin	TRIESTE	21/03/1993
15	HRVATIC	Katja	TRIESTE	07/03/1986
16	GRŽINIČ	Tina	KOPER (SLOVENIA)	12/12/1983
17	KLEVA	Dilva	KOPER (SLOVENIA)	30/03/1957
18	KOMEL	Mojca	ŠEMPETER PRI GORICI (SLOVENIA)	21/11/1978

19	KOMPARA	Mojca	LUBIANA (SLOVENIA)	10/05/1980
20	KRIZMANCIC	Tjaša	TRIESTE	04/11/1985
21	MERKU'	Andrea	TRIESTE	14/01/1963
22	MOŽINA	Alenka	NOVA GORICA (SLOVENIA)	24/07/1982
23	MUNIH	Sara	TRIESTE	01/04/1988
24	PACLICH	Fedra	TRIESTE	01/08/1966
25	POČKAR	Polona	POSTOJNA (SLOVENIA)	10/06/1988
26	PRELEC	Elena	TRIESTE	23/04/1977
27	RACMAN	Nika	TRIESTE	31/07/1990
28	RAKAR GENERALI	Ksenija	KOPER (SLOVENIA)	26/07/1982
29	REBEC	Valentina	POSTOJNA (SLOVENIA)	11/02/1991
30	SANCIN	Valentina	TRIESTE	16/07/1979
31	SGUBIN	Laura	TRIESTE	26/07/1979
32	SREBRNIČ	Eva	ŠEMPETER PRI GORICI (SLOVENIA)	11/03/1985
33	STANISIC	Sara	ŠEMPETER PRI GORICI (SLOVENIA)	06/07/1983
34	STERNAD	Tanja	TRIESTE	28/06/1979
35	ŠVAB	Mojca	TRIESTE	15/02/1962
36	TUTA	Tanja	TRIESTE	23/08/1982
37	VELISE	Aleksandra	TRIESTE	02/09/1986
38	VENIER	Agata	TRIESTE	12/01/1989
39	VISINTIN	Tamara	GORIZIA	03/03/1982
40	VODOPIJA	Jessica	LUBIANA (SLOVENIA)	25/06/1990
41	ZORKO	Janja	BREZICE (SLOVENIA)	02/10/1977
42	ZUVELA	Davor	KOPER (SLOVENIA)	30/01/1973

Allegato B

Selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli, per l'assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D – posizione economica 1, profilo professionale turistico culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena

Candidati ammessi alla procedura selettiva

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
1	BARANI	Valentina	TRIESTE	21/07/1979
2	BERTOK	Darja	KOPER (SLOVENIA)	18/11/1973
3	CALLIGARIS	Giulia	TRIESTE	06/04/1990
4	CELCER	Meta	SLOVENJ GRADEC (SLOVENIA)	27/03/1963
5	ČERNE	Jana	POSTOJNA (SLOVENIA)	20/02/1972
6	CIBIC	Nadja	TRIESTE	19/07/1990
7	CLERICI	Martina	PORDENONE	27/07/1973
8	DOLJAK	Poljanka	TRIESTE	26/08/1990
9	FISCHER	Elisabetta	TRIESTE	11/03/1966
10	HRVATIC	Katja	TRIESTE	07/03/1986
11	KRIZMANCIC	Tjaša	TRIESTE	04/11/1985
12	MOŽINA	Alenka	NOVA GORICA (SLOVENIA)	24/07/1982
13	MUNIH	Sara	TRIESTE	01/04/1988
14	PACLICH	Fedra	TRIESTE	01/08/1966
15	RACMAN	Nika	TRIESTE	31/07/1990
16	SANCIN	Valentina	TRIESTE	16/07/1979
17	SGUBIN	Laura	TRIESTE	26/07/1979
18	SREBRNIČ	Eva	ŠEMPETER PRI GORICI (SLOVENIA)	11/03/1985

19	STERNAD	Tanja	TRIESTE	28/06/1979
20	ŠVAB	Mojca	TRIESTE	15/02/1962
21	TUTA	Tanja	TRIESTE	23/08/1982
22	VELISE	Aleksandra	TRIESTE	02/09/1986
23	VISINTIN	Tamara	GORIZIA	03/03/1982
24	VODOPIJA	Jessica	LUBIANA (SLOVENIA)	25/06/1990

Allegato C

Selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli, per l'assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D – posizione economica 1, profilo professionale turistico culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena

Candidati esclusi dalla procedura selettiva

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita	Causa di esclusione
1	BOŠKIN	Sara	GORIZIA	07/10/1977	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
2	ČANDEK	Dana	TRIESTE	20/01/1988	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
3	CICCONE	Ilaria	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	10/01/1990	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
4	FILIPIČ	Ticijana	KOPER (SLOVENIA)	10/03/1961	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
5	FRANZA	Jasmin	TRIESTE	21/03/1993	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
6	GRŽINIČ	Tina	KOPER (SLOVENIA)	12/12/1983	mancanza sottoscrizione domanda (punto 2 dell'Avviso); mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
7	KLEVA	Dilva	KOPER (SLOVENIA)	30/03/1957	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
8	KOMEL	Mojca	ŠEMPETER PRI GORICI (SLOVENIA)	21/11/1978	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
9	KOMPARA	Mojca	LUBIANA (SLOVENIA)	10/05/1980	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
10	MERKU'	Andrea	TRIESTE	14/01/1963	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
11	POČKAR	Polona	POSTOJNA (SLOVENIA)	10/06/1988	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
12	PRELEC	Elena	TRIESTE	23/04/1977	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
13	RAKAR GENERALI	Ksenija	KOPER (SLOVENIA)	26/07/1982	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
14	REBEC	Valentina	POSTOJNA (SLOVENIA)	11/02/1991	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
15	STANISIC	Sara	ŠEMPETER PRI GORICI (SLOVENIA)	06/07/1983	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
16	VENIER	Agata	TRIESTE	12/01/1989	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
17	ZORKO	Janja	BREZICE (SLOVENIA)	02/10/1977	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e
18	ZUVELA	Davor	KOPER (SLOVENIA)	30/01/1973	mancanza requisito di ammissione richiesto dall'Avviso al punto 1, lettera e

17_44_1_DDS_PROG GEST_8746_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 17 ottobre 2017, n. 8746

Legge regionale 76/1982. Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative, finanziate dalla Regione, previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (cap. 5808 e 5810). Approvazione operazioni presentate nel mese di settembre 2017 e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale del Friuli Venezia Giulia;
VISTO in particolare l'articolo 4, comma primo, lettera h) della citata legge regionale, che autorizza l'intervento della Regione per iniziative finalizzate alla preparazione e al conseguimento di particolari patenti di mestiere e di autorizzazioni all'esercizio di attività professionali;
VISTA la legge regionale n. 27 del 21 luglio 2017 concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 38 relativo alle norme transitorie dove al comma 2 si specifica che "Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente";
RICHIAMATO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017, approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni, che ai capitoli 5808 e 5810, prevede il finanziamento di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali;
PRECISATO che, per la realizzazione delle attività formative in argomento, è disponibile la somma di euro 800.000 (ottocentomila) e che i relativi oneri fanno parzialmente carico all'utenza, così come previsto all'articolo 2 della citata legge regionale n. 76/82;
VISTO il decreto n. 733/LAVFORU del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2017, con il quale è stato emanato l'avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative, finanziate dalla Regione, previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali;
PRECISATO che le operazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica della Struttura attuatrice: lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno di ciascun mese di operatività dello sportello ed entro il termine ultimo del 30 settembre 2017, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
VISTE le operazioni riguardanti attività formative, finanziate dalla Regione, previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali presentate dal 1 settembre al 30 settembre 2017;
VISTO il decreto n. 8333/LAVFORU del 06/10/2017 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice dei progetti presentati;
EVIDENZIATO che la Commissione ha provveduto alla valutazione delle operazioni di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 13/10/2017, acquisita e validata;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che è stata presentata 1 operazione e che risulta approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione dell'operazione presentata determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- Elenco delle operazioni finanziate per capitolo di riferimento, allegato A
- Elenco delle operazioni approvate e ammesse a finanziamento, allegato 1

CONSIDERATO che l'allegato B determina l'approvazione e l'ammissione a finanziamento di 1 operazione riguardante attività formative, finanziate dalla Regione, previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali per complessivi euro 11.260,00;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale:
Capitolo 5808 competenza 2017 euro 11.260,00
RICHIAMATI i decreti:
- n. 3264/LAVFORU del 12/05/2017 con il quale sono state approvate e ammesse a finanziamento le operazioni riferite allo sportello di febbraio 2017 per euro 136.610,00;
- n. 4971/LAVFORU del 27/06/2017 con il quale sono state approvate e ammesse a finanziamento le operazioni riferite allo sportello di marzo 2017 per complessivi euro 72.434,40;
- n. 6348/LAVFORU del 02/08/2017 con il quale sono state approvate e ammesse a finanziamento le operazioni riferite allo sportello di aprile 2017 per euro 309.730,00;
- n. 6392/LAVFORU del 02/08/2017 con il quale sono state approvate e ammesse a finanziamento le operazioni riferite allo sportello di maggio 2017 per euro 54.219,20;

PRECISATO che il progetto approvato con il presente decreto comporta un spesa di euro 11.260,00 a seguito della quale risulta una disponibilità finanziaria residua di complessivi euro 215.746,40;
RICORDATO che le operazioni devono concludersi entro il 31 dicembre 2017;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati A e B parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione dell' attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni riguardanti attività formative, finanziate dalla Regione, previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, presentate nel mese di settembre 2017, sono approvati i seguenti documenti che sono parte integrante del presente decreto:
- Elenco delle operazioni finanziate per capitolo di riferimento, allegato A
- Elenco delle operazioni approvate e ammesse a finanziamento, allegato 1

2. L'allegato B determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 operazione riferita ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati per complessivi euro 11.260,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del Bilancio regionale per l'annualità in corso come di seguito specificato e come precisato nell'allegato contabile parte integrante e sostanziale:
Capitolo 5808 competenza 2017 euro 11.260,00
4. Le operazioni devono concludersi entro il 31 dicembre 2017.
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati A e B parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 ottobre 2017

DE BASTIANI

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000 CAP 5808

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FP1793049001	CONDUTTORI DI IMPIANTI TERMICI - UD1		11.260,00
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**1**	**11.260,00**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**1**	**11.260,00**

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

0.6.0 FINANZIATE201780

Formazione prevista da normative specifiche: attività finanziate - 2017 - 80%

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	CONDUTTORI DI IMPIANTI TERMICI - UD1	FP1793049001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	12.860,00	11.260,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		12.860,00	11.260,00	
			Totale		12.860,00	11.260,00	
			Totale con finanziamento		12.860,00	11.260,00	
			Totale		12.860,00	11.260,00	

17_44_1_DDS_SAN PUB VET_1398_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 18 ottobre 2017, n. 1398

Linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia sulle azioni conseguenti al rilievo di non conformità nel controllo ufficiale, in materia di protezione degli animali negli allevamenti in applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO le linee guida per la predisposizione in Friuli Venezia Giulia delle procedure di verifica dei controlli ufficiali ai sensi dell'art.8, punto 3, del Reg. 882/2004;

CONSIDERATO che l'art. 1, il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a
a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; e
b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 882/2004, i controlli ufficiali devono essere eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, tenendo conto:
a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;
b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti; e
d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità;

CONSIDERATO, quindi, che la valutazione dei rischi si basa anche sulla presenza o sull'assenza di precedenti non conformità, oltre alla natura delle medesime e cioè al tipo e alle loro caratteristiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto art.3, punto 1, lettera c), un'altro degli elementi di cui è necessario tener conto nella valutazione dei rischi in base alla quale eseguire poi i controlli ufficiali è l'affidabilità di quelli già eseguiti;

CONSIDERATO che quindi il giudizio sulla tipologia della non conformità rilevata ha un peso importante sulla categorizzazione dell'Operatore del Settore Alimentare e che quest'ultima concorre a determinare la frequenza dei controlli ufficiali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, punto 4, e dell'art. 8, punto 1, del Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 882/2004, le Autorità competenti devono assicurare l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali, e li eseguono secondo procedure documentate, le quali comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro, agli obiettivi da raggiungere, ai compiti, alle responsabilità e agli obblighi, alle procedure di campionamento, ai metodi e alle tecniche di controllo, all'interpretazione dei risultati e alle successive decisioni nonché agli altri ambiti di cui all'allegato II, capo II, dello stesso regolamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 882/2004 i controlli ufficiali devono svolgersi sulla base di procedure documentate in modo da assicurare, come spiega il considerando 14, che essi siano condotti uniformemente e siano costantemente di alta qualità, ed inoltre non devono comportare disparità di trattamento ed essere imparziali, efficaci, affidabili, appropriati, e coordinati;

CONSIDERATO che l'art. 8, punto 3, del Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 882/2004 stabilisce che le autorità competenti ad eseguire i controlli ufficiali debbano prevedere anche specifiche procedure per assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e che la documentazione in base alla quale si eseguono i controlli ufficiali stessi, riportante informazioni e istruzioni per il personale sia, se necessario, opportunamente aggiornata;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 625/2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, che tra l'altro abroga, con effetto dal 14 dicembre 2019, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004, prevede all'art.12, punto 2, che le autorità competenti dispongano di procedure di verifica dei controlli, da intendersi (art. 3, punto 6) come le disposizioni adottate e le azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti ed efficaci;
CONSIDERATO che l'allegato I, -Produzione primaria, Parte A, Capitolo II, punto 3, prevede degli obblighi generali inerenti la sicurezza alimentare;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 comma7, del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" un requisito può qualificarsi come "inadeguatezza";
CONSIDERATO che la Legge 116/2014 prevede norme per le violazioni in materia agroalimentare e che dette norme includono anche quelle inerenti la tutela e il benessere degli animali da reddito;
CONSIDERATO che sono sempre fatte salve le disposizioni speciali come ad esempio quelle in attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne di cui al Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181, art.8, comma 4;
RITENUTO, di dover individuare, a fini di uniformità a livello regionale, gli elementi essenziali e prioritari della procedura ex art. 8, punto 3, del Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 882/2004, con particolare riferimento alle indicazioni operative sulle azioni da intraprendere conseguenti alla rilevazione delle non conformità nei controlli ufficiali del benessere degli animali attraverso anche delle indicazioni metodologiche;
PRECISATO che quanto disposto potrà essere oggetto di modifiche sulla base dell'esperienza acquisita e di aggiornamenti normativi e di linee guida;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004 n° 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale degli Enti regionali;
VISTO il Decreto n. 469/DC dd. 24.03.2017, che approva le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e famiglia;

DECRETA

1. Di approvare le Linee guida regionali per la definizione delle azioni conseguenti alla rilevazione di non conformità in fase di controllo ufficiale in materia di protezione e benessere degli animali da reddito e la relativa metodologia applicativa riportate nell'allegato A) al presente dispositivo, di cui fa parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare in quanto attuazione delle norme dell'Unione Europea.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 18 ottobre 2017

PALEI

ALLEGATO A

Linee Guida della Regione FVG sulle azioni conseguenti al rilievo di non conformità nel controllo ufficiale ex Regolamento CE 882/2004, in materia di protezione degli animali negli allevamenti

Ai sensi del Regolamento CE 882/2004, art. 2, comma 2, punto 2[1], i controlli ufficiali di Sanità Pubblica Veterinaria sono verifiche di conformità, cioè di corrispondenza (anche) alle normative in materia di salute e benessere (*rectius*: protezione) degli animali.

Il veterinario ufficiale (ovverosia l'Autorità competente, di seguito "AC") che nel controllo ufficiale riguardante le normative sulla protezione e il benessere degli animali individui una non conformità, applica l'art. 54 (*Azioni in caso di non conformità alla normativa*)[2] del Regolamento CE n. 882/2004, intervenendo per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere – dispone lo stesso articolo – l'AC tiene conto di due parametri: la

---

[1]**Articolo 2 Definizioni**
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Inoltre si applicano le definizioni seguenti:
1) "controllo ufficiale": qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; *(omissis)*

[2] **Articolo 54 Azioni in caso di non conformità alla normativa**
1. L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.
2. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:
a) l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per
garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
b) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione
di mangimi, alimenti o animali;
c) *(omissis)*;
d) *(omissis)*;
e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un
appropriato periodo di tempo;
f) *(omissis)*;
g) *(omissis)*;
h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.
3. L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante:
a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;
b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.

natura della non conformità, cioè il tipo e le sue caratteristiche, ed eventuali dati precedenti dell'operatore, relativamente ad essa.

Ai sensi del comma 2, lettera a), del medesimo articolo, l'AC impone, con le prescrizioni, all'operatore le azioni necessarie per garantire il ripristino della conformità nella situazione rilevata.

Sono fatte salve le altre pertinenti azioni elencate al comma dianzi citato, che possono essere assunte *ab origine* e in rapporto all'evoluzione della situazione di fatto.

L'AC quindi non solo controlla e prescrive, ma anche, per quanto possibile, indirizza e affianca (ad esempio con più sopralluoghi) l'operatore nel suo percorso, determinato dalla stessa AC, verso la ripristinanda conformità.

L'AC notifica all'operatore interessato o a un rappresentante la sua decisione concernente l'azione da intraprendere, unitamente alle relative motivazioni, oltreché informazioni sui diritti di ricorso, mediante una relazione ai sensi dell'art.9 (*Relazioni*)[3] del Regolamento CE 882/2004, con la descrizione degli obiettivi, dei metodi e dei risultati del controllo e con l'indicazione degli interventi da adottarsi a cura dello stesso operatore.

La motivazione deve enunciare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze del controllo ufficiale e dell'istruttoria in senso lato. In pratica, si tratta dell'esternazione chiara e sintetica (comunque completa, precisa tecnicamente, non generica, contraddittoria o ambigua) dei presupposti di fatto (le risultanze del controllo ufficiale-istruttoria) e di diritto (ad esempio una disposizione del d.lgs. 146/2001) nonché dell'iter logico ed argomentativo alla base della decisione.

---

[3] **Articolo 9 Relazioni**

1. L'autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati.
2. Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l'indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell'operatore interessato.
3. L'autorità competente rilascia una copia della relazione di cui al paragrafo 2 all'operatore interessato, almeno in caso di non conformità.

La non conformità può qualificarsi come "inadeguatezza" (un requisito presente ma incompleto, insufficiente per qualità o quantità), ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. 193/2007[4], in relazione all'obbligo generale previsto dal Regolamento CE 852/2004, allegato I - Produzione primaria, Parte A, Capitolo II, punto 3[5], cui si connette la disposizione specifica violata. In questo caso, che potrebbe essere riferito, ad esempio, a materiali che, utilizzati per la costruzione dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non possano - per difetto di manutenzione - essere accuratamente puliti e disinfettati (d.lgs. 146/2001, Allegato, punto 8[6]), l'AC fissa un congruo termine di tempo entro il quale tale inadeguatezza deve essere eliminata. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

Può applicarsi inoltre l'art. 1, comma 3, della legge 116/2014. Esso prevede che, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare (che includono quelle in materia di protezione e benessere animale degli animali allevati *ex* art.1, comma 2, lettera a)[7] del D.lgs. 146/2001), per le quali è prevista l'applicazione della sola

---

[4] **D.lgs. 193/2007. Art. 7.**
Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

[5] **Regolamento CE 852/2004, allegato I - Produzione primaria, Parte A, Capitolo II, punto 3.**
Fatto salvo l'obbligo generale di cui al punto 2 gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese:
a) le misure di controllo della contaminazione derivante dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gestione e l'eliminazione dei rifiuti, e
b) le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

[6] **D.lgs. 146/2001, Allegato, Fabbricati e locali di stabulazione**
8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

[7] **D.lgs 146/2001, art. 1, comma 2.**
Ai fini del presente decreto si intende per:

sanzione amministrativa pecuniaria, l'AC, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per "violazioni sanabili" si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida sopra citata, entro il termine indicato, l'AC procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo16 della citata legge n. 689 del 1981.

L'AC, nel caso invece non valuti la non conformità come "inadeguatezza" o come "violazione sanabile", ad esempio per la completa assenza di un requisito previsto (come il rinvenimento di un vitello legato, in violazione del d.lgs. 126/2011, Allegato I, punto 8, non operante l'eccezione ivi prevista[8]), oltre a quanto disposto dall'art. 54 sopra richiamato, contesta la violazione corrispondente ai sensi della legge 689/81, art.14 (nella situazione appena citata, quella dell'art.8, comma 1[9], del d.lgs. 126/2011).

Sono fatte salve disposizioni speciali, come nella disposizione del d.lgs. 181/2010, art. 8, comma 4[10].

---

a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli; *(omissis)*

[8] **D.lgs. 126/2011, Allegato 1, punto 8.**
I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte.

[9] **D.lgs. 126/2011.Art.8. Sanzioni**
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui all'Allegato I, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.

[10] **D.lgs. 181/2011, Allegato I, punto 8.**
4. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, in sede di primo accesso ispettivo, valutata la gravità delle carenze riscontrate, può indicare nel verbale di ispezione le prescrizioni necessarie per l'adeguamento alla disciplina vigente in materia, assegnando al trasgressore un termine. Se il trasgressore non adempie le prescrizioni impartite nel termine prefissato il medesimo Servizio veterinario irroga le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Aspetti Pratici ed esempi applicativi

Richiamati gli aspetti giuridici e definite le possibili azioni conseguenti al rilievo di non conformità del controllo ufficiale, prendiamo ora in considerazione degli esempi pratici e di logica procedurale dei controlli ufficiali per la verifica del benessere animale in allevamento che sarebbe meglio definire come verifica dei "requisiti minimi della tutela del benessere degli animali allevati "

Si ritiene che la procedura in ordine decrescente dovrebbe valutare:

1) **se trattasi di NON conformità che ricadono in ambito penale;**
2) **se trattasi di NON conformità che ricadono in ambito amministrativo (escluso quindi il punto 1) ed eventualmente a quale fattispecie debbano essere riferite**

1) Nel primo caso si ricade nell'ambito penale e il reato si potrebbe configurare come:

Art. 727 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Con la Legge 189/2004, è sostituito dal seguente:

- **Art. 727 (Abbandono di animali)**
  Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
- (n.d.r.)
  Devono considerarsi quindi vietati gli spettacoli o intrattenimenti che facciano apologia di reato, o che offendono o mettono in pericolo altri interessi pubblici tutelati dalle norme penali: corse con pungolo acuminato, combattimenti di animali, corride, lancio di anatre in acqua, uso di animali vivi per alberi della cuccagna, o come bersaglio fisso e ogni altro spettacolo o intrattenimento che comporti strazio o sevizie di animali, a norma dell'art.727.

TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. (Uccisione di animali)

Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)

Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati)

Art. 544-quinquies.(Divieto di combattimenti tra animali)

Art. 544-sexies. (Confisca e pene accessorie)

2) Nel secondo caso invece si ricade nell'ambito amministrativo e quindi nei casi citati di "inadeguatezza" oppure per "violazione sanabile " oppure "mancanza completa di un requisito previsto".

La logica operativa che permette di valutare in che ambito siamo, si affida all'analisi delle 5 libertà:

1) Liberi dalla Fame e Sete
2) Liberi dal dolore, ferite, malattie
3) Liberi di esprimere il proprio normale comportamento
4) Liberi dal disagio ambientale
5) Liberi dalla paura, angoscia e stress.

In pratica:

1) Liberi dalla fame e sete: riguarda non solo lo stato di nutrizione degli animali (Body Conditon Gard), ma anche gli aspetti inerenti la gestione di tutte le fasi dell'alimentazione ed abbeveraggio degli animali comprese le attrezzatura.

2) Liberi dal dolore, ferite, malattie: riguarda non solo un esame generale della mandria e del singolo ma anche gli aspetti inerenti la gestione degli interventi sugli stessi

3) Liberi di esprimere il proprio normale comportamento: deve essere valutato in rapporto alle tecniche di allevamento messe in atto.

4) Liberi dal disagio ambientale: riguardano tutti gli aspetti ambientali ma sempre in relazione alle tecniche di allevamento adoperate;

5) Liberi dalla paura, angoscia e stress: si basa essenzialmente sull'analisi degli stress cronici (stereotipie).

Ognuna di queste "libertà" deve essere valutata all'interno delle norme regionali, nazionali e comunitarie.

Esempio pratico:

Fattispecie: allevamento di bovini in stabulazione fissa di 12 animali, di circa 2 anni d'età, di razza frisona, manze.

Richiesta: valutazione Benessere degli animali

Valutazione in riferimento alla Situazione trovata:

1) **Liberi dalla fame e dalla sete**:
Tutti gli animali accedono liberamente ad una adeguata quantità e qualità di acqua: un abbeveratoio ogni due capi, pulito e funzionante. Acqua di acquedotto.
Tutti gli animali sono in normale stato di nutrizione riferito alla razza in esame (ciò riguarda anche gli eccessi). Le attrezzature sono pulite. Gli alimenti sono gestiti correttamente. Nessuna contaminazione. Esiste la tracciabilità.
Conforme.
2) **Liberi dal dolore, ferite, malattie:** EOG della mandria e EOG e EOP dei singoli capi. Gli animali non presentano ferite, lesioni, sintomi di malattie a carattere sistemico, lesioni agli arti, etc. Esiste la gestione degli animali ammalati. Un veterinario è consultato all'occorrenza. Mutilazioni previste dalle norme. Animali sporchi in una sezione dell'allevamento.
Non conforme
3) **Liberi di esprimere il proprio normale comportamento:** gli animali in stabulazione fissa riescono a fare almeno il grooming.
Conforme
4) **Liberi dal disagio ambientale:** Temperatura, umidità, CO_2, luce, polvere, venti, strutture, gestione generale, Gli animali nati e allevati nello stesso allevamento sono adattati alla situazione ambientale. Capannone adatto. Spazi adeguati. Materiale a contatto con gli animali adatto. Accuditi almeno una volta al giorno. Registri previsti. Gestione impianti automatici ed eventuali impianti di riserva. Presenza di lettiera ma rimozione delle feci insufficiente
Non Conforme.
5) **Liberi dalla paura, angoscia e stress:** Nessuna stereotipia. Nessun eccesso di reazione agli stimoli.
Conforme

Valutazione: (che terrà conto anche di eventuali precedenti esiti di C.U.)

1) Non siamo in ambito penale: non vi sono maltrattamenti in quanto le Non conformità rilevate non sono tali da provocare evidenti lesioni, stereotipie (Animal based Measure). La gestione di tutte le fasi dell'allevamento, comprensivo quindi anche degli aspetti strutturali e manageriali non evidenziano nessuna particolare non conformità ad eccezione di parte degli animali sporchi e il difetto nella tempestiva rimozione delle feci. Inoltre

l'insudiciamento degli animali è tale da poter riferirsi a situazione recente e non cronica. Idem dicasi per la gestione della lettiera e relative deiezioni
2) Escluso l'ambito penale possiamo definire che siamo in ambito amministrativo e quindi dobbiamo decidere in quale fattispecie.

Abbiamo tre possibilità:
a) Inadeguatezza
b) Violazione Sanabile
c) Assenza completa di un requisito

Nel caso in esame si ritiene che potrebbe essere applicato la lettera a) o b) in quanto si tratta di:

a) un requisito presente ma incompleto cioè insufficiente per qualità e quantità. Quindi un difetto di gestione che rende l'obbligo della rimozione delle feci insufficiente
b) Un errore di gestione formalmente sanabile attraverso una operazione di regolarizzazione senza un evidente danno agli animali.

La lettera c) parebbe inapplicabile in quanto priva di uno specifico dettato normativo ma di un generico:
art.2, punto 1 lettera a) D.L.vo 26 marzo 2001, 146 che recita….omisis " *il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinchè non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili*" e al punto 20 dell'Allegato al medesimo D. L.vo che recita…….."*Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provichino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni*"

17_44_1_DDS_SVIL COMP AGR_5460_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo 20 ottobre 2017, n. 5460

Accesso individuale alla tipologia d'intervento 4.1.2 "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Bando approvato con delibera della Giunta regionale n. 1440, del 28 luglio 2016 (Codifica bando dematerializzato Sian n. 1877, del 10 agosto 2016). Aiuti in conto capitale. Approvazione graduatoria delle domande ammesse dall'Ufficio attuatore.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la decisione C(2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del P.S.R. 2014-2020;
VISTO il PSR nella sua ultima versione adottata in data 23 maggio 2017 con decisione della Commissione europea C(2017) 3680 finale, della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2017 n. 1329;
ATTESO che il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma 2 della LR 8 aprile 2016 n. 4, emanato con il decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres., prevede la domanda individuale quale modalità di accesso al PSR per la tipologia d'intervento 4.1.2 (efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole);
ATTESO che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione di appositi bandi, in conformità a quanto disposto, ai sensi dell'art 73 comma 2 della Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, dal regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR emanato con il citato decreto 0141/Pres. e modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 073/Pres. del 4 aprile 2017;
VISTO il bando per l'accesso individuale alla tipologia d'intervento 4.1.2 (efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole) del PSR del Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 28 luglio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) n. 32 in data 10 agosto 2016;
ATTESO che l'articolo 19 della citata deliberazione n. 1440/2016 prevede che le domande di sostegno siano presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera stessa sul BUR e cioè dal 11 agosto 2016 e fino al 31 ottobre 2016;
VISTI i decreti a firma del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare n. 3243 dd. 13 ottobre 2016, pubblicato sul BUR n. 43 del 26 ottobre 2016, n. 4042 dd. 24 novembre 2016, pubblicato sul supplemento ordinario n. 53 dd. 01 dicembre 2016 al BUR n. 48 dd. 30 novembre 2016, n. 572 dd. 23 gennaio 2017, pubblicato sul BUR n. 5 dd. 1 febbraio 2017 e n. 744 dd. 6 febbraio 2017, pubblicato sul BUR n. 7 dd. 15 febbraio 2017 con i quali è stato prorogato il termine di presentazione delle domande, da ultimo alla data del 6 marzo 2017;
RICHIAMATI l'art. 21 del bando in argomento concernente criteri di selezione e priorità applicabili nel processo valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della LR 20 marzo 2000 n. 7, nonchè l'Allegato D del bando medesimo nel quale sono descritti i criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie;
ATTESO che il regolamento di attuazione individua nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche l'Ufficio attuatore della Misura 4.1.2 del PSR;
RICHIAMATO l'art. 22 del bando in argomento che prevede, al comma 3, che l'Ufficio attuatore adotti il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmetta in copia alla Struttura responsabile e lo pubblichi sul BUR;
DATO ATTO che nel rispetto della citata LR n. 7/2000 è stata inviata a mezzo PEC ai singoli richiedenti la comunicazione di avvio del procedimento di ammissibilità a finanziamento delle domande di accesso

individuale alla tipologia d'intervento 4.1.2 "efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole" del PSR;
DATO ATTO, altresì, che in conformità all'articolo 16 bis della LR n. 7/2000 l'Ufficio attuatore ha provveduto a comunicare ai richiedenti le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, provvedendo altresì alla comunicazione del provvedimento finale di rigetto delle domande non accoglibili;
ACCERTATO che sono pervenute n. 3 rinunce da parte dei richiedenti e che pertanto le relative domande sono state definitivamente archiviate;
PRESO ATTO che sulla base delle disponibilità assegnate dal Piano finanziario del PSR alle diverse Misure, focus area e annualità, sono assegnate alla misura 4, tipo d'intervento 4.1.2 con accesso individuale, risorse finanziarie pari ad euro 800.000,00 di spesa pubblica per l'annualità 2016 (dei quali € 344.960,00 di quota FEASR - Focus Area 2a), come risultante dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 di data 17 luglio 2017;
DATO ATTO che a seguito dell'attività istruttoria le domande ammesse al finanziamento sono risultate essere complessivamente n. 45 delle quali n. 17 finanziabili;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria delle domande presentate nell'ambito del bando per l'accesso individuale alla tipologia d'intervento 4.1.2 (efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole) del PSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, formulata sulla base dei criteri di selezione previsti all'art. 21 del bando in argomento e all'Allegato D del bando medesimo, indicando in Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le domande ammesse al finanziamento e in Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le domande ammesse e non finanziate in relazione alle risorse disponibili;
EVIDENZIATO con apposita nota il caso delle domande relativamente alle quali l'eventuale provvedimento di concessione del sostegno resta comunque subordinato alla definitiva regolarizzazione del rilascio della domanda in formato elettronico, resosi non effettuabile a seguito di difficoltà informatiche intervenute sul portale SIAN;
DATO ATTO che, in base al comma 1 dell'art. 23 del bando in argomento, la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR;
RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 23 del bando in argomento che, nel caso di una domanda finanziata solo parzialmente per esaurimento di risorse, prevede da parte del beneficiario interessato la possibilità di - accettare espressamente il minore sostegno effettuando una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno alle condizioni stabilite alla lett. a) del citato art. 23, - di accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare l'operazione previste fermo restando che eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie saranno utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante o - di rinunciare al sostegno;
RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 21 del bando in argomento, in base al quale in caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda con costo ammesso inferiore;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.

DECRETA

1. È approvata la graduatoria delle domande di accesso individuale alla tipologia d'intervento 4.1.2 "efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole" del PSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, presentate a valere sul bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 28 luglio 2016 (codice bando dematerializzato n. 1877 dd. 10.08.2016) - aiuti in conto capitale.
2. La graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento come riportate in Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, e dalle domande ammesse e non finanziate in relazione alle risorse disponibili come riportate in allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. L'Ufficio attuatore concede il finanziamento ai beneficiari aventi titolo secondo le modalità previste dall'art. 22 comma 4 del bando in argomento e del PSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 28 luglio 2016.
4. La presente graduatoria ha validità due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul Sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 20 ottobre 2017

DE LUCA

Graduatoria delle domande di accesso al PSR 2014-2020 Misura 4.1.2 (efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole) Bando SIAN n. 1877 dd. 10.08.2016. ALLEGATO A - Domande ammesse al finanziamento

N. Posizione Grad.	N. Domanda AGEA	Beneficiario	Costo Ammesso	Contributo Finanziato	Criteri Trasversali	Focalizzazione Aiuto e Miglioramento Rendim Econ.	Miglioramento Qualità Produzioni	Positive Ricadute Ambientali	Punti Graduatoria	Note
1	54250235832	DE NARDI ROSANNA	24.717,75	9.887,10	21	5	10	30	66	
2	54250233605	KOCJANCIC RADO	17.317,64	10.390,58	22	3	8	27	60	
3	54250215156	SOCIETA'AGRICOLA CISORIO S.S.	100.601,08	40.240,43	25	2	8	24	59	
4	54250233993	SOCIETA' AGRICOLA MADONNA DELLA NEVE S.S.	300.000,00	180.000,00	25		10	24	59	
5	54250235402	LA FORNASE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	117.104,04	70.262,42	25		10	21	56	
6	54250235261	GOVER SANDRA	58.757,00	23.502,80	25	5	10	15	55	
7	54250237655	TERRE DI VINI SOC. AGR. A R.L.	207.493,42	124.496,05	21	2	8	24	55	
8	54250233399	SOCIETA' AGRICOLA VERDE STELLA S.S.	43.842,03	26.305,22	29	5		20	54	
9	54250236962	MICOLI MICHELE	152.825,10	61.130,04	25	3		26	54	
10	54250238984	FERESIN ALESSANDRO E CARLO	47.908,25	19.163,30	25		2	26	53	
11		SOCIETA' AGRICOLA AGRILIVENZA S.S.	68.542,61	41.125,57	23		8	21	52	Ammissibilità subordinata all'effettivo rilascio della domanda in formato elettronico
12	54250218747	TODESCO GIULIANO	59.958,09	23.983,24	23	3		26	52	
13	54250236806	GIGANTE SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE	57.591,41	23.036,56	21	2	8	21	52	
14	54250238117	SOCIETA' AGRICOLA GALL DI GALL STEFANO & COLAUTTI ELISA S.S.	31.117,74	12.447,10	21		8	23	52	
15	54250238919	KLEOPHE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	88.080,78	52.848,47	21	2	8	21	52	
16	54250236244	PIOVESANA PIERO	114.370,05	45.748,02	19		8	24	51	
17	54250155774	SOCIETA' AGRICOLA SANTA CATERINA DI ZOLIN PAOLO,MATTEO E CATERINA S.S.	79.800,00	35.433,10	27		8	15	50	Domanda finanziata in base alle risorse assegnate. Aiuto ammissibile di € 47.880,00
		TOTALE	1.570.026,99	800.000,00						

Udine, 20 ottobre 2017

Il Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo
Daniele De Luca

Graduatoria delle domande di accesso al PSR 2014-2020 Misura 4.1.2 (efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole) Bando SIAN n. 1877 dd. 10.08.2016. ALLEGATO B - Domande non finanziabili per carenza di risorse

N. Domanda AGEA	Beneficiario	Costo Ammesso	Contributo Finanziabile	Criteri Trasversali	Focalizzazione Aiuto e Miglioramento o Rendim Econ.	Miglioramento Qualità Produzioni	Positive Ricadute Ambientali	Punti Graduatoria	Note
54250238562	BORGO DEI CONTI DELLA TORRE SRL SOCIETA' AGRICOLA	54.406,62	21.762,65	25	2	8	15	50	
54250235394	SOCIETA' AGRICOLA VALPANERA SAS DI DAL VECCHIO GIAMPIETRO & C	46.662,90	18.665,16	21		8	21	50	
54250238075	ROIATTI GIANNI & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	258.322,48	154.993,49	29		8	13	50	
54250238133	SOLDA' GIOVANNI	52.515,00	31.509,00	24	3		23	50	
54250234587	FURLANO MASSIMO	52.858,33	21.143,33	25	5	10	9	49	
54250232698	AZ. AGR. MANFIO CARLO E STEFANO	50.118,93	20.047,57	26	3		20	49	
54250239875	SOCIETA' AGRICOLA FRIUL PRATI SS DI LUCCA GIANNI E MANUEL	68.750,00	27.500,00	24			24	48	
54250233480	ORNELLA EMILIO	37.166,00	14.866,40	20	2	8	18	48	
54250237978	COLAONE REMO	29.884,54	11.953,82	20			28	48	
54250232326	SOCIETA' AGRICOLA BERTOLINI ALBERTO E FILIPPO E C.- S.S.	49.067,36	19.626,94	24		8	15	47	
54250237911	AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNA DI CRIVELLARO ENRICO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA	324.048,66	194.429,20	21		2	24	47	
	JERMANN DI SILVIO JERMANN S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	46.953,67	18.781,47	24		8	15	47	Ammissibilità subordinata all'effettivo rilascio della domanda in formato elettronico
54250238513	BERTUZZI ALFREDO CALISTO	40.008,53	16.003,41	22	2	8	15	47	
54250237515	BOSCHIAN CUCH FRATELLI SOC. SEMP.	77.119,29	46.271,57	25		8	13	46	
54250202345	FRANZON VALERIO	52.045,00	20.818,00	28	3		15	46	
54250233035	BAGNAROL PAOLO	47.230,90	18.892,36	20		8	17	45	
54250344246	SOCIETA' AGRICOLA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA	213.471,36	85.388,54	27		8	9	44	
54250238307	EGGER HILTRAUD MARIA	31.635,93	12.654,37	22		10	12	44	
54250237952	SOCIETA' AGRICOLA CIMOLAI S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	150.386,87	60.154,75	22		8	13	43	
54250232912	PRADIO VINEYARDS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	53.605,10	21.442,04	22		8	13	43	
54250235287	VORANO DANIELE	48.447,30	19.378,92	24		8	11	43	
54250238976	AZIENDA AGRICOLA BAGNAROL FRANCO & C. SOCIETA' SEMPLICE	46.753,26	18.701,30	22	2	8	10	42	
54250237556	SOCIETA' AGRICOLA CROMAZ EUGENIO PAOLO E ANDREA S.S.	81.442,86	32.577,14	28	3		10	41	
54250239289	CA' TULLIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	93.774,32	56.264,59	30			10	40	
54250235444	ORTIS ELIS	28.534,55	17.120,73	29	3		8	40	
54250240113	MALISANI ANGELO ALDO	155.744,64	62.297,86	26			13	39	
54250239313	SOCIETA' AGRICOLA DORIGO PAOLO E MARIO SOCIETA' SEMPLICE	51.214,00	30.728,40	24		8	6	38	
54250238182	AI DUE LEONI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	206.620,00	82.648,00	27			10	37	
	TOTALE	2.448.788,40	1.156.621,01						

Udine, 20 ottobre 2017

Il Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo
Daniele De Luca

17_44_1_DGR_1947_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1947

Modifiche all'avviso per la selezione di un soggetto cui affidare la realizzazione del Catalogo formativo dello sviluppo rurale di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con DGR 2571/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", approvato con DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 e successive modifiche, come da previsione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia;
VISTO il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale -POR- del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 52 della Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)" approvato con DPReg. n. 140/2016 del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Regolamento FSE;
VISTO il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della LR 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)", approvato con DPReg. n.140/2017 del 22 giugno 2017, di seguito denominato Regolamento formazione;
VISTO il documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il "Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche", approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO deliberazione della Giunta regionale n. 2571 del 23 dicembre 2016, con cui è stato approvato l'avviso per la selezione di un soggetto cui affidare la realizzazione del catalogo formativo dello sviluppo rurale di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della sottomisura 1.1 "sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze", di seguito "Avviso", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il decreto n. 3010/LAVFORU del 4 maggio 2017 con cui viene approvata la graduatoria delle candidature e del catalogo formativo dello sviluppo rurale pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 17 maggio 2017;
CONSIDERATO che al paragrafo 6, capoverso 8, dell'Avviso è stata erroneamente inserita la seguente previsione: "É fatto obbligo ai destinatari finali utenti fruitori del catalogo appartenenti a PMI non agricole operanti nelle zone rurali di trasmettere, all'atto dell'iscrizione, una dichiarazione dell'impresa a cui appartengono attestante le somme di aiuti "de minimis" ricevute nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti (i modelli sono scaricabili all'indirizzo: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/aiuti-stato/allegati/ConferenzaRegioni_ApprovazioneDichDeMinimis.pdf)" che risulta non coerente con il regime di aiuti applicato;
CONSIDERATO che la modalità di attivazione delle singole edizioni dei prototipi del "Catalogo formativo dello sviluppo rurale", così come disciplinate al paragrafo 20, capoversi 9 e 10 dell'Avviso, comportano un onere amministrativo rilevante sia per la Struttura attuatrice della misura che per il soggetto attuatore del "Catalogo formativo dello sviluppo rurale";
TENUTO CONTO che risulta vantaggioso per entrambe le parti semplificare le modalità di attivazione, assicurando nel contempo il controllo sull'avvio delle edizioni dei prototipi, anche nell'interesse dell'utenza;
RAVVISATA pertanto opportuna la modifica del paragrafo 20, capoverso 9, sostituendo la frase "richiesta di autorizzazione all'avvio" con "comunicazione di avvio" e sostituendo la frase "Tale trasmissione

deve avvenire tra 15 e 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sul modello medesimo" con "Tale trasmissione deve avvenire precedentemente alla data di avvio";
RAVVISATA altresì l'opportunità di sostituire il paragrafo 20, capoverso 10, con il seguente: "La SRA provvede alla restituzione via PEC del modello prima dell'avvio dell'attività formativa, con l'indicazione del numero di codice progetto" considerato anche il fatto che la gestione finanziaria avviene attraverso l'organismo pagatore AGEA;
VISTA la legge regionale n. 7/2000;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale del lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono approvate le seguenti modifiche all'Avviso:
a) il capoverso 8 del paragrafo 6 è così modificato
"É fatto obbligo ai destinatari finali utenti fruitori del catalogo di cui al par. 6, capoverso 5, di trasmettere, all'atto dell'iscrizione, una dichiarazione dell'impresa a cui appartengono attestante le somme di aiuti "de minimis" ricevute nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti (i modelli sono scaricabili all'indirizzo: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/aiuti-stato/allegati/ConferenzaRegioni_ApprovazioneDichDeMinimis.pdf)"
b) al paragrafo 20 capoverso 9, la frase "richiesta di autorizzazione all'avvio" viene sostituita con "comunicazione di avvio" e la frase "Tale trasmissione deve avvenire tra 15 e 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sul modello medesimo" è sostituita con "Tale trasmissione deve avvenire precedentemente alla data di avvio";
c) il paragrafo 20 capoverso 10 è sostituito con il seguente: "La SRA provvede alla restituzione via PEC del modello prima dell'avvio dell'attività formativa, con l'indicazione del numero di codice progetto".
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_44_1_DGR_1948_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1948

POR FESR 2014-2020 - Bando attività 2.1.a - "Supporto alla nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con imprenderò". Aumento dotazione finanziaria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modifiche e integrazione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di parte-

nariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;
VISTA la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;
VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali";
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale 5 giugno 2015 n. 14;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 4 marzo 2016, come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 1606 del 2 settembre 2016;
RICHIAMATO l'articolo 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che pone in capo all'Autorità di Gestione l'elaborazione e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, l'applicazione di adeguati criteri di selezione delle operazioni;
RICORDATO che l'Autorità di Gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, compresi i criteri di selezione delle operazioni da sostenere come previsto dal punto 3) "Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi" dell'allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1714 del 4 settembre 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1953 del 9 ottobre 2015 di approvazione in via preliminare del documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014 - 2020;
CONSIDERATO che ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR in sede di prima riunione, svoltasi il 12 novembre 2015, ha approvato il documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul POR medesimo di cui alla DGR 1953 del 9 ottobre 2015 summenzionata;
VISTA la deliberazione n. 2530 del 22 dicembre 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della predetta seduta del 1^ Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
PRESO ATTO delle modifiche ed integrazioni al Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)2014-2020"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" approvate dal Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 nella seconda riunione, svoltasi il 15 novembre 2016;
VISTA la deliberazione n. 2608 del 29 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle succitate modifiche del Programma operativo;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'attività 2.1.a "Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO'" nell'ambito dell'asse 2, OT 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella DGR n. 331 del 4 marzo 2016, è di competenza del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTO il "Bando per il supporto alle nuove realtà imprenditoriali, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO'", di seguito solo "Bando", il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui alla sopra citata Attività 2.1.a approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 21 aprile 2017;
PRECISATO che la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 5.000.000,00 di fondi POR (quota comunitaria euro 2.500.000,00, quota nazionale euro 1.750.000,00 e quota regionale euro 750.000,00);
CONSIDERATO che, come previsto con deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 21 aprile 2017,

le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al Bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
VISTA la legge regionale 12 aprile 2017, n. 5 recante " Disposizioni finanziarie urgenti" con la quale è stato disposto uno stanziamento pari ad euro 3.372.044,58 sul capitolo 464/s di risorse regionali in conto capitale - contributi agli investimenti quali risorse PAR FESR;
VISTA la legge regionale Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" con la quale detto stanziamento è stato modificato portandolo ad euro 3.367.851,64 sul capitolo 464/s di risorse regionali in conto capitale - contributi agli investimenti quali risorse PAR FESR;
DATO ATTO che detto importo, già destinato alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, viene assegnato per l'importo di euro 367.851,64 a favore dell'azione 2.1.a del POR FESR 2014 - 2020 di competenza del Servizio politiche del lavoro in qualità di struttura regionale attuatrice;
RITENUTO pertanto di aumentare la dotazione finanziaria del Bando dell'importo di euro 367.851,64;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di aumentare la dotazione finanziaria del Bando "Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO'" approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 717 del 21 aprile 2017 di euro 367.851,64 di fondi PAR FESR;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_44_1_DGR_1962_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1962
LR 16/2014, art. 14, comma 2; art. 23, comma 6; art. 24, comma 6; art. 26, comma 8 e art. 27, comma 6 (Norme regionali in materia di attività culturali). Avvisi concernenti gli incentivi annuali. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito "Legge";
VISTI, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2, lettera c) della Legge;
VISTO il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14,comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)" approvato con DPReg 33/2015, come modificato con decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 224;
VISTI gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della Legge, che prevedono l'attuazione delle disposizioni di cui sopra per mezzo dell'approvazione da parte Giunta regionale di uno o più avvisi pubblici;
RICORDATO in particolare l'articolo 2 del citato Regolamento secondo il quale gli avvisi determinano le tipologie e i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi;
VISTI gli allegati schemi degli Avvisi, contenenti anche i criteri di valutazione, predisposti a tale scopo

dalla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio attività culturali, in relazione all'articolo 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), e precisamente:
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo (Allegato 1);
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli teatrali di prosa (Allegato 2);
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) (Allegato 3);
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione (Allegato 4);
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo (Allegato 5);
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 6);
7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica (Allegato 7);
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 8);
9) Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 9);
10) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive (Allegato 10);
11) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica (Allegato 11);
VISTO Regolamento (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 26 giugno 2014, serie L 187/1;
VISTO in particolare l'articolo 53 del Regolamento n. 651/2014;
VISTA la Comunicazione delle Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale, in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che: "la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (…) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico" e che "il fatto che (…) i partecipanti a una attività culturale (…) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività (…)";
CONSIDERATO che contributi pubblici di cui agli Avvisi oggetto di approvazione sono destinati a sostenere la realizzazione di eventi e manifestazioni che per la loro natura sono al di fuori delle dinamiche tipiche di mercato, e rivolti principalmente al pubblico locale e nazionale (con una presenza internazionale circoscritta ed eventualmente dettata dalla vicinanza del confine);
CONSIDERATO ulteriormente che gli eventi e le manifestazioni, e la loro distribuzione sul territorio italiano, non raggiungono comunque capacità di attrazione a livello internazionale tali da competere con analoghi eventi o manifestazioni provenienti da altri paesi europei, anche perché le produzioni artistiche, in particolare, si svolgono in maniera pressoché esclusiva in lingua italiana;
TENUTO CONTO del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) secondo cui "lo «sviluppo della cultura» è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica «anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni» introdotto dalla riforma del Titolo V " e secondo cui " a ben vedere, le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere (…) che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano (…) nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)";
CONSIDERATO che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale sopra citato, l'esercizio della funzione pubblicistica d'interesse nazionale svolto nel settore in argomento in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, è riferibile a tutte le articolazioni della Repubblica previste dall'articolo 114 della Costituzione;
TENUTO CONTO che il contributo pubblico è finalizzato alla realizzazione di progetti artistici e culturali che non hanno carattere commerciale;
TENUTO CONTO altresì, del carattere infungibile della prestazione artistica nonché del fatto che l'intervento pubblico nel settore in argomento non è tale incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell'unicità e del carattere prettamente locale degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;
CONSIDERATO che le entrate dalla vendita e dalle prestazioni dei progetti artistici ammessi a contri-

buto coprono solo una frazione dei costi della produzione;
CONSIDERATO che i contributi di cui agli Avvisi oggetto di approvazione sono concessi, a seguito di valutazione di un programma o progetto culturale e che il finanziamento può coprire solo parte del bilancio di progetto, anche identificando determinate tipologie di costi;
RITENUTO pertanto alla luce di quanto esposto, che i contributi di cui agli Avvisi oggetto di approvazione non appaiono configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;
CONSIDERATO che gli Avvisi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11) e 12) a causa del numero presumibilmente rilevante di istanze da istruire, della particolare complessità del procedimento valutativo, che prevede una valutazione da parte di una commissione composta anche da esperti esterni all'Amministrazione regionale, delle connesse esigenze organizzative del Servizio competente e al fine di garantire un'ordinata ed efficace conduzione dell'azione amministrativa, prevedono un termine per la conclusione del procedimento di concessione di centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, superiore quindi a novanta giorni;
RITENUTO, in considerazione del numero presumibilmente rilevante di istanze da istruire, della particolare complessità del procedimento, delle connesse esigenze organizzative del Servizio competente e al fine di garantire un'ordinata ed efficace conduzione dell'azione amministrativa, di fissare alle ore 12.00.00 del 22 novembre 2017 il termine perentorio per la presentazione delle domande di incentivo;
VISTO il bilancio finanziario gestionale 2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2647 e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, sono approvati, nei testi allegati quali parti integranti del presente provvedimento, i seguenti avvisi pubblici:
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo (Allegato 1);
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli teatrali di prosa (Allegato 2);
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) (Allegato 3);
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della Regione (Allegato 4);
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo (Allegato 5);
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 6);
7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica (Allegato 7);
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 8);
9) Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 9);
10) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive (Allegato 10);
11) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica (Allegato 11);
2. La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it-.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

AVVISO STAGIONI E RASSEGNE

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) di seguito "Legge", e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16), di seguito "Regolamento", disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di stagioni e rassegne relative a rappresentazioni teatrali, musicali e di danza, non amatoriali, anche in forma integrata tra loro, che avvengono alla presenza diretta del pubblico.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal Regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) stagione: una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale lungo, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza, eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;

b) rassegna: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel

settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente, ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 15.000,00 euro e 30.000,00 euro.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 15.000,00 euro o superiore a 30.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori del teatro, della musica o della danza.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Le stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività nei settori del teatro, della musica o della danza.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della Legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 199/Pres. del 18 ottobre 2016;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione", in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 110/Pres. del 23 maggio 2016;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 15/Pres. del 01 febbraio 2016, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 16/Pres. del 01 febbraio 2016, e dal "Regolamento in

materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 17/Pres. del 01 febbraio 2016;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità", in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014;

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k) le fondazioni bancarie;

l) le università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori del teatro, della musica o della danza.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato dal comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;

b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del **22 novembre 2017** ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a) domanda di incentivo;

b) descrizione progetto;

c) dichiarazioni;

d) scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e) curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;

f) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

6. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

7. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;

d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

8. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

9. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

a) il canto corale e l'attività bandistica;

b) il teatro amatoriale;

c) il folklore;

d) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 7/2000, i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al cento per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sull'Avviso pubblico A per progetti riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1973 del 21 ottobre 2016, sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2062 del 4 novembre 2016, sugli Avvisi pubblici per contributi straordinari (con risorse delle ex province) per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza, la valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo, le manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 953 del 24 maggio 2017 e sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 16 giugno 2017.

Tabella 1

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 30/100				
1	Titolarità della gestione continuativa di un teatro o di un auditorium a favore del soggetto capofila	PUNTI 5	**Durata della gestione continuativa** Nessuna titolarità della gestione continuativa Fino a 5 anni Da 6 a 10 anni Più di dieci anni	 PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	PUNTI 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	 PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Valorizzazione delle produzioni regionali	PUNTI 5	**Numero di spettacoli di autori regionale o prodotti da soggetti con sede in FVG nell'ambito della stagione teatrale** Nessun spettacolo Uno spettacolo Più di uno spettacolo	 PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	**Apporti di fondi al progetto diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	 PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 70/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Grado di innovatività e originalità in elazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Ampiezza della programmazione artistica (in particolare, valutazione del numero di giornate e del numero di prime)	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	

4	Valutazione del CV del direttore artistico del progetto/responsabile culturale	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Composizione e qualità del partenariato	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Piano di comunicazione/promozione del progetto	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Valenza internazionale del progetto	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
8	Valorizzazione delle lingue minoritarie	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
9	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale del progetto, a livello nazionale e internazionale	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
10	Capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema trattato e gli autori rappresentati e/o proposti, sia con un loro effettivo coinvolgimento)	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		**100**		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

AVVISO PRODUZIONE TEATRO DI PROSA

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli teatrali di prosa

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) di seguito "Legge", e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16), disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto la produzione di spettacoli teatrali di prosa.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal Regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente avviso si intende per produzione di spettacoli teatrali di prosa l'attività professionale e non amatoriale, caratterizzata da rapporti contrattuali di lavoro o di dipendenza ovvero professionali remunerati, diretta a ideare e produrre spettacoli teatrali di prosa.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 20.000,00 euro e 40.000,00 euro.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 20.000,00 euro o superiore a 40.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nel settore del teatro.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività nei settori del teatro, della musica o della danza.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

5. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 4, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

6. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della Legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 199/Pres. del 18 ottobre 2016;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione", in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 110/Pres. del 23 maggio 2016;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 15/Pres. del 01 febbraio 2016, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 16/Pres. del 01 febbraio 2016, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 17/Pres. del 01 febbraio 2016;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità", in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti

iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014;

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k) le fondazioni bancarie;

l) le università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nel settore del teatro.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato dal comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 7, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;

b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del **22 novembre 2017** ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a) domanda di incentivo;

b) descrizione progetto;

c) dichiarazioni;

d) scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e) curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;

f) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

6. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

7. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;

d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

8. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

9. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b), d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

a) il canto corale e l'attività bandistica;

b) il teatro amatoriale;

c) il folklore;

d) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 7/2000, i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale

competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al cento per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A.,

restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sull'Avviso pubblico A per progetti riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1973 del 21 ottobre 2016, sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2062 del 4 novembre 2016, sugli Avvisi pubblici per contributi straordinari (con risorse delle ex province) per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza, la valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo, le manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 953 del 24 maggio 2017 e sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 16 giugno 2017.

Tabella 1

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 30/100				
1	Numero di spettacoli teatrali di prosa prodotti dal 01.01.2015	PUNTI 10	**Numero di spettacoli teatrali di prosa prodotti dal 01.01.2015**	
			Nessun spettacolo	PUNTI 1
			Da 1 a 3	PUNTI 5
			Più di 3	PUNTI 10
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	PUNTI 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015**	
			nessun finanziamento	PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 2
			Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali	PUNTI 3
			Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	PUNTI 5
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	**Apporti di fondi al progetto diversi dal contributo regionale in €/contributo richiesto in €**	
			Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 5% fino al 20%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40%	PUNTI 6
			Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 70/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Qualità artistica, innovatività e originalità del progetto	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Valutazione del CV del direttore artistico/responsabile culturale	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Composizione e qualità del partenariato	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Produzione di spettacoli di ricerca, o di figura, o rivolti all'infanzia o alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	

6	Rilevanza e qualità di progetti produttivi “sociali” (spettacoli per fasce deboli, o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, anche attraverso la scelta di autori originari dei paesi della loro provenienza)	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Accordi o preaccordi o intese di massima in ordine alla distribuzione dell'opera prodotta	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
8	Valorizzazione delle lingue minoritarie	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		**PUNTI 100**		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

AVVISO SPETTACOLI DAL VIVO

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa)

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) di seguito "Legge", e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, di seguito "Regolamento", disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto la produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi o festival nel settore dello spettacolo dal vivo.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal Regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) eventi nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve, ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore della musica, della danza o della prosa, ovvero in uno o più di tali settori contemporaneamente ("evento multidisciplinare"), ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;

b) festival nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore della musica, della danza o della prosa, ovvero in uno o più di tali settori contemporaneamente (“festival multidisciplinare”), ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell’incentivo

1. L’incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 20.000,00 euro e 40.000,00 euro.

2. L’incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall’iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell’incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l’incentivo richiesto sia inferiore a 20.000,00 euro o superiore a 40.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L’importo dell’incentivo regionale è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori della musica, della danza o della prosa.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell’incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Gli eventi e i festival devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l’indicazione dell’assenza di finalità di lucro o dell’obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività nei settori del teatro, della musica o della danza o della prosa.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della Legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 199/Pres. del 18 ottobre 2016;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione", in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 110/Pres. del 23 maggio 2016;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 15/Pres. del 01 febbraio 2016, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 16/Pres. del 01 febbraio 2016, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi

cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 17/Pres. del 01 febbraio 2016;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità", in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014;

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k) le fondazioni bancarie;

l) le università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori della musica, della danza o della prosa.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato dal comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;

b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del **22 novembre 2017** ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a) domanda di incentivo;

b) descrizione progetto;

c) dichiarazioni;

d) scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e) curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;

f) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

6. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

7. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;

d) l’incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall’articolo 3, commi 1 e 4.

8. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

9. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 bis, della Legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all’articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

a) il canto corale e l’attività bandistica;

b) il teatro amatoriale;

c) il folklore;

d) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 7/2000, i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull’inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l’ordine di graduatoria è determinato dall’applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al cento per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al

procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sull'Avviso pubblico A per progetti riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1973 del 21 ottobre 2016, sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2062 del 4 novembre 2016, sugli Avvisi pubblici per contributi straordinari (con risorse delle ex province) per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza, la valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo, le manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 953 del 24 maggio 2017 e sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 16 giugno 2017.

Tabella 1

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 30/100				
1	Caratteristiche di storicità (numero di edizioni della medesima iniziativa)	PUNTI 5	**Valutazione numero di edizioni pregresse** Nessuna edizione pregressa Da 1 a 3 Più di 3	 PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	PUNTI 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	 PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Estensione territoriale dell'iniziativa	PUNTI 5	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento** Da 0 a 1 Da 2 a 5 Oltre 5	 PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	 PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 70/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	

3	Valutazione del CV del direttore artistico del progetto/responsabile culturale del progetto	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa)	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Composizione e qualità del partenariato	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Valorizzazione delle lingue minoritarie	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
8	Valenza internazionale del progetto	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
9	Capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (attraverso il tema trattato e gli autori rappresentati e/o proposti, o con un loro effettivo coinvolgimento)	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		**100**		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

AVVISO ORCHESTRE

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) di seguito "Legge", e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, di seguito "Regolamento", disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di attività concertistica o di manifestazioni musicali delle orchestre della regione.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso Regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) attività concertistica e manifestazioni musicali: una singola iniziativa o una pluralità di iniziative, realizzate in un arco temporale determinato, che si svolgono nel settore della musica dal vivo ad opera di una orchestra, indipendentemente dal genere eseguito;

b) orchestre della regione: istituzioni concertistiche orchestrali, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo, aventi quale scopo di promuovere attività concertistiche e manifestazioni musicali.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 30.000,00 euro.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 30.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nel settore orchestrale.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. L'attività concertistica e le manifestazioni musicali devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività nei settori del teatro, della musica o della danza.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della Legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 199/Pres. del 18 ottobre 2016;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione", in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 110/Pres. del 23 maggio 2016;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 15/Pres. del 01 febbraio 2016, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 16/Pres. del 01 febbraio 2016, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e

23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 17/Pres. del 01 febbraio 2016;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità", in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014;

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k) le fondazioni bancarie;

l) le università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nel settore orchestrale.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato dal comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;

b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del **22 novembre 2017** ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a) domanda di incentivo;

b) descrizione progetto;

c) dichiarazioni;

d) scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e) curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;

f) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

6. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti

7. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;

d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

8. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

9. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

a) il canto corale e l'attività bandistica;

b) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 7/2000, i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al cento per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica

sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sull'Avviso pubblico A per progetti riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1973 del 21 ottobre 2016, sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2062 del 4 novembre 2016, sugli Avvisi pubblici per contributi straordinari (con risorse delle ex province) per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza, la valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo, le manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 953 del 24 maggio 2017 e sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 16 giugno 2017.

Tabella 1

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 35/100				
1	Numero di concerti realizzati dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015	PUNTI 15	**Numero di concerti realizzati a partire dal 01/01/2015** Nessun concerto Da 1 a 10 Da 11 a 30 concerti Oltre 30	 PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10 PUNTI 15
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	PUNTI 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea o di altri organismi internazionali)	 PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	**Apporti di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	 PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 65/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	PUNTI 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Valutazione del CV del direttore artistico/ responsabile culturale del progetto	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	

4	Ampiezza e rilevanza della stagione concertistica	PUNTI 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Composizione e qualità del partenariato	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		**100**		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

AVVISO MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) di seguito "Legge", e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, di seguito "Regolamento", disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal Regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso per manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo si intendono le iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a valorizzare l'arte del cinema, inteso come il complesso delle attività artistiche, tecniche, industriali che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici, indipendentemente dalla loro durata o genere.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 15.000,00 euro e 25.000,00 euro.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 15.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Le manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività nei settori del teatro, della musica o della danza.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della Legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente

singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 199/Pres. del 18 ottobre 2016;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione", in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 110/Pres. del 23 maggio 2016;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 15/Pres. del 01 febbraio 2016, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 16/Pres. del 01 febbraio 2016, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 17/Pres. del 01 febbraio 2016;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative,

delle arti visive, della fotografia e della multimedialità", in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014;

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k) le fondazioni bancarie;

l) le università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato dal comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;

b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del **22 novembre 2017** ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a) domanda di incentivo;

b) descrizione progetto;

c) dichiarazioni;

d) scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e) curriculum vitae dei componenti del comitato di direzione artistica effettivamente operante nel progetto;

f) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

6. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

7. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;

d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

8. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

9. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 7/2000, i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al cento per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sull'Avviso pubblico A per progetti riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1973 del 21 ottobre 2016, sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2062 del 4 novembre 2016, sugli Avvisi pubblici per contributi straordinari (con risorse delle ex province) per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza, la valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo, le manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 953 del 24 maggio 2017 e sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 16 giugno 2017.

Tabella 1

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 30/100				
1	Caratteristiche di storicità (numero di edizioni della medesima iniziativa)	punti 5	**Valutazione numero di edizioni pregresse** Nessuna edizione pregressa Da 1a 3 Più di 3	 PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	PUNTI 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea o di altri organismi internazionali)	 PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Estensione territoriale dell'iniziativa	PUNTI 5	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'iniziativa** Da 0 a 1 Da 2 a 5 Più di 15	 PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	 PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 70/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale del progetto, a livello nazionale e/o internazionale	PUNTI 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	

3	Valutazione del CV del comitato di direzione artistica effettivamente operante nel progetto (massimo 3 curricula)	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio e creare un indotto	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Capacità di creare sinergia con il territorio e creare una rete di partenariato	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (attraverso il tema trattato e gli autori rappresentati e/o proposti, o con un loro effettivo coinvolgimento)	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		**100**		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

AVVISO FESTIVAL CINEMATOGRAFICI INTERNAZIONALI

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) di seguito "Legge", e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, di seguito "Regolamento", disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto festival cinematografici di carattere internazionale.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal Regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) festival cinematografici: le manifestazioni culturali, caratterizzate dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche, durante le quali tali opere sono presentate al pubblico;

b) carattere internazionale: provenienza internazionale delle opere proiettate e del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere presenti alle proiezioni, provenienza internazionale del pubblico, dei soggetti accreditati professionali e della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.).

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 25.000,00 euro e 50.000,00 euro.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 25.000,00 euro o superiore a 50.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche nei settori della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo e che organizzano festival cinematografici come definiti all'articolo 2, lettera a) e lettera b).

2. I festival cinematografici organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla sesta edizione, devono possedere, da almeno tre anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

a) il festival deve durare almeno 5 giorni e non deve durare più di 12 giorni;

b) il festival deve avere carattere internazionale come definito all'art. 2, comma 1, lettera b);

c) le proiezioni delle opere o le iniziative collaterali devono avvenire anche in orario diurno;

d) devono essere proiettati nel corso del festival, ad esclusione di quelli proiettati nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, almeno 35 lungometraggi o almeno 105 cortometraggi;

d) per la proiezione delle opere devono essere utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, cinema-teatro, multisala o cinema all'aperto, come definite dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);

e) almeno il 75% delle opere proiettate nel corso del festival, ad esclusione di quelle proiettate nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, devono considerarsi anteprime, con ciò intendendo che l'opera non deve essere stata ancora distribuita in Italia al momento della proiezione, oppure che

essa deve consistere in una riedizione di un’opera del passato (riscoperte d’archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita);

f) nel festival vengono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile;

g) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell’opera, oppure archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull’opera presentata, o responsabili del restauro;

h) tutte le proiezioni e la maggior parte delle iniziative collaterali al festival (incontri, convegni, conferenze stampa, presentazioni di prodotti editoriali, attività espositive, pubblicazioni) devono svolgersi ed essere sottotitolate almeno in lingua italiana ed in lingua inglese (e, nel caso di proiezioni in lingua originale diversa da quella italiana ed inglese, devono essere sottotitolate in entrambe le lingue);

i) l’ente organizzatore del festival deve essere anche archivio aperto ai ricercatori ed agli studenti dei film presentati nelle precedenti edizioni e della documentazione video-cartacea relativa;

j) il festival si deve svolgere nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

l) l’ente organizzatore deve impiegare almeno 3 unità di personale assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d’opera, ad hoc per l’organizzazione del festival;

m) il programma del festival deve prevedere iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, o responsabili del restauro;

n) l’ente organizzatore deve produrre un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale, e bilingue, che fornisca tutte le più complete informazioni pratiche quali il formato originale delle opere, l’anno di realizzazione e la nazionalità, i premi conseguiti, le fonti della copia.

3. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell’incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l’indicazione dell’assenza di finalità di lucro o dell’obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività nei settori della valorizzazione della cultura cinematografica e dell’audiovisivo.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell’ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della Legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 199/Pres. del 18 ottobre 2016;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione", in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 110/Pres. del 23 maggio 2016;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 15/Pres. del 01 febbraio 2016, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 16/Pres. del 01 febbraio 2016, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e

23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 17/Pres. del 01 febbraio 2016;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità”, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014;

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k) le fondazioni bancarie;

l) le università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato dal comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;

b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del **22 novembre 2017** ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a) domanda di incentivo;

b) descrizione progetto;

c) dichiarazioni;

d) scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e) curriculum vitae dei componenti del comitato di direzione artistica effettivamente operante nel progetto;

f) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

6. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

7. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;

d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

8. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

9. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 7/2000, i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al cento per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sull'Avviso pubblico A per progetti riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1973 del 21 ottobre 2016, sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2062 del 4 novembre 2016, sugli Avvisi pubblici per contributi straordinari (con risorse delle ex province) per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza, la valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo, le manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 953 del 24 maggio 2017 e sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 16 giugno 2017.

Tabella 1

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 30/100				
1	Caratteristiche di storicità (numero di edizioni del medesimo festival)	punti 5	**Valutazione numero di edizioni pregresse** 5 edizioni pregresse Da 6 a 15 Più di 15	 PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	PUNTI 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015** nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti locali/regionali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali	 PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Carattere internazionale del festival	PUNTI 5	**Numero di Paesi di provenienza delle opere cinematografiche proiettate nel corso del festival** Fino a 7 Da 8 a 15 Più di 15	 PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	 PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 70/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale del progetto, a livello internazionale	PUNTI 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Valutazione del CV del comitato di direzione artistica effettivamente operante nel progetto (massimo 3 curricula)	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	

5	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio regionale e di creare un indotto	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Piano di comunicazione/promozione del progetto	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Composizione e qualità del partenariato	PUNTI 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
8	Capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (attraverso il tema trattato e gli autori rappresentati e/o proposti, o con un loro effettivo coinvolgimento)	PUNTI 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		**100**		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

AVVISO DIVULGAZIONE CULTURA SCIENTIFICA

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato avviso, in attuazione dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominato regolamento, disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto le manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono, per "manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica", le iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a divulgare, promuovere e diffondere le discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro. Qualora

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda.

Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nel settore della divulgazione della cultura scientifica.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Le manifestazioni di divulgazione della cultura devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti la divulgazione della cultura scientifica.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila, di seguito denominato capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto

2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014 (legge finanziaria 2015);

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k)le fondazioni bancarie;

l) le Università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

Art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali di divulgazione della cultura scientifica.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato al comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;
b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del 22 novembre 2017 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a- domanda di incentivo;

b- descrizione progetto;

c- dichiarazioni;

d- scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e- curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;

f- documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

5. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

7. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

8. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;
d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

9. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

10. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

Art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

Art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. In applicazione dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale

i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà; il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1973, deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2017, n. 953 e deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1111.

TABELLA 1

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 30/100				
1	Caratteristiche di storicità dell'iniziativa	Punti 5	**Valutazione numero di edizioni pregresse** Nessuna edizione pregressa Da 1 a 5 Più di 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali	Punti 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni	PUNTI 0

			bancarie) Finanziamenti pubblici di enti regionali e locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Estensione territoriale dell'iniziativa	Punti 5	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento** Da 0 a 1 Da 2 a 5 Oltre 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 70/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Qualità e valore culturale complessivo delle attività di divulgazione, anche intese in termini di innovatività e originalità	Punti 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Valutazione del CV del direttore artistico o responsabile culturale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Piano di	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla	

	comunicazione/promozione del progetto		commissione	
5	Composizione e qualità del partenariato	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Valenza internazionale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Presenza di un piano di didattica a favore di scuole, università o altri enti di formazione	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
8	Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema proposto, gli studiosi presentati, che con un loro coinvolgimento effettivo)	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

AVVISO DIVULGAZIONE CULTURA UMANISTICA

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato avviso, in attuazione dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominato regolamento, disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto le manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per "manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica", iniziative di divulgazione, promozione e diffusione, in modo continuativo, di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente, nel settore umanistico.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda.

Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nel settore della divulgazione della cultura umanistica.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Le manifestazioni di divulgazione della cultura devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti la divulgazione della cultura umanistica.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila, di seguito denominato capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto

2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014 (legge finanziaria 2015);

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k)le fondazioni bancarie;

l) le Università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

Art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali di divulgazione della cultura umanistica.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato al comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;
b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del 22 novembre 2017 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a- domanda di incentivo;

b- descrizione progetto;

c- dichiarazioni;

d- scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e- curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;

f- documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

5. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

7. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

8. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;
d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

9. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

10. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

Art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

Art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. In applicazione dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale

i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà; il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1973, deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2017, n. 953 e deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1111.

TABELLA 1

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 30/100				
1	Caratteristiche di storicità dell'iniziativa	Punti 5	**Valutazione numero di edizioni pregresse** Nessuna edizione pregressa Da 1 a 5 Più di 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali	Punti 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni	PUNTI 0

			bancarie) Finanziamenti pubblici di enti regionali e locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Estensione territoriale dell'iniziativa	Punti 5	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento** Da 0 a 1 Da 2 a 5 Oltre 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 70/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Qualità e valore culturale complessivo delle attività di divulgazione, anche intese in termini di innovatività e originalità	Punti 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Valutazione del CV del direttore artistico o responsabile culturale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Piano di	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla	

	comunicazione/promozione del progetto		commissione	
5	Composizione e qualità del partenariato	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Valenza internazionale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Presenza di un piano di didattica a favore di scuole, università o altri enti di formazione	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
8	Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema proposto, gli studiosi presentati, che con un loro coinvolgimento effettivo)	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

AVVISO CENTRI DIVULGAZIONE CULTURA UMANISTICA

Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica

art. 1 Finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato avviso, in attuazione dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominato regolamento, disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto la divulgazione della cultura umanistica da parte de Centri di divulgazione, di seguito denominati Centri.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione, in modo continuativo, di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente, nel settore umanistico;

b) centri di divulgazione: istituti culturali con personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, con una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, che garantiscono il possesso di attrezzature idonee e svolgono in maniera continuativa la propria attività e la rendono fruibile al pubblico tramite l'apertura delle sedi sul territorio regionale.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati,

ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra i Centri, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, e le società cooperative che per statuto svolgono attività di divulgazione della cultura umanistica.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Le manifestazioni di divulgazione della cultura devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti la divulgazione della cultura umanistica.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila, di seguito denominato capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014 (legge finanziaria 2015);

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k)le fondazioni bancarie;

l) le Università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

Art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nel settore della divulgazione della cultura umanistica.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato al comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;
b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del 22 novembre 2017 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a- domanda di incentivo;

b- descrizione progetto;

c- dichiarazioni;

d- scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e- curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;

f- documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

5. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

7. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

8. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;
d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

9. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

10. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi

relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

Art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

Art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. In applicazione dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà; il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1973, deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2017, n. 953 e deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1111.

TABELLA 1

CRITERIO		**PUNTEGGIO MASSIMO**	**INDICATORI**	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 35/100				
1	Caratteristiche di storicità del Centro	Punti 10	**Numero di anni dalla data della costituzione** Da 1 a 10 anni Da 11 a 30 anni Oltre i 30 anni	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10

2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali	Punti 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti regionali e locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Apertura al pubblico	Punti 5	**Sede operativa aperta per almeno 10 ore settimanali** No Si	PUNTI 0 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 65/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Qualità e valore culturale complessivo delle attività di divulgazione	Punti 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	

3	Valutazione del CV del direttore artistico o responsabile culturale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Composizione e qualità del partenariato	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Valenza internazionale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Presenza di un piano di didattica a favore di scuole, università o altri enti di formazione	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

AVVISO MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato avviso, in attuazione dell'articolo 24, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominato regolamento, disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, della fotografia e della multimedialità;

b) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nel settore delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Le manifestazioni di divulgazione della cultura devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti lo svolgimento di attività nei settori delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila, di seguito denominato capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014 (legge finanziaria 2015);

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k)le fondazioni bancarie;

l) le Università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

Art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nei settori delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato al comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;
b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del 22 novembre 2017 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a- domanda di incentivo;

b- descrizione progetto;

c- dichiarazioni;

d- scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e- curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;

f- documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

5. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

7. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

8. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;
d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

9. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

10. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi

relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

Art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

Art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. In applicazione dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà; il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1973, deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2017, n. 953 e deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1111.

TABELLA 1

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 25/100				
1	Caratteristiche di storicità dell'iniziativa	Punti 5	**Numero di edizioni pregresse** Nessuna edizione pregressa Da 1 a 3 Da 4 a 6 Più di 6	PUNTI 0 PUNTI 1 PUNTI 3

				PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali	Punti 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti regionali e locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 75/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Valutazione del CV del direttore artistico o responsabile culturale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	

4	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Composizione e qualità del partenariato	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale e scientifico del progetto, a livello nazionale e internazionale	Punti 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	
	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio e di creare un indotto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Presenza di un piano di didattica a favore di scuole, università o altri enti di formazione	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
8	Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema proposto, gli studiosi presentati, che con un loro coinvolgimento effettivo)	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

AVVISO MEMORIA STORICA

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato avviso, in attuazione dell'articolo 27, commi 1, lettera b), e 6, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominato regolamento, disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per "progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica", eventi e progetti volti a valorizzare ed esaltare luoghi e oggetti, materiali e immateriali, che costituiscano testimonianza e fonte di riflessione collettiva per cause di guerra, e siano idonei a stimolare il pensiero anche attraverso il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri per il coinvolgimento degli alunni delle scuole.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 3.000,00 euro e 5.000,00 euro.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati,

ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 3.000,00 euro o superiore a 5.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge, i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra le associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e delle associazioni d'arma.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o della finalità mutualistica o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusive o prevalenti riguardanti lo svolgimento di attività di promozione e diffusione della memoria storica.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

5. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 4, lettera b), il soggetto capofila, di seguito denominato capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

6. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto

2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014 (legge finanziaria 2015);

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k)le fondazioni bancarie;

l) le Università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

Art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali di promozione e diffusione della memoria storica.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato al comma 6.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 7, lettere da a) a m), possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del 22 novembre 2017 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a- domanda di incentivo;

b- descrizione progetto;

c- dichiarazioni;

d- scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e- curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;

f- documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

5. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

7. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con

assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

8. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;
d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

9. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

10. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

a) il canto corale e l'attività bandistica;

b) il teatro amatoriale;

c) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di

presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo, è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

Art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

Art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. In applicazione dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi

pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà; il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1973, deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2017, n. 953 e deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1111.

TABELLA 1

CRITERIO		**PUNTEGGIO MASSIMO**	**INDICATORI**	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 60/100				
1	Estensione territoriale dell'iniziativa	Punti 10	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento** Da 0 a 1 Da 2 a 5 Oltre 5	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali	Punti 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015**	

2			Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti regionali e locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Valenza internazionale	Punti 5	**Realizzazione dell'iniziativa o di parte della stessa all'estero** Realizzazione in Austria, Slovenia, Croazia Realizzazione in altri paesi	PUNTI 3 PUNTI 2
4	Recupero e divulgazione di materiale storico documentale	Punti 10	**Presente/non presente** Si No	PUNTI 10 PUNTI 0
5	Coinvolgimento delle scuole nelle attività	Punti 10	**Presente/non presente** Si No	PUNTI 10 PUNTI 0
6	Realizzazione di pubblicazioni e/o prodotti multimediali	Punti 5	**Valutazione della proposta progettuale con riferimento agli output di progetto** Nessuna realizzazione Da una a più di una realizzazione	PUNTI 0 PUNTI 5
7	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 40/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle	Punti 25	Voto da 0 (insuff.) a 25 (ottimo) graduato dalla commissione	

	risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste			
2	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Composizione e qualità del partenariato	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_44_1_DGR_2010_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2017, n. 2010
LR 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni - Artt. 144, 146, 147 e 148 - DPReg. 132/2004 - Art. 6 - Regolamento di esecuzione - Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - Figure professionali di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione - Costituzione e nomina componenti.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" e successive modificazioni ed integrazioni, detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane;
VISTA la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante "Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003" e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale vengono recepite anche nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le direttive della menzionata legge nazionale in materia;
VISTO in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, della suddetta legge regionale n. 27/2006, in cui i gestori delle aree sciabili, in relazione all'apertura al pubblico, devono dotare giornalmente con un certo numero adeguato di addetti alla sicurezza, le stesse aree sciabili al fine di assicurare la copertura del fabbisogno necessario per garantire l'opera di prevenzione, soccorso e sicurezza dell'attività sciatoria;
VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo";
TENUTO CONTO che con l'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, recante "Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive", sono state introdotte delle modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2/2002 tra l'altro sostituendo il Titolo della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo" con il susseguente "Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale";
DATO ATTO che la legge regionale 2/2002 reca al Titolo IX, Capo I, la "Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci";
VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni della citata legge regionale n. 2/2002:
- l'articolo 143, comma 1, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale, al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, riconosce l'attività svolta dagli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, quali i Soccorritori, Pattugliatori e Coordinatori di stazione, con compiti di prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate;
- l'articolo 144, con il quale si istituisce quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito denominato Collegio Regionale;
- gli articoli 145, commi da 1 a 4, e 146, i quali regolano l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione, e che subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale regionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, ai sensi dell'articolo 147;
- l'articolo 145, comma 4 bis, ai sensi del quale l'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica, di cui all'articolo 147, è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, istituito presso il Collegio Regionale, al quale possono essere iscritti gli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis;
- l'articolo 147, comma 1, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, profili professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione, si consegue mediante la frequenza di specifici corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali d'idoneità dinnanzi ad una Commissione esaminatrice costituita in base all'articolo 148;

- l’articolo 147, comma 1 bis, con il quale si stabilisce che l’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi per istruttori, organizzati dal Collegio Regionale, ed il superamento dei relativi esami finali d’idoneità, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 148;
- l’articolo 147, comma 2, con il quale si provvede ad introdurre l’obbligo, per le figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione, di frequentare i corsi di aggiornamento professionale, superando i relativi esami finali d’idoneità, in modo da poter svolgere l’esercizio della propria attività, pena la sospensione e decadenza dell’iscrizione al rispettivo albo professionale regionale;
- l’articolo 147, comma 3, ai sensi del quale gli appositi corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale per l’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, sono promossi dall’Amministrazione regionale, ed organizzati dal Collegio Regionale almeno ogni due anni;
- l’articolo 148, comma 1, ai sensi del quale viene demandato ad un successivo apposito regolamento regionale, sentito il Collegio Regionale, la disciplina dei requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione, svolgimento e durata, sia dei specifici corsi teorico-pratici formativi per il conseguimento dell’abilitazione tecnica, che quelli relativi all’aggiornamento professionale, per ciascuna delle citate figure professionali, come altresì la definizione dei programmi didattici e le materie di insegnamento, le modalità per sostenere le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione per l’ammissione ai corsi stessi, nonché le procedure inerenti lo svolgimento delle prove d’esame finali d’idoneità dei predetti corsi formativi, oltreché stabilire le caratteristiche per la composizione ed il funzionamento della Commissione esaminatrice preposta a sovrintendere ai predetti corsi, nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all’albo professionale regionale, come oltremodo sancire le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell’iscrizione all’albo professionale regionale, per mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale, ancorché determinare i requisiti di ammissione e le attinenti modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;
VISTO il “Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2017, n. 0185/Pres., di seguito denominato regolamento di esecuzione;
TENUTO CONTO che il sopraddetto articolo 6 del regolamento di esecuzione stabilisce:
- al comma 1, che la Commissione esaminatrice per il conseguimento dell’idoneità all’abilitazione tecnica per l’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione (di seguito nominata Commissione esaminatrice), viene nominata con deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta dai seguenti membri:
a) il Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, o un suo delegato, che funge da Presidente della Commissione esaminatrice;
b) tre esperti nelle materie dei corsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, di cui un medico e due istruttori, o loro sostituti, designati dal Collegio Regionale, ai sensi dell’articolo 144 della legge regionale n. 2/2002;
b bis) un Maestro di Sci, o un suo sostituto, per le sedute d’esame dei candidati partecipanti alle due prove pratiche di sci di cui all’articolo 4, comma 5, designati dal Collegio Regionale, ai sensi dell’articolo 144 della legge regionale n. 2/2002;
b bis 1) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di neve e valanghe, con qualifica non inferiore alla categoria D, che funge da esperto nelle materie di nivologia e valanghe;
b ter) un dipendente della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, con qualifica non inferiore alla categoria C, o un suo sostituto, che funge da Segretario della Commissione esaminatrice;
- al comma 1 bis, che per le sole sedute d’esame dei candidati partecipanti alle due prove pratiche di sci di cui all’articolo 4, comma 5, la Commissione esaminatrice si intende validamente costituita, anche in assenza del medico di cui al comma 1, lettera b);
- al comma 1 ter, che la Commissione esaminatrice per la figura di istruttore, di cui all’articolo 145, comma 4 bis, della legge regionale n. 2/2002, è composta esclusivamente dai membri di cui alle lettere a), b), b bis) e b ter) del comma 1;
PRESO ATTO che la precedente Commissione esaminatrice, costituita e nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 613 di data 4 aprile 2013, così come modificata ed integrata con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 639 di data 10 aprile 2015, risulta al momento scaduta;
CONSIDERATO altresì, che con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 418 di data 11

aprile 2013 erano stati nominati, quali dipendenti regionali della Direzione centrale competente nonché componenti dell'anzidetta Commissione esaminatrice, rispettivamente: in qualità di delegato alle funzioni di Presidente, il dott. Gian Andrea FUMIS, in qualità di Segretario effettivo, la dott.ssa Patrizia STEFANINI, e in qualità di Segretario sostituto, il sig. Stefano COLOMBO, dando atto che tali incarichi erano da intendersi riferiti all'intera durata in carica della Commissione esaminatrice oramai decaduta, ovvero a decorrere da un quadriennio dalla data di approvazione della surricordata deliberazione della Giunta regionale n. 613 di data 4 aprile 2013;
RITENUTO conseguentemente indispensabile e necessario procedere alla composizione di una nuova Commissione esaminatrice per il quadriennio 2017-2021, provvedendo a nominare i nuovi membri titolari, effettivi e/o supplenti della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2002, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione;
VISTA la nota del Collegio Regionale di data 12 maggio 2017 (ad prot. n. 10221/Protur/Tur di data 15 maggio 2017), con la quale sono stati indicati, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione, i nominativi dei membri titolari, effettivi e/o supplenti, per la composizione della costituenda Commissione esaminatrice per il quadriennio 2017/2021;
DATO ATTO che le competenze ed esperienze, necessariamente richieste ai sopra citati membri componenti della costituenda Commissione esaminatrice, risultano attestate dalla designazione effettuata dal Collegio Regionale;
VISTA la nota prot. n. 18935/P datata 7 settembre 2017, con la quale la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area attività produttive - Servizio turismo richiedeva la designazione di un componente con qualifica non inferiore alla categoria D, esperto nelle materie di nivologia e valanghe, da parte della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Area foreste e territorio - Servizio foreste e corpo forestale, quale nuovo membro della costituenda Commissione esaminatrice;
VISTA la successiva nota datata 11 settembre 2017 (ad prot. n. 19088/A datata 12 settembre 2017) della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Area foreste e territorio - Servizio foreste e corpo forestale, con la quale è stato designato quale nuovo componente della Commissione esaminatrice in argomento, in qualità di esperto nelle materie di nivologia e valanghe, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b bis 1) del regolamento di esecuzione, il sig. Daniele MORO (membro effettivo) dipendente regionale, con qualifica non inferiore alla categoria D, in servizio presso la suddetta Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Area foreste e territorio - Servizio foreste e corpo forestale - Struttura stabile centrale per l'attività di prevenzione del rischio da valanga;
ATTESO, che in relazione alla nomina del dipendente regionale sig. Daniele MORO, designato dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Area foreste e territorio - Servizio foreste e corpo forestale, è applicabile quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, recante "Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni;
VALUTATA pertanto la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice nella composizione indicata dalle designazioni effettuate sia dal Collegio Regionale che dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Area foreste e territorio - Servizio foreste e corpo forestale;
RITENUTO di dare atto che la Commissione esaminatrice in argomento entra in carica dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, e che la stessa ha durata pari ad un quadriennio a decorrere dalla medesima data;
RILEVATO che dalle dichiarazioni, rilasciate dai singoli membri in qualità di candidati componenti della costituenda Commissione esaminatrice, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area attività produttive - Servizio turismo, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 235/2012, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis ante della legge regionale n. 75/1978, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), ai sensi dell'articolo 53, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 165/2001, non emergono motivi di incompatibilità agli incarichi;
VISTE altresì le ulteriori dichiarazioni, previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013, nonché quelle rilasciate ai sensi della Circolare n. 2/2014 della Direzione generale, inerenti le disposizioni contenute nel testo del "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con DPReg. n. 39/Pres./2015;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, recante: "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la susseguente deliberazione della Giunta regionale n. 1942 di data 6 agosto 2007, con la quale viene disposta per la Commissione esami-

natrice, la riduzione del 10% dei compensi spettanti ai componenti della medesima, per le prestazioni da loro rese;
VISTO l'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)" e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce una riduzione automatica del 10% dei compensi spettanti ai componenti della Commissione esaminatrice, rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010, fermo restando le riduzioni già preannunciate dal sunnominato articolo 8, comma 53, della legge regionale n. 1/2007;
CONSIDERATO, che in relazione all'importanza dei lavori, alla qualificazione professionale richiesta, nonché alla peculiarità delle funzioni attribuite ai membri componenti della costituenda Commissione esaminatrice, in analogia con quanto già disposto per le altre Commissioni esaminatrici disciplinate dalla legge regionale n. 2/2002, si ritiene di corrispondere ai componenti esterni della stessa un gettone di presenza a seduta pari ad Euro 106,20 (centosei/20) per ogni singola giornata di partecipazione, comprensivo sia dell'adeguamento in riduzione del 10% ai sensi dell'anzidetta legge regionale n. 1/2007, che dell'ulteriore riduzione automatica del 10% prevista dalla surricordata legge regionale n. 22/2010;
VISTE altresì le Circolari, n. 11 di data 23 aprile 2007 della Direzione centrale Organizzazione, personale e sistemi informativi, e n. 4 di data 28 febbraio 2011 della Direzione centrale funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme, in materia d'indennità oraria di missione e indennità supplementare, in cui viene illustrata la nuova disciplina in materia di trattamento economico di missione;
CONSIDERATO opportuno prevedere, per i componenti esterni della costituenda Commissione esaminatrice, l'applicazione del trattamento di missione ed il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale di livello equiparabile, ai sensi dell'articolo 3, della già menzionata legge regionale n. 63/1982;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate, la nuova Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione (2017-2021), ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base all'articolo 6 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2017, n. 0185/Pres., nella composizione di seguito indicata:
- il Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, o un suo delegato, che funge da Presidente;
- un dipendente della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, con qualifica non inferiore alla categoria C, o un suo sostituto, che funge da Segretario;
- e dai susseguenti componenti:

Effettivi	Supplenti
Istruttore esperto nelle materie dei corsi formativi Renato PUJATTI	Istruttore esperto nelle materie dei corsi formativi Luca SARDELLI
Istruttore esperto nelle materie dei corsi formativi Fabio BILUCAGLIA	Istruttore esperto nelle materie dei corsi formativi Fabrizio PAZZAGLIA
Medico esperto nelle materie dei corsi formativi Luigi BLARASIN	Medico esperto nelle materie dei corsi formativi Fabrizio NICOTRA
Maestro di Sci Marco DEL ZOTTO	Maestro di Sci Daniele Roberto SABIDUSSI
Esperto nelle materie di nivologia e valanghe Daniele MORO	

2. Di prendere atto, che la Commissione esaminatrice di cui al punto 1., entra in carica dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, e che la stessa ha durata pari ad un quadriennio a decorrere dalla data medesima.
3. Ai componenti esterni, della costituenda Commissione esaminatrice di cui al punto 1., viene corrisposto in relazione all'importanza dei lavori e della qualificazione professionale richiesta, in analogia con quanto già disposto per le altre Commissioni esaminatrici disciplinate dalla legge regionale n. 2/2002,

un gettone di presenza a seduta pari ad Euro 106,20 (centosei/20) per ogni singola giornata di partecipazione, comprensivo dell'adeguamento in riduzione del 10% ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'ulteriore riduzione automatica del 10% prevista dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)" e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Di dare atto, che i componenti esterni sono equiparati ai fini dell'applicazione del rimborso per le spese di missione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, categoria non dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, recante: "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale" e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Di prendere atto, che i gettoni di presenza e i rimborsi per le spese di missione di cui ai precedenti punti 3. e 4., fanno carico sulla "Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività", "Programma 01 Industria PMI e Artigianato", "Titolo 1 Spese Correnti", "Macroaggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi", "Piano dei Conti U.1.03.02.99.000 Altri Servizi", Capitolo 718/S dello stato di previsione della spesa del Bilancio Finanziario Gestionale per gli esercizi 2017-2019 e di quello relativo all'esercizio 2017, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari successivi.
6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE.: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_44_1_DGR_2012_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2017, n. 2012

Assegnazione risorse aggiuntive PAR al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi alle imprese, università e organismi di ricerca per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Aree di specializzazione tecnologie marittime e smart health" approvato con DGR 1489/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
RICHIAMATO il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria" del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 ed in particolare l'articolo 30 "Principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTO l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";
CONSIDERATO che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;
VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;
VISTA la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l'istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;
VISTO, in particolare, l'articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;
RILEVATO che l'articolo 7, comma 3 del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del succitato Regolamento, sono trasferite al Fondo "POR FESR 2014- 2020" le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, che ha approvato la struttura e il piano finanziario del Programma, ed in particolare l'allegato 1, che individua la struttura del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività;
CONSIDERATO che come indicato nella citata DGR n. 1954/2015, l'attuazione dell'Attività 1.3.b - "Incentivi per progetti di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health" finanziata nell'ambito dell'Asse 1, "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", Azione 1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" del POR FESR 2014-2020 è di competenza del

Servizio alta formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1895 del 6 ottobre 2017 che, da ultimo, ha modificato e nuovamente approvato la struttura, il piano finanziario del Programma e la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR);
VISTO il bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health", di seguito "Bando 2016", approvato con propria deliberazione n. 849 del 13 maggio 2016 con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 15.000.000,00;
TENUTO CONTO che la graduatoria delle domande ammissibili a contributo (progetti "standard" e "strategici") a valere sul bando è stata adottata con decreto 955/LAVFORU del 17 febbraio 2017, come modificata con decreto n. 1008/LAVFORU del 21 febbraio 2017;
TENUTO CONTO che, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione e cercare di garantirne il raggiungimento di target annuali n+3 del POR FESR, è risultato opportuno finanziare totalmente i progetti risultati parzialmente finanziati all'interno delle rispettive sezioni delle citate graduatorie nonché ulteriori progetti;
CONSIDERATO che per le finalità di cui al punto precedente, è stata necessaria l'assegnazione a favore del citato Bando 2016 di ulteriori risorse di fondi POR e fondi PAR rispettivamente con DGR. 610 del 31 marzo 2017 e n. 716 del 21 aprile 2017;
TENUTO CONTO che, grazie alla nuova disponibilità finanziaria di risorse assegnate pari a complessivi 19.177.971,92 euro, la graduatoria relativa al Bando 2016 è stata integrata con un primo scorrimento adottato con decreto n. 3028/LAVFORU del 2 maggio 2017 e, successivamente, con un secondo scorrimento adottato con decreto 4526/LAVFORU del 16 giugno 2017
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva del Bando 2016, nonostante l'assegnazione di risorse aggiuntive, non è risultata sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, in quanto delle 181 domande risultate ammissibili, solo n. 131 sono state finanziate e n. 50 risultano ad oggi ammesse ma non finanziate per carenza di risorse per un importo totale di euro 8.429.620,66;
CONSIDERATO che sempre con riferimento alla menzionata Attività 1.3.b, con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017 è stato approvato un secondo bando denominato "Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health ", di seguito "Bando 2017", con una dotazione finanziaria pari a euro 5.325.765,08 di risorse POR;
CONSIDERATO, altresì, che nel corso dei mesi precedenti l'uscita del Bando 2017 vi sono state numerose manifestazioni di interesse da parte dei potenziali beneficiari e tenuto conto delle elevate aspettative basate sull'esito del precedente Bando 2016;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate al Bando 2017 possono essere integrate tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1895 del 6 ottobre 2017 con cui la Giunta regionale ha, tra l'altro, attribuito euro 5.000.000,00 di risorse PAR all'Attività 1.3.b per l'integrazione della dotazione finanziaria del Bando 2017;
RITENUTO pertanto alla luce degli elementi e stante l'esigenza di procedere con l'avanzamento della spesa e per favorire il raggiungimento degli obiettivi target al 2018, di assegnare le predette risorse PAR pari ad euro 5.000.000,00 a favore del citato Bando 2017 i cui termini per la presentazione delle domande scadono il 10 novembre 2017, al fine di aumentarne la disponibilità finanziaria fin da subito;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di assegnare per i motivi indicati in premessa al bando "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", Bando 2017, approvato con propria deliberazione n. 1489 del 4 agosto 2017, ulteriori risorse PAR pari ad euro 5.000.000,00, stante l'esigenza di procedere con l'avanzamento della spesa e per favorire il raggiungimento degli obiettivi target al 2018.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_44_1_DGR_2018_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2017, n. 2018

Bando per l'accesso individuale alla misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Ridefinizione degli impegni essenziali ed accessori. Approvazione modifiche DGR 1219/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella versione finale adottata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2017)3680 final del 23 maggio 2017 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2017, n. 1329;
- la deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2017 n. 1219, concernente il bando per l'accesso alla misura 4 -Investimenti in immobilizzazioni materiali-sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura-tipologia di intervento 4.3.1 -Infrastrutture viarie, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 36 e 37 dello stesso concernenti gli impegni

essenziali ed accessori previsti a carico dei beneficiari;
- il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 gennaio 2017 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (di seguito D.M. n. 2490/2017), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2017, n. 74;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 1° settembre 2017 n. 1623, che individua i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti per inadempimento degli impegni a carico dei beneficiari delle misure connesse agli investimenti del PSR ed in particolare il punto 2) della stessa, ai sensi del quale i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti riportati nell'allegato A alla deliberazione stessa trovano applicazione a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi delle misure connesse agli investimenti del PSR disciplinate dal regolamento di attuazione emanati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 2490/2017, ossia al 30 marzo 2017;
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, adeguare la disciplina dei casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento degli impegni essenziali ed accessori a carico dei beneficiari, con quanto stabilito dal D.M. n. 2490/2017 e dalla DGR 1623/2017;
VISTO il decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 5285 del 12/10/2017, con il quale è stata disposta la proroga al 10 novembre 2017 della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di sostegno per il bando sopra richiamato;
CONSIDERATA l'opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche di carattere tecnico o relative a correzione di errore materiale all'allegato alla DGR n. 1219/2017, al fine in particolare:
1) di eliminare dall'articolo 8 e dall'articolo 20 i riferimenti ai destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione, in quanto inseriti per mero errore materiale
2) riformulare il disposto dell'articolo 19 sulla presentazione della domanda, con riferimento al termine per la presentazione, previsto a pena di inammissibilita;
3) di esplicitare l'obbligo di richiesta di fideiussione bancaria per l'ottenimento dell'anticipo del sostegno, in linea con quanto previsto dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 40 comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
4) coordinare sotto l'aspetto normativo quanto disposto dall'articolo 17 con l'articolo 20, con riferimento alla previsione della presentazione di un'analisi dei prezzi, soggetta a verifica di congruita predisposta da un tecnico abilitato, per l'ammissibilita a contributo delle spese di pianificazione forestale, alla definizione delle spese tecniche in caso di beneficiari privati ed alla eliminazione della necessita del deposito del progetto definitivo in fase di presentazione della domanda di aiuto;
VISTE le modifiche al bando per l'accesso alla misura 4 -Investimenti in immobilizzazioni materiali-sottomisura 4.3 -Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura-tipologia di intervento 4.3.1 -Infrastrutture viarie, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con la DGR n. 1219/2017, predisposti dal Servizio foreste e Corpo forestale, nel testo di cui all'allegato A alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante, e ritenuto di approvarli;
VISTA la legge regionale n. 7/2000;
VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono approvate le modifiche al bando per l'accesso alla misura 4 -Investimenti in immobilizzazioni materialisottomisura 4.3 -Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura-tipologia di intervento 4.3.1 -Infrastrutture viarie, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017, nel testo allegato A parte integrante della presente deliberazione.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e le modifiche di cui all'allegato A entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente atto.

ALLEGATO A

Modifiche al bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2017 n. 1219, concernente l'accesso alla misura 4 -Investimenti in immobilizzazioni materiali- sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura- tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Articolo 1 modifica all'articolo 8 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2017 n. 1219

Articolo 2 modifiche all'articolo 17 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

Articolo 3 modifiche all'articolo 19 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

Articolo 4 modifiche all'articolo 20 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

Articolo 5 modifica all'articolo 29 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

Articolo 6 modifica all'articolo 36 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

Articolo 7 modifica all'articolo 37 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

Articolo 8 modifica dell'allegato G del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

Articolo 9 modifica dell'allegato H del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

Articolo 1 modifica all'articolo 8 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2017 n. 1219

1. Il comma 8 dell'articolo 8 del bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2017 n. 1219 è sostituito dal seguente:

<< 8. Sono escluse dal sostegno le imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo.>>.

Articolo 2 modifiche all'articolo 17 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

1. All'articolo 17 del bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1219/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 della lettera a) del comma 2 le parole: <<depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni,>> sono soppresse;

b) alla lettera d) del comma 2 le parole : << d) in caso di spese generali, in assenza dei prezzari di cui alla lettera a) e c), e di costi per interventi in beni immateriali quali: progettazione e direzione lavori di infrastrutture viarie realizzate da beneficiari privati, consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:>> sono sostituite dalle parole: <<d) in caso di costi riferiti ad infrastrutture viarie realizzate da beneficiari privati, quali spese generali, progettazione e direzione lavori, consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:>>.

Articolo 3 modifiche all'articolo 19 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1219/2017 è sostituito dal seguente:

<< 1. Il beneficiario presenta, compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale, di seguito denominato SIAN (www.sian.it) la domanda di sostegno entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del bando a pena di inammissibilità, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 20.>>.

Articolo 4 modifiche all'articolo 20 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1219/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 4) della lettera a) le parole: <<c. che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente;>> sono soppresse.

b) al punto 1) della lettera c) le parole: << c) documentazione relativa alla pianificazione forestale, alle spese tecniche, alle consulenze, agli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno:>> sono sostituite dalle seguenti:

<< c) documentazione relativa alle spese tecniche, alle consulenze, agli studi di fattibilità o similari, relative a infrastrutture realizzate da beneficiari privati:>>;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) per i piani di gestione forestale o per altri strumenti pianificatori equivalenti, ove le voci di costo non siano previste nel prezzario di cui all'articolo 17 comma 2, lettera c), mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, soggetta a verifica di congruità;>>.

Articolo 5 modifica dell'articolo 29 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2017 n. 1219

1. Il comma 2 dell'articolo 29 del bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1219/2017 è sostituito dal seguente:

<<2. La domanda di pagamento dell'anticipo è corredata dalla seguente documentazione:
- a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al cento per cento della somma richiesta;
- b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione.>>.

Articolo 6 modifica dell'articolo 36 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 36 del bando del bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1219/2017 è sostituito dal seguente:

<< 1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale del 1° settembre 2017 n. 1623, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.>>.

Articolo 7 modifiche dell'articolo 37 del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 37 del bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1219/2017 è sostituito dal seguente:

<< 1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale del 1° settembre 2017 n. 1623, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.>>.

Articolo 8 sostituzione dell'allegato G del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

1. L'allegato G del bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1219/2017 è sostituito dall'allegato 1) alla presente deliberazione.

Articolo 9 sostituzione dell'allegato H del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2017

1. L'allegato H del bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1219/2017 è sostituito dall'allegato 2) alla presente deliberazione.

Allegato 1)

Sostituzione dell'allegato G al bando

Allegato G
(riferito all'articolo 36)

IMPEGNI ESSENZIALI
Intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie

n.	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipologia di intervento/Tipo di intervento		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		X	**d**	Bando – articolo 26 varianti sostanziali e articolo 36 Impegni essenziali
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato		X	**d**	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014

Legenda
s = controllo presso il beneficiario
d = controllo su base documentale

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="3">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th colspan="2">4</th><th>Tipo Intervento</th><th colspan="2">4.3.1 - rif. a.1</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="9">Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="9">Bando – articolo 26 varianti sostanziali e articolo 36 Impegni essenziali</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="8">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="8">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td colspan="2">Decadenza totale</td><td rowspan="4" colspan="2">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2" colspan="2">Riduzione graduale</td><td>--</td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="9">Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l’azienda</td><td colspan="9">--</td></tr>
</table>

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

Programma Sviluppo Rurale	**FRIULI VENEZIA GIULIA**		**Misura**	**4**	**Tipo Intervento**	**4.3.1 - rif. a.2**	
Descrizione impegno	**Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato**						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**					
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**					
Tipologia di penalità	**X**	Decadenza totale	Campo di applicazione	**X**	100% Controllo amministrativo	**X**	100% Controllo in situ
		Esclusione					
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. in loco	**X**	Campione controllo. in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica delle banche dati disponibili in materia di "aiuti di stato". Verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

Allegato 2)

Sostituzione dell'allegato H al bando

Allegato H
(riferito all'articolo 37)

IMPEGNI ACCESSORI SPECIFICI
Intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie

n.	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipologia di intervento/Tipo di intervento		
b.1	Le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Per proprietà forestali servite si intendono le proprietà che siano riferite almeno alle particelle catastali delle proprietà interessate dall'intervento.		X	**d**	Bando - Articolo 37, comma 2, lettera a)
b.2	Le imprese beneficiarie del sostegno, devono ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.		X	**d**	Bando - Articolo 37, comma 2, lettera b)

Legenda
s = controllo presso il beneficiario
d = controllo su base documentale

AVVERTENZE

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, in caso di **mancato rispetto degli impegni accessori** si applica una **riduzione** dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento. La percentuale della riduzione è determinata in base alla **gravità**, **entità** e **durata** di ciascuna infrazione, secondo le modalità indicate nelle tabelle relative agli impegni accessori di seguito riportate.
2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, in caso di **inadempienza grave degli impegni accessori**, cioè quando un'inadempienza risulta **ripetuta** con livelli massimi di gravità, entità e durata, si applica la **decadenza** del sostegno e il recupero integrale delle somme già erogate. La ripetizione ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e lo stesso tipo di intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.
3. Si applica altresì la decadenza del sostegno o il recupero integrale qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni in sede di verifica.
4. Ove ricorrono i casi descritti ai punti 2 e 3, il beneficiario è escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

<table>
<tr><td>Programma Sviluppo Rurale 2014-2020</td><td colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</td><td>Misura</td><td colspan="2">4</td><td>Tipo Intervento</td><td>4.3.1 – rif. b.1</td></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">Le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Per proprietà forestali servite si intendono le proprietà che siano riferite almeno alle particelle catastali delle proprietà interessate dall'intervento.</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">Bando - Articolo 36, comma 2, lettera a)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td></td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ (presso l'area dell'intervento)</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>--</td><td>Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco (presso l'area dell'intervento)</td></tr>
<tr><td>X</td><td>Campione controllo docum. ex post (su tutte le domande di pagamento)</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Trasmissione da parte del beneficiario del documento rilasciato dall'ente certificatore, che attesta l'avvenuta adesione al protocollo di certificazione per la GFS.</td></tr>
</table>

Livelli di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (punteggio = 1)	La violazione riguarda un numero di proprietà servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno inferiore al 10%	Costo ammesso < € 250.000	Impegno assolto entro 3 mesi dal termine fissato nel bando
Medio (punteggio = 3)	La violazione riguarda un numero di proprietà servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno compresa tra il 10% e il 50%	Costo ammesso compreso tra € 250.000 e € 500.000	Impegno assolto entro 6 mesi dal termine fissato nel bando
Alto (punteggio = 5)	La violazione riguarda un numero di proprietà servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno superiore al 50%	Costo ammesso ≥ € 500.000	Impegno non assolto entro 6 mesi dal fissato nel bando

PUNTEGGIO (media aritmetica dei livelli di infrazione)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	10%
$x = 5,00$	60%
x=5 con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale 2014-2020</th><th colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th colspan="2">4</th><th>Tipo Intervento</th><th>4.3.1 – rif. b.2</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">Le imprese beneficiarie del sostegno, devono ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">Bando - Articolo 36, comma 2, lettera b)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td></td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ (presso l'area dell'intervento)</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>--</td><td>Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco (presso l'area dell'intervento)</td></tr>
<tr><td>X</td><td>Campione controllo docum. ex post (su tutte le domande di pagamento)</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Accertare che le imprese beneficiarie del sostegno abbiano ottenuto la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo; trasmissione da parte del beneficiario del documento rilasciato dall'ente certificatore, che attesta l'avvenuta adesione al protocollo di certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi.</td></tr>
</table>

Livelli di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (punteggio = 1)	La violazione riguarda meno della metà delle imprese beneficiarie.	Costo ammesso < € 250.000	Impegno assolto entro 3 mesi dal termine fissato nel bando
Medio (punteggio = 3)	La violazione riguarda la metà o più della metà delle imprese beneficiarie.	Costo ammesso compreso tra € 250.000 e € 500.000	Impegno assolto entro 6 mesi dal termine fissato nel bando
Alto (punteggio = 5)	La violazione riguarda tutte le imprese beneficiarie.	Costo ammesso ≥ € 500.000	Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine fissato nel bando

PUNTEGGIO (media aritmetica dei livelli di infrazione)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO
1,00 ≤ x < 3,00	3%
3,00 ≤ x < 5,00	10%
x = 5,00	60%
x=5 con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_44_1_DGR_2033_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2017, n. 2033

LR 16/2014, art. 14, comma 2; art. 23, comma 6; art. 24, comma 6; art. 26, comma 8 e art. 27, comma 6 (Norme regionali in materia di attività culturali). Avvisi concernenti gli incentivi annuali. Modifica DGR 1962/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge;
VISTI, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2, lettera c) della legge;
VISTO il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14,comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)" approvato con DPReg 33/2015, come modificato con decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 224;
VISTI gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge, che prevedono l'attuazione delle disposizioni di cui sopra per mezzo dell'approvazione da parte Giunta regionale di uno o più avvisi pubblici;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1962 avente ad oggetto "L.R. 16/2014, art. 14, comma 2; art. 23, comma 6; art. 24, comma 6; art. 26, comma 8 e art. 27, comma 6 (Norme regionali in materia di attività culturali). Avvisi concernenti gli incentivi annuali" con cui sono stati approvati undici avvisi inerenti al Servizio attività culturali e precisamente:
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo (Allegato 1);
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli teatrali di prosa (Allegato 2);
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) (Allegato 3);
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione (Allegato 4);
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo (Allegato 5);
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 6);
7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica (Allegato 7);
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 8);
9) Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 9);
10) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive (Allegato 10);
11) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica (Allegato 11);
VISTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera l), dell' Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica e dell'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica, le Università non possono presentare domanda di partecipazione all'Avviso;
RITENUTO che la partecipazione da parte delle Università all'Avviso cultura scientifica e all'Avviso cultura umanistica si configuri pertinente e rilevante al fine del perseguimento delle finalità delle Università stesse;
RITENUTO pertanto di apportare le modifiche opportune ai bandi di cui sopra;
VISTO lo schema dell' Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica (Allegato A) e dell' Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica (Allegato B);
RITENUTO di approvare, alla luce di quanto sopra esposto, l'Allegato A) e l'Allegato B) al presente atto,

facente parte integrante dello stesso;
VISTO il bilancio finanziario gestionale 2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2647 e s.m.i.;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, sono approvati nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti avvisi pubblici
a) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica (Allegato A);
b) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica (Allegato B);
2. Gli Avvisi di cui all'Allegato A) e di cui all'Allegato B) sostituiscono l'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica e l' Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica, approvati con deliberazione della Giunta regionale 1962/2017;
3. la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Allegato A

AVVISO DIVULGAZIONE CULTURA SCIENTIFICA

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato avviso, in attuazione dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominato regolamento, disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto le manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono, per "manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica", le iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a divulgare, promuovere e diffondere le discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro. Qualora

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nel settore della divulgazione della cultura scientifica.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Le manifestazioni di divulgazione della cultura devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti la divulgazione della cultura scientifica.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila, di seguito denominato capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro,

della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014 (legge finanziaria 2015);

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k)le fondazioni bancarie;

l) le Unioni Territoriali Intercomunali.

Art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali di divulgazione della cultura scientifica.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato al comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a l) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;
b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
c) per le Università, dal rettore o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del 22 novembre 2017 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a- domanda di incentivo;

b- descrizione progetto;

c- dichiarazioni;

d- scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e- curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;

f- documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

5. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a

destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

7. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

8. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;
d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

9. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

10. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

Art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

Art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. In applicazione dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà; il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1973, deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2017, n. 953 e deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1111.

TABELLA 1

CRITERIO		**PUNTEGGIO MASSIMO**	**INDICATORI**	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 30/100				
1	Caratteristiche di storicità dell'iniziativa	Punti 5	**Valutazione numero di edizioni pregresse** Nessuna edizione pregressa Da 1 a 5 Più di 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali	Punti 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015** Nessun finanziamento	PUNTI 0

2			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti regionali e locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Estensione territoriale dell'iniziativa	Punti 5	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento** Da 0 a 1 Da 2 a 5 Oltre 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 70/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Qualità e valore culturale complessivo delle attività di divulgazione, anche intese in termini di innovatività e originalità	Punti 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Valutazione del CV del direttore artistico o responsabile culturale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	

4	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Composizione e qualità del partenariato	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Valenza internazionale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Presenza di un piano di didattica a favore di scuole, università o altri enti di formazione	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
8	Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema proposto, gli studiosi presentati, che con un loro coinvolgimento effettivo)	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100		

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Allegato B

AVVISO DIVULGAZIONE CULTURA UMANISTICA

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato avviso, in attuazione dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominato regolamento, disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto le manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

a) i settori di intervento;

b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;

e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

f) le modalità di rendicontazione;

g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per "manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica", iniziative di divulgazione, promozione e diffusione, in modo continuativo, di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente, nel settore umanistico.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nel settore della divulgazione della cultura umanistica.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Le manifestazioni di divulgazione della cultura devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti la divulgazione della cultura umanistica.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila, di seguito denominato capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro,

della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014 (legge finanziaria 2015);

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k)le fondazioni bancarie;

l) le Unioni Territoriali Intercomunali.

Art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali di divulgazione della cultura umanistica.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato al comma 6.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a l) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.

6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;
b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento,
c) per le Università, dal rettore o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata.

3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del 22 novembre 2017 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

a- domanda di incentivo;

b- descrizione progetto;

c- dichiarazioni;

d- scheda/e partner (comprensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);

e- curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;

f- documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

5. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a

destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

7. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

8. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;
d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

9. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

10. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio delle Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

Art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

Art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. In applicazione dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.

4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà; il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1973, deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2017, n. 953 e deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1111.

TABELLA 1

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 30/100				
1	Caratteristiche di storicità dell'iniziativa	Punti 5	**Valutazione numero di edizioni pregresse** Nessuna edizione pregressa Da 1 a 5 Più di 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali	Punti 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni	PUNTI 0

			bancarie) Finanziamenti pubblici di enti regionali e locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Estensione territoriale dell'iniziativa	Punti 5	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento** Da 0 a 1 Da 2 a 5 Oltre 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 70/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Qualità e valore culturale complessivo delle attività di divulgazione, anche intese in termini di innovatività e originalità	Punti 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Valutazione del CV del direttore artistico o responsabile culturale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Piano di	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla	

	comunicazione/promozione del progetto		commissione	
5	Composizione e qualità del partenariato	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Valenza internazionale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Presenza di un piano di didattica a favore di scuole, università o altri enti di formazione	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
8	Descrizione della capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema proposto, gli studiosi presentati, che con un loro coinvolgimento effettivo)	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100		

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_44_1_ADC_AMB ENERGO COM GRADISCA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16, art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11 e DPR 11.4.2017, n. 077/Pres. Comune di Gradisca d'Isonzo.

La Ditta COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO, con sede in Via Ciotti, 49 - 34072 Gradisca d'Isonzo (GO), ha chiesto in data 27/03/2017, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,02 e moduli medi 0,014 mediante le seguenti opere di presa:

Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Portate (l/s)			Uso specifico
				Min	Med	Max	
Pz1	Gradisca d'Isonzo	Fg. 18 pcn 455/12			0,014	0,02	irrigazione colture

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Sede di Gorizia, Corso Italia 61 - 34170 Gorizia (GO), per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno 02/12/2017 e pertanto fino al giorno 16/12/2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Gradisca d'Isonzo per quindici giorni con decorrenza dal 02/11/2017.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 7/2000, potranno essere presentate presso il Servizio gestione risorse idriche - Sede di Gorizia, Corso Italia 61 - 34170 Gorizia (GO) entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblica visione.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 12/01/2018, con ritrovo alle ore 10.30 presso la sede del Comune di Gradisca d'Isonzo.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. P. Ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è Geom. Luigi Gellini, coordinatore della Struttura è il Ing. Graziano Stefanutti - Tel. 0481 38 6211 - Email graziano.stefanutti@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 12/04/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Gorizia, 17 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_44_1_ADC_AMB ENERGO IRISACQUA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi art. 21 comma 5, LR 3.7.2002, n. 16. Concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile - Irisacqua Srl.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa di Udine, Gorizia e Pordenone, n. 3051 di data 13/10/2017, è stato concesso ad Irisacqua s.r.l. con sede in Gorizia, via IX Agosto 15, il diritto di continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli medi 0,05 per un prelievo massimo annuo complessivo di 2500 mc, mediante l'opera di presa n. 1, in Comune di San Canzian d'Isonzo, per uso potabile.
Gorizia, 18 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_44_1_ADC_FIN PATR CONC DEMANIALE CASCIARO_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione finalizzata all'ottenimento di una concessione demaniale marittima con finalità altri usi, della durata di 2 anni, avente ad oggetto l'area demaniale (pc 190/4 parte) interessata dal cantiere per la ristrutturazione edilizia del fabbricato di proprietà della sig.ra Anna Rita Casciaro sito in Comune di Grado (GO) - riva Bersaglieri. Richiedente: Casciaro Anna Rita.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

RICHIAMATO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01.04.2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009, che ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 1 aprile 2009;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 21;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13.09.2013 e s.m.i., con la quale sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali, con decorrenza 16 settembre 2013 e in particolare l'art. 24 comma 1, lett. b) e s.m.i. dell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio statale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;

RICHIAMATA l'istanza di data 23.09.2017, prot. di arrivo n. 21206 di data 26.09.2017, avanzata dalla sig.ra Casciaro Anna Rita, residente in piazza Carpaccio n. 5 a Grado, C.F. CSCNRT64T43D305F, finalizzata all'ottenimento di una concessione demaniale marittima con finalità altri usi della durata di 2 anni, avente ad oggetto l'area demaniale (p.c. 190/4 parte) interessata dal cantiere per la ristrutturazione edilizia del fabbricato di proprietà della sig.ra Anna Rita Casciaro sito in comune di Grado (GO) - riva Bersaglieri;

RICHIAMATI l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:

1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 44 dd. 02.11.2017;
2. all'Albo pretorio del Comune di Grado (GO) per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comunegrado.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno 03.11.2017 e fino al 22.11.2017.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pub-

blico per la libera consultazione, senza possibilità di riproduzione né di estrazione di copia, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00, per il periodo di 20 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di decadenza, possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.
Trieste, 19 ottobre 2017

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

17_44_1_ADC_INF TERR COM GONARS 7 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Gonars: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 28 dell'11 agosto 2017.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0242/Pres. del 19 ottobre 2017, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 28 dell'11 agosto 2017, con cui il comune di Gonars ha approvato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 13 marzo 2017.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

17_44_1_ADC_INF TERR COM PORCIA 33 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica

Comune di Porcia. Avviso di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 88 del 27 settembre 2017 il comune di Porcia ha preso atto che, in ordine alla variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 63 bis, co. 13, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 14, della medesima legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

17_44_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3754/2017 presentato il 13/09/2017
GN 3951/2017 presentato il 27/09/2017
GN 4002/2017 presentato il 02/10/2017
GN 4003/2017 presentato il 02/10/2017
GN 4004/2017 presentato il 02/10/2017
GN 4005/2017 presentato il 02/10/2017
GN 4006/2017 presentato il 02/10/2017
GN 4007/2017 presentato il 02/10/2017
GN 4013/2017 presentato il 03/10/2017
GN 4017/2017 presentato il 03/10/2017
GN 4018/2017 presentato il 03/10/2017
GN 4026/2017 presentato il 04/10/2017
GN 4027/2017 presentato il 04/10/2017
GN 4029/2017 presentato il 04/10/2017
GN 4030/2017 presentato il 04/10/2017
GN 4031/2017 presentato il 04/10/2017
GN 4032/2017 presentato il 04/10/2017
GN 4033/2017 presentato il 04/10/2017
GN 4034/2017 presentato il 04/10/2017
GN 4038/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4039/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4041/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4043/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4044/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4048/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4049/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4050/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4060/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4061/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4062/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4063/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4064/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4065/2017 presentato il 06/10/2017
GN 4089/2017 presentato il 06/10/2017
GN 4091/2017 presentato il 06/10/2017
GN 4100/2017 presentato il 09/10/2017
GN 4101/2017 presentato il 09/10/2017
GN 4102/2017 presentato il 09/10/2017
GN 4107/2017 presentato il 10/10/2017
GN 4108/2017 presentato il 10/10/2017
GN 4109/2017 presentato il 10/10/2017
GN 4110/2017 presentato il 10/10/2017
GN 4111/2017 presentato il 10/10/2017
GN 4119/2017 presentato il 10/10/2017
GN 4120/2017 presentato il 10/10/2017
GN 4121/2017 presentato il 10/10/2017
GN 4122/2017 presentato il 10/10/2017
GN 4130/2017 presentato il 10/10/2017
GN 4138/2017 presentato il 11/10/2017
GN 4141/2017 presentato il 11/10/2017
GN 4142/2017 presentato il 11/10/2017
GN 4152/2017 presentato il 11/10/2017
GN 4163/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4164/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4165/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4170/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4171/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4172/2017 presentato il 12/10/2017

17_44_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 800/2016 presentato il 26/01/2016
GN 8281/2016 presentato il 29/07/2016
GN 8366/2016 presentato il 01/08/2016
GN 9207/2016 presentato il 29/08/2016
GN 10948/2016 presentato il 07/10/2016
GN 10989/2016 presentato il 10/10/2016
GN 11015/2016 presentato il 10/10/2016
GN 11201/2016 presentato il 13/10/2016
GN 11223/2016 presentato il 14/10/2016
GN 11231/2016 presentato il 14/10/2016
GN 11232/2016 presentato il 14/10/2016
GN 11239/2016 presentato il 14/10/2016
GN 11251/2016 presentato il 14/10/2016
GN 11252/2016 presentato il 14/10/2016
GN 11287/2016 presentato il 17/10/2016
GN 11288/2016 presentato il 17/10/2016
GN 11334/2016 presentato il 18/10/2016
GN 11406/2016 presentato il 18/10/2016
GN 11407/2016 presentato il 18/10/2016
GN 11409/2016 presentato il 18/10/2016
GN 12807/2016 presentato il 22/11/2016
GN 13286/2016 presentato il 02/12/2016
GN 14621/2016 presentato il 30/12/2016
GN 993/2017 presentato il 25/01/2017
GN 1819/2017 presentato il 15/02/2017
GN 1820/2017 presentato il 15/02/2017

GN 2192/2017 presentato il 23/02/2017
GN 2524/2017 presentato il 02/03/2017
GN 2596/2017 presentato il 03/03/2017
GN 2953/2017 presentato il 14/03/2017
GN 2954/2017 presentato il 14/03/2017
GN 3428/2017 presentato il 24/03/2017
GN 5341/2017 presentato il 09/05/2017
GN 6017/2017 presentato il 25/05/2017
GN 6018/2017 presentato il 25/05/2017
GN 6019/2017 presentato il 25/05/2017
GN 6068/2017 presentato il 26/05/2017
GN 7690/2017 presentato il 06/07/2017
GN 8043/2017 presentato il 17/07/2017
GN 8046/2017 presentato il 17/07/2017
GN 8047/2017 presentato il 17/07/2017
GN 8492/2017 presentato il 25/07/2017
GN 8493/2017 presentato il 25/07/2017
GN 10111/2017 presentato il 13/09/2017
GN 10139/2017 presentato il 14/09/2017
GN 10141/2017 presentato il 14/09/2017
GN 10150/2017 presentato il 14/09/2017
GN 10152/2017 presentato il 14/09/2017
GN 10195/2017 presentato il 15/09/2017
GN 10208/2017 presentato il 15/09/2017
GN 10239/2017 presentato il 18/09/2017
GN 10246/2017 presentato il 18/09/2017
GN 10250/2017 presentato il 18/09/2017
GN 10253/2017 presentato il 18/09/2017
GN 10254/2017 presentato il 18/09/2017
GN 10274/2017 presentato il 18/09/2017
GN 10281/2017 presentato il 19/09/2017
GN 10282/2017 presentato il 19/09/2017

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

17_44_2_AVV GEN RIC 82_0_INTESTAZIONE

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 82 del 7 ottobre 2017 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Ric. 82/2017

Ct. LM 38042-17

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

***ex* art. 127 Cost.**

del **PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI** *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge

CONTRO

la **REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**, in persona del Presidente in carica, con sede a Trieste, Piazza Unità d'Italia, 1

per la declaratoria della illegittimità costituzionale

giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 6.10.2017, dell'**art. 11, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31** pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32, S.O. n. 26, del 9.08.2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 6.10.2017

PREMESSE di FATTO

In data 9.08.2017, sul n. 32, S.O. n. 26, del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stata pubblicata la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, intitolata "*Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26*".

In particolare, e per quanto qui interessa, il comma 9 dell'art. 11 della legge n. 31/2017 - nella delibera consiliare di impugnativa è indicato, per un evidente errore materiale, il comma 4, ma il riferimento, come si evince inequivocabilmente dalla motivazione dell'atto, è in realtà al comma 9 - stabilisce che per le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non trova applicazione il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, fissato, da ultimo, dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Tale disposizione eccede le competenze legislative regionali, invade quelle statali ed è perciò violativa di previsioni costituzionali: essa viene pertanto impugnata con il presente ricorso *ex* art. 127 Cost. affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

MOTIVI di DIRITTO

L'art. 11 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 31/2017 contiene norme in materia di servizi istituzionali, generali e di gestione nonché altre norme intersettoriali e contabili.

In particolare, il comma 9 stabilisce che "*In esito ai processi di riforma ordinamentali del sistema delle autonomie locali e in virtù della già raggiunta armonizzazione dei trattamenti economici del personale della Regione e degli enti locali per effetto dell'autonomia contrattuale conseguente alla costituzione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), al fine della concreta attuazione dei processi di riforma stessi, a decorrere dalla data di efficacia dei Contratti collettivi di Comparto per il triennio 2016-2018, non trova applicazione, per le amministrazioni del Comparto unico e con riferimento alle rispettive aree di contrattazione, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia*".

In buona sostanza, e come s'è detto, la disposizione regionale in esame **esenta** le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e, con riferimento alle rispettive aree di contrattazione, dal limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Tale norma, com'è noto, dispone che, nelle more della progressiva armonizzazione e convergenza dei trattamenti economici accessori del personale

delle amministrazioni pubbliche - armonizzazione e convergenza demandate, dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. citato, alla contrattazione collettiva nazionale -, "*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*".

L'art. 11, comma 9, della legge regionale impugnata, ritenendo invece "*già raggiunta* [l']*armonizzazione dei trattamenti economici del personale della Regione e degli enti locali per effetto dell'autonomia contrattuale conseguente alla costituzione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale*", **dispensa** le amministrazioni di quel comparto dall'osservanza del limite fissato dal decreto legislativo delegato n. 75/2017.

Così disponendo, però, l'anzidetta norma regionale viola, ad un tempo, i limiti posti alla potestà legislativa della Regione **sia** dall'art. 117, comma 3, Cost. - che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - **sia** dagli artt. 4 e 68 dello Statuto speciale approvato con l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - i quali stabiliscono, rispettivamente, che la potestà legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale addetto agli uffici e agli enti regionali deve svolgersi "*In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni*" - art. 4 n. 1 - e che "*Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale*" - art. 68, comma 2 -.

Il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, stabilito, da ultimo, dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, costituisce infatti

principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica che, come tale, non può essere derogato dalla legislazione regionale, neppure da quella delle regioni a statuto speciale.

Come evidenziato anche dalla deliberazione n. 425/2017 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, la disciplina introdotta dall'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017 - e, segnatamente, il limite ivi fissato all'ammontare complessivo delle risorse che possono essere annualmente destinate al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche -, si pone in linea di continuità con la normativa vincolistica precedente - art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, inserito, in sede di conversione, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - di contenuto pressoché analogo sia pure nella riconosciuta diversità dei tetti di spesa succedutisi nel tempo.

La sostanziale continuità delle modalità attuative dei provvedimenti vincolistici e la oggettiva sovrapponibilità delle disposizioni in questione fa sì che le problematiche applicative si riproducano in termini sostanzialmente analoghi in costanza del nuovo limite di spesa introdotto nel 2017.

Come afferma l'Organo di controllo, pur in presenza di un mutamento del quadro ordinamentale all'interno del quale si collocano le disposizioni vincolistiche in esame (comunque caratterizzate dalla sostanziale riproduzione della struttura del limite di spesa, eccezion fatta per il diverso riferimento temporale), il legislatore nazionale ha voluto porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti pubblici.

Ma se l'intento sotteso all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 - così come del resto alle norme precedenti di analogo tenore - è quello di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione collettiva integrativa destinati alla generalità dei dipendenti pubblici, è evidente che esso costituisce, come s'è detto, **principio fondamentale** della legislazione dello Stato in materia di **coordinamento della finanza pubblica** che, come tale, si impone necessariamente ed inderogabilmente a **tutte** le regioni, comprese quelle ad autonomia speciale (in questo senso, sia pure

con riferimento al limite fissato dall'art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. n. 78/2010, v. Corte cost. n. 61/2014, ove si legge che la disposizione ha siffatta natura perché "*introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale, costituito dalle voci del trattamento accessorio*" e, come tale, è stata dunque "*legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente nella predetta materia*"; sulla legittimità costituzionale della stessa norma e del limite da essa introdotto v. anche Corte cost. n. 178/2015).

Queste non possono infatti discostarsene sul presupposto del già avvenuto conseguimento dell'obiettivo cui quel limite è preordinato - armonizzazione dei trattamenti economici del personale della regione e degli enti locali -, perché **solo** allo Stato, in un quadro complessivo di coordinamento della finanza pubblica, compete operare una siffatta valutazione: valutazione che la reiterazione di quel limite, operata senza eccezioni con il d.lgs. n. 75/2017 anche per l'anno in corso, induce evidentemente a ritenere non ancora positivamente effettuata.

Da tanto consegue che la norma regionale che quel limite deroga, contrastando con principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, quale posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, lede, per un verso, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e viola, per un altro, le richiamate disposizioni statutarie - artt. 4 n. 1 e 68, comma 2 - che fissano e delimitano le competenze legislative regionali in materia di stato e trattamento economico del personale.

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, **l'art. 11, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31** pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32, S.O. n. 26, del 9.08.2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 6.10.2017.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 6.10.2017, della determinazione di impugnare la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32, S.O. n. 26, del 9.08.2017 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32, S.O. n. 26, del 9.08.2017.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, lì 7 ottobre 2017

Leonello MARIANI

VICE AVVOCATO GENERALE dello STATO

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

Roma, 17 OTT. 2017

IL CANCELLIERE

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

17_44_3_GAR_DIR INF TER ESITI OFFERTA ERMES_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione - Trieste

Offerta Ermes operatori (Avviso "OEO 1601") - Esiti della procedura finalizzata alla concessione di diritti d'uso su risorse della Rete pubblica regionale (RPR) ai sensi della DGR n. 1373 del 18 luglio 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2634 del 14 ottobre 2005 con cui è stato approvato il programma regionale Ermes per lo sviluppo delle infrastrutture di Information e Communication Technology nella Regione Friuli Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 recante "Norme in materia di telecomunicazioni";
Visto il Programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche composto, nelle sue varie articolazioni, anche dal Piano concernente la rete regionale a banda larga di cui all'articolo 31 della citata legge regionale n. 3/2011;
Vista la Deliberazione di Giunta 18 luglio 2014, n. 1373 che, ai sensi del vigente art. 33, comma 7 della LR 3/2011, ha stabilito i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario in-house Insiel SpA;
Visto che il predetto soggetto societario ha predisposto, in ottemperanza a tali deleghe, la documentazione necessaria alla pubblica selezione di operatori TLC interessati ad acquisire concessione di infrastrutture regionali per telecomunicazioni nelle tratte "Udine-Pordenone, Udine -Tarvisio", "Travesio-Venzone", "Aree Montane e Pedemontane", "Carnia-Tolmezzo", "Piste Ciclabili", "Tolmezzo-Villa Santina", "Villa Santina-Forni di Sopra", "Carnia" e "PSR-Aree Rurali", oggetto dell'"Offerta Ermes Operatori - OEO 1601" e che tale documentazione è stata approvata dall'Amministrazione regionale;
Viste le offerte pervenute, come vagliate dalla Società Insiel, e la graduatoria degli Operatori aggiudicatari trasmessa alla Regione dalla medesima Società;

RENDE NOTO

che, a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui all' "Offerta Ermes Operatori - OEO 1601" (DGR. n. 1373 dd. 18 luglio 2014) sono risultate aggiudicatarie delle concessioni di diritti d'uso su risorse della Rete Pubblica Regionale, le Società:
1. EOLO SpA (con sede legale 21052 Busto Arsizio, via Gran San Bernardo 12, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02487230126 - Concessione attribuita con Decreto n. 7445/TERINF del 17/10/2017;
2. FASTWEB SpA (con sede legale in via Caracciolo 51, 20155 Milano, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano n. 12878470157) - Concessione attribuita con Decreto n. 7446/TERINF del 17/10/2017;
3. INASSET Srl (con sede legale in Pasian di Prato (UD), via Spilimbergo n 70, Codice Fiscale e partita IVA n. 02349490306) - Concessione attribuita con Decreto n. 7447/TERINF del 17/10/2017;
4. Linkem Spa (con sede legale in Roma, Codice Fiscale e partita IVA n. 13456840159), - Concessione attribuita con Decreto n. 7448/TERINF del 17/10/2017;

5. S.T. srl (con sede legale in Udine, viale Tricesimo 184/3. C.F. 08942070155 e P. IVA 01731920300) - Concessione attribuita con Decreto 7449/TERINF del 17/10/2017;
6. Telecom Italia SpA (con sede in Milano, via Gaetano Negri 1, C.F. e P. IVA 00488410010) - Concessione attribuita con Decreto n. 7450/TERINF del 17/10/2017;
7. Wind Tre SpA (con sede legale in via Leonardo da Vinci, n. 1, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Codice Fiscale 02517580920 e partita IVA n. 13378520152) - Concessione attribuita con Decreto 7451/TERINF del 17/10/2017;
8. NET GLOBAL Srl (con sede legale in Due Carrare -provincia di Padova- via Veneto 34/38, C.F. e P. IVA 04774750287) - Concessione attribuita con Decreto n. 7452/TERINF del 17/10/2017;

I documenti conclusivi della procedura per la concessione di diritti d'uso su risorse della Rete Pubblica Regionale (ai sensi della D.G.R. n. 1373 del 18 luglio 2014) sono consultabili sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia (http://www.regione.fvg.it) e su quello della Società in-house Insiel Spa (http://www.insiel.it).

Trieste, 18 ottobre 2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Marco Padrini

17_44_3_AVV_COM CASSACCO 12 PRPC ZONE A_009

Comune di Cassacco (UD)

Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante n. 12 Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone "A".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la LR 5/2007 art.25,
Visto l'art. 17 c.4 del DPR 086/Pres del 20.03.2008

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale riunita in seduta pubblica n. 66 del 12/10/2017, esecutiva, è stata approvata la variante n. 12 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale ai sensi dell'art.25 della LR 5/2007;
Cassacco, 18 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL SINDACO:
Ornella Baiutti

17_44_3_AVV_COM GORIZIA ORD 29 LIQUIDAZIONE INDENNITA_013

Comune di Gorizia

Lavori di costruzione della strada di collegamento del Ponte VIII agosto con la variante SS 56, di sistemazione degli ingressi in Città e del nuovo collegamento della via Trieste con la via Terza Armata - III Lotto. Ordinanza n. 29.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 29/2017 dd. 18.10.2017 è stato ordinato il pagamento diretto dell'indennità dovuta per l'esproprio di aree destinate alla realizzazione dei lavori in oggetto:

Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di Lucinico:

a) Indennità: €. 6,40
dovuta per l'esproprio di 2/8 i.p. della porzione di mq. 10 della p.c. 1995/10 iscritta nel 2° c.t. della P.T. 1082
a favore di: QUADRI TEA nata a Treviglio il 31.12.1936 con 1/8 i.p.
DODINI TULLIO nato a Gorizia il 06.07.1934 con 1/8 i.p.

b) Indennità: €. 112,64
dovuta per l'esproprio della porzione di mq. 34 della p.c. 733/3 e mq. 10 della p.c. 734/3 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 1082
a favore di: SASSI SABATINO nato a Minervino Murge il 15.10.1960 e FLORENIN Silvana nata a Gorizia il 19.11.1964 in comunione legale dei beni.

Gorizia, 18 ottobre 2017

IL DIRIGENTE:
dott. arch. Clara Sgubin

17_44_3_AVV_COM GRADISCA 33 PRGC_014

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)
Avviso di approvazione della variante n. 33 alle norme tecniche di attuazione del PRGC.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DEI SERVIZI TECNICI

Visto l'art. 8 della L.R. n. 21/2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 33 del 18 ottobre 2017 il Comune di Gradisca d'Isonzo ha approvato la Variante n. 33 alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C..
Gradisca d'Isonzo, 19 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Giovanni Bressan

17_44_3_AVV_COM GRADO 1 PRPC PRIMERO_012

Comune di Grado (GO)
Avviso approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato: "Variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata zona G1 del comprensorio turistico di Primero."

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 4 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 e s.m.i.
Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale per l'approvazione dei Piani Attuativi Comunali,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2017 del 16/10/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata denominato: "Variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata Zona G1 del Comprensorio turistico di Primero".
Grado, 19 ottobre 2017

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Renato Pesamosca

17_44_3_AVV_COM GRADO 26 PRGC_006

Comune di Grado (GO)
Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante di livello comunale n. 26 al PRGC: approvazione progetto preliminare del primo lotto - progetto 442: trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 8 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2017 del 16/10/2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante di livello comunale n. 26 al Piano regolatore generale comunale : "Approvazione Progetto preliminare del Primo Lotto - Progetto 442: Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello".
Grado, 19 ottobre 2017

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Renato Pesamosca

17_44_3_AVV_COM GRADO 27 PRGC_016

Comune di Grado (GO)
Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante di livello comunale n. 27 al PRGC: parcheggio di relazione pertinenziale alle nuove Terme di Grado.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 8 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2017 del 16/10/2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante di livello comunale n. 27 al Piano regolatore generale comunale : "Parcheggio di relazione pertinenziale alle nuove Terme di Grado".
Grado, 20 ottobre 2017

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Renato Pesamosca

17_44_3_AVV_COM OSOPPO 15 PRGC_011

Comune di Osoppo (UD) - Ufficio tecnico
Avviso di deposito adozione variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la L.R. 25.09.2015 n.ro 21 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 32 del 02.10.2017, esecutiva a termini di legge, il Comune di OSOPPO ha adottato la Variante n.ro 15 al P.R.G.C.
La deliberazione di cui sopra con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 02.11.2017 al 14.12.2017 compresi, affinchè chiunque, nei giorni di

apertura al pubblico, possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante adottata, potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente .
Osoppo, 18 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
p.i. Vanni Gobbo

17_44_3_AVV_COM SAN CANZIAN DI ISONZO PAC PACOR-NADALUTTI_017

Comune di San Canzian d'Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all'approvazione del PAC di iniziativa privata zona "aree per servizi ed attrezzature private di uso pubblico di progetto" a San Canzian d'Isonzo in via Giaratte - presentato da Pacor Adriano, Nadalutti Bruna e Pacor Luciano.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 22 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l'art. 7, comma 7, del D.P.Reg. del 20.03.2008, n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 02.10.2017 è stato approvato il Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata "Aree per servizi ed attrezzature private di uso pubblico di progetto" a San Canzian d'Isonzo in via Giaratte.
San Canzian d'Isonzo, 13 ottobre 2017

IL RESPONSABILE:DELLA P.O.DELL'AREA TECNICA
ing. Federico Franz

17_44_3_AVV_CONS BPI DECR 9 ESPROPRIO_005

Consorzio di bonifica Pianura Isontina - Ronchi dei Legionari (GO) - Ufficio espropri

Espropriazione per pubblica utilità. Decreto esproprio con determinazione urgente delle indennità di espropriazione n. 9/ESP dd. 29/09/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'espropriazione a favore del "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" con sede in Via Roma n. 58, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - C.F. 90007040315 dell'immobile di seguito descritto occorrenti alla realizzazione dei lavori di "Realizzazione di opere irrigue in Comune di Gorizia" e la determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini e formalità e in via provvisoria:

COMUNE AMMINISTRATIVO GORIZIA - COMUNE CENSUARIO SALCANO:
- p.c. 1390/1 F.M. 15 coltura: seminativi - classe: 5 di mq 422 iscritta in P.T. 1439 c.t. 1°
  Ditta proprietaria:
  BRUMAT BOZIDAR nata a GORIZIA il 02/12/1902 con 1/2 p.i.
  BRUMAT ADOLF nata a GORIZIA il 04/06/1910 con 1/2 p.i.
  a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
  Valore unitario: €/mq 3,10
  Indennità Esproprio: mq 422 x €/mq 3,10 = € 1.308,20

Art. 2

Il presente Decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà al "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" con sede in Via Roma n. 58, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - C.F. 90007040315 alla condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e sia eseguito nel termine perentorio di due anni decorrenti dalla data di emissione del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001.

Art. 3

Il presente Decreto sarà notificato ai proprietari con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001.

Art. 4

I proprietari espropriati, entro trenta (30) giorni dalla data di immissione nel possesso, possono comunicare se intendono accettare l'indennità stabilita, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.
Nel caso in cui l'area da espropriare sia effettivamente coltivata dal proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, ad esso spetta l'indennità aggiuntiva di cui al comma 4 dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, quantificata con riferimento al valore agricolo medio della coltura in atto, determinato ai sensi dell'art. 41 dello stesso D.P.R.
Nello stesso termine (30 giorni dalla data di immissione nel possesso), possono designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità. In assenza di detta designazione, o in caso di silenzio, la determinazione dell'indennità, a titolo definitivo, sarà richiesta alla competente commissione prevista dall'art. 41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Spetta, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., un'indennità aggiuntiva a favore di fittavoli, dei mezzadri, dei coloni e compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 5

Il presente Decreto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate nei termini di legge, notificato alle ditte proprietarie nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione sul B.U.R. nonché trascritto presso il Servizio del Libro Fondiario - Ufficio Tavolare Regionale competente a cura dello scrivente Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

Art. 6

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 7

Contro il presente Decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termini di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. In alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Ronchi dei Legionari, 29 settembre 2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
dott. Daniele Luis

17_44_3_AVV_ENTE EGAS BILANCIO 2016_004_1_INTESTAZIONE

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - Egas - Udine

Bilancio d'esercizio 2016.

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

Bilancio d'esercizio 2016 (adottato dal Direttore Generale con decreto n. 39 del 28.04.2017)

	STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO CORRENTE
	ATTIVO		
A)	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	Immobilizzazioni immateriali	4.676	
II.	Immobilizzazioni materiali	5.399	50.919
III.	Immobilizzazioni finanziarie		
B)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	Rimanenze	34.125.021	39.397.613
II.	Crediti	40.317.330	55.022.314
III.	Titoli		
IV.	Disponibilità liquide	14.011.624	17.641.610
C)	RATEI E RISCONTI	1.029.020	555
	TOTALE ATTIVO	89.493.070	112.113.011
	PASSIVO		
A)	PATRIMONIO NETTO		
I.	Fondo di dotazione	- 11.545.250	
II.	Finanziamenti per investimenti	3.173	386.678
III.	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.676	
IV.	Altre riserve	14.119	13.933
V.	Contributi per ripiani perdite		
VI.	Utili (perdite) portati a nuovo	- 8.092	
VII.	Utili (perdite) dell'esercizio	1.278.053	1.168.181
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	- 10.253.321	1.568.792
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	49.346.541	47.135.595
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
D)	DEBITI	50.399.850	63.408.624
E)	RATEI E RISCONTI		
	TOTALE PASSIVO E NETTO	89.493.070	112.113.011
	CONTI D'ORDINE	26.508	7.397

	CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO CORRENTE
	RICAVI		
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Contributi d'esercizio	30.280.157	32.910.404
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		- 4.046.605
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi preceder	279.788	181.247
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	338.360	642.756
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	165.509.854	210.475.332
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.879	71.356
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
9	Altri ricavi e proventi		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	196.411.038	240.234.490
	COSTI		
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
1	Acquisti di beni	- 165.507.694	- 210.507.529
2	Acquisti di servizi		
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 409	- 677
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		
	h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	- 3.161.400	
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		- 1.227
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 3.189.654	- 7.316.388
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 176.035	- 69.190
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 2.644.880	- 2.208.120
	q) Costi per differenziale tariffe TUC		
3	Acquisti di servizi non sanitari	- 13.815.460	- 13.354.113
4	Manutenzione e riparazione	- 1.290	- 1.574
5	Godimento di beni di terzi	- 2.168.436	- 2.506.674
6	costi del personale	- 2.163.311	- 2.907.192
7	oneri diversi di gestione	- 530.305	- 415.807
8	ammortamenti	- 4.146	- 72.623
9	svalutazione della immobilizzazioni e dei crediti	- 79.898	
10	Variazione delle rimanenze	6.948.079	5.272.593
11	Accantonamenti	- 8.744.808	- 2.919.708
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 195.239.647	- 237.008.229
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	1.171.391	3.226.261
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.732	22
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	327.510	- 1.805.505
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	1.502.633	1.420.778
	Imposte sul reddito dell'esercizio	- 224.580	- 252.597
	UTILE/-PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.278.053	1.168.181

17_44_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL DISP 150 DEPOSITO_015

Friuli Venezia Giulia Strade - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia - Trieste

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i. - SR n. 252 "di Palmanova". Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al km 4+250 e la SP n. 61 in Comune di Bertiolo (UD). Dispositivo n. 150 del 18.10.2017.

Dispositivo di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea (DPR 327/2001, modificato ed integrato dal Dlgs. 302/2002)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZONI

(omissis)

DISPONE

Il deposito presso la Cassa DD.PP., a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, dell'importo di € 27.913,88 a titolo di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ed € 969,23 di occupazione temporanea preordinata all'esproprio, per un totale complessivo di € 28.883,11, così come risultante nei sottodescritti calcoli;

terreno censito catastalmente in Comune di Bertiolo, foglio 4, mappale n. 142, Ente Urbano, superficie presunta d'esproprio mq. 520.
Calcolo indennità a favore della ditta catastale;
La Bertiolese s.n.c. di Piovesan Dario & c., con sede a Bertiolo, (omissis), c.f. e p.iva 00462560301.
indennità, importo calcolato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
Indennità Totale = € 28.883,11

A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Dispositivo n. 324 del 30.03.2017.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

17_44_3_CNC_AZ AS2 INCARICO MEDICINA INTERNA_019

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" - Gorizia

Procedura selettiva, per l'attribuzione di incarico di Direttore della Struttura complessa di medicina interna del presidio ospedaliero Palmanova-Latisana sede di Palmanova.

In esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 551 dd. 06/10/2017, è indetta procedura selettiva, per l'attribuzione di incarico di

- direttore della struttura complessa di medicina interna del presidio ospedaliero Palmanova-Latisana sede di Palmanova

Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Area medica e delle specialità mediche
Disciplina: medicina interna
da conferire ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i. e del D.P.R. n. 484 dd. 10.12.1997, dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dal D.L. 13.9.2012 n. 158, convertito nella L. 8.11.2012 n. 189, e dalle "Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012" approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia - n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito denominate Direttive Regionali) integrate con deliberazione n. 445 del 13 marzo 2015.
Per la presentazione delle domande è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

1) requisiti generali e specifici di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; possono inoltre partecipare alla selezione:
- i familiari di un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego sarà effettuato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;
c) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a selezione o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente - ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina a selezione (come previsto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del DPR 484/1997, dal Decreto 23.3.2000 n. 184 e dal DPCM 8.3.2001);
e) attestato di formazione manageriale previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale gli incarichi di dirigente di struttura complessa sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato al primo corso utile.
f) Curriculum formativo e professionale, in cui sia documentata la specifica attività professionale ed una adeguata esperienza

2) definizione del fabbisogno della soc di medicina interna

Luogo di svolgimento dell'incarico:
L'attività verrà svolta presso il Presidio di Palmanova Latisana sede Palmanova, nell'ambito del Dipartimento Medico. Altre attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione Aziendale.
Principali responsabilità e comportamenti attesi:
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
a) gestione della leadership
b) governo clinico
c) esperienza gestionale specifica
d) esperienza e requisiti tecnico-professionali
e) competenze relazionali.

Caratteristiche attuali dell'Unità Operativa Complessa:
Dati dell'Struttura Complessa riferiti all'anno 2016

Medicina Interna Palmanova	REGIME		
	ORD	DH	TOTALE
Posti letto	79	3	82
Dimessi	2531	13	2544
GG Degenza	24801		24801
Accolti		13	13

Dati dell'Struttura Complessa riferiti gennaio - giugno 2017

Medicina Interna Palmanova	REGIME		
	ORD	DH	TOTALE
Posti letto	79	3	82
Dimessi	1400	9	1409
GG Degenza	13034		13034
Accolti		9	9

Prestazioni ambulatoriali distinte per attività 2016
Interni 1667
Pronto Soccorso 369
SIASA 28772
Altro 225

Prestazioni ambulatoriali distinte per attività gennaio-giugno 2017
Interni 850
Pronto Soccorso 184
SIASA 8254
Altro 269
Ad oggi sono assegnati alla Struttura Complessa n. 10 dirigenti medici di Medicina Interna

Principali Responsabilità del Direttore di Struttura Complessa:
a) Leadership e coerenza negli obiettivi - aspetti manageriali
Il Direttore:
- Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda.
- Deve possedere capacità manageriali, programmatorie ed organizzative delle risorse assegnate.
- Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili
- Deve conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti; deve saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; deve saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili;
- Deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzative, organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali.
- Deve conoscere gli indicatori di processo e di esito delle attività proprie dell'unità operativa che dirige.
- Deve utilizzare in modo corretto ed appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione.
b) Governo clinico
Il Direttore:
- Deve collaborare al miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali. Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.

- Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti ed adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
- Deve assumersi la responsabilità di partecipare alla creazione ed all'implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
- Deve saper promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi professionali e nuove tecniche.
- Deve partecipare attivamente ai processi di accreditamento istituzionale e all'eccellenza.

c) Esperienza gestionale specifica

Il Direttore

- Deve finalizzare gli aspetti gestionali ad ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell'utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l'organizzazione;
- Deve praticare e gestire le attività proprie secondo criteri di appropriatezza, in linea con l'indicatore tasso di ospedalizzazione specifico e degenza media;
- Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione;
- Deve praticare le attività proprie della specialità, in modo che la struttura svolga il suo naturale ruolo all'interno di un sistema Hub-Spoke, previsto a livello regionale;
- Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili, le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente i cambiamenti professionali e l'acquisizione di competenze da parte di tutti i professionisti dell'equipe a lui affidata, sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso;
- Deve essere in grado di creare "reti" di collaborazione con altre SC, sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA), promuovere l'integrazione con la medicina di base.
- Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale.

d) Esperienza e requisiti tecnico professionale

Il Direttore:

- Deve collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali.
- Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale;
- Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori;
- Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico, ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili.
- Deve possedere specifica e comprovata esperienza nel campo della Medicina Interna nei vari ambiti della disciplina, stante la sede della SC e le caratteristiche del presidio in cui è inserita;
- Deve assicurare le seguenti attività:

• gestione unitaria del paziente complesso;
• plurifunzionalità (capacità di affrontare compiti ed eventi molto diversi della patologia medica), pluripotenza (sviluppo ed integrazione di competenze multiple);
• l'inquadramento delle manifestazioni cliniche indefinite od atipiche;
• filtro e preparazione alle attività specialistiche di area medica;
• diagnosi, terapia ed assistenza ai malati internistici ricoverati presso il reparto degenze;
• consulenze specialistiche ai malati affetti da problematiche internistiche ricoverati presso altri reparti dell'Ospedale;
• offerta ambulatoriale medica per patologia internistica, anche attraverso prestazioni strumentali al fine di una efficace risposta alla primaria domanda di salute;
• dimissioni protette e di continuità assistenziale con le strutture del territorio.

e) Competenze relazionali

Il Direttore:

- Deve promuovere un clima collaborativo: capacità gestionale dell'area emozionale, motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico ispirato ai principi di qualità e miglioramento continuo sia per l'utenza che per i collaboratori.
- Deve garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti ed i familiari all'interno della struttura complessa.
- Deve avere la capacità di garantire una costante attività di informazione e coinvolgimento del per-

sonale affidato alla SC sui documenti di pianificazione e programmazione, sui documenti di indirizzo assistenziale e organizzativo, sui profili di ruolo, sugli indicatori di efficienza e di efficacia, sui principali eventi della vita aziendale;
- capacità di stimolare il personale affidato alla SC al processo di miglioramento continuo delle tre dimensioni della qualità: professionale organizzativa e relazionale;
- capacità di predisporre attività di affiancamento / addestramento per favorire l'inserimento del personale di nuova acquisizione nella SC.

3) modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di ammissione, in carta libera, e la documentazione allegata dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
Via Vittorio Veneto 174 - 34170 - GORIZIA
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentazione diretta all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (nei dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00, il mercoledì anche dalle 13.45 alle 15.45) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per le domande inoltrate tramite raccomandata RR, che comunque dovranno pervenire entro l'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine, farà fede, per la spedizione, la data risultante dal timbro postale.
Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di cui sopra, dovrà essere utilizzata la casella di posta elettronica certificata dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina": aas2.protgen@certsanita.fvg.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina" ovvero da PEC non personale.
Nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del bando.
La domanda e relativi allegati, che devono sempre essere sottoscritti, possono altresì essere prodotti come documenti elettronici ed inviati per via telematica, entro il termine di scadenza sopra indicato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
In tal caso la domanda è valida, al pari delle eventuali autocertificazioni allegate:
- se sottoscritta mediante la firma digitale;
- quando l'autore è identificato dal sistema informativo con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

La domanda va redatta in carta semplice e i candidati all'avviso devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013.

In base all'art. 3 del D.P.C. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti, ed in particolare indicando:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio e professionali posseduti;
- l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati devono inoltre dichiarare:
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/2003 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza; il recapito telefonico e, se esistente, l'indirizzo e-mail.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", la quale non si assume alcuna responsabilità per la

dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 25.12.2000, n. 445, non è richiesta l'autenticazione di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l'esclusione dall'avviso pubblico.
I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.
L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. La tassa di concorso di € 10,33 va pagata con versamento diretto intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, presso Unicredit SpA - filiale di Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371). Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato il bando a cui il versamento si riferisce.

4) documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti in carta semplice:
- l'elenco dei documenti e dei titoli presentati ai fini della valutazione di merito.
- Documenti, diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, titoli che danno diritto a preferenze, corsi di aggiornamento nonché periodi di servizio e di lavoro, compresi servizi militari e civile, devono essere autocertificati secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come di seguito specificato.
- Il curriculum formativo e professionale datato e firmato, attività professionali e di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e dell'eventuale esame finale.

I contenuti del curriculum professionale concernenti le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative vanno valutati con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del DPR 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
- la casistica delle specifiche esperienze e attività professionali effettuate, certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del direttore di Dipartimento o unità operativa di appartenenza, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale obbligatoria;
- la copia di un documento di identità in corso di validità, e ogni altro documento utile.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, vanno prodotte esclusivamente nelle forme delle dichiarazioni sostitutive, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti anche in relazione a quanto indicato nel curriculum. Tali dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili e necessari a consentire all'Amministrazione di accertare d'ufficio informazioni e dati dichiarati. Conseguentemente, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Le pubblicazioni edite a stampa dovranno essere depositate in originale ovvero mediante produzione di

copia fotostatica del frontespizio della rivista e dell'articolo o di abstract dello stesso con l'evidenzia del titolo e del nominativo degli autori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.
5) Commissione
La Commissione, di cui all'art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura complessa della medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio, in base a quanto previsto nel paragrafo 3 della direttiva in materia di conferimento degli incarichi di struttura complessa allegata alla D.G.R. n. 513 del 28 marzo 2013.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso, presso la S.C. Risorse umane dell'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" Via Vittorio Veneto 174 - 34170 - GORIZIA. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.
Qualora l'esito del sorteggio fosse infruttuoso si procederà alla ripetizione dello stesso, fino a completamento della commissione, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
La Commissione di valutazione eleggerà un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti sarà eletto il componente più anziano.
La nomina della Commissione di valutazione avviene con provvedimento del Direttore Generale dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina", dopo la scadenza dell'avviso. Con il medesimo provvedimento viene nominato anche un funzionario amministrativo con qualifica non inferiore alla Cat. D per le funzioni di segretario.
Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina" per tutta la durata della procedura di selezione.
6) convocazione candidati
Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente ammesso a mezzo lettera raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima dell'espletamento dello stesso.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla selezione.
7) criteri e modalita' di valutazione
Ai sensi del novellato art. 15, comma 7-bis, punto b) del D.Lgs. 502/92 la Commissione effettua la valutazione tramite l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per curriculum
- 60 punti per colloquio
Il colloquio si intende superato con il punteggio di 42/60.
Il colloquio verterà su temi inerenti la disciplina oggetto dell'incarico dirigenziale sia di natura gestionale che professionale.
La valutazione del colloquio con l'attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere (art. 8, comma 2, del D.P.R. 484/1997).
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 25.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto di:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica tratta nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15.
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
a) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti alla disciplina in rilevanti

strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
b) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) partecipazione a corsi, congressi convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o relatore;
d) produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
I candidati saranno informati del luogo e della data dell'effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima.

8) conferimento incarico

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio deve motivare congruamente tale scelta.
L'incarico comporta obbligatoriamente l'accesso al rapporto di lavoro esclusivo.
L'impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992 (come aggiunto dall'art.4 del D.L. n.158/2012, convertito in Legge 8.11.2012, n.189), "L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5".
L'incarico ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il candidato, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, previa verifica del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'attribuzione dell'incarico, sarà chiamato alla stipula di contratto individuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall'art. 15-ter del D.Lgs. 502/92, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al D.L. 13.9.2012, n. 158 convertito con legge n. 189 del 08.11.2012, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 484 e dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

9) pubblicazioni sul sito aziendale

Sono pubblicati sul sito dell'azienda (Albo on-line - sezione Concorsi):
a) il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della deliberazione di indizione);
b) la composizione della Commissione di valutazione (con l'adozione del provvedimento);
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della commissione, redatta in forma sintetica contenente anche l'elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio.

10) informativa dati personali "privacy"

L'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina", in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30.6.2003, n. 193), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera dei dipendenti dell'Azienda opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall'Azienda stessa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell'art. 15, comma 7-bis, comma 1, lett. d) del novellato D.Lgs. 502/92.

11) pari opportunità

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il tratta-

mento sul lavoro, a norma dell'art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

12) disposizioni varie

Relativamente alla presente procedura, l'Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse rinunciare, recedere o decadere dall'incarico medesimo.

L'Azienda si riserva la facoltà ove ricorrono motivi di pubblico interesse, di prorogare o sospendere i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l'avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati. La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di mesi dodici da calcolarsi a far data dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. E' possibile elevare il termine di conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive che comportino l'esigenza.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi, Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" Via Vittorio Veneto n. 174 - GORIZIA, telefono 0481/59.2522 o consultare il sito internet: www.ass2.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Antonio Poggiana

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice – allegato 1

Al Direttore Generale
dell'A.A.S. N.2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA"
Via Vittorio Veneto 174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt..

c h i e d e

di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa - disciplina: , bandito con deliberazione n. .... del ....

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

d i c h i a r a

- di essere nat... a .... il .... – codice fiscale ………………….;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza ……………………… (*indicare se italiana, di altro Stato membro dell'U.E. oppure indicare una delle seguenti tipologie*
  - ☐ *non avere la cittadinanza di uno stato membro dell'U.E. ma di essere familiare di cittadino di stato membro U.E. in possesso di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;*
  - ☐ *di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;*
  - ☐ *di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria)*
- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ....

  (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

ovvero

- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....

<u>ovvero</u>

- di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ....
- di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ……………………………………….
- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

a) Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data …………. presso .... e abilitazione all'esercizio della professione conseguita il ………………………..;

b) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici della Provincia di ……………………………….. dal ……………………………….. al n. pos. ………….;

c) Diploma di specializzazione in …………………………………………………………………………………….. conseguito in data ……………………………. presso ……………………………………………………………… durata legale del corso anni ……..

d) Anzianità di servizio di anni …………… nella disciplina di ……………………………………………………

- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: ....

  profilo prof.le …………………………………………………. Disciplina ………………………………………………………...

  a tempo determinato/indeterminato

  rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore settimanali…………………………)

  dal……………… al ………………….

  dal……………… al …………………..

  causa di risoluzione del rapporto di lavoro ……………………………………………………………………………

- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: ....

  profilo prof.le …………………………………………………. Disciplina ………………………………………………………...

  a tempo determinato/indeterminato

  rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore settimanali…………………………)

  dal……………… al ………………….

dal……………… al …………………..

causa di risoluzione del rapporto di lavoro ……………………………………………………………………………………

- di necessitare, in relazione al proprio handicap, per l'espletamento del colloquio di ……………………………………………………………………………………………………… (allegare certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap ed i tempi aggiuntivi necessari)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali e del curriculum, per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni fissate dal presente bando;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

Via / Piazza .... n. ....

C.A.P. .... città ....

Pec ……………………………………………………………….. tel./cell. ……..............................

D i c h i a r a

Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli artt.19, 19-bis e 47 del DPR n.445/2000.

data, ...

firma ....

Fac simile curriculum – allegato 2

Il sottoscritto ____
Nato a ____ prov. _________ il ____________________
Codice fiscale ____
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli:

- **TITOLI DI STUDIO:**
  - diploma di Laurea in ____

    conseguito in data _________ presso ______________________________________
  - diploma di specializzazione in ____

    conseguito in data ________ presso ____
  - altri titoli di studio (master, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca…)

    titolo: ____

    conseguito in data _________ presso ______________________________________

- **ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI**___________________________

  Dal ____________ n. pos. _______

- **ESPERIENZE PROFESSIONALI**
  - **Servizi con rapporto di dipendenza presso pubbliche amministrazioni o case di cura private accreditate**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tempo determinato/indeterminato	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro	
Eventuali periodi di interruzione dal servizio (aspettativa, assenze non retribuite..)	

Ente	

Profilo professionale	
Disciplina	
Tempo determinato/indeterminato	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro	
Eventuali periodi di interruzione dal servizio (aspettativa, assenze non retribuite..)	

- **Altri servizi prestati presso P.A.**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tipologia (co.co.co., libero prof.…)	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	

- **Servizi prestati presso strutture private**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tipologia (dipendente, co.co.co., libero prof.…)	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	

- **Incarichi svolti con ambiti di autonomia professionale (incarichi di alta specializzazione, di struttura semplice, complessa..)**

Tipologia di incarico: ____

Durata ___________________________________

Presso ___________________________________

Descrizione dell'incarico ____

➢ **<u>Attività didattica presso Università o Scuole per la formazione del personale sanitario</u>**

Ente: ____

corso: ____

materia di insegnamento: ____

periodo di insegnamento: ____

ore di docenza: ____

➢ **<u>Attività di frequenza volontaria:</u>**

Struttura ____

periodo di frequenza: ____

ore di frequenza: ____

➢ **<u>Attività scientifica quale AUTORE - indicare i titoli dei singoli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista allegando copia della pubblicazione</u>**

TITOLO ARTICOLO, ESTREMI DELLA RIVISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

➢ **<u>Attività scientifica IN COLLABORAZIONE - indicare i titoli dei singoli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista allegando copia della pubblicazione</u>**

TITOLO ARTICOLO, ESTREMI DELLA RIVISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

➢ **<u>Altre informazioni:</u>**

____

_

____

____

–

____

–

____

–

____

–

____

–

Dichiara di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa.

Data, ____________________

Firma ______________________________

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__

____

nat__ a ____ il

____

residente a

____

in via

____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________, *li* _______________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
   a) data e il luogo di nascita;
   b) residenza;
   c) cittadinanza;
   d) godimento dei diritti civili e politici;
   e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
   f) stato di famiglia;
   g) esistenza in vita;
   h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(artt.19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il ______________

residente a ____

in via ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

____

____

____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________, *li* ________________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 19 DPR N.445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

   Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato

17_44_3_CNC_AZ AS2 INCARICO MEDICINA URGENZA_018

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" - Gorizia

Procedura selettiva, per l'attribuzione di incarico di Direttore della Struttura complessa di "Pronto soccorso e medicina d'urgenza Latisana" presso il Dipartimento di emergenza del presidio ospedaliero di Palmanova - Latisana.

In esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 550 dd. 05/10/2017, è indetta procedura selettiva, per l'attribuzione di incarico, a titolo di supplenza, di
Direttore della Struttura complessa di "Pronto soccorso e medicina d'urgenza Latisana" presso il Dipartimento di emergenza del presidio ospedaliero di Palmanova -Latisana
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Area medica e delle specialità mediche
Disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza

da conferire ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i. e del D.P.R. n. 484 dd. 10.12.1997, dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dal D.L. 13.9.2012 n. 158, convertito nella L. 8.11.2012 n. 189, e dalle "Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012" approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia - n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito denominate Direttive Regionali) integrate con deliberazione n. 445 del 13 marzo 2015.
L'incarico è conferito a tempo determinato ed è strettamente legato alla durata dell'assenza del titolare del posto, attualmente assente in aspettativa.
Per la presentazione delle domande è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

1) requisiti generali e specifici di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; possono inoltre partecipare alla selezione:
- i familiari di un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego sarà effettuato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;
c) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a selezione o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente - ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina a selezione (come previsto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del DPR 484/1997, dal Decreto 23.3.2000 n. 184 e dal DPCM 8.3.2001);
e) attestato di formazione manageriale previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale gli incarichi di dirigente di struttura complessa sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato al primo corso utile.
f) Curriculum formativo e professionale, in cui sia documentata la specifica attività professionale ed una adeguata esperienza

2) definizione del fabbisogno della Soc di pronto soccorso e medicina d'urgenza Latisana" presso il dipartimento di emergenza del presidio ospedaliero di Palmanova-Latisana

Luogo di svolgimento dell'incarico:
L'attività verrà svolta presso il Pronto Soccorso di Latisana presso il Dipartimento di emergenza del presidio ospedaliero di Palmanova Latisana.
Principali responsabilità e comportamenti attesi:
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
a) gestione della leadership

b) governo clinico
c) esperienza gestionale specifica
d) esperienza e requisiti tecnico-professionali
e) competenze relazionali.
Caratteristiche attuali dell'Unità Operativa Complessa:
Dati della Struttura Complessa

TOTALE ACCESSI 2016	
Pronto Soccorso Latisana	25764
Pronto Soccorso Lignano	3766
TOTALE ACCESSI 1° semestre 2017	
Pronto Soccorso Latisana	12751
Pronto Soccorso Lignano	915

Attività di ricovero 2016 Ospedale di Latisana - Terapia Intensiva

OSPEDALE DI LATISANA	REGIME
	ORD
Posti letto (medi)	6
Dimessi	172
GG Degenza	1491

Attività di ricovero gennaio-giugno 2017 Ospedale di Latisana - Terapia Intensiva

OSPEDALE DI LATISANA	REGIME
	ORD
Posti letto	6
Dimessi	83
GG Degenza	769

Ad oggi sono assegnati alla Struttura Complessa n. 13 dirigenti medici di Pronto Soccorso e medicina d'urgenza - Latisana
Principali Responsabilità del Direttore di Struttura Complessa:
a) Leadership e coerenza negli obiettivi - aspetti manageriali
- Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda.
- Deve possedere capacità manageriali, programmatorie ed organizzative delle risorse assegnate.
- Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili
- Deve conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti; deve saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; deve saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili;
- Deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzative, organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali.
- Deve conoscere gli indicatori di processo e di esito delle attività proprie dell'unità operativa che dirige.
- Deve utilizzare in modo corretto ed appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione.

b) Governo clinico
- Deve collaborare al miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali. Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.

- Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti ed adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
- Deve assumersi la responsabilità di partecipare alla creazione ed all'implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
- Deve saper promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi professionali e nuove tecniche.
- Deve partecipare attivamente ai processi di accreditamento istituzionale e all'eccellenza.

c) Esperienza gestionale specifica. Esperienza e requisiti tecnico professionale

Esperienza gestionale specifica

- Deve finalizzare gli aspetti gestionali ad ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell'utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l'organizzazione;
- Deve praticare e gestire le attività proprie secondo criteri di appropriatezza;
- Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione;
- Deve praticare le attività proprie della specialità, in modo che la struttura svolga il suo naturale ruolo all'interno di un sistema Hub-Spoke, previsto a livello regionale;
- Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili, le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente i cambiamenti professionali e l'acquisizione di competenze da parte di tutti i professionisti dell'equipe a lui affidata, sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso;
- Deve essere in grado di creare "reti" di collaborazione con altre SC, sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) efficaci, promuovere l'integrazione con la medicina di base.
- Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale.

Esperienza e requisiti tecnico professionali

- Deve collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali.
- Deve avere maturato esperienza professionale nei campi dell'inquadramento diagnostico (sia intra che extraospedaliero) e del primo trattamento delle urgenze mediche, chirurgiche e traumatologiche.
- Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali per la sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
- Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico.
- Deve sapere utilizzare correttamente le risorse diagnostiche e terapeutiche disponibili nelle differenti realtà operative.

Soccorso territoriale - 112

Deve avere maturato le competenze professionali e scientifiche necessarie alla gestione dell'emergenza territoriale onde poter operare con piena autonomia nel sistema integrato dell'Emergenza-Urgenza; in particolare deve essere in grado di partecipare e gestire il soccorso extraospedaliero e di integrare le informazioni degli interventi preospedalieri per il rapido inquadramento e trattamento intraospedaliero.

Pronto soccorso e medicina d'urgenza

- Deve sapere inquadrare, rianimare, stabilizzare e trattare qualsiasi paziente con criticità, definendo anche l'ospedale più adatto o il percorso più idoneo per il trattamento del paziente, nell'ambito della rete regionale Hub Spoke;
- Deve conoscere i principi per il trattamento di pazienti pediatrici, geriatrici e in gravidanza;
- Deve sapere gestire le vie aeree e l'assistenza respiratoria intensiva; deve sapere applicare in maniera idonea i diversi modelli di ventilazione artificiale in area critica: eseguire la ventilazione invasiva e non invasiva meccanica e manuale con ventilatori pressometrici e volumetrici;
- Deve essere in grado di valutare le funzioni vitali e di effettuare le manovre e le terapie per la rianimazione cardiopolmonare in urgenza e per la stabilizzazione del paziente;
- Deve essere in grado di effettuare diagnosi e la terapia in urgenza (farmacologica e strumentale) di qualsiasi patologia che si presenti con caratteristiche d'urgenza-emergenza;

c) Competenze relazionali

- Deve promuovere un clima collaborativo: capacità gestionale dell'area emozionale, motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico ispirato ai principi di qualità e miglioramento continuo sia per l'utenza che per i collaboratori.
- Deve garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti ed i familiari all'interno della struttura complessa.
- Deve avere la capacità di garantire una costante attività di informazione e coinvolgimento del per-

sonale affidato alla SC sui documenti di pianificazione e programmazione, sui documenti di indirizzo assistenziale e organizzativo, sui profili di ruolo, sugli indicatori di efficienza e di efficacia, sui principali eventi della vita aziendale;
- Deve avere capacità di stimolare il personale affidato alla SC al processo di miglioramento continuo delle tre dimensioni della qualità: professionale organizzativa e relazionale;
- Deve avere capacità di predisporre attività di affiancamento / addestramento per favorire l'inserimento del personale di nuova acquisizione nella SC.

3) modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di ammissione, in carta libera, e la documentazione allegata dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
Via Vittorio Veneto 174 - 34170 - GORIZIA
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentazione diretta all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (nei dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00, il mercoledì anche dalle 13.45 alle 15.45) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per le domande inoltrate tramite raccomandata RR, che comunque dovranno pervenire entro l'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine, farà fede, per la spedizione, la data risultante dal timbro postale.
Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di cui sopra, dovrà essere utilizzata la casella di posta elettronica certificata dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina": aas2.protgen@certsanita.fvg.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina" ovvero da PEC non personale.
Nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del bando.
La domanda e relativi allegati, che devono sempre essere sottoscritti, possono altresì essere prodotti come documenti elettronici ed inviati per via telematica, entro il termine di scadenza sopra indicato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
In tal caso la domanda è valida, al pari delle eventuali autocertificazioni allegate:
- se sottoscritta mediante la firma digitale;
- quando l'autore è identificato dal sistema informativo con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
La domanda va redatta in carta semplice e i candidati all'avviso devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013.
In base all'art. 3 del D.P.C. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti, ed in particolare indicando:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio e professionali posseduti;
- l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati devono inoltre dichiarare:
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/2003 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza; il recapito telefonico e, se esistente, l'indirizzo e-mail.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", la quale non si assume alcuna responsabilità per la

dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 25.12.2000, n. 445, non è richiesta l'autenticazione di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l'esclusione dall'avviso pubblico.
I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.
L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. La tassa di concorso di € 10,33 va pagata con versamento diretto intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, presso Unicredit SpA - filiale di Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371). Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato il bando a cui il versamento si riferisce.

4) documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti in carta semplice:
- l'elenco dei documenti e dei titoli presentati ai fini della valutazione di merito.
- Documenti, diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, titoli che danno diritto a preferenze, corsi di aggiornamento nonché periodi di servizio e di lavoro, compresi servizi militari e civile, devono essere autocertificati secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come di seguito specificato.
- Il curriculum formativo e professionale datato e firmato, attività professionali e di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e dell'eventuale esame finale.
- I contenuti del curriculum professionale concernenti le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative vanno valutati con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del DPR 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
- la casistica delle specifiche esperienze e attività professionali effettuate, certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del direttore di Dipartimento o unità operativa di appartenenza, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale obbligatoria;
- la copia di un documento di identità in corso di validità, e ogni altro documento utile.
Secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, vanno prodotte esclusivamente nelle forme delle dichiarazioni sostitutive, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti anche in relazione a quanto indicato nel curriculum. Tali dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili e necessari a consentire all'Amministrazione di accertare d'ufficio informazioni e dati dichiarati. Conseguentemente, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Le pubblicazioni edite a stampa dovranno essere depositate in originale ovvero mediante produzione di

copia fotostatica del frontespizio della rivista e dell'articolo o di abstract dello stesso con l'evidenzia del titolo e del nominativo degli autori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.
5) Commissione
La Commissione, di cui all'art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura complessa della medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio, in base a quanto previsto nel paragrafo 3 della direttiva in materia di conferimento degli incarichi di struttura complessa allegata alla D.G.R. n. 513 del 28 marzo 2013.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso, presso la S.C. Risorse umane dell'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" Via Vittorio Veneto 174 - 34170 - GORIZIA. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.
Qualora l'esito del sorteggio fosse infruttuoso si procederà alla ripetizione dello stesso, fino a completamento della commissione, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
La Commissione di valutazione eleggerà un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti sarà eletto il componente più anziano.
La nomina della Commissione di valutazione avviene con provvedimento del Direttore Generale dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina", dopo la scadenza dell'avviso. Con il medesimo provvedimento viene nominato anche un funzionario amministrativo con qualifica non inferiore alla Cat. D per le funzioni di segretario.
Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina" per tutta la durata della procedura di selezione.
6) convocazione candidati
Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente ammesso a mezzo lettera raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima dell'espletamento dello stesso.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla selezione.
7) criteri e modalità di valutazione
Ai sensi del novellato art. 15, comma 7-bis, punto b) del D.Lgs. 502/92 la Commissione effettua la valutazione tramite l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per curriculum
- 60 punti per colloquio
Il colloquio si intende superato con il punteggio di 42/60.
Il colloquio verterà su temi inerenti la disciplina oggetto dell'incarico dirigenziale sia di natura gestionale che professionale.
La valutazione del colloquio con l'attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere (art. 8, comma 2, del D.P.R. 484/1997).
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 25.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto di:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica tratta nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15.
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
a) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti alla disciplina in rilevanti

strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
b) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) partecipazione a corsi, congressi convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o relatore;
d) produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
I candidati saranno informati del luogo e della data dell'effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima.

8) conferimento incarico

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio deve motivare congruamente tale scelta.
L'incarico comporta obbligatoriamente l'accesso al rapporto di lavoro esclusivo.
L'impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992 (come aggiunto dall'art.4 del D.L. n.158/2012, convertito in Legge 8.11.2012, n.189), "L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5".
L'incarico ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il candidato, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, previa verifica del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'attribuzione dell'incarico, sarà chiamato alla stipula di contratto individuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall'art. 15-ter del D.Lgs. 502/92, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al D.L. 13.9.2012, n. 158 convertito con legge n. 189 del 08.11.2012, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 484 e dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

9) pubblicazioni sul sito aziendale

Sono pubblicati sul sito dell'azienda (Albo on-line - sezione Concorsi):
a) il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della deliberazione di indizione);
b) la composizione della Commissione di valutazione (con l'adozione del provvedimento);
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della commissione, redatta in forma sintetica contenente anche l'elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio.

10) informativa dati personali "privacy"

L'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina", in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30.6.2003, n. 193), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera dei dipendenti dell'Azienda opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall'Azienda stessa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell'art. 15, comma 7-bis, comma 1, lett. d) del novellato D.Lgs. 502/92.

11) pari opportunità

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il tratta-

mento sul lavoro, a norma dell'art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

12) disposizioni varie

Relativamente alla presente procedura, l'Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse rinunciare, recedere o decadere dall'incarico medesimo.

L'Azienda si riserva la facoltà ove ricorrono motivi di pubblico interesse, di prorogare o sospendere i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l'avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati. La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di mesi dodici da calcolarsi a far data dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. E' possibile elevare il termine di conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive che comportino l'esigenza.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi, Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" Via Vittorio Veneto n. 174 - GORIZIA, telefono 0481/59.2522 o consultare il sito internet: www.ass2.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Antonio Poggiana

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice – allegato 1

Al Direttore Generale
dell'A.A.S. N.2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA”
Via Vittorio Veneto 174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt..

c h i e d e

di essere ammesso all’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa - disciplina: , bandito con deliberazione n. .... del ....

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

d i c h i a r a

- di essere nat... a .... il .... – codice fiscale ………………….;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza ……………………… (*indicare se italiana, di altro Stato membro dell’U.E. oppure indicare una delle seguenti tipologie*
  - ☐ *non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare di cittadino di stato membro U.E. in possesso di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;*
  - ☐ *di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;*
  - ☐ *di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria)*
- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ....
  (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

ovvero

- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....

ovvero

- di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ....
- di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ………………………………………

- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
  a) Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data …………. presso .... e abilitazione all'esercizio della professione conseguita il ………………………..;
  b) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici della Provincia di ……………………………….. dal ……………………………….. al n. pos. ………….;
  c) Diploma di specializzazione in ……………………………………………………………………………………….. conseguito in data ……………………………. presso ………………………………………………………………. durata legale del corso anni ……..
  d) Anzianità di servizio di anni …………… nella disciplina di ……………………………………………………
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: ....

  profilo prof.le …………………………………………………. Disciplina ………………………………………………………...

  a tempo determinato/indeterminato

  rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore settimanali…………………………)

  dal……………… al ………………….

  dal……………… al …………………..

  causa di risoluzione del rapporto di lavoro ……………………………………………………………………………
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: ....

  profilo prof.le …………………………………………………. Disciplina ………………………………………………………...

  a tempo determinato/indeterminato

  rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore settimanali…………………………)

  dal……………… al ………………….

  dal……………… al …………………..

causa di risoluzione del rapporto di lavoro ………………………………………………………………………………

- di necessitare, in relazione al proprio handicap, per l'espletamento del colloquio di ………………………………………………………………………………………………… (allegare certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap ed i tempi aggiuntivi necessari)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali e del curriculum, per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni fissate dal presente bando;

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

  Via / Piazza .... n. ....

  C.A.P. .... città ....

  Pec ………………………………………………………………….. tel./cell. ……..............................

D i c h i a r a

Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli artt.19, 19-bis e 47 del DPR n.445/2000.

data, ...

firma ....

Fac simile curriculum – allegato 2

Il sottoscritto ____
Nato a ____ prov. _________ il ____________________
Codice fiscale ____
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli:

- **TITOLI DI STUDIO:**
  - diploma di Laurea in ____
    conseguito in data _________ presso ______________________________________
  - diploma di specializzazione in ____
    conseguito in data ________ presso ____
  - altri titoli di studio (master, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca…)
    titolo: ____
    conseguito in data _________ presso ______________________________________

- **ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI** ___________________________
  Dal ____________ n. pos. _______

- **ESPERIENZE PROFESSIONALI**
  - **Servizi con rapporto di dipendenza presso pubbliche amministrazioni o case di cura private accreditate**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tempo determinato/indeterminato	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro	
Eventuali periodi di interruzione dal servizio (aspettativa, assenze non retribuite..)	

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tempo determinato/indeterminato	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro	
Eventuali periodi di interruzione dal servizio (aspettativa, assenze non retribuite..)	

- **Altri servizi prestati presso P.A.**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tipologia (co.co.co., libero prof.…)	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	

- **Servizi prestati presso strutture private**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tipologia (dipendente, co.co.co., libero prof.…)	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	

➢ **Incarichi svolti con ambiti di autonomia professionale (incarichi di alta specializzazione, di struttura semplice, complessa..)**

Tipologia di incarico: ____

Durata ___________________________________

Presso ___________________________________

Descrizione dell'incarico ____

➢ **Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari..quale UDITORE**

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

➢ **<u>Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari quale RELATORE</u>**

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

➢ **<u>Attività didattica presso Università o Scuole per la formazione del personale sanitario</u>**

Ente: ____

corso: ____

materia di insegnamento: ________________________________

periodo di insegnamento: ________________________________

ore di docenza: _____________________________________

➢ **<u>Attività di frequenza volontaria:</u>**

Struttura ____

periodo di frequenza: ____________________________________

ore di frequenza: _______________________________________

➢ **<u>Attività scientifica quale AUTORE - indicare i titoli dei singoli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista allegando copia della pubblicazione</u>**

TITOLO ARTICOLO, ESTREMI DELLA RIVISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__

____

nat__ a ____ il

____

residente a

____

in via

____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________, *li* _______________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
   a) data e il luogo di nascita;
   b) residenza;
   c) cittadinanza;
   d) godimento dei diritti civili e politici;
   e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
   f) stato di famiglia;
   g) esistenza in vita;
   h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
   i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
   l) appartenenza a ordini professionali;
   m) titolo di studio, esami sostenuti;
   n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
   o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi

tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(artt.19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ______________________________________ il _____________

residente a ____

in via ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

____

____

____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________, *li* ________________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 19 DPR N.445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
   Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato

17_44_3_CNC_AZ AS3 SORTEGGIO CONCORSO UROLOGIA_008

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli" - Gemona del Friuli (UD)

Sorteggio componenti commissione concorso pubblico per titoli ed esami a copertura posto di dirigente medico di urologia.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, alle ore 9,00 presso la SOC Gestione Risorse Umane - Processi di reclutamento e selezione, dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli, sede staccata, Viale Trento Trieste n. 33 a San Daniele del Friuli, la Commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni, con la procedura dei numeri casuali, dei componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a:

- n. 1 posto di dirigente medico di Urologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche)

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti delle Commissioni

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Pier Paolo Benetollo

17_44_3_CNC_AZ AS5 CONCORSO RADIODIAGNOSTICA_020

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti medici - disciplina radiodiagnostica.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 676 del 12.10.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

due posti di dirigente medico di radiodiagnostica

Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area funzionale: della medicina diagnostica e dei servizi
Disciplina: radiodiagnostica

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e dal Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e s.m.i., dal D.M. 30.01.1998 e dal D.M. 31.01.1998, come successivamente modificati ed integrati.

Quest'Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dal D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Il presente bando di concorso è emanato tenendo conto di quanto previsto in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto.

Si precisa si è ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34bis del D. Lgs n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.

Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i., e dalle successive circolari ministeriali applicative.

Si applicano altresì le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e all'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183.

In materia di trattamento dei dati personali, si applica il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

- i requisiti generali di ammissione (art. 1 D.P.R. 483/1997) e le modalità di espletamento del concorso, nella sezione successiva sulla normativa generale dei concorsi.

- i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (art. 24 D.P.R. 483/1997), nella prima parte.

Requisiti generali di ammissione

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013;
2. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio;
3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente cittadinanza di uno stato membro:
- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

per i cittadini di Paesi Terzi:
- di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ovvero
- di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Requisiti specifici di ammissione

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. Specializzazione nella disciplina radiodiagnostica, o in disciplina equipollente (D.M. 30.1.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).

È esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).
Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.

4. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Tali titoli dovranno essere unicamente autocertificati, ai sensi dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, nei modi di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nel contesto della domanda il cui al fac-simile è allegato al presente bando).

Prove d'esame

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.

Normativa generale dei concorsi

1. domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione

dalle liste medesime;
d. eventuali condanne penali riportate;
e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il posto a concorso;
f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h. i titoli che danno diritto a preferenza;
i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a.
l. il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
A chi ha titolo a riserva di posti si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994. Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva devono dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l'esclusione dal beneficio.
Le mancate dichiarazioni relative alle lettere d. e g. verranno considerate rispettivamente come il non aver riportato condanne penali e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che la sussistenza del medesimo requisito non risulti esplicitamente da altro idoneo documento probatorio allegato.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancanza della sottoscrizione in forma autografa della medesima costituisce motivo di esclusione.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.-

2. documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33, ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340, in nessun caso rimborsabile, con le seguenti possibili modalità di pagamento:
a) vaglia postale o versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 - 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
b) versamento su c.c. postale n. 12679593 (IBAN IT06H0760112500000012679593) (inserire nello spazio della causale il concorso a cui il versamento si riferisce)
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un valido documento di identità personale.
nonché le dichiarazioni sostitutive del possesso di titoli che ritengono possano essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi:
- curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, per essere valutabile nei suoi contenuti, deve essere redatto con finalità di autocertificazione alla stregua delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà; in caso contrario ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (art. 56, comma 2 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483), dovranno autocertificare l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a

concorso.
La specializzazione, se conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutabile secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia: a tal fine l'autocertificazione relativa deve riportare gli estremi normativi citati, la durata legale del corso e la data di conseguimento. In mancanza di tali informazioni non verrà attribuito tale punteggio.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere evidenziato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi autocertificati (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) con l'indicazione esatta della denominazione dell'Ente o Struttura o Azienda presso cui essi sono stati prestati.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) le relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di servizio devono riportare: il tipo dl attività svolta, la sua durata oltre che l'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nell' autocertificazione.
I servizi prestati all'estero dovranno essere attestati dal candidato secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483. I servizi svolti all'estero nel profilo professionale oggetto del concorso, presso strutture sanitarie pubbliche p private senza scopo di lucro, o nell'ambito della cooperazione internazionale dell'Italia con Paesi in via di sviluppo (Legge n. 49/1987), o presso organismi internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono avere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento da parte delle Autorità competenti (Legge 735/1960 e s.m.i.). Nel qual caso indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere attestati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le eventuali casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa della Unità Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

- Eventuali Pubblicazioni. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa, elencate in apposito elenco numerato, ed allegate in originale o in fotocopia, la cui corrispondenza all'originale viene dichiarata nel contesto della domanda di ammissione. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- Eventuale casistica professionale. Le casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997). La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000;
- Elenco firmato, redatto in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente e con corrispondente numerazione riportata sui documenti e titoli.

2.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione

Dall'1 gennaio 2012, ai sensi della dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47".
Conseguentemente, dalla medesima data, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda.
Tutte le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quindi, sono sempre sostituite dalle:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad es. stato famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.) o
- dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti, qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad es. borse di studio; attività di servizio; frequenza

corsi di formazione ed aggiornamento; partecipazione a convegni, congressi, seminari; conformità all'originale di pubblicazioni ecc.)
Si precisa che non possono essere autocertificati i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva, che può essere resa negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, richiede una delle seguenti forme:
• deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
• deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente all'istanza di partecipazione e a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso. Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione. In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed inequivocabile:
a) per i servizi resi presso datori di lavoro pubblici o privati:
- l'esatta denominazione dell'Azienda, pubblica o privata, presso la quale il servizio è stato prestato con indicazione, in caso di Azienda privata, se trattasi di struttura convenzionata o accreditata
- il profilo professionale/posizione funzionale, la disciplina di inquadramento e l'Unità Operativa/Servizio di assegnazione;
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito, continuativo od occasionale, impegno ridotto e relativo regime orario, libero professionale ecc.);
- le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- l'impegno orario settimanale e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili allo valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario ecc.);
- non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici (ad esempio il servizio reso con funzioni superiori, incarico di Responsabile di Struttura Semplice).
- per i servizi prestati presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva, se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- in caso di interruzione del rapporto di lavoro il candidato dovrà indicarne esattamente le cause (dimissioni, licenziamento, termine incarico ecc.);
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: può essere presentata dal candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, una copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità agli originali.
Ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. c) della legge 12/11/2011, n 183, "le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato "
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli che il candidato intende produrre e sopra riportati: l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione dei titolo autocertificato.
Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 43 (Accertamento d'Ufficio) del DPR 445/2000).

3. modalità e termini per la presentazione delle domande.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo l'allegato schema, debitamente sottoscritte, a pena di nullità, e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone, dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi e Avvisi).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con indicazione esterna sulla busta della dicitura "partecipazione a pubblico concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti medici di chirurgia generale".
Le domande e la documentazione allegata devono essere presentate:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo - terzo piano - sede centrale di Via della Vecchia Ceramica, 1 in Pordenone, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;

ovvero
- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (che deve essere stampigliato sulla busta) purché spedite entro il temine di scadenza; a tal fine fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;

ovvero
- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.protgen@certsanita.fvg.it secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'avviso.
Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l'indirizzo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato dall'Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno, del pari, imputabili all'Azienda eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Per quanto concerne le procedure concorsuali, fino alla nomina nel posto del vincitore, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
4. ammissione candidati - regolarizzazione della domanda
L'ammissione alla selezione è disposta con atto della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato.
In sede di esame della documentazione - e al solo fine dell'ammissione dei candidati - è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.
5. esclusione dal concorso
L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dal competente Ufficio, e viene notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso, tramite PEC, per i possessori di casella di posta certificata, o raccomandata a.r.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Ufficio nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.)
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9.30 del decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio Concorsi - 4° Piano, sede legale dell'Azienda,

via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.

7. convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sui siti aziendali www.aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it , nella sezione "Concorsi" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà pure comunicato agli stessi, tramite PEC o con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove concorsuali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 483/1997, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

8. punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'art. 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

a) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

9. valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

10. formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine del colloquio, formula la graduatoria generale dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.

In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà trasmessa al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, la approva con proprio provvedimento.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, la graduatoria che esiterà dalla presente procedura concorsuale potrà essere utilizzata da altre Pubbliche Amministrazioni.

Si precisa al proposito che, nel caso il candidato manifesti il consenso alla comunicazione:

- in caso di rinuncia all'incarico conferito da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi da parte della scrivente Azienda, titolare della graduatoria;
- in caso di accettazione di incarico proposto da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, perderà la posizione (diritto) per eventuali incarichi, da altra e dalla scrivente Amministrazione, titolare della graduatoria.

11. adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova,
e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

13. decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore Generale.

14. periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.-

15. trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'A.A.S. n. 5 - Ufficio Concorsi - per le finalità di gestione della procedura concorsuale, e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La presentazione della domanda, da parte del candidato, implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso/concorso, pertanto, il candidato, nel testo della domanda di partecipazione all'avviso/concorso, dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati.
Il candidato, inoltre, sempre nel testo della domanda, sarà tenuto preventivamente a manifestare, o negare, il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nell'eventualità di utilizzo della graduatoria, che esiterà dalla presente procedura selettiva, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

16. norme di salvaguardia
Ferma la facoltà dell'Azienda di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.
Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti ai pubblici concorsi per l'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso questo bando è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Informazioni:
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi (quarto piano - stanze nn. 405-404 e 403) - dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (tel.: 0434 369620-737-619-877).
Siti Internet: www.aopn.sanita.fvg.it - www.ass6.sanita.fvg.it .
Pordenone, 23 ottobre 2017

Il Direttore Generale:
dr. Giorgio Simon

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
"*Friuli Occidentale*"
Via della Vecchia Ceramica, 1
33170 P O R D E N O N E

Il / La sottoscritt _ ____

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di due Dirigenti Medici di *radiodiagnostica* - con scadenza ___________________________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

d i c h i a r a

1) di essere nat… a ………………………………………………………………………………………. il ………………………………………….;
2) di essere residente a ....…….………………………….…. (Prov......), Via ..……………....................... n. ....;
3) di possedere il seguente codice fiscale: ……………………………………………………………………………………………….;
4) di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………………………………………………………….(a)

PER I CITTADINI ITALIANI:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (b) dalle liste elettorali per il seguente motivo: ....…………………..……...

PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

PER I CITTADINI DI PAESI TERZI
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

5) di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (c), e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso (d)

………
……………………………………..

6) in riferimento a quanto previsto per l'attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (e), di non aver riportato condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il ……..…………….......... presso ……………………………………………… …..…... con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita il (o sessione) .…………………..…….. presso ……………………………………………………………………………….;
- Specializzazione in ……………………………………….…. conseguita il ….………..………………..… presso ....………………………….., ai sensi del D. Lgs. .... durata legale del corso anni ……………………………..;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine ………………...…………………………………………………………….. della Provincia di ......………...………………………………..... al n. ………….…... dal ……………………......;

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i nati entro il 1985): ....…………..……..…………………………………….......................;
9) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ………………………………………………………………………….. (f);
10) di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ……….. (*allegare documentazione probatoria*);
11) di aver diritto alla riserva di posti ai sensi del dettato normativo ex ………………… per il seguente motivo: ……….. (*allegare documentazione probatoria*);
12) - di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali *ex* D. Lgs. 196/2003, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti;
   - di ☐ manifestare ☐ negare il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nella eventualità di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;
13) che tutte le fotocopie allegate ed elencate nell'apposito elenco sono conformi agli originali;
14) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
15) di necessitare, per l'espletamento della prova, dell'ausilio di …………………………..………….…………… ………………………………………………… come da verbale in data ……………………..…. rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso l'Azienda ……………………………………………….…………………………………………….. (g);
16) che l'indirizzo, e/o l'indirizzo e-mail – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

dott. …...........................…………………….........................

via/piazza…..…..................…… n.…….. telefono n. …..............................…

cap. n. …........... città ....…………………………..…

E-mail ……………………………………………………………………………………….............………....

P.E.C. ………………………………………………………….………………..………………………………....

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Luogo e data ....-

Firma...

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
(b) cancellare la dizione che non interessa e completare eventualmente la parte che interessa;
(c) i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i delitti contro la pubblica amministrazione;
(d) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(e) D. Lgs. 04.03.2014, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*";
(f) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/**disciplina di inquadramento** e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(g) da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992.

☐ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

☐ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

....l.... sottoscritt.... ....

nat .... a ....(prov.......) il ....

residente a ....(prov.......), via ....n. ......

valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della L. 12/11/2011 n. 183, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che stabilisce "*chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia*" e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

□ **Allega copia del documento** di identità ………………………………………………………………
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi).

……………………………………………
(luogo e data)

……………………………………………………………..
il/la dichiarante

ARTICOLO 46 DPR N .445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 19 DPR N. 445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

17_44_3_CNC_AZ SUITS GRADUATORIE CONCORSI VARI_007

Azienda sanitaria universitaria integrata - Trieste
Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici.

Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del D.P.R n. 483/97:

- **concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente biologo in disciplina "Patologia Clinica"**, approvata con provvedimento n. 1144 dd. 25/9/17:

n.	nominativo	totale generale
1	GRANZOTTO MARILENA	79,85
2	D'AGNOLO ELISA	76,033
3	TOFFOLETTO BARBARA	74,017
4	DI ROSA LUIGI	73,1
5	CIMINO ROSSELLA	72,11
6	VENTURA VALERIA	70,237
7	RIDOLFO FEDERICO	69,66
8	DI MAGGIO FEDERICA MARIA	69,47
9	CARAGNANO ANGELA	68,6
10	RAVAIOLI ELENA	63,75
11	BALUCANI CHIARA	63,267

- **concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico in disciplina "Medicina Trasfusionale"**, approvata con provvedimento n. 986 dd. 08/08/17:

n.	nominativo	totale generale
1	GUERCI Veronica Ileana	80,82
2	MORASSI Francesca	78,308
3	MEDEOT Marta	78,211
4	SERGIO Emanuela	78,009
5	OLIVERO Barbara	71,05
6	BORGHESI Roberta	67,171

- **concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico in disciplina "Oncologia"**, approvata con provvedimento n. 1002 dd. 10/08/17:

n.	nominativo	totale generale
1	RAMELLO MONICA	84,88
2	RIHAWI KARIM	81,635
3	FEDELE DAHLIA	75,22
4	IACONO DONATELLA	74,65
5	CASAGRANDE MARIAELENA	74,554
6	MACERELLI MARIANNA	74,25
7	DE CARLO ELISA	73,771
8	GURRIERI LORENA	73,054
9	GIARRATANO TOMMASO	72,211
10	DA ROS LUCIA	72,205
11	SCLAFANI FRANCESCO	70,008
12	BOLZONELLO SILVIA	65,113

- **concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente ingegnere**, approvata con provvedimento n. 1138 dd. 22/9/17:

n.	nominativo	totale generale
1	SALUTE Davide	84,896
2	BELTRAME Marco	82,353
3	GERMAN Giorgia	78,278
4	LAUDICINA Valeria	77,896
5	BAVA Michele	73,91

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
dott. Diego Vergara

17_44_3_CNC_ENTE EGAS CONCORSO OSS CAT BS_010

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - Egas - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 188 posti di operatore socio sanitario - cat. Bs da assegnare agli Enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.

In attuazione al decreto del Direttore Generale n.107 del 17/10/2017, tenuto conto della convenzione debitamente sottoscritta in data 08/06/2017 dai Legali Rappresentati degli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 188 posti di operatore socio sanitario - cat.Bs, da assegnare alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto i singoli Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale (di seguito S.S.R.), hanno comunicato, in conformità all'art.2 della Convenzione sottoscritta sopracitata, l'avvio degli adempimenti previsti dal combinato disposto di cui all'art.30, comma 2 bis e dell'art.34 bis del D. Lgs.165/2001.

1. normativa di riferimento

Alla presente procedura concorsuale si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, quelle contenute nel D.P.R. 27/03/2001, n. 220.

Il concorso fa riferimento, inoltre, alle norme di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché al D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare si richiama l'art. 7 del cennato D.Lgs. 165/2001, che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Si richiama, inoltre, l'art. 38, commi 1 e 3 bis del cennato D.Lgs. n. 165/2001, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U.E. e di cittadini di paesi terzi.

In materia di trattamento di dati personali, si applica il D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

2. requisiti di ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n.165;

2) età non inferiore agli anni 18;

3) diploma di istruzione secondaria di primo grado o aver assolto l'obbligo scolastico;

4) il titolo specifico di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dall'accordo tra il Ministero della sanità, il Ministero per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001, - pubblicato sulla G.U. 19/04/2001 n.91 -;

5) PER I CITTADINI ITALIANI:

- iscrizione nelle liste elettorali,
- non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA O DI PAESI TERZI E PER GLI ITALIANI NON APPARTENENTI ALLA REPUBBLICA:

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza,
- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire (che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame).

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso determina l'esclusione dal concorso stesso.

L'idoneità fisica alla mansione specifica sarà accertata in fase di visita pre-assuntiva, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. contenuto della domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, compilata esclusivamente sull'apposito modulo on line, deve essere rivolta al Legale Rappresentante dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito E.G.A.S.), deve riportare tutte le dichiarazioni previste dal modulo stesso ed essere inviata on line

entro i termini previsti.
Successivamente dovrà essere stampata, datata, firmata in forma autografa (leggibile e per esteso) e consegnata dal candidato al momento della partecipazione alla prova pratica, unitamente a copia del documento di identità valido e ad eventuali allegati dichiarati ed inseriti nel modulo (es. pubblicazioni/abstract, attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di pubblico servizio ecc.).
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della sua non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio e il titolo specifico di ammissione al concorso. Se il titolo di studio è conseguito all'estero dovrà risultare il riconoscimento certificato dalla competente autorità;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati quale dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve esser data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
J9 il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.n.196/2003) per uso amministrativo.
Ai fini del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, s'informa che l'E.G.A.S. s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L'omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione, non consente l'invio on line della domanda di partecipazione al concorso.
Si precisa che le eventuali variazioni di residenza/domicilio, intervenuti dopo l'invio della domanda online, dovranno essere comunicati all'indirizzo e-mail: concorso.oss2017@egas.sanita.fvg.it.

4. indicazioni per i candidati beneficiari della legge n.104/1992 o invalidi civili

I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine, gli stessi, come precisato nel modulo di adesione, devono produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
La certificazione medica deve essere inserita come allegato nella sezione "Allegati" in fondo al modulo on line prima di terminare la compilazione.
I candidati invalidi civili ai sensi dell'art.25 c.9 del D.L. 24/6/2014 n.90, convertito con L. 11.08.2014, n.114, che hanno dichiarato una invalidità uguale o superiore all'80%, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva, eventualmente prevista, e pertanto sono ammessi, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali. Tale specifica va altresì indicata nella sezione "titoli di preferenza" specificando, nel corrispondente campo "note", il grado di invalidità; copia del relativo verbale di accertamento riportante la percentuale di invalidità riconosciuta deve essere inserita nella sezione "Allegati", in fondo al modulo on line prima di terminare la compilazione della domanda.

5. documentazione aggiuntiva

Si precisa quanto segue:
a) Contributo concorsuale a titolo di gestione dei diritti di segreteria
Il candidato deve produrre al momento della partecipazione alla prima prova (preselezione o prova pratica) originale della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria di €. 10,33.=, in nessun caso rimborsabile; (il versamento va effettuato sul conto corrente postale n.1027722501 o in alternativa sul c/c bancario (IBAN IT20Z0760112300001027722501), intestato all'E.G.A.S. Servizio di Tesoreria, con la seguente causale:
"Contributo diritti di segreteria a n.188 posti di operatore socio sanitario cat.Bs".
E' data facoltà al candidato di inserire copia della quietanza nella sezione "Allegati"; ciò non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi di seguito indicati.
b) Pubblicazioni
Le copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, riportate nell'apposito elenco previsto all'interno del modulo on line, devono essere obbligatoriamente allegate con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso e devono essere presentate anche in forma cartacea, al momento della consegna della domanda cartacea di partecipazione al concorso.

c) Fotocopia documento identità valido.
Alla domanda cartacea va allegata una fotocopia in carta semplice, di un documento d'identità personale valido. E'data facoltà al candidato di scansionare il proprio documento d'identità e inserirlo come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda on line di cui al precedente punto 4.
La domanda ed i documenti alla stessa allegati e inseriti nel modulo on line, devono essere prodotti con le sole modalità sopra indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
A tal proposito si precisa che:
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71), con le modalità di cui all'art. 43 (accertamenti d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Ente emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Ente stesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art.75).
I candidati potranno ritirare la documentazione allegata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente. I documenti verranno consegnati al concorrente stesso, o a persona da lui delegata per iscritto, oppure potranno essere restituiti anche per le vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

6. modalità e termini per la presentazione della domanda

Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso compilando il modulo on line reperibile all'indirizzo internet https://egas.sanita.fvg.it/it/ nella pagina dedicata e inserita nella sezione "Concorsi".
La domanda d'ammissione può essere compilata ed eventualmente aggiornata entro i termini di scadenza del bando o comunque, se precedente alla data di scadenza, fino al momento in cui il candidato invia e conferma l'inoltro della domanda.
Il candidato, dopo aver cliccato sul link "invia la domanda" ed aver dato conferma del medesimo invio, non può più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
La domanda deve essere comunque inviata on line entro il termine massimo delle ore 23:59:59 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" (si veda la data di scadenza riportata a pagina 1 del bando).
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Il candidato che, dopo aver superato l'eventuale preselezione, è ammesso alla prova pratica, stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano durante la prova stessa unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e a eventuali allegati (pubblicazioni o attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di pubblico servizio).
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ovvero quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La mancata esclusione dalla preselezione e dalla prova pratica non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto dal Direttore generale dell'E.G.A.S. nei modi, nei termini e nella composizione stabiliti dal combinato disposto degli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220.
L'EGAS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal

D.P.R. n.220/2001.

8. valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, in particolare si stabilisce quanto segue:

1) la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 40 punti per i titoli;
   b) 60 punti per le prove d'esame.
2) I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova pratica;
   b) 30 punti per la prova orale.
3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera:	punti 20
b) titoli accademici, di studio:	punti 7
c) pubblicazioni e titoli scientifici	punti 3
d) curriculum formativo e professionale:	punti 10

I criteri di massima per la valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla Commissione esaminatrice prima dell'espletamento della prima prova concorsuale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001.

Si applicano, inoltre, le norme generali di cui agli artt. 20, 21 e 22 del suddetto D.P.R..

Il risultato della valutazione deve essere reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.

Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito di ammissione al concorso.

9. preselezione alla procedura concorsuale

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, l'E.G.A.S. - al fine di garantire una gestione funzionale della presente procedura - in caso di ricevimento di un elevato numero di domande, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, anche con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale.

L'eventuale preselezione consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla, su elementi di cultura generale e/o materie delle prove concorsuali.

Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi.

Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. E' vietata l'introduzione in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l'esterno. E' altresì vietata l'introduzione in aula di testi di qualsiasi genere.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate.

Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti previsti dal bando, saranno ammessi alla preselezione con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso.

Si ribadisce che i candidati invalidi civili ai sensi dell'art.25 c.9 del D.L. 24/6/2014 n.90, convertito con L. 11/8/2014, n.114, che hanno dichiarato una invalidità uguale o superiore all'80%, previa verifica dei requisiti, non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva, accedono direttamente alle prove concorsuali.

L'E.G.A.S. si riserva la facoltà di organizzare lo svolgimento della preselezione con le modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi regionali. In tal caso, non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata.

La mancata partecipazione alla preselezione, per qualsiasi motivo, comporterà automaticamente l'esclusione dal concorso.

Il diario dell'eventuale preselezione (sedi, date, orari) nonché il numero (cut off) dei candidati ammessi alla prova pratica, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della prova medesima.

Quanto sopra sarà pubblicato anche all'indirizzo internet https://egas.sanita.fvg.it/it/ nella pagina dedicata e inserita nella sezione "Concorsi", nonché sui siti degli Enti del S.S.R.

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento (originale e fotocopia) e della quietanza/ricevuta di versamento del contributo concorsuale a titolo di gestione dei diritti di segreteria.

Saranno altresì ammessi alla prova pratica tutti i candidati aventi il medesimo punteggio dell'ultimo classificato rispetto al cut off come definito.

Il punteggio conseguito nella preselezione non influisce sul totale del punteggio attribuito nella valutazione delle prove pratica e orale.

Al termine della preselezione, ai candidati sarà data comunicazione dell'esito mediante pubblicazione sul sito aziendale dell'E.G.A.S. all'indirizzo internet https://egas.sanita.fvg.it/it/ nella pagina dedicata e

inserita nella sezione “Concorsi” nonché sui siti degli Enti del S.S.R., dei seguenti elenchi:
- candidati rientranti nel suddetto cut off, che sono ammessi alla prova pratica,
- candidati non rientranti nel suddetto cut off, che sono esclusi dalle ulteriori prove.
I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati alla medesima prova concorsuale con le modalità previste al successivo punto 11 del presente bando.

10. prove d’esame

Le prove d’esame saranno le seguenti:
- prova pratica,
- prova orale.

In relazione al numero dei candidati, come indicato nel precedente punto 9 le prove d’esame potranno essere precedute da forme di preselezione, ai sensi dell’art.3, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001.
Le prove suddette verteranno sui seguenti argomenti:

Prova pratica

Esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell’ambito di quanto segue: predisposizione di piani assistenziali/procedure, esempi di utilizzo di protocolli assistenziali e descrizione e/o simulazioni di interventi clinici infermieristici.
La prova potrà consistere nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla.

Prova orale

Colloquio sulle materie oggetto della prova pratica.

11. svolgimento delle prove d’esame

Il diario della prova pratica sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” non meno di 20 (venti) giorni prima dell’inizio della prova medesima. Il diario verrà pubblicato sul sito EGAS, all’indirizzo internet https://egas.sanita.fvg.it/it/ nella pagina dedicata e inserita nella sezione “Concorsi”, e sui siti dei singoli Enti del S.S.R.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica sostenuta, mediante pubblicazione sul sito dell’E.G.A.S., all’indirizzo internet https://egas.sanita.fvg.it/it/ nella pagina dedicata e inserita nella sezione “Concorsi”, nonché sui siti degli altri Enti.
Il diario della prova orale sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” non meno di 20 (venti) giorni prima dell’inizio della prova medesima. Il diario verrà pubblicato sul sito EGAS, all’indirizzo internet https://egas.sanita.fvg.it/it/ nella pagina dedicata e inserita nella sezione “Concorsi”, e sui siti dei singoli Enti del S.S.R.
La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato da ciascuno, che sarà affisso all’esterno della sede degli esami.
In caso di numero esiguo di candidati, il calendario delle prove potrà essere comunicato agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le prove del concorso, pratica e orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose così come individuate dal Ministero dell’interno.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

12. valutazione delle prove d’esame

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20 (quattordici/ventesimi).
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.

13. indicazione delle preferenze per azienda/ente

In sede di prova orale è data facoltà al candidato di esprimere l’ordine di preferenza rispetto agli Enti del S.S.R. presso cui gradirebbe lavorare in caso di assunzione; è consentito esprimere fino a un massimo di tre preferenze; il candidato potrà comunque non esprimere alcuna preferenza, rendendosi quindi disponibile all’assunzione presso un qualsiasi Ente del S.S.R. La preferenza espressa non è in alcun modo vincolante ai fini dell’assegnazione che sarà disposta da E.G.A.S.

14. formazione della graduatoria, applicazione riserve/referenze, approvazione e dichiarazione dei vincitori

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
La graduatoria viene trasmessa ai competenti uffici di E.G.A.S., i quali verificano la regolarità degli atti ed applicano le eventuali riserve/preferenze.
In particolare, si elencano le eventuali casistiche di riserva dei posti che trovano applicazione alla presente procedura:

- riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 11.03.1999, n.68 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La riserva di cui alla L. 68/1999 si applica si soli candidati che risultano disoccupati sia alla data d'invio della domanda di adesione al concorso che alla data di adozione degli atti di approvazione della graduatoria e di assunzione presso l'ente di assegnazione;
- riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché dei volontari in servizio permanente;
- riserva di posti a favore del personale dipendente con rapporto a tempo indeterminato in profilo diverso da quello a concorso presso una delle Aziende o Enti aderenti, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150.

Si ricorda che il numero dei posti riservati non può complessivamente superare il 30% di quelli messi a concorso in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 52, comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 3 del D.P.R 27.03.2001, n. 220.
Se, in relazione a tale limite, si renderà necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa sarà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
Le assunzioni dei riservatari saranno effettuate dagli Enti aderenti al concorso, secondo gli obblighi rilevati a proprio carico da ciascuno di essi, in base al numero dei posti a concorso ed alle eventuali successive utilizzazioni della graduatoria.
Ai sensi del D.Lgs.n.66/2010, art.1014, comma 3 e dell'art.678, comma 9, se con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., la stessa verrà sommata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicherà l'art. 5, comma 3 del D.P.R. n.487/1994.
Per quanto riguarda l'applicazione delle preferenze, a parità di merito ed a parità di titoli, si fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n.487/1994.
La graduatoria viene poi trasmessa al Direttore Generale dell'E.G.A.S. il quale, riscontrata la regolarità tecnica degli atti del concorso, l'approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione dei vincitori.

15. preferenze, conferimento di posti ed assunzione

Le preferenze di cui al precedente punto 13 sono puramente orientative e non vincolanti.
L'EGAS, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, del numero complessivo dei posti messi a concorso nonché delle ulteriori richieste degli Enti di destinazione, assegnerà i vincitori e gli idonei cercando di tenere conto delle eventuali preferenze manifestate dai candidati, compatibilmente con le esigenze degli Enti di assegnazione.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, all'Ente di destinazione, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (art.19 D.P.R. 220/2001) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando a meno che gli stessi non siano oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto di quanto disposto dalla L.68/1999, dall'art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 487/1994 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
L'Ente di destinazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Ente di destinazione comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28.12.2001, qualora dal controllo effettuato sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Si precisa che gli Enti utilizzatori della presente graduatoria di merito, inseriranno nel contratto individuale di lavoro del personale assunto con la presente procedura, una clausola che preveda un vincolo di almeno tre anni di permanenza in servizio effettivo dalla data di assunzione presso le Aziende del S.S.R., prima di concedere eventuali nulla osta alla mobilità.

16. validità della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali copertu-

re di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.
17. decadenza dalla nomina - rinuncia
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni non veritieri, falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo dell'Ente di assegnazione.
Il candidato che rinuncia all'assunzione presso l'Ente a cui è stato segnalato il suo nominativo, decade dalla graduatoria.
18. periodo di prova
I vincitori saranno assunti in prova per un periodo di 6 (sei) mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del C.C.N.L. per il comparto sanità 01/09/1995.
19. trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'E.G.A.S. e gli altri Enti del S.S.R., per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'E.G.A.S.
20. norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia. Al riguardo l'Ente si riserva espressamente di assumere autonome determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione di quanto previsto al Centro per l'impiego, in applicazione delle norme di cui all'art.7 della L.16.01.2003, n. 3.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla L. 12.03.1999, n.68, nonché dal D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).

INFORMAZIONI
Nell'espletamento della procedura, l'E.G.A.S. si avvale, ai sensi della Convenzione sopra indicata, in via prioritaria - anche se non esclusiva - oltre che del proprio personale anche di quello afferente al settore reclutamento dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana - Isontina di Gorizia e delle risorse tecnologico/informatiche in uso nelle stesse.
Il Responsabile del presente procedimento è individuato nella signora Macera Loredana - collaboratore amministrativo professionale esperto cat.Ds in servizio presso la S.O.C. Risorse umane con sede presso l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana - Isontina di Gorizia (indirizzo e-mail cui fare riferimento: concorso.oss2017@egas.sanita.fvg.it).
Per eventuali dubbi o difficoltà nella compilazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso), alla S.O.C. Risorse umane - Parco Basaglia - Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia, (telefono 0481/592519-592625) indirizzo e-mail: concorso.oss2017@egas.sanita.fvg.it.
Il bando è disponibile nei siti internet aziendali:
www.asuits.sanita.fvg.it
www.asuiud.sanita.fvg.it
www.burlo.trieste.it
www.cro.sanita.fvg.it
www.aas2.sanita.fvg.it
www.aas3.sanita.fvg.it
www.aas5.sanita.fvg.it
www.egas.sanita.fvg.it

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Massimo Romano

17_44_3_CNC_ENTE EGAS_2_CONCORSO OSS CAT BS INTEGRAZIONE_021

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - Egas - Udine

Integrazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 188 posti di operatore socio sanitario - cat. Bs da assegnare agli Enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.

Nel testo del bando di concorso relativo alla selezione citata in epigrafe approvato con decreto n.107 del 17/10/2017 ad oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 188 posti di operatore socio sanitario cat.Bs, da assegnare alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Indizione concorso e approvazione bando"
- all'art.5 "Documentazione aggiuntiva" laddove è scritto "il versamento va effettuato sul conto corrente postale", per mero errore di trascrizione deve intendersi "il versamento va effettuato con bollettino ccp - conto corrente postale n.1027722501 o in alternativa con bonifico sul c/c banco posta codice IBAN IT20Z0760112300001027722501;
- all'art.12 "Valutazione delle prove d'esame" laddove è scritto "espressa in termini numerici di almeno 14/20 (quattordici/ventesimi)" deve intendersi "espressa in termini numerici di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) ai sensi dell'art.14 del DPR 220/2001".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
Tecla Del Dò

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali